IL DIRITTO

DELLE

ROMANE APPELLAZIONI

VENDICATO DALLE INGIURIE

DI EDMONDO RICHER DOTTOR DI PARIGI

RINNOVATE OGGIDI'

DALLA SETTA DE' RICHERISTI

NELLA ESPOSIZIONE

DEL CONCILIO DI SARDICA

IN CUI SI MOSTRANO

LA MALA FEDE, LE CALUNNIE, I PARALOGISMI, E L' ANTILOGIE DI QUESTO DANNATO SCRITTORE, E DE' SUOI SEGUACI.

DA PIETRO CIMINNITA

Qui per fallaciam veniunt, qualem fidem disputant? Cui veritati patrocinantur, qui eam a mendacio inducunt? Tertul.lib.Præscr.cont.Hæret.c.14.

ROMA MDCCLXXXIX
PER LUIGI PEREGO SALVIONI
STAMPATOR VATICANO INCONTRO ALLA FABBRICA DI S. AGOSTINO

ALL'ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNORE

MONSIGNOR

GIOVANNI CASTIGLIONE

CONSULTORE DELL'INDICE, CORRETTORE PER L'APPOSTOLICA PENITENZIERIA, SEGRETARIO DELLA SAGRA CONGREGAZIONE DEL BUON GOVERNO, E DELLA ROMANA ACCADEMIA TEOLOGICA NELLA SAPIENZA, E PRESIDENTE DEL NOBIL COLLEGIO GERMANICO &C.

LA rimembranza de' molti, e speciali favori a me dalla singolare Vostra bontà compartiti cortesemente, che vive, e viverà sempre mai nell'animo mio finchè ho vita, mi è stata, e mi è tutt'ora di stimolo pungentissimo a dichiarare in qual-

che modo i più vivi sensi di grata riconoscenza. Ma come adempiere potrà giammai questa parte la tenuissima mia facoltà in paragon dell'altezza del Vostro merito sublimissimo ? In sì dubbiosa perplessità mi si offre la favorevole circostanza dell' Opera, che da miei torchi esce oggi a beneficio del Pubblico. Or questa mi fo io a presentarvi, qual attestato sincero di gratitudine. La piccolezza dell' offerta mi rende pur troppo timido, e, quasi dissi, mi ritrarrebbe dal farla, se la gentilezza dell'animo Vostro, che non misura il dono dalla grandezza, ma dall'affetto del donatore, non accorresse a farmi coraggio, e vincere la ritrosia. Ma che dico io adoperando sì fatte formole ? Ho detto male. L'Opera, ch'io vi offero, ha un diritto strettissimo di venirne a Voi, diritto, a cui non può per veruna guisa sottrarsi la nota Vostra rettitudine senza gravissima lesione. Non sono più io, che par-

lo, parla l'Opera stessa per bocca mia; ricordivi, Monsignore Ornatissimo, che da Voi riconosce essa la luce, che a godere incomincia; Voi foste il primo, che con acuto discernimento ravvisandone il pregio, e l'utilità mi deste la forte spinta a produrla colle mie stampe. I venerati comandi già si sono eseguiti: ecco già ch'ella esce sola in aperta luce in mezzo a tanti nemici, quanti son quelli, che combattono i Diritti della Santa Apostolica Romana Sede; nemici egualmente suoi, che Vostri, essendo Voi della medesima Sede un de' più fidi Ministri, e de' più zelanti difenditori. Ora ciò stando, a chi appartiene per rigor di giustizia conservarla, e proteggerla, se non a quello, che ne promosse il nascimento, e che l'espone agli assalti? A Voi dunque ne viene ella animosamente per averne sostegno, e bene in Voi può trovarlo, quanto sperare mai possa stabile, e poderoso. Gl' in-

comparabili pregi del Vostro spirito, palesi a tutti, le cariche luminose, che per savissimo accorgimento del regnante Pontefice PIO SESTO laudevolmente occupate, e quanto in Voi di personali prerogative mirabilmente racchiudesi, sono argomenti, onde creda di poter sotto l'ombra Vostra sicuramente riposare. Non è già ella punto sollecita di ricercare nel suo sostenitore, come in altri suol farsi, la nobiltà del sangue o la gloria de' Maggiori; doni piuttosto gratuiti della fortuna, che gloriosi frutti della virtù: che quando ciò ricercasse, la chiara Vostra Prosapia potrebbe additarle subito un Giovan Lorenzo Castiglione, prima illustre Vescovo di Anagni, e poi d'Acquapendente Vostro Pro-Zio, e sopra tutti un Goffredo (a) da Gregorio IX. alla

(a) In una lettera Pastorale stampata presso il De Lazzari in Roma l'anno 1662 dallo stesso Mons. Castiglione diretta al Popolo d'Anagni si legge „ Nos ad prædicta non solùm onera Pastoris ardenter inducunt, sed etiam grati animi virtus im-

sacra porpora sublimato, e quindi a lui succeduto nella Papal dignità sotto il nome di Celestino IV, tralasciando molt'altri, e per dignità, e per letteratura celebratissimi; ma ben sa Ella, che tali estrinseci pregi non molto contribuiscono al desiato valore d'una robusta protezione: e che sol tanto Voi li curate, quanto vi accennano le splendidissime orme della virtù, e della gloria, che seguire dobbiate valorosamente.

Io dunque senz'altro con questa Opera in mano a Voi ne vengo, ed affidato a' diritti, che ella ha di essere ben accolta, credo ancor io di aver diritto di presentarvela. Gradite intanto Voi l'umil dono, non per altro, se non perchè è un segno di ani-

pellit. Gaufridus enim de nostra familia Castillionæa, postea san. mem. Cœlestinus IV a Gregorio IX Anagnino, cui deinde in Pontificatu successit, ad sacram Purpuram fuit evocatus. Unde si ab antiquo tempore Cives Anagnini nostros de familia incomparabili amore, & tam eximia benevolentia prosequuti sunt; pari pro certo, & immo ardentiori studio nos eosdem Cives Anagninos proseqni consentaneum est ,, .

mo riconoscente: e me, e la mia famiglia, che a' Vostri cenni s' inchina, benignamente, siccome siete uso di fare, guardate sempre, e promuovetene con amorevole provvidenza graziosamente i vantaggi.

Umo, Dmo, ed Obbmo Servitore
Luigi Perego Salvioni

INTRODUZIONE

TRa quanti mali deplorabili ha prodotto alla Chiesa la corruzione del secolo, in cui siam nati, egli non è certamente da dover preterire quello, di cui triste pur troppo ne sentiamo le conseguenze. Quel farisaico zelo intendo io quì di notare, onde mossi alcuni prendon rammarico, o, a dir più vero, fan sembiante di prendere; perchè negletti (così essi dicon) gli antichi venerandi Canoni, scaduta oggi si vede la Ecclesiastica Disciplina, e in altra forma cangiato dalla primiera il governo, che con Divino sapere alla sua Chiesa prescrisse Cristo nostro Signore. Beve l'incauta Gioventù, qual puro latte, il veleno di sì ree massime; e di questo nudrita cresce a trasmettere come in perpetuo retaggio a quei, che vengono appresso, la nimistà verso la Sede Romana; nimistà per ciò più nocevole, che di zelo coperta divien più pronta all'inganno. *Ci mettono avanti* (così scriveva una volta il S. Papa Gelasio di somiglianti Uomini de' tempi suoi) *ci mettono* (a) *avanti*

(a) Gelas. ep. 4. „Nobis opponunt Canones, dum nesciunt, „quid loquamur: contra quos „hoc ipso venire se produnt, „quòd primæ Sedi sana, rectaque suadenti parere fugiunt„.

i Canoni, mentre non sanno ciò, che si dicano; conciossiachè a questi Canoni stessi contravvenir si dichiarano, quando ritrosi alla prima Sede, che mostra loro i sani, e retti sentimenti, ricusano di ubbidire. Il quale detto gravissimo cade molto in acconcio all'argomento, di che prendiamo a ragionare. Rampogna quì Gelasio in una lettera certi spiriti presuntuosi, che vantando perizia nella canonica Facoltà alla Romana Chiesa negavano arditamente l'incontrastabil Diritto di ricevere le Appellazioni: e però dice loro; Se a' Canoni voi ricorrete, sappiate pure, che i *Canoni* (a), *sì essi son quelli appunto, i quali hanno voluto, che gli Appelli della Chiesa tutta quanta all'esame si rechino di questa Sede*. Il Diritto delle Romane Appellazioni è la materia del presente Trattato: Diritto, che per Divina istituzione, sin dal suo nascere, annesso alla Primazia, fu poscia solennemente nel Concilio generale di Sardica con apertissimi Canoni dichiarato. Or che dice di questi Canoni Edmondo Richerio nella famosa Storia dei Sinodi Generali? Che ne dicon coloro, che nel corrente secolo han rinnovate le massime Richeriane? Secondo siffatte massime debbon gli antichi Canoni in grandissimo pregio aversi, per modo che a conoscere, se siasi o no, se

(a) Ivi „ Ipsi sunt Canones, „ qui Appellationes totius Ecclesiæ ad hujus Sedis examen „ voluere deferri „.

più o men viziato il governo della Chiesa, certo argomento ne sia, e sicura regola la osservanza di quelli o molta, o poca, o niuna. Secondo siffatte massime la non curanza dei medesimi ha fatto sì, che, atterrato l'aristocratico reggimento, su le rovine di esso levasse il capo fastosa la Monarchia. Io non voglio per ora disaminare qual parte di verità nella prima asserzion si contenga; nè scandagliare qual fondo di sopraffina malizia si celi nella seconda: dirò solo tre cose: Prima: I Canoni Sardicesi sono senza fallo antichissimi, siccome quelli, che di tempo ai Niceni son più dappresso. Seconda: Il valore di essi è qual richiedesi al Sinodo, da cui furon prodotti; Sinodo, come per noi si mostrerà, reverendo molto. Terza: La sostanza su le Romane Appellazioni vertendo, come dicevasi poco avanti, e dimostrando la dipendenza di ciascheduna Chiesa in particolare, e di tutte insieme dal supremo Capo, e Vicario di Gesù Cristo, che è quanto dire la realtà del monarchico reggimento; va per diritto colpo a rovesciare infallibilmente il mal fondato sistema Richeriano.

Ciò adunque stando così, qual partito rimane loro, quando alcun uso far vogliano della ragione, se non quello di rinunziare del tutto o al finto zelo per la osservanza dei Canoni, o al reo sistema di semplice Aristocra-

zia? Ma poichè tal rinunzia disgiuntiva non si confà di leggieri con la ostinata fermezza della volontà; e la volontà così mal disposta adombra i lumi dell'intelletto, necessariamente ne segue, che l'uno, e l'altro sostengasi, checchè riclami altamente in faccia al mondo l'oltraggiata ragione. E in effetto dovendo eglino per avventura trattare del Concilio di Sardica, ciò fan per modo, che ben dimostrano averlo in tanto piccola estimazione, quanto grande per loro esser dovria, se agli affettati principj mirar volessero, qual conviene. E poco il dire, che non sia che un Concilio particolare; ne dileggiano i Canoni, or con pretendere, che alcun uso di essi non abbia fatto la Chiesa nè latina, nè greca; or con volere che ai Niceni oppongansi dirittamente; ed or finalmente, con istravolgerne il senso in guisa pur troppo strana. Ma come mai cotale franchezza, se la Storia dei fatti apertamente incolpali di falsità; se la voce dei Padri, e dei Pontefici sommi per dottrina chiari egualmente che per santità, severamente gli sgrida di tracotanza; se i Canoni stessi colla propria lor chiarezza, e semplicità il distorto senso scoprendone, la stoltezza ne accusa della interpretazione? Cotal franchezza si acquista col lungo uso di contraddire a' dettami del comun senso. Quest' uso li riconforta ad alterare i fatti con vane,

ed istraniere sembianze, a vilipendere la virtù, il credito, l'autorità: ultimamente a far tutto ciò, che la stemperata voglia lor ciecamente suggerisce. Vero è, che non può umano intelletto lungamente resistere alla possente forza della verità; sicchè non ceda talvolta, e alcun piegamento fra la sua resistenza stessa non appalesi: si concede adunque in un luogo ciò, che in altro si nega, benchè non quanto conviene; e'l conceduto si torna un'altra volta a negare.

Che sia egli vero il fin quì detto, io mi lusingo di potere abbastanza rendere manifesto; sol tanto che si ponga mente alle cose, che la presente Dissertazione vi porge a considerare: la quale, mentre di quello, che alla proposta materia si appartiene, istruirà sinceramente il Lettore; verrà di passo in passo mostrando i molti errori, e perniciosi, di cui tessuta infelicemente ne va la Storia, che su questo argomento ci lasciò scritta il Richerio, e tanto solo basterà a discernere la qualità di tutti gli odierni Scrittori di questa sorte. Conciossiachè quanto ne' libri di costoro quà e là sparso leggiamo di asserzioni, comenti, raziocinj, o di altro, che sia in difesa dell'antica (siccome per loro vantasi) Ecclesiastica Disciplina, sia stato nè più nè meno tolto di peso dall'odiosa sentina delle mal consigliate Opere di quest'Autore;

ond' è, che loro a diritta ragion si dia il bel nome di *Richeristi*. Non è già, che essi vantino questo Capo; cui, ben sanno, quale odiosità arrecato abbiano le condanne gravissime e di Francia, e di Roma: anzi a rimuover da se, quanto puossi, ugual trista sorte, artifiziosamente taccion la fonte, onde hanno tratto il veleno; e questo veleno stesso con molto acuta malizia ce'l porgono più gentilmente; cioè, non iscorgesi già nelle Opere di cotesti l'arrabbiata maniera, ed intemperante del temerario Scrittore, che basta sola a render cauto chi legge i libri Richeriani. Ma ciò, che giova, se della falsa dottrina la sostanza è la stessa? Nuoce ugualmente il mortifero beveraggio, o in coppa d'oro si porga, o in vaso di vile creta; sia soave, sia disgustoso; se non anzi nel primo caso, non conoscendosi, qual egli è, diviene a nuocer più atto per li piacevoli modi, che a berlo invitano. Per le quali cose alla condizione de' nostri tempi conveniente ho reputata la trattazione di tal materia: la quale a maggior chiarezza, e distinzione dividerassi in più Capi.

INDICE DE' CAPI.

CAPO I.

Cognizioni Storiche Preliminari per l' intelligenza della Materia.

1 L fatal mostro dell'ariana eresia dal Niceno sacrosanto Concilio rimase al certo grandemente abbattuto; ma non estinto del tutto. I nemici della Consustanzialità del Verbo Divino cogli esterni segni di ubbidienza a' decreti della Chiesa l'interno affetto accoppiarono verso l' errore; il quale nulla meno che prima ne' loro cuori secretamente albergava. Or non potendo questo in così angusti confini rimaner lungamente, ogni maniera cercava di scappar fuori. Ma come a ciò riuscire, se potentissimi ostacoli gli facean fronte? La vigilanza de' Pastori zelanti dall' una parte, il timore del Principe protettor della fede dall'altra parte. Siccome dunque secreto era l'errore, così dovea per secreti, e per obliqui sentieri liberamente aprirsi la riuscita. E ben la cosa ebbe effetto mediante la frode, e la calunnia: questa servì ad opprimere, e soperchiare quei santi Vescovi, che nell'augusto Consesso provati avea valorosi contraddittori: quella a rigirar sottilmente l'animo di Costantino, per modo che prestasse fede alle false accuse: e quindi egli o con dura sentenza li travagliasse; o permettesse almeno, che altri ciò facessero impunemente.

Se a lieto fine per gli Ariani pervennero le ordite trame; per i veri fedeli, chi può ridire, oh Dio! a qual fine lagrimevole ebbero la lor sortita? Ci ricolma di orrore la serie dolorosa delle tristi vicende da quei buoni Cattolici sostenute. Cominciò ella pian piano dal tempo di Costantino; ma proseguì con fierezza, quando al governo di questo succedette il figlio Costanzo, nel quale tanto mancava d'integrità nella fede, quanto nel padre desideravasi di accortezza. A sollevare la Chiesa da tanti mali gravata provvidamente sorse il Romano Pontefice S. Giulio I: egli si adoperò coll'ajuto degli Augusti Imperadori fratelli Costanzo, e Costante, che un generale Concilio si convocasse; nel quale gli accusati Vescovi comparissero in un cogli accusatori, i condannati insieme co' giudici: nuova ragion si tenesse delle cause trattate, e per comune sentenza della raccolta universale Assemblea riportassero il debito guiderdone i buoni, o rei procedimenti di ciascheduno: e quivi inoltre gli opportuni mezzi si stabilissero alla conservazion della fede, e alla tranquillità della Chiesa: ciò che addivenne in Sardica, Metropoli allora della Dacia Mediterranea. Questa fu, a dirla in succinto, del Sardicese Concilio la cagione. Ma perchè a maggior lume dell' argomento, che a trattar si presenta, conviene dir qualche cosa di più distinto; come sono i fatti, le persone, le accuse, i giudicj, e simili; tutto ciò comprenderà il presente capo nè più nè meno di quello, che alla proposta Idea sembri essere necessario.

2 Il primo passo dagli Ariani tentato fu il richiamo di Ario in Alessandria. Avea Costanza sorella di Costantino, essendo a morte vicina, raccomandato al fratello un certo prete, qual uom di soda pietà, e di sincera credenza: ma il raccomandato sotto a sembianze sì belle celava un cuore bruttato di arianesimo. Questi non prima ebbe adito nell'animo di Costantino, che gli pose in capo, non esser Ario altrimenti, quale dagli emoli si voleva: l' altrui livore avergli tirato addosso l' odio de' Padri, la condan-

nazione, lo sbandimento. Che fece allor Costantino? Se ascoltiamo Richerio; comandò tostamente che Ario, ed Euzojo (era stato Euzojo per la stessa cagion punito) dall' esilio richiamati in Alessandria ritornassero: *Qua re audita*, (per detto del prete, di cui nel periodo precedente ha parlato) *Constantinus* (a) *Arium, atque Euzojum presbyteros ab exilio revocat, eosque ALEXANDRIAM redire jubet*. Ma l'ordinare, che Ario, ed Euzojo in Alessandria, donde furono, siccome Autori della sovversione, meritamente scacciati, si richiamassero, era lo stesso che raccendere il fuoco in Alessandria quasi smorzato: era a un dipresso dichiararli innocenti, e però degni della Comunione: in somma era lo stesso, che non curare il giudizio della Chiesa, che con tremendo anatema scomunicati gli aveva. Tutto è verissimo; pure così allo Storico tornava il dire, per secondare il disegno della sua Opera. Vediamo un poco, di questo fatto cosa ne dica Sozomeno: Ario, ed Euzojo, (b) (così egli racconta) ne vengono a Costantino, porgono appiè di lui una dichiarazione di loro fede conceputa in termini più corretti, e alla Santa Scrittura apparentemente conformi; non però tali, che in ariano senso rivolgere non si potessero. Mostra ei di ciò compiacenza: e avvegnachè seco stesso non gli abbia in conto di miscredenti; pur non ardisce di attribuirsi una parte, che a secolar podestà dicevol non era. Rimette dunque l'affare (per testimonianza del citato Scrittore) al giudicio di quei Vescovi, che in Gerusalemme per la dedicazion della Basilica del Salvadore erano allor convenuti: esaminasser la fede di questi due supplichevoli, e nella comunion li accettassero, qualora li conoscessero veramente innocenti, o almeno della passata infedeltà ravveduti. Diedero i Vescovi sentenza ben favorevole. (E come no, se Ariani essendo sì fatta tela essi medesimi ordita avevano

(a) Richer. Hist. Concil. gen. lib. I. cap. III. n. I.

(b) Sozom. l. 2. c. 27. presso Du Mesnil doct. & disc. Eccl. l. 2. n. 24.

scaltritamente?) Di che ne venne il comando di Costantino sul riferito richiamo. Tacere tai circostanze potrebbe in altro Scrittore sembrar difetto di accuratezza: ma nel nostro dubiterei, non debba dirsi reato di mala fede. Torniamo al racconto. Negò il forte Atanasio (che nella sede Alessandrina fu di Alessandro il successore) l' ingresso ad Ario, ed Euzojo: nè le affettate preghiere di Eusebio di Nicomedia, nè le gravi minacce dell'Imperadore valsero punto a scuoterne la fermezza. E quindi ebbe principio l' inesausta piena de' travagli; che l' Eroe della fede cinsero da ogni parte: quindi si aprì francamente l'adito agli avversarj di estremamente sopraffarlo.

3 Cominciarono a calunniarlo gli Ariani Vescovi, e Meleziani appresso l' Imperadore; cui men titroso ad ascoltarli renduto avea l' invincibile resistenza del santo Vescovo al ritorno di quelli due. Si vuol dunque reo or di un imposto tributo agli Egiziani per servigio della sua Chiesa, or di un calice infranto con sacrilego ardire per opera di Macario, togliendol di mano ad Ischira (Not. I.) nell' atto di celebrare, or d' altri enormi delitti, che posson leggersi nella Storia. Ma la verità, malgrado il fosco nembo della calunnia, in aperta luce apparì: e l'innocenza del Santo per solenni attestati, ed onorifici da Costantino medesimo palesata smentì la lingua degli empj calunniatori. Il favor qui mostrato ad Atanagio dall'Augusto Sovrano arrestò il corso alla rabbia de' nemici, ma per poi riprenderlo a miglior punto; rivolgendosi intanto a danno d' altre persone di zelo altresì fornite per la difesa del Simbolo di Nicea: non altrimenti che furiosa fiamma divora-

(Not. I.) Ischira non era realmente prete, perchè la pretesa ordinazione era stata fatta da Colluto semplice sacerdote, e curato di Alessandria, il quale arrogavasi l'autorità vescovile. Gli Ariani calunniosamente dicevano, avere Atanagio mandato un certo Macario contro d'Ischira, e ritrovatolo in atto di celebrare, avergli l' inviato con violenza rotto il calice, rovesciato l'altare, bruciati i sacri libri, e rovinata la chiesa. Ribatte S. Atanagio questa calunnia nell'Apol. 2.

trice, la quale; se si abbatte a materia non ben anco disposta all'azione del fuoco, non passa oltre; ma torcendo il cammino le circostanti cose assale, e consuma, e consumate queste, con maggior forza fa ritorno alla prima.

4 Pertanto assalito fu in primo luogo dall'ariano furore colui, che tra primi con verità potea dirsi della Nicena Fede sostenitore, intendo il Vescovo di Antiochia S. Eustazio: l'ardente zelo di questo egregio Confessore, la singolare dottrina, e l'ampia giurisdizione della sua Sede tanto rendevanlo agli Ariani odioso, quanto era egli per le accennate qualità a'medesimi formidabile. Conciossiachè (a) nulla temendo l'incontro de' nemici più validi, attaccavali cogli argomenti, vincevali, confondevali. E' nota l'aspra tenzone, che con Eusebio di Cesarea fortemente sostenne, agramente accusandolo di avere i santi decreti di Nicea trasgrediti: e costui a quello appiccando la brutta macchia di marcio Sabelliano. Nè il solo Eusebio, ma Paolino ancora, e Patrofilo, il primo di Tiro, il secondo Vescovo di Scitopoli, e gran parte di Vescovi Orientali molesto intoppo alle loro perfide intenzioni incontrarono nella persona di Eustazio. Non era dunque sì possente avversario da doversi più sofferire. L'innocentissimo uomo si opprime con la calunnia; e in Antiochia stessa senz'altro testimonio, che di una sciagurata donna prezzolata da Vescovi più sciagurati deposto vien come adultero (c). Nè di ciò paga l'insaziabile malvagità de' suoi emoli fece sì, che Costantino da' falsi loro rapporti tratto in inganno in Trajanopoli di Tracia lo sbandisse insieme con altri molti e preti, e diaconi. Deposto l'antiochen Patriarca, minor fatica durò il partito a levarsi d'attorno per via d'iniqui maneggi gl' inferiori Prelati. Per la qual cosa ad ugual sorte soggiacquero due altri Vescovi, che all'ariano errore facevano resistenza; ciò sono Eu-

(a) Athan. ad Solit. & Hier. ep. 84.
(b) Socr. lib. I. cap. 23. Sozom. lib. 2. cap. 18.
(c) Socr. lib. I. cap. 24. Soz. lib. 2. c. 19.

tropio di Adrianopoli, ed Asclepa di Gaza, amendue deposti, e scacciati dalle proprie Chiese; al reggimento delle quali si surrogaron persone di Arianesimo infette. In cotal guisa di mano in mano venne il Capo della setta Eusebio di Nicomedia rinforzando il partito, e si dispose all'esecuzion del disegno già macchinato a rovina di Atanasio. Ecco dunque rinnovansi le antiche accuse, ed alle antiche aggiungonsene delle nuove del pari calunniose con sì sottile artificio, che indussero il buon Costantino a crederle, se non vere indubitatamente, almeno tali, che richiedessero esame giudiziale. Infra gli altri misfatti apposti, il querelarono sopra tutto di avere ucciso un Vescovo Meleziano per nome Arsenio, e tagliatane la destra mano, aver fatto di quella uso ne' magici incantamenti, di cui volevasi operatore. Per le quali cose fu intimato un Concilio da doversi in Tiro raccogliere. Si raccolse in effetto, e quivi il Santo fu giudicato, o, a dir più giusto, fu da un consesso di scellerati assassini ad onta d'ogni giustizia sopraffatto.

5 A mirar tutta in un colpo d'occhio la iniquità di questo giudizio (a) basta il riflettere, che sedevan da giudici gli Eusebiani, eseguivan le parti di accusatori i Meleziani, stando in piedi qual reo l'incolpevole Patriarca. Assisteva al sinodo un certo Conte Dionigi, uom consolare, da Costantino mandato secondo l'uso di quei tempi a serbare il buon ordine, ma dagli eretici domandato, perchè disposto a secondare le loro voglie. I delitti imputati furon lavoro dell'odio, e dell'impostura: le prove furon commesse alla cura de' più giurati persecutori. Nè i richiami del preteso reo, nè le rimostranze di quei, che garentivano la giustizia, furon con frutto ascoltate. In fatti non giovò ad Atanasio, non a quaranta sette Vescovi suoi suffraganei, che aveva seco in sua difesa condotti, nè allegare difetto di autorità ne' giudicatori, nè rintuzzar

(a) Syn. Alex. apud At. Apol. 2.

con la forza della evidenza le calunniose accusazioni. Era ferma nell'animo la deposizione del Vescovo di Alessandria; doveva adunque a torto, o a diritto che fosse, onninamente mandarsi ad esecuzione. Teognio, Orsacio, Valente, ed altri di simil pasta, ben cogniti per la perfidia, in Mareotide si spediscono sotto il pretesto di accertare colà i fatti; ma in realtà per ritornar col processo, qual si volea da quei buoni giudici, che gli spedivano. Stando così le cose, avvisò il Santo prevenir colla fuga la preparata condanna, e ricorse all' Imperadore. Il Concilio frattanto profferì sentenza di deposizione: e Costantino ancora troppo dolce di mente prestando fede ad altra nüova calunnia dagli avversarj cavata fuori prontamente, in Treviri capitale allor delle Gallie lo rilegò.

6 Alla morte di questo Principe seguì il ritorno di Atanasio nella sua Chiesa, ritorno da Costantino stesso ordinato nel testamento, stando vicino a morire. Scrisse in tal circostanza in favor del Santo una lettera al Clero, e popolo di Alessandria Costantino de' tre figli il maggior di età (e non già Costante, come dice il Richerio (a) contro il comun sentimento degli Scrittori). Con esso lui ritornarono parimente dall'esiglio nelle lor Chiese parecchi altri Vescovi. Ma a così lieta mutazione succedette l'apertura di un ferale teatro, subentrando al governo dell'Oriente Costanzo protettore degli Ariani. La prima scena si aprì colla morte di Alessandro Vescovo di Costantinopoli veracemente Ortodosso. Allora avvenne, che, malgrado la legittima elezione, fatta in persona di Paolo soggetto d'ottima probità, e di fede incontaminata; e non ostante la ordinazione quindi seguitane, fu nella Sede Costantinopolitana per sovrano comando intruso l'indegno Eusebio di Nicomedia. Ed ecco già il promotor della setta per doppia cagione divenuto terribile; e per l'altezza del nuovo grado, e per la grazia del nuovo Principe.

(a) Rich. Hist. Conc. lib. I. cap. III. n. I.

Le turbolenze della Republica, le ingiustizie, la crudeltà la empietà d'indi in poi fiero lutto recarono, ed estrema desolazione a quel vasto infelice impero. Il santo padre Atanasio fu il principale soggetto, sul cui capo il furore di Eusebio si scaricò. E ben il Santo ne previde i colpi, e ne cercò lo scampo, quanto per lui si poteva, a beneficio della Chiesa. Per ciò a Concilio chiamò nella sua Metropoli (a) presso a ben cento Vescovi. Il primiero oggetto si fu il tessuto di una convincentissima apologia di se, nella quale con le più chiare riprove dimostrasi la falsità delle accuse; e nel più giusto punto di veduta si espone agli occhi de' leggitori il Conciliabolo tenuto in Tiro: e per ultimo si raccomanda a vegliar ciascheduno sì cautamente, che non si lasci dagl' ingannevoli modi sorprendere di simil gente, non senza grave discapito della fede. L'apologia a maniera di lettera mandasi per ogni parte a' Vescovi, ed al Capo di tutti massimamente S.Giulio Papa.

7 Ma che potè l'universale conoscimento della innocenza contra l' impeto della forza? Sì fatte precauzioni non lo schermiron per modo, che non venisse da' prepotenti nemici deposto la seconda volta. Accadde il fatto in Antiochia, dove moltissimi Vescovi si eran portati per la solenne dedicazione dell'aurea Chiesa fabbricata da Costantino. L'unione di essi sembrò agli Eusebiani circostanza opportuna per eseguire il maligno proponimento, de' quali quaranta n'eran venuti, inferiori per altro di numero a' Vescovi del buon partito: conciossiachè e questi, e quelli in un raccolti ascendessero a novantasette. Perciò sotto il pretesto di ecclesiastica utilità si unirono co' cattolici; ed a rimuover dall'animo di costoro il ragionevole sospetto di arianesimo, che su di essi cader doveva, composero artifiziosamente una formola di fede, nuova sì, ma in maniera, che niuna cosa ritrovarvi potesse (b) nè il Cattolico, nè l'Ariano, la quale a' principj o dell'uno,

(a) Ath. Apol. 2.

(b) Soz. lib. 3. cap. 5.

o dell'altro disconvenisse almeno scopertamente. La materia di fede, che in questo sinodo da' partigiani di Eusebio agitar si volle, non su l' errore di Ario aggirossi, ma su quel di Sabellio; e ciò con perfida avvedutezza; mentre a sconfitta della eresia Sabelliana non occorreva far uso della parola Ὁμοούσιος, parola dagli Ariani grandemente esecrata. Coprivano il finto zelo con l'apparente pretesto, che la suddetta eresia fosse per opera di Marcello Vescovo di Ancira ripullulata; perciò da loro dianzi in un Concilio Costantinopolitano deposto, e scomunicato. Se sia stato Marcello di ciò colpevole, il vedremo appresso: il certo è, che aveva egli nel Sinodo di Nicea la eresia di Ario combattuta gagliardamente, e con uguale fortezza poi alla condanna di Atanasio si era opposto. E questa era, a pensare prudentemente, la vera cagione, onde muoveva quello zelo così affettato. Terminato i Vescovi di Antiochia l'affare spettante al dogma, rivolti alla disciplina formarono alcuni Canoni: i quali, se con semplice occhio per noi si mirano, giusti sembrano, e convenevoli; ma, se si vuole accortamente guardare, a qual fine stabilironli gli Eusebiani, in qual circostanza; od in qual senso spiegaronsi poscia da loro; certissima cosa è, che spirin veleno, ed arrogante presunzione. E ben ciò apparve chiarissimamente, quando partiti appena i cattolici Vescovi, di questi Canoni stessi malignamente servironsi alla consecuzione del fin proposto. Imperciocchè rimanendo i soli detti quaranta Vescovi, metton fuori di questi Canoni il quarto, e'l dodicesimo: e per essi fan reo S. Atanasio: che condannato in Tiro (II) ricorse all' Imperadore; e senza nuovo Concilio, che l'assolvesse, all'antico grado da se medesimo risalì. In tal guisa aper-

(II.) Il quarto Canone rendeva incapace di essere ristabilito nella sua sede un Vescovo deposto; il quale, non ostante la deposizione, prosegui se ad esercitare le funzioni Vescovili. Il Canone dodicesimo alla stessa pena soggetta quello, che non curando la sentenza di sua deposizione ricorresse all' Imperadore.

tosi l'adito alla condanna, ne vengono alla esecuzione: la quale a vieppiù dinanzi agli occhi del mondo giustificare, fingon tumulto, ritornando lui, suscitato in Alessandria: e nel tumulto violenze, percosse, morti, e tutto per colpa sua: alle quali cose aggiugnendo il colmo delle rancide accuse, senza più lo depongono, e le mire rivoltano al successore.

8 Gregorio di Cappadocia fu trascelto alla carica: la cui nota empietà fu cagione, onde Costanzo ne approvasse la elezione, ed a maggior compiacenza degli elettori mandasse insieme con l'eletto a prender possesso un certo Filagrio governadore di Egitto famoso apostata, e fiero. Arriva questi in Alessandria, ed assoldata di pagani, e giudei numerosa ciurmaglia, di bastoni armata, e di spade, entra con essa feroce in chiesa, dove il popol raccolto, e dolente oltre modo mandava al Cielo alti gemiti, e profondi sospiri. Chi può mai leggere, e tutt' insieme non raccapricciarsi scorgendo, da sì nefando apparato qual ne seguisse barbara violenza, e sacrilega profanazione? Chiesa data in preda alle fiamme, altari da idolatria contaminati, buttate al fuoco le Divine Scritture, oscene voci da persone ignude nel battisterio proferite, Vergini, ed altre pie donne strascinate, ed incitate per forza a rinnegar Gesù Cristo. La resistenza costò del pari al plebeo, che al nobile cittadino un crudel nembo di pubbliche battiture. Il dì, che tai cose avvennero, era il più segnalato per la memoria di nostra Redenzione; cioè il Venerdì Santo: nè con quel dì la tragedia feral si chiuse; ma prolungossi in più atti non men funesti del primo ne i dì seguenti della pasquale solennità. Si legga la lettera di Giulio I. agli Eusebiani, e l'apologia di Atanasio, sotto a' cui occhi e queste, ed altre scellerate insolenze si presentarono, delle quali egli stesso come passiva principale cagione ebbe a soffrir la più parte, e la più difficile.

9 Per le quali cose prestamente fuggendosi di Ales-

sandria ne venne a Roma appellando al supremo Giudice della Chiesa, dal quale era stato alcun tempo prima chiamato, cioè dopo il ritorno dall'esilio, e prima della seconda riferita condanna. Per la necessaria intelligenza del fatto convien qui esporre la cagione di tal chiamata; che servirà ben presto a ripigliare più acconciamente il filo della narrazione. Egli è da sapere, che gli Ariani mal sofferendo il succennato ritorno, a Giulio Papa spediti avevano tre legati, vale a dire un certo Macario prete, e due diaconi Martirio, ed Esichio con lettera piena, giusta l'usato loro costume, di calunnie contro Atanasio; ed Atanasio parimente aveva al detto Pontefice spediti i suoi. Or gli uni, e gli altri (tranne Macario, che accortamente, per non far trista figura, sottratto erasi dalla comparsa) presentatisi al Papa, e producendosi dall'una parte le accuse, e ribattendosi dall'altra parte; sepper sì bene i legati del Santo dimostrarne la falsità, che gli avversarj convinti, e insieme confusi non trovando altro scampo al disonore, disperatamente si volsero a domandare un Concilio (III.), dove sarebbesi (come dicevano)

(III.) Sostengono alcuni con Febbronio cap v. §. VIII. p. 276. pr. ediz., che il Concilio fu domandato a Giulio da tutto il corpo degli Eusebiani. Si appoggiano ad un passo di S. Atanasio *Apol. contra Arianos*; dove si legge; che gli Eusebiani *rogabant* (Julium), *ut Synodus cogeretur*, *&* *ipse*, *si vellet*, *Iudex foret*. Ma con buona pace di costoro, non sembra ciò verisimile. Giulio, a cui la preghiera fu indirizzata, chiaramente ci fa sapere nella lettera a gli Eusebiani *tom.* I. *epist. rom. Pont. col.* 357. & 358, che Martirio, ed Esichio non potendo resistere alle ragioni convincentissime de' legati contrarj ἠξίωσαν σύνοδον γενέσθαι, *rogaverunt Synodum cogi*: nè intanto ci fa motto, che l'istanza veniva dal corpo degli Orientali. E di vero con qual fronte avrebber potuto poscia dolersi contro di Giulio, che ritrattare volesse le cause da loro già terminate? Fosse, o non fosse nel Papa per ragion del Primato il diritto di fare ciò; eravi certamente, qualora essi medesimi a giudice lo aveano eletto. E poi perchè il Pontefice alle loro doglianze rispondendo, di questa vergognosissima ritirata non li arguisce? Il testo adunque di S. Atanasio ha bisogno di spiegazione: e ben si spiega con dire, che il Santo attribuisca a gli Eusebiani ciò, che si fece da' legati, che rappresentavano la persona di quelli.

posta in chiaro la realtà de' rapporti. Ben volentieri accettò il Pontefice la proposta, come colui, che persuaso della innocenza del Santo, verrebbe per quel mezzo a disfare le frodolenti macchine degli Ariani. Mandò pertanto chiamando al Concilio S. Atanasio: e agli Eusebiani inviò due preti Elpidio, e Filosseno con lettera d'intimazione: dentro i confini di un certo tempo si recassero a Roma a liquidare la verità delle accuse. Quindi è per riguardo al Santo, che della sua venuta a Roma doppia fu la cagione: 1. perchè era stato anteriormente chiamato, 2. perchè deposto in Antiochia appellò dal giudizio degli Eusebiani.

10 Che fecer questi all' intimazione recata dagl' inviati romani Elpidio, e Filosseno? Niuna cosa per verità abborrir tanto dovevano, quanto un Concilio romano, in cui non avendo più luogo la prepotenza, rimanesse scoperta la malvagità. Ecco il partito, a cui si appigliano: ritengon presso di se i legati oltre al termine del tempo dal Papa stabilito al ragunamento; e poi rimandanli a Roma con lettera di risposta egualmente fastosa, che minaccevole. Lagnansi in primo luogo, che Giulio faccia loro ingiustizia non comportabile, citandoli al suo Concilio, per dare conto di cose da essi già diffinite; senza riflettere, che inconcussa sia di qualche si voglia Sinodo l'autorità: soggiungon poi, che l'onore del Vescovado sia uguale: anzi lo stesso ne' Vescovi tutti quanti; nè la dignità di ciascuno dalla grandezza della città, in cui risiede, prendere la sua misura: La comunione da Giulio conceduta ad Atanasio, e suoi pari tenersi in conto di reato, nè potersi senza indignazion comportare: agramente biasimarne il fatto come alieno da' sacri Canoni: con tuttociò condonarglielo, purchè ei voglia alla deposizion degl'indegni Vescovi, e alla creazione de' nuovi con esso loro assentire. Ultimamente su la trasgressione de' Canoni di Nicea, della quale sapevano essere stati incolpati, contentavansi di dire generalmente in discolpa, aver molte ragioni, e rilevantissime a giustificar la condotta.

Questi, ed altri simili sentimenti contenea la proterva lettera degli Eusebiani, siccome ne fa fede Sozomeno (a), S. Atanasio (b), e S. Giulio (c).

11 Mentre così al Pontefice si scriveva, non si cessava d'imperversar fieramente contra i cattolici, che coll' indegno Vescovo intruso non voleano aver parte. Quindi non prima i due messi ebber commiato, che il prefetto Filagrio, e l' intruso Gregorio girando per ogni parte l' Egitto, si diedero a malmenare i fedeli. De' Vescovi altri furono flagellati, e in dure catene avvinti, altri mandati in bando; e tal v'ebbe ancora, che fra martori diede l'anima al Signore. Se questo fu il trattamento verso i Rettori delle Chiese, qual dovett'essere verso il popolo sottoposto? verso i Monaci, le Vergini? &c. Chi ne desidera un dettaglio legga S. Atanasio nella citata Apologia.

12 Perviene a Roma la fama di tali, e tante ribalderie, (d) e colla fama giungono di mano in mano più Vescovi, e Preti, chi in una chi in altra maniera oppressi, al comun Padre, e Giudice ricorrendo; e cogli occhi molli di pianto chieggon pietà, e giustizia. Dalle quali cose S. Giulio fortemente commosso, e sopra modo turbato dalla lettera, che i ritornati messi gli presentarono; dopo avere alcun tempo pazientemente aspettato; se mai verun degli Orientali si risolvesse a venire, conoscendo inutile ogni dimora ragunò a concilio più di cinquanta Vescovi, e l'arrogante lettera scandalosa leggendosi alla presenza di tutti, ricolmolli di orrore, e di giusto sdegno. Si discusser le cause de' ricorrenti; e presta fu a ravvisarsene l' innocenza. Quindi Giulio, a *cui si appartenewa e per la dignità della sua Sede, e per la cura e provvidenza, che aveva sopra tutte l'altre, ciascun de' pretesi rei al proprio antico posto restituì* (L'espressione (e) è di due greci Scrittori Socrate, e

(a) Sozom. lib. 3. c. 8.
(b) Ath. Apol. 2.
(c) Tom. I. epist. Rom. Pont. col. 359. e seg.
(d) Athan. loc. cit., et Socr. lib. II. c. 15.
(e) Socr. loc. cit. Soz. lib. III. cap. 8.

Sozomeno.) Nominati ci vengono principalmente S. Atanasio Vescovo di Alessandria, Marcello di Ancira, ed Asclepa di Gaza; ma è da credere, che oltre a questi fossero stati ancor tutti gli altri reintegrati. Non contento il Concilio della sentenza in favore degli Appellanti, determinò, che ad abbassare l'orgoglio degli Orientali, ed a correggerne i sentimenti, si rispondesse alla lettera surriferita. Il che fece il Papa egregiamente con una sua, che dal medesimo S. Atanasio ci vien riportata nella seconda Apologia. Di essa daremo qui qualche saggio rilevandone i tratti più segnalati.

13 (a) Eccone il titolo: *Giulio a Danio, Flacillo, Narciso,* (IV) *Eusebio, Maris, Macedonio, Teodoro, ed altri Colleghi, che di Antiochia ci hanno scritto: cari nostri fratelli nel Signor nostro Gesù Cristo, salute.* Si maraviglia in prima il santo Padre, come essendosi egli per istimolo di carità, e di verità a scrivere indotto, ricevuta ne abbia risposta spirante fasto, contenzione, arroganza, quale a fedel Cristano mal si confà. *Coloro*, egli dice, *i quali de' fatti suoi non portan seco nell'animo alcun secreto rimprovero, di leggieri comportano, che un giudicio da lor concluso, venga per altri nuovamente discusso: conciossiachè vivan sicuri, che la rettitudine usata nel giudicare non possa in nuovo tribunale iniquità divenir giammai: e più perciò mal fondata la lor doglianza apparire, che il Sacro Sinodo di Nicea permetta, potersi bene le azioni di un Concilio, senza recargli onta di sorte alcuna, in altro Concilio a disamina sottoporre: e molto più, che questo secondo dagli stessi lor deputati siasi*

(a) Tom. I. epist. Rom. Pont. col. 354. e seg.

(IV.) Questa lettera non potè venire in mano ad Eusebio di Nicomedia capo de' congiurati, essendo egli mancato di vivere poco dopo il Concilio di Antiochia, e innanzi che sapesse il giudicio decisivo di Giulio papa: siccome riferiscesi dalla testimonianza di Socr. lib. II. cap. 12. e Sozom. lib. III. c. 7. e si conferma da quella di S. Atanasio, il quale nell' Apologia *contra Arianos* nel numero stesso, in cui finisce di trascriver la lettera del Pontefice soggiugne subito: *Interim Eusebius moritur.* V. Coustant. *tom. I. epist. Rom. Pont.* col. 351.

domandato. (V.) Passa poscia il Pontefice a rivolgere leggiadramente, e con sodezza contro di essi l'accusa, che i medesimi fanno contro di lui, riprendendolo qual trasgressore de' Canoni: in quanto essi con nuovi atti giudiciarj abbiano vilipeso i sacrosanti decreti del Sinodo di Nicea, con dar la pace agli Ariani da quello scomunicati. *Considerate* (eccone le parole) *chi son coloro, che disonorano il Sinodo, se non son quelli, che di trecento Vescovi tengon per niente i suffragj, e l'empietà preferiscono alla pietà? Indubitata cosa egli è, che l'eresia degli Ariomaniti da' Vescovi tutti quanti, e da per tutto riman convinta, e dannata: e d'altra parte Atanasio, e Marcello con esso loro han persone molte, che cogli scritti, e colla voce ne pigliano la difesa. Di Marcello ci attestano, che nel Niceno Concilio agli Ariani si oppose: di Atanasio, che nè in Tiro convinto fu*, (VI.) *nè fu presente in Mareotide, dove contro di lui si apprestarono gli strumenti per la sentenza: e Voi dovete sapere, o miei Cari, non valutarsi punto i trattati, che dall' una delle due fra di lor contendenti parti si fanno in assenza dell'altra parte. Noi non pertanto per accertarci del vero abbiam sospeso il giudicio, ed esortati coloro, che ci anno scritto in favore, a venir qui, per declinare, che l'innocente sia condannato, o sia creduto innocente chi è colpevole. Non è dunque vero, che vilipendesi il Sinodo da Noi; ma sì ben da quei,*

(V.) Quanto qui trionferebbe l'argomento di Giulio, se avesse potuto dire, che quel Concilio non i soli deputati, ma Eusebio, e suoi compagni espressamente aveanlo richiesto! E chi può credere, che se ciò dir poteva con verità; lo avesse Giulio taciuto? Falsissimo è adunque l'assunto Febbroniano: come avvertissi nella III. annotazione.

(VI.) Nel greco si legge: *Μηδὲ ἐν Τύρῳ καταγνωσθεὶς*: *neque in Tyro condemnatus est*: traduzione in vero discordante alla storia, per cui siamo assicurati dell' ingiusta condanna del Santo, realmente seguita in Tiro. Dee dunque, come avvertì il Benedettino Coustant *epist. Rom. Pont. pag. col.* 359. in vece di *condemnatus* traslatarsi *convictus*, solendo bene spesso da molti autori, e dal medesimo Atanasio il verbo *καταγινώσκω* adoperarsi per *convinco*.

che con temerità, e leggerezza somma ad onta della sentenza giudiciale hanno ammessi alla comunion gli Ariani condannati da tutti &c. Dopo ciò produce il Papa parecchi altri capi, onde si mostra, essere gli Eusebiani delle Nicene Leggi violatori: ribatte le loro frivole scuse per dispensarsi dalla venuta: e quindi passa a giustificare il suo giudicio decisivo su l'innocenza delli due Vescovi mentovati con dire: aver lui già tempo prima da Eusebio di Nicomedia ricevuta lettera, e lettera altresì ricever da essi recentemente, e questa, e quella a disfavore di Atanasio: a favor di Atanasio più lettere seco avere di Vescovi assai, che dall'Egitto, e provincie confinanti avevano scritto: le due contrarie ad Atanasio essere in molte cose contrarie l'una all'altra: qual forza dunque aver esse a persuadere, o qual fede per verità meritare, se si smentiscono scambievolmente? che se ad ogni patto si voglia, che a queste s'abbia credenza, ragion vuole, che uguale almeno sen'abbia a quelle, che innocente il dichiarano: massimamente che essi scrivan di cose in rimote parti accadute; i difensori scrivan di ciò, che si è fatto sotto a' lor occhi, ed affermino costantemente l'integrità del Vescovo Alessandrino in ogni azione ad ogni ora dalle ingiustizie soperchiata. E qui rapporta l'accuse di Arsenio ucciso, del calice fatto in pezzi etc. e tutte una per una vien confutandole. Ciò fatto così conchiude in favore del Santo Vescovo. *Stando per lui testimonianze cotante, e tanti recando lui argomenti di sua innocenza; che altro mai, che il Ciel vi salvi, dovevamo far Noi; o che altro da Noi la Ecclesiastica Regola richiedea, se non che un tal uomo non condannassimo, ma più presto nella Chiesa accogliessimo, ed in conto di vero Vescovo, qual sempre avuto lo abbiamo, ad averlo continuassimo?* Così egli: il quale a lumeggiare vie maggiormente la illibatezza del Santo fa il contrapposto: Quegli accusato volentieri presentasi, che non farebbe, se reo: essi all'incontro accusatori dopo un anno e più mesi pazientemente aspettati non compariscono; non ambiguo segno di malvagia condotta. Dall'argomen-

mento conghietturale viene al dimostrativo, esponendo l'infame intrusion di Gregorio, quale sopra l'abbiamo commemorata, cioè fatta nella maniera più barbara, e delle umane leggi, e divine, e naturali dispregiatrice. Dalla causa di Atanasio fa passaggio alla causa di Marcello Vescovo di Ancira, per la quale dichiarasi favorevole, non ostante la replicata condanna da' nemici di lui pronunziata. La profession di sua fede irreprensibile; e tutt' insieme da lui prodotta con quell'aria di prontezza, e di pura ingenuità, che non lasci luogo al sospetto di dottrina malsana: il sincero attestato di quei due Preti Romani, che al Sinodo di Nicea furon presenti (a), fondar motivi bastevoli a sentir bene di lui sì, e per modo, che senza torto della giustizia non possa punto rimuoversi dal Vescovado. Senza che ad estimare il peso delle loro accuse, e querele bastar l'illustre testimonianza di moltissimi altri Vescovi, e preti della Tracia, e Celesiria, e Fenicia, e Palestina, che anch' essi da mille oppressioni gravati affermavano alla presenza de' Padri l'esterminio delle Chiese, gli oltraggi del Sacerdozio, la crudeltà verso ogni genere di persone nel modo stesso, che in Alessandria era avvenuto. Tralascio altre cose nella lettera contenute, che vagliono a fortemente convincerli di mala fede; e scendo all'ultima conclusione: nella quale avendoli prima il Santo Pontefice con soave maniera esortati, che alle gravissime nimistà, e perniciose scissure una volta ponesser fine; l'irregolarità per loro usata nel deporre Atanasio, ed altri Vescovi con tai parole autorevoli redarguisce. *O miei diletti fratelli, i giudizj della Chiesa non più, come prima, a norma dell'Evangelio si fanno, ma a decretare pena di esilio, e di morte son dirizzati. Se fuor di dubbio, come dite, alcun reato in quelli voi ritrovaste, era dovere indispensabile, che secondo la regola della Chiesa, e non in quella guisa, che fatto avete, si giudicasse: era dovere, che tutti noi avanti ad ogni altra cosa faceste per*

(a) Cioè Vito o Vitone, e Vincenzo legati di S. Silvestro.

qualche lettera consapevoli, onde potersi da tutti ciò, che giusto sembrasse, determinare. (VII) *Perciocchè coloro, che sì fatti strazj sostenevano, erano Vescovi; nè le Chiese sì tribolate son elle di picciol conto, ma Chiese già dagli Apostoli stessi per se medesimi governate* (VIII). *E perchè mai massimamente di ciò, che l'Alessandrina Chiesa toccava, voi non ci avete scritta parola? Egli è a credere, che non sappiate, esser costume, che innanzi ad ogni altro passo a noi se ne dia l'avviso; e di quì secondo ragione proferiscasi la sentenza? Se alcun sospetto di cotal sorte cadeva in mente contra il Vescovo di Alessandria, a questa Chiesa* (Romana) *parteciparsi dovea indispensabilmente. Or essi nulla significandoci, dappoichè han fatto quanto è piaciuto di fare, pretendono che noi, a cui contezza di cotali delitti non è mai pervenuta, facciam comune col nostro il suffragio loro. Ah non son questi gli statuti di Paolo: no non è questa la tradizione de' Padri: Sì fatta forma di procedere ella è strana; ella è una nuova istituzione &c.*

(VII.) Dalle parole di questo passo inferisce Richerio Hist. Conc. lib. I. cap. III. num. VIII. il Governo Aristocratico della Chiesa contro il Monarchico spiegato in quel modo, che dal Card. Bellarmino, e da altri si stabilisce. Illazione ridicolissima: come se il Concilio de' Vescovi si opponga alla Monarchia. Ogni Monarca del secolo, per quanto si voglia assoluto, nella decisione delle cause portate a lui, adopera il congresso de' giudici, che danno realmente sentenza; nè perciò lascia d'esser Monarca. A salvare la Monarchia basta la dependenza, che hanno i giudici dal Sovrano nell' esercizio della loro podestà.

(VIII.) Nel greco testo del Santo vescovo Atanasio si legge; Αλλ' ὧν αὐτοὶ Α'πόστολοι δι' ἑαυτῶν καθηγήσαντο, *Sed quos ipsi Apostoli per se gubernarunt*. Intende S. Giulio le Chiese di Alessandria, e di Ancira: la prima; perchè fondata da S. Marco discepolo di S. Pietro; che perciò da S. Gregorio *ep. ad Eulogium* 37. *lib.* 7. la Cattedra Alessandrina dicesi Cattedra di S. Pietro. La seconda; perchè Ancira era capitale della Galazia, a cui S. Paolo dirizzò una pistola: il che basta per dirsi Chiesa istituita dagli Apostoli. Conciossiachè per detto di S. Agostino, l'Apostolo Paolo piantò, e stabilì quelle Chiese, di cui portano il nome le pistole del medesimo. V. Coustant nella nota alla lettera di Giulio agli Eusebiani *col.* 385.

14 La lettera del Pontefice negli ostinati cuori degli Ariani non fece breccia. Per la qual cosa niun altro mezzo al riparo di tanti mali restando, fuor solamente il ricorso alla politica secolar Podestà, a questa Giulio si rivolse. (a) Ne scrisse perciò a Costante Imperador d'Occidente, che nelle Gallie dimorava; e questi al fratel Costanzo nell'Oriente, pregandolo a mandargli de' Vescovi Orientali, quali più a grado gli tornasse, che a nome di tutti gli altri della tenuta condotta dessero esatto conto. Si consentì all'inchiesta, e Costanzo spedinne quattro: cioè Narciso di Neroniade, Teodoro di Eraclea, Maris di Calcedonia, e Marco di Aretusa; i quali ricusando abboccarsi con Atanasio, molte cose allegarono a comun discolpa di se, e de' suoi colleghi. Ma ogni apprestato artifizio di mendace eloquenza riuscì vano, per non dire a' medesimi svantaggioso. Dall'aringa stessa l'Imperadore comprese, onde la fiera persecuzione contra i lor emoli si muovesse. Quindi non avendo i messi potuto guadagnarlo a pro del loro partito, in Oriente si ritornarono; e la legazione ebbe quel buono effetto di vieppiù impegnare l'animo di Costante alla difesa de' Cattolici oppressi; e con ciò secondare i voleri di Giulio, e le premure insieme, che Atanasio, e Paolo gli facevano di esser ambo locati nella propria dovuta sede. (Era Paolo il legittimo Vescovo della Sede Costantinopolitana iniquamente toltagli da Costanzo per intrudervi Eusebio di Nicomedia, come si disse nel num.6.p.7.) Replicò adunque l'istanza con nuova lettera al fratello, esortandolo caldamente ad emulare la paterna pietà, provvedere all'offesa religione, e rendere gli or ora nominati Vescovi alle rispettive lor Chiese. Ma nemmen questa volta ottenne di espugnarne il cuore, le cui porte guardavano gelosamente co' dolosi rigiri gli Orientali: finchè per ultimo riuscigli, raddoppiando gli assalti, vincerlo almeno in parte: e ciò fu, quando il medesimo Costante sempre più incitato da' preghi

(a) Socr. lib.2. cap.18. Sozom. lib. 3. cap. 10. Athan. de Synod.

degli antidetti due Vescovi, e di altri, e di Giulio massimamente, che da supremo capo regolava gli affari concernenti il bene della Chiesa, domandò un Concilio Generale, dove i diritti degli offesi, e gli oltraggi degli offensori esaminar si dovessero, e rendere a ciascheduno la sua ragione, ed impedir ne' tempi avvenire altrettali sconvolgimenti. Vi aderì allora Costanzo, e per consenso di entrambi si ordinò, che in Sardica si tenesse, (a) città a quei tempi situata ne' confini dell'uno e dell'altro Impero.

15 Per tanto in Sardica si adunò l'anno di Cristo 347 sotto il Consolato di Eusebio, e di Rufino. Grande fu il il concorso de' Vescovi, che intervennero: benchè ad accertarne il numero precisamente, non è sì facile, che senza tema di fallo si possa alcuna cosa determinare. Di esso dovendo noi nel capo III. trattare diremo ciò, che ne sembra più verisimile. S. Giulio Papa scostarsi punto non potendo dalla Chiesa di Roma, per non esporla agli assalti de'miscredenti, si scusò di recarvisi in persona (b) mandando in suo luogo Osio illustre Vescovo di Cordova, che aveva già nel Concilio Niceno le veci di S. Silvestro somigliantemente supplite: ed inoltre Archidamo, e Filosseno Preti, e Leone Diacono tutti e tre membri del Clero della Chiesa Romana. Gli Eusebiani conducendo seco due Conti l'uno Musonio, e l'altro chiamato Eusebio, ne vennero baldanzosi su la fidanza, che (c) col sostegno del poter secolare dovesse ogni cosa andare a genio loro: quindi tenean per sicuro, che i da lor condannati Vescovi per timore di nuova condannazione non avesser coraggio di metter piede in città, e molto meno venire con essi in, in lizza. Ma poichè videro delusa la conceputa fiducia nella venuta di quelli, che animosi, e lieti ne avean precorso l'arrivo; e oltre modo attristandosi nel vederli mostrare altri, qual testimonio di loro acerba pressura, i pesanti ferri,

(a) Ath. ap. 2. et ad Solit. Socr. lib. 2. cap. 20.

(b) Ep. Syn. ad Jul.

(c) Athan. apol. 2. ad Solit. et Ep. Syn. ad omnes Episc.

che avevan portati indosso; altri i segni delle ferite; e francamente narrare tutti chi in questa, chi in quella guisa, straziato lor corpo, calunniato lor nome, spogliate le Chiese, il Sacerdozio conculcato: e sentendo dall'altro lato in se stessi l'enorme peso degli atroci misfatti, nè fuor di se ravvisando più l'armadura di quei malvaggi ministri, che aveanli fiancheggiati; e da pertutto funesti oggetti alla vista rappresentandosi di timore, e vergogna, e confusione; sopra ogni credere costernati cercaron modo di sfuggire l'incontro degli avversarj. Osio intanto stando alla testa de' convocati con disgustevole invito gli spronava a produrre liberamente le accuse: Esser quivi Atanasio, e tutti gli altri da loro sentenziati: se eran rei, perchè lasciarsi scappare l'occasion di convincerli? se ricusavano farla da accusatori, perchè dunque essere venuti in Sardica? Somiglianti parlari faceano ancora altri Vescovi del buon partito. Rispondevano a questi gli Orientali mettendo avanti or uno, or altro pretesto per ischermirsi dal periglioso cimento. Or dicevano, non poter essi comunicar con persone giuridicamente dannate, e segregate dalla comunione: or non potersi riformare i giudicj da' preteriti Sinodi già terminati; or altre scuse adducevano ugualmente vane, ed ingiuste: fino a tanto che trapassato il dì all'adunazione prefisso, fecero a' Padri sentire, che per lettera di Costanzo eran costretti a partire per la celebrazione della vittoria da lui riportata sopra i Persiani. Ma conosciuta i Padri ancor questa per una scusa frivola, e menzognera (a), rigettaronla prontamente dando in risposta: O venissero a discolparsi su la loro condotta, o si aspettassero la pena dovuta a sì fatti rei. La qual risposta non prima ebbero, che vilmente fuggendo in Filippopoli si ritirarono.

16 Partiti gli Orientali, si ragunarono i Padri a Concilio. (b) Tre furono i punti, che si proposero ad

(a) Soz. l. 3. c. 11. & S. Ath. ad Solit. (b) Epist. Syn. ad Julium.

agitare: il primo riguardava la fede, il secondo le cause degli oppressi, il terzo i richiami contro degli oppressori. Intorno al primo pretendevano alcuni, che al Simbolo della fede composto nel Niceno Concilio convenisse far delle aggiunte a maggior dilucidazione degli articoli. Ma una tal proposizione, fu al riferire del S. Padre Atanasio, con qualche indegnazione dal Sinodo rigettata: dichiararsi i Padri della Nicena professione molto contenti, e però non volere all'amore di novità condiscendere con far nuove definizioni. Secondamente agitossi la strepitosa causa di S. Atanasio. Gli argomenti di sua innocenza eran sì pubblici, e chiari al mondo, che non durossi fatica a ravvisarla nel proprio tersissimo aspetto. Una maggiore attenzione ricercava la causa di Marcello Ancirano (della cui fede tuttora fra gli eruditi discorresi ambiguamente). L'aver costui confutato Asterio dell'ariana perfidia sostenitore, costogli la nera macchia dagli Ariani appostagli di essere seguitatore degl' infami (b) Sabellio, e Paolo Samosateno: e quindi l'esser deposto della sua Sede metropolitana. I perversi dogmi, che a Marcello si attribuivano, dicevansi contenuti nell'Opera *De æterno Christi regno*, scritta contro al suddetto Asterio; nella quale sembrava contrarre in una le tre Divine Persone; onde appariva Sabelliano: e negare a Cristo la reale esistenza, innanzi che nell'utero di Maria Vergine si concepisse, e in ciò volevasi ancora Paolianista. Conveniva per tanto, che il Sinodo ne leggesse gli scritti, e n'esplorasse la fede, come fu fatto. Si recitarono questi in pieno consesso de' Padri; e si conobbe, che quanto quivi di erroneo all'autore appiccavasi dagli Ariani qual sentimento proprio di lui, per niuna maniera gli appartenesse, se non in quanto esposto avealo Marcello a modo di quistione. Del che da tutto il contesto ne vennero assicurati, riflettendo massimamente a ciò, che avanti a'

(a) Epist. Syn. ad Alexan. (b) Epist. pseudo-Syn. apud Ath.

quesiti, e a ciò, che dopo i medesimi si leggeva. Per la qual cosa, senza più oltre ricercare, ne dichiararono ortodossa la contenuta dottrina, incolpabile lo scrittore, ingiusta la deposizione (IX). Si venne poscia a deliberare su la persona di Asclepa dagli Ariani spogliato (a) della episcopale dignità. Egli a giustificazione della sua

(a) Athan. Apolog. adversus Arian.

(IX.) Baronio ad ann. 345. trattando della fede di Marcello ne da un giudizio svantaggioso. Nè è diverso quello di Zegero Van-Espen Dissert. in Syn. Sard. Petavio Theol. Dogm. de Deo riman sospeso. Sono di contrario avviso Nat. Ales. Hist. Eccl. sæc. IV. Dissert. XXX. Montfaucon in Diatr. de Causa Marcelli t. II. Collect. novæ PP. & Script. græc. Il fondamento di crederlo Sabelliano cel danno molti de' SS. PP. Epifanio Hær. 72. Ilario in Fragmentis, Basilio ep. 52. 74. 78. ed Atanasio ancora, il quale essendo stato prima difensore di Marcello apol. I. & epist. ad Solitarios, ne divenne poscia così avverso, che gli negò la comunion della Chiesa, siccome narra Sulpicio Severo nella Storia di quei tempi, lavorata su i fragmenti di S. Ilario. Che dunque dovrà dirsi? Lasciando noi a' dotti Critici lo scioglimento della quistione; diciamo semplicemente, potersi forse conciliare la favorevol sentenza data da Giulio, e dal Concilio di Sardica colle testimonianze degli addotti PP., affermando, la caduta di Marcello essere avvenuta dopo il Concilio. Nè ciò direbbesi a capriccio, ma su l'autorità del medesimo S. Ilario, che si reca in contrario. Egli dunque ne' frammenti de' Sinodi, trattando del Sinodo di Sirmio chiaramente ce l'assicura: *Athanasius*, così ivi, *Marcellum, qui post recitationem libri, quem scriptum ediderat; sententia Synodi Sardicensis Episcopatui redditus erat, ubi quadam ALIA NOVA MISCERE sensit, & ambiguis prædicationibus ejus, in quam Photinus eruperat, doctrinæ viam quærere a sua communione separat*. Presso du Mesnil tom. II. lib. XI. n. L. La lettura del libro fecesi nel Concilio; e al dir d'Ilario, non per le cose contenute in quel libro, ma perchè dopo la lettura mise fuori delle novità, che putivano di Fotinianesimo, fu da S. Atanasio scomunicato. Che se taluno inflessibilmente lo voglia Sabelliano prima della dichiarazione dell'innocenza, ciò non disdice alla rettitudine del giudizio nè del Concilio Romano, nè del Sardicense. Perciò che tal dichiarazione fu effetto della sua retta professione esterna di fede, e della cattolica spiegazione, che egli diede al suo libro. Nè, se il medesimo nudriva intanto nell'animo secretamente l'errore, potea l'indegna finzione viziare il giudizio della Chiesa; essendochè da gli atti esteriori può ella solo, anzi dee decidere nel foro esterno della fede del Cristiano.

fede i monumenti produsse, che in Antiochia prodotti aveva alla presenza degli stessi suoi accusatori, e di Eusebio di Cesarea; e siccome allora n'era stato da' giudici discolpato, così lo fu anco quì.

17 Oltre a questi tre Vescovi, di cui si fa nelle sinodali lettere particolar menzione, v'ebber di altri e Vescovi e Preti etc. per sentenza del Sinodo dichiarati innocenti, e all'antico lor grado restituiti (a). E si passò finalmente al capo delle querele recate contro gli Eusebiani, le quali tutte in una come in primaria radice si comprendevano; cioè nell'essersi impegnati a favore dell' ariana empietà. E a dir vero a quest'oggetto mirava l'accogliere nella Chiesa i seguaci di Ario, avvegnachè dal Niceno Concilio scomunicati: nè solamente accoglierli, ma promoverli alla sacerdotal dignità; e alla Vescovile innalzarli eziandio; a questo era dirizzato il crudel trattamento verso i cattolici zelatori, le ingiurie, le frodi, ed altrettali ribalderie. La giustificazione degli oppressi pienamente schiarita era una prova convincentissima a disfavore degli oppressori. Furon pertanto i capi della fazione condannati dal Sinodo: vale a dire Teodoro Vescovo di Eraclea, Narciso di Neroniade, Stefano di Antiochia, Giorgio di Laodicea, Acacio di Cesarea nella Palestina, Metrofante di Efeso, Orsacio di Singidone, Valente di Mursia (b) tutti otto deposti, e scomunicati. Portarono la stessa pena Gregorio di Alessandria, Basilio di Ancira, e Quinziano di Gaza tutti e tre usurpatori di queste sedi, alle quali furon renduti, come poc' anzi si è detto, S. Atanasio, Marcello, ed Asclepa.

18 Terminati in tal modo i giudicj delle cause Vescovili si stabilirono i Canoni di disciplina (che son ventuno secondo la lezione latina di Dionigi Esiguo, secondo la greca venti) ordinati non solamente a ristorare i passati danni, ma ad impedirli ancora per l'avvenire. I princi-

(b) Christ. Lup. de Syn. Sard. T. I. (b) Ep. Syn. ad omnes Episc.

pali aggiransi intorno alle cause de' Vescovi, e alle Romane appellazioni: di questi ultimi noi tratteremo estesamente nel capo V. siccome quelli, che son presi di mira dagli avversarj; e per cui menasi tanto strepito sul Concilio Sardicese: degli altri Canoni potrà leggersi Cristiano Lupo.

19 Fecero i Padri di Sardica a tutto il mondo cristiano palesi le loro sante determinazioni con quattro lettere. La prima, che era diretta agl' Imperadori dall' ingiuria del tempo ci è stata tolta. Rimangono adunque tre, e sono; una inviata a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica, che non furon presenti al Sinodo per qualche intoppo: altra specialmente indrizzata alla Chiesa di Alessandria: la terza più interessante al Pontefice Giulio, la cui approvazione sopra tutto si ricercava per servir di conferma agli atti conciliari. (X.) L'amor della brevità ci astrigne a non far quì parola del contenuto in queste lettere: il quale in sostanza si riduce a ciò, che finora

(X.) Richer. lib. I. Hist. c. III. *Ad secundum argumentum &c.* mette in derisione la necessità di questa conferma, considerandola un atto proprio, e privativo della politica Podestà: quindi asserisce, che il Concilio di Sardica da' *soli* Imperadori Costante, e Costanzo, (rigorosamente parlandosi) può dirsi confermato: quando dopo il giudizio Sinodale ordinarono, che alle lor sedi ritornassero S. Atanasio, Paolo, e gli altri Cattolici. Questa rancida dottrina è stata copiata da' Novatori. Altra è la conferma, che ricercavasi da' Romani Pontefici, altra è quella, che dagl' Imperadori attendevasi. La prima richiesta era alla validità degli atti conciliari; la seconda spettava alla esecuzione de' decreti: esecuzione, che soventi fiate per la ostinata renitenza degli eretici non era sì facile ad ottenere senza la spada minacciatrice del Principe. Il quale essendo della Chiesa e figlio, e valido Protettore; nel riscuotere la osservanza degli ecclesiastici stabilimenti esercitava più tosto un atto di ubbidienza alla Chiesa, che di giurisdizione sopra la Chiesa.

Somigliante distinzione tra l'una, e l'altra Podestà deesi avere altresì dinanzi agli occhi, qualora della convocazione de' Concilj generali tengasi ragionamento. Il seguente capo dimostrerà, in qual mostruoso paradosso sia caduto il Richerio per non averla voluta adoperare.

si è detto, tranne alcune particolarità, che nel decorso dell'Opera, occorrendo il bisogno, si produrranno.

20 A compimento di questo Capo rimane a dire dell'empio Conciliabolo, che in Filippopoli tennero gli Eusebiani. Quanto ivi si fece, contiensi tutto nella lettera, che quindi scrissero *a' Vescovi* (sono parole del titolo di essa lettera) e *Sacerdoti*, e *Diaconi della Chiesa Cattolica*: cioè a persone scismatiche, ed eretiche, o per lo meno di fede molto sospetta, come è a dire, a Gregorio Pseudo-Vescovo di Alessandria, Anfione di Nicomedia, Donato di Cartagine Donatista &c. e simili altri soggetti nella storia noti per l'infame lor vita, e dottrina. A darne un brieve dettaglio, ne indichiamo di transito i seguenti articoli. 1. Si dà ragione, onde abbiano condannati Atanasio, Marcello di Ancira, Asclepa di Gaza, Lucio di Adrianopoli, Paolo di Costantinopoli: e ciò si fa con apporre loro enormi scelleratezze, or travisando i fatti, ora inventandoli con malizioso artifizio. 2. Si condanna il giudizio degli Occidentali, che pigliandone le difese, sentenziato abbiano a pro di essi: ed in ciò non si rispetta nè l'eminenza del grado, nè l'incorrotta probità de' giudicatori; ond'è, che alla mordace lor penna sieno sottoposti Osio, S. Massimino Vescovo di Treviri, S. Giulio sommo Pontefice. 3. Dichiarasi temerità, ed enorme attentato contra l'antica pratica della Chiesa l'avere gli Occidentali ritrattato i giudicj conclusi dagli Orientali: e quì oltre l'orgoglio, ed insana presunzione comincia già a trasparire lo spirito dello scisma, e 'l dispregiamento del Romano Pontificio Primato. 4. Innoltrandosi vieppiù nella loro perversità; fattisi giudici del supremo Giudice, e della Chiesa visibil Capo, condannano il Papa Giulio, e lo scomunicano; ordinando a tutti lo scioglimento di qualunque legame colla Chiesa Romana. A somigliante anatema son sottoposti i vescovi tutti quanti, che han cospirato sentenzialmente con Giulio in favore de' pretesi colpevoli: di

modo che quanto in Sardica, ed in Roma si è stabilito, non solamente sia privo d'ogni valore, ma sia pur degno d'ogni esecrazione. E quì si dà a divedere svelatamente la ribellione dalla Chiesa. Finalmente spiegano la lor fede nell'usata maniera degli Ariani; cioè per via di parole equivoche, e frodolenti. Onde tal simbolo non dubitò S. Atanasio di francamente dirlo Ariano marcio. Ecco in breve il carattere di quei Vescovi, che ricusaron di assistere al Sinodo Sardicese: notizia interessante riguardo a ciò, che nel capo IV. si dovrà ragionare.

CAPO II.

Convocazione del Concilio di Sardica: chi l'abbia fatta, e onde sia legittima? Paradosso di Richerio intorno all'autorità di convocarlo.

1 QUal parte abbiano avuta gl'Imperadori ne' tempi andati nella convocazion de' Concilj generali, qual parte il sommo Pontefice della Chiesa; sarà da noi quanto prima in altra Opera distesamente mostrato. Per ora basti additare la distinzione delle due Podestà supreme; Ecclesiastica l'una, e spirituale; l'altra Politica, e temporale; distinzione affatto necessaria per chi ragiona con ischiettezza, e senza alcun pregiudizio di questa, o quella. La dipendenza, che il Principe della Chiesa aveva allora da quel del secolo in ciò, che spetta al civile governo della Repubblica; sia per le leggi proibitive di universali adunanze, sia per la forza da esercitare con gente perfida, e resistente, faceva sì, che senza l'imperiale o consentimento, o comando ordinariamente il Concilio non s'intimasse. La soggezione del Principe Cristiano al suo sovrano Pastore in ciò, che al governo spiritual si appartiene, traeva in quello strettissima obbligazione di rispettare i cenni di questo; qual-

ora o questi per se medesimo il convocasse, o invitasse il Principe a convocarlo colle preghiere, o altri sì fatti modi all'augusto carattere convenevoli. Delle accennate due Podestà secolare, e spirituale, se mancava la prima non era facile a sperare, che i Padri si raccogliessero; come pur troppo dimostrano le circostanze del fatto, che abbiam presente: se la seconda; non poteva il Concilio, regolarmente parlando, esser legittimo: il che neppure il Richerio cel disdice (a).

2 Il Concilio di Sardica, se agli antichi annalisti prestar credenza vogliamo, se a Socrate, se a Sozomeno, se a Teodoreto, se a S. Atanasio (b), si convocò per ordine di amendue gl' Imperadori, Costante, che reggea l'Occidente, e Costanzo, che in Oriente esercitava il comando. Nè pare, che si possano diversamente senza chiosa molto forzata i costoro detti interpretare: o con sode ragioni contrariare. Che se ciò nulla ostante volesse alcuno muoverne dubbio, sarebbe tosto a sgombrarlo la lettera sinodale, che i PP. stessi di Sardica a comun nome inviarono a' cattolici Vescovi d'ogni parte: in questa essi ci attestano, essere stati da' *religiosissimi Principi colà convocati. Ipsi quoque religiosissimi principes nos ex diversis provinciis e civitatibus in unum CONVOCARUNT, cupientes, ut sancta Synodus in Sardorum civitate conveniret*.

3 Il P. Fr. Bonaventura S. Elia nella sua Operetta intitolata *Synopsis Oecumenicorum Orientalium Conciliorum tom.I. pag.* 136. non nega essersi fatta dagl' Imperadori la suddetta convocazione; ma pretende esserci ancora intervenuto il comando del Romano Pontefice. Si appog-

(a) Così egli tom. I. Hist. Conc. gen. cap. I. num. VIII. *In vim, & consequentiam Naturæ Primatus ultro concedimus Papam per se se, aut legatos suos debere regulariter, & ordinarie Synodis generalibus* PRÆESSE. La presidenza necessariamente suppone il consentimento di chi presiede.

(b) Presso Lupo, Wan-Espen ed altri.

gia egli ad un passo di S. Atanasio *epist. ad Solitarios*, dove legge: *Episcopus Romanus Julius Synodum JUSSIT fieri*. Ma (oltrechè il testo greco non dice *JUSSIT fieri*, ma più tosto Ἔγραψε χρῆναι γενέσθαι, che va tradotto *scripsit*, *oportere fieri*) non è l'addotto passo a proposito: conciossiachè in così dire non allude il Santo al Concilio Sardicese, ma sibbene al Romano, che fu prima. Le parole, che seguono immediatamente, ne dichiarano il senso: *Episcopus Romæ Julius Synodum scripsit oportere cogi, ubicumque vellemus, ut tutò, & crimina objicerent, & invicem sibi objecta refutarent; id enim eorum legati, cum se vinci animadverterent, postularunt*. Il Concilio, che domandarono i legati degli Eusebiani, fu, come abbiam veduto nel capo I., quello, che poi tennesi in Roma. Nè vale il dire, che del Concilio Romano ne fu il luogo destinato da Giulio, laddove del Concilio quì ricordato si rimette il luogo all'arbitrio de' contendenti. Imperocchè bisogna distinguer due lettere, (ciò, che molti non fanno) amendue dal Pontefice scritte agli Eusebiani; le quali allo stesso stessissimo Concilio si riferivano: nella prima davasi la libertà di eleggere il luogo: nella seconda per nuove contingenze, non che il luogo, cioè la città di Roma, ma il tempo eziandio si determinava. Chi ha vaghezza di esserne meglio istruito, legga il Coustant (a): che a noi frattanto basta, che in questo affare siavi stato di Giulio il consentimento: il quale non può da uom da senno mettersi in dubbio.

4 E in verità come potersene dubitare, se egli anzi fu, che ne diede la spinta agl'Imperadori? Egli fu, che, poichè vide ritrosi al suo comando gli Eusebiani non comparire in Roma per discolparsi; ed innoltre delle apostoliche lettere non curanti non volere a niun patto rendere alle lor sedi i Vescovi dal Concilio Romano reintegrati, *causam eorum*, dice Sozomeno, *ad Imperato-*

(a) Tom. I. epist. Rom. Pont. col. 409.

rem Constantem retulit. Egli fu il principal motore, onde Paolo, ed Atanasio, come sopra si disse, il Concilio domandarono. Ma a che stancarci per la prova di un punto, a cui lo stesso avversario non contraddice? Ecco il Richerio (a) che parla: *Non inficior Iulium suasisse Imperatoribus, ut Sardicam Synodum convocarent*. Non abbiam dunque bisogno d'altro, per inferire, che amendue c'intervennero le autorità da principio divisate; spirituale la prima, vegnente dal visibile Capo della Chiesa; che potea sola legittimare la universale Assemblea per rapporto al profitto spirituale di essa Chiesa; e sola i Canoni, che stabilir si dovessero, avvalorare: Politica la seconda, che potea sola in circostanze così scabrose secondare le mire del sacro vigilante Pastore, e con la forza dell'armato suo braccio gli Ariani costrignere, sia che al comando non ubbidisser chiamati, come già fatto avevano: sia che venuti le canoniche leggi sprezzar volessero, come potevasi fondatamente pensare.

5 Nulladimeno il Richerio stesso, che non ci nega avere Giulio prestata l'opera sua, ostinatamente ricusa di riconoscere in lui l'*autorità*, che all'essenza di una legittima intimazione ricerchiamo. *Non inficior Julium suavisse Imperatoribus, ut Sardicam Synodum convocarent; sed* EJUS AUCTORITATE INDICTAM PERNEGO. Ma di che autorità parla egli qui? di quella, che, come ho detto finora, è tutta spirituale, comunicata da Cristo a Pietro e suoi successori, e per cui solo il Concilio rappresenta la Chiesa, e ne rafferma la fede; e ne dirige la disciplina? O di quell'altra, che della santa conciliare adunanza agevola l'esecuzione con editti pressanti, con ample provvisioni, con minacce severe? Le parole, che vengono appresso a quelle, ci rendon certi di ciò, che intende l'Autore, e insiememente adducono la ragion dell'assunto. Dopo aver detto EJUS AUCTORI-

(a) Hist. Conc. lib. I. cap. III. n.VI.

TATE INDICTAM PERNEGO ; soggiugne subito : *quia pressè loquendo , ut paulo ante docui , auctoritas est pienes eum , qui jus habet imperandi , & cogendi .* Come? non ha dunque il Pontefice , a parlar con rigore , nè il diritto di comandare , nè di obbligare all'esecuzione del comando ? Piano, non siamo troppo precipitosi a giudicare della mente dello Scrittore : ascoltiamone prima il testo interamente . *An ergo* , attenti a ciò , che segue , *An ergo Episcopi Ariani , qui tantopere Julio infensi erant , ejus mandato obtemperassent ? fabulæ !* E' tempo già d' interpretarlo . Quest'*ergo* che ci dimostra la logica connessione col detto antecedente , ben ci dichiara, di quale autorità intende egli quì di ragionare : cioè di quella sola , che per se stessa può vincere l'esteriore ritrosia ; e la dura cervice de' malcostumati sudditi piegar può sola col fischio della temporale sua verga ; cosicchè faccian quello , che non vogliono , e repugnando coll'animo si soggettin coll'opera , Ma , se è così , concediam di buon grado , che mancò a Giulio questa sorte di autorità ; nè crediamo , che alcuno di quei teologi , contro a cui sfoga il suo rabbioso talento , abbia giammai preteso a quel Pontefice donar tanto . E chi non vede , che stando egli in una parte rimota dell'Occidente , sfornito d'armi , e soldati , e nel governo politico della repubblica , nè più nemmeno , che alcun altro, sottoposto al Signore , ché la reggeva ; non potea nè molto nè poco nell'accennata guisa sforzare i Vescovi , che in Oriente con tirannico orgoglio signoreggiavano , appoggiati alla grazia dell'ariano Imperadore : che altamente odiavan Giulio , dalla cui fede , e giustizia molto alieni ne fuggivan l' aspetto , e ne temevano la condanna ? Questa sorte di *autorità*, io torno a dire ; (che in sostanza si fonda nell'efficacia della forza , per ottenere l' esecuzione) mancò certamente a Giulio : ma di essa quì non si quistiona ; bensì dell' altra ecclesiastica , e meramente spirituale sopra spiegata . Quindi inferir noi dobbiamo , che , quando egli asseri-

sce: JULII AUCTORITATE INDICTAM PERNEGO SYNODUM SARDICAM; o riconosce nel Papa l'autorità ecclesiastica, e meramente spirituale o no: se riconoscela: senza ragione inveisce contro il Baronio, il Duval, e gli altri cattolici, secondo i quali il *consenso* del Papa vale lo stesso, che l'*autorità* del Papa (a): se affatto non riconoscela, viene allora a sentire co' Protestanti, secondo i quali, tutta quant'è l'autorità di ordinare i Sinodi generali si rifonde ne' soli Imperadori (I).

6 Ma non si apponga al Richerio più di quel, che conviene (è il Richerista, che così parla). Non nega egli già la necessità del pontificio consentimento; ma nega solo, che detto consentimento, a parlar con rigore, *autorità* propriamente chiamar si possa.

Lodo lo zelo, e carità di cotale oppositore. Ma chi ha qualche scintilla di giusto zelo per l'onor della Chiesa, e del Primato del Papa, soffre mal volentieri, che, dove trattisi dell'eccelso Vicario di Gesù Cristo, allontanate si vogliano a costo della moderazione quelle voci, che suonano eccellenza, quali sarebbono *podestà*, *giurisdizione*, *autorità*; e sotto il falso pretesto di parlare con esattezza, con incivile penna i grandi uomini ed eccellenti scrittori s'abbiano a scherno. Maniera tale di scrivere dinota certo qualche cosa di più, che non sia l'innocente studio di scrivere con proprietà di parole.

7 Ma lasciato stare, che *consenso* per le addotte ragioni

(a) Così egli lib.I. c.II.n.III. *Baronius, Vallius, & alii ludificant vocis æquivocatione, atque sententiam, atque consensum Episcopi Romani pro auctoritate perperam usurpant*. Somigliante espressione adopera contro l'Autore della Prefazione Storica premessa al Concilio di Sardica nell'edizione romana de' Concilj. Eccone le parole: *Fallit (Auctor Præfationis) æquivocatione vocis, atque auctoritatem pro consensu, aut suasione Julii Papæ venditat*. lib.I. cap.III. n.VI.

(I) In effetto per ciò solamente Carlo Molineo rigetta il Concilio di Trento: cioè perchè fu celebrato per ordine del Papa.

gioni equivaglia ad *autorità* (II), ponderiamo attentamente il principio Richeriano, e l'uso, che l'Autore ne fa. *Authoritas*, c'insegna egli con aria magistrale, *est penes eum, qui jus habet imperandi, et cogendi*. Benissimo; fin qui io non mi oppongo. Chi è fornito di autorità ha diritto di comandare, e diritto ancora di astrignere all'esecuzione del comando. Conciossiachè la radice, o fondamento del primiero diritto porti il secondo in sì stretta lega indivisibil compagno, che non sappia capirsi, come possa persona giustamente comandare ad altri, e non possa poi (regolarmente parlando) giustamente obbligare all'eseguimento. Vero è, che il modo di esercitare la forza non sia il medesimo in tutti i superiori, potendo uno ciò fare per se medesimo, potendo un altro, o dovendo, se così porta la cosa, adempierlo per mezzo altrui; adoperandosi in tutti quella maniera, che conviene al carattere del soprastante, nè disconviene a quello del sottoposto. Secondamente si avverta, che, avvegnachè l'un diritto nella esposta guisa sia inseparabile dall'altro; nulladimeno può questo, che ha per mira l'obbligare all'esecuzione, può, dico, in alcun caso dalla esecuzione medesima separarsi: il che addiviene, quando al diritto del superiore per avventura prevale la ingiusta possa del suddito contumace. Ma si noti bene, che in tale caso, comechè la forza ricalcitrante vaglia a sottrarlo all'altrui volere, non vale però a scemarne, neppure in parte menomissima, l'autorità. Non perde il padre l'autorità, di cui Natura l'ha rivestito; di comandare, e correggere il proprio figlio; che, quanto cresce negli anni, altrettanto manca di filiale rispetto; se per l'età canuta non può tremante, e

(II) Alle quali ragioni si aggiunga l'antichissima regola generale, ammessa eziandio dal Richerio: *Non debere præter sententiam Romani Pontificis Concilia celebrari*. Or se non è legittimo il Sinodo generale senza il consentimento del Papa, ognun vede, che tal consentimento ha forza di autorità legittimante.

debole raffrenar con la sferza gl' impeti del tristo giovane.

8 Or, quando il detto principio ben inteso adoperare si voglia nel caso nostro; io non veggo, come il nostro Richerio abbia potuto negare al Papa l' autorità di convocare il Concilio Sardicese. Ma certi Vescovi, dic'egli, sicuramente non avrebbono ubbidito a Giulio, essendo Ariani, e di lui nemici giurati. *An ergo Ariani Episcopi, & qui tantopere Julio infensi erant, obtemperassent? Fabulæ!* Che ragione, io ripiglio, è questa? La resistenza de' Vescovi mostrà il peccato della loro disubbidienza, non già il difetto della papale autorità. Quì a me pare, che, mentre piccasi l'Autore con quei termini *strictè loquendo*, di parlar sottilmente, e con esatta proprietà; venga a confondere grossolanamente l'autorità di esercitare la forza colla forza medesima. Se non era Giulio da tanto, che valesse a costrignerli per se stesso, non gli mancava il diritto di costrignerli con l'ajuto del braccio imperiale (III). E quando ancor questo ajuto per avventura gli fosse allora mancato; l'autorità radicale non gli mancava. Considerate or voi saggio Lettore le conseguenze, che con legittima connessione discendono l'una dall'altra, se attendiamo a' detti del nostro istorico Ragionatore. L'autorità, stando al suo modo di ragionare, dee dunque rifondersi nella forza. Dunque a chi vien meno la forza viene del pari a mancare l'autorità. Dunque il ritroso suddito prepotente può torre al suo superiore la giurisdizione, che ha sopra di lui: Ch'è quanto il dire: la disubbidienza, in quanto è disubbidienza, non è disubbidienza: perchè lascia di esserla, subitochè chi comanda rimane affatto spogliato di autorità.

(III) Odasi S. Bernardo *l.* 4. de Considerat. ad Eugenium. *Uterque est Ecclesiæ & spiritualis scilicet gladius, & materialis. Sed is quidem pro Ecclesia: ille vero & ab Ecclesia exserendus est; ille Sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, & jussum Imperatoris.*

Che contraddizioni, Dio buono, che paradossi son questi mai!

9 A rendere più manifesto di così fatto e pensare, e parlare l'enorme assurdo, mi giova per via d'ipotesi l'argomento stesso rivolgere in altro aspetto, e così farmi a discorrerla. Fingiamo, che Giulio, ottenuta prima l'imperial facoltà, avesse egli per se immediatamente, ed a nome suo mandato a tutti i Vescovi l'ordin preciso, che in Sardica dentro i confini di un dato tempo a generale adunanza si presentassero. Fingiamo, che i Vescovi ariani per qualche vana lusinga di riuscir vincitori *ejus mandato obtemperassent*: avrebbe, io domando, avrebbe allora Giulio usato ciò, che a tutto rigore può appellarsi legittima podestà? Certo che sì, nè il Richerio cel può contendere. Imperocchè la ritrosia de' Vescovi ariani insuperabile dalle forze del Papa è la ragione, che a provare il contrario ci si adduce. Dunque il sol caso di contumace disubbidienza fa, che non sia podestà legittima realmente quella, che fuor di esso indubitatamente tale sarebbe stata. Dunque il poter tutto quanto, che da cagion superiore il Papa dee riconoscere; o si voglia, che questa, (come al fedele Cristiano è mestieri, che creda) sia Cristo fondator della Chiesa, che ad investirnelo, immediatamente le celesti chiavi gli consegnò: o si voglia, che questa (come allo Storico piace nel suo perverso sistema di vaneggiare) sia (gli si permetta per ora a maggiore suo scorno) la Chiesa stessa, che le chiavi da Cristo a lei consegnate, a quello essa trasmise, come a ministro, e suo semplice esecutore: sì questo potere legittimo tutto quanto viengli ad un ora tolto dalla ostinata ribellione de' perfidi settatori.

10 Ma lasciate da parte le ipotesi, vegnamo a' fatti reali: e fattici alquanto indietro, torniamo a mente ciò, che nel capo I. si disse de' legati spediti a Giulio dagli Eusebiani. Domandando essi il Concilio, a chi ne fecer l'istanza, se non a Giulio? Ecco in qual modo il Pontefice

mentovato si esprime nella lettera sopra allegata: *Macarius Presbyter, ac Martyrius, & Hesychius Diaconi* (IV) *huc advenientes ἠξίωσαν ἡμᾶς ὥστε σύνοδον συγκροτῆσαι*, cioè, come spiega il traduttore, *a nobis id postularunt, ut Synodus indiceretur*: e più sotto nella lettera stessa sotto lo stesso numero: *cum iidem nos rogarint συγκαλέσαι* cioè *ut convocaretur*: dove per le due distinte parole la prima *συγκροτῆσαι*, la seconda *συγκαλέσαι* si viene a significare l'intimazione, e la convocazione (V). Riconoscevano dunque i legati degli Eusebiani, che è quanto dire, i partigiani di Ario, nella persona di Giulio, persona loro sopra modo odiosa, il diritto innegabile di convocare i Sinodi, e d'intimarli.

11 Nè mi si dica, che la petizion del Concilio non avea per oggetto, che il Papa per se medesimo il convocasse, e per diritto proprio l'intimasse; ma sibbene, che appresso gl'Imperadori e per l'una, e per l'altra cosa interponesse l'opera sua. Conciossiachè lasciato stare, che di tal mediazione alcun motto non facciano i petitori; e d'altra parte, che le parole recate, se nel senso suo naturale intender si vogliano, di così stiracchiata interpretazione non sien capaci; il fatto, che alla domanda seguì, c'istruisce a bastanza di quel vero, che andiamo divisando. Giulio, (l'abbiam narrato nel capo antecedente,) profittando del punto, che si offeriva al vantaggio

(IV) Pensa il Coustant col. 357., che Macario non abbia fatta questa richiesta: la quale si fece alla presenza de' legati di S. Atanasio. Egli è certo, dice il citato Autore, che Macario presentendo la venuta di questi, fuggissi di Roma, come nel num. 4. della lettera vien assicurato da Giulio.

(V) In grazia del Richerio si permetta, che la convocazione sia distinta dall'intimazione. Per altro comunemente non si suol distinguere, essendo l'una contenuta nell'altra. L'una e l'altra vuole, che sia stata di diritto imperiale, come appare dal *cap.* II. *num.* II. nel qual numero, dell'intimazione parlando, dice: *Nihil aliud est, quam diem certum præstituere, & addicere Episcopis ad agendum: idque proprium est politici Magistratus, tamquam auctoritatem habentis ad cogendum restitantes.*

della Chiesa, a sì cattivi termini aspramente condotta, comandò, che in Roma gli Eusebiani venissero a render conto de' fatti suoi; che in Roma venisse ancora Atanasio di presenza, ad aringar la sua causa. *Iulius*, è Teodoreto, che attestalo, (a) ECCLESIASTICAM LEGEM SECUTUS, *& ipsos Eusebianos Romam venire jussit, & Athanasium ad causam dicendam evocavit*. Non comparisce quì nè il nome di Costante, nè di Costanzo: Giulio fu quello, che comandò, *Julius jussit*. E Teodoreto, quasi fosse presago degli odierni sutterfugj de' Richeristi, e Quesnelisti, aggiunse con provvida avvedutezza, ECCLESIASTICAM LEGEM SECUTUS: cioè seguendo in ciò non le tracce di un altiero capriccio, onde l'uom si arroga più, che non porti il suo stato; ma la santa legge, ed inviolabile della Chiesa. Che se ad alcuno par poco il testimonio di Teodoreto; ascolti ancora di più lo stesso padre S. Atanasio, che fu da Giulio chiamato: così egli di se nell'accennata lettera *ad Solitarios*: *Athanasius .... Romam navigavit, ut, prout statutum fuerat, Synodus ibi celebraretur*. E da chi procedea sì fatta determinazione? Da quel medesimo Giulio, che i confini del tempo aveane anche circoscritti con tal rigore, che, qualora questi fossero oltrepassati, saper dovevano i convocati, essere tosto da reputare sospetta in ogni sua parte la loro causa. *Julius*, è il Santo stesso, che così scrive, *Presbyteros Elpidium, & Philoxenum cum litteris misit, tempusque illis præstituit, ut intra illud Romam se conferrent, aut scirent, se in omnibus suspectos haberi*. E se oltracciò si ricerca la testimonianza degli Ariani; questa pure rilevasi dall' anzidetta pistola del Pontefice, il quale in essa vien ribattendo la loro ingiusta querela; che avesse il Papa ristretti molto i limiti del tempo al Concilio da se intimato. Una testimonianza, che fa non poco al caso, siccome è questa, piace-

(a) Lib. II. Hist. Eccl. cap. IV.

mi di produrre tal, quale sta nell'originale greco Γράψαντες γὰρ ἐμέμψασθε ὅτι στένην τὴν προθεσμίαν τῆς Συνόδου ὡρίσαμεν. *In literis enim vestris conquesti estis, angustum temporis spatium nos ad cogendam Synodum definivisse*. Dissi, *che fa non poco al caso*, perchè vien da persone, che contendono al Papa i diritti incontrastabili. Concludiamo l'argomento. Alla presenza di testimonj sì luminosi, e sì per ogni titolo qualificati, e di quest'ultimo massimamente, con qual fronte Richerio poteva escludere da' diritti della papal podestà la intimazione del Sinodo; e appropiarla a quelli del politico Magistrato *tanquam auctoritatem habentis ad cogendum restitantes*, (a) confondendo la forza col diritto di esercitarla, e 'l politico collo spirituale a solo oggetto di annebbiar lo splendore del Pontificio Primato?

12 Sembrerà forse a taluno, che quanto quì del Concilio Romano si è ragionato, sia tutto fuor di proposito; essendo stato un Concilio particolare, quandochè di un generale Concilio tenghiamo discorso.

Difficoltà di simil fatta non può altronde provenire, che da mente offuscata, e che non ha finora penetrato a bastanza il punto dell'agitata questione. Che monta quì, che il Concilio di Sardica stato sia generale; particolare sia stato quello di Roma; se la ragione Richeriana dee valere egualmente per amendue? La forza, che l'Autore ricerca *ad cogendum restitantes*, per cui difetto si nega al Papa l'autorità, così nell'uno, come nell'altro mancava. Gli ariani Vescovi eran coloro, che facevano resistenza; e la resistenza non era in essi minore a venire in Roma, che a condursi in Sardica: poichè gli affari, che trattare in Sardica si dovevano, non furon miga diversi da quei, che in Roma s'eran trattati: i Canoni sardicesi spettanti al gius delle Appellazioni furono del tutto conformi all' idea de' romani stabilimenti: nè il valore

(a) Richer. lib. I. cap. II. num. II.

di essi per rapporto al governo spirituale da secolar podestà, come più volte si è detto, potea dipendere. Il maggior numero de' convocati, che a costituire la generalità del Concilio necessariamente era richiesto; siccome seco traeva, dirò così, diversi attrezzi alla grande intrapresa indispensabili; chiamava, è vero, in ajuto la imperiale sovranità; ma non è perciò, che de' diritti ecclesiastici entrasse questa nè molto nè poco a parte. E tanto basti aver detto a compimento di questo Capo.

CAPO III.

Ecumenicità del Concilio di Sardica.

1 E' noto bastevolmente agli esperti de' sacri Canoni il detto del gran Pontefice S. Gregorio (a) là, dove espone, in che alto pregio egli avesse i Sinodi generali. Dichiara quivi di venerare i primi quattro Concilj con quel rispetto, che per li quattro Vangeli fedelmente serbava: con eguale zelo affermando, (b) distruggitore essere di se stesso, non de' Concilj quell' uomo presuntuoso, che contro ad essi rivolga la mente, e l'opera. Imperocchè tutto ciò, che ne' Concilj generali si è stabilito, considerarsi dee stabilimento supernalmente ordinato per bocca della Chiesa raccolta: che è quanto il dire, ordinato da quel superno divino Spirito, che vegghiando al governo di essa Chiesa, ne ispira i sensi, e ne regola i movimenti: ciò che de' Sinodi Provinciali, universalmente parlando, dirsi non può. Perocchè della Chiesa rappresentando questi, non già l' intero corpo, ma pochi membri soltanto; e non di rado dal rimanente degli altri, se non in tutto, almeno in parte discordi, non si ravvisa in essi la commendata concordia di

(a) Lib. I. ep. 24. ed. ant.
(b) Loc. cit. *Se, & non illa destruit, quisquis præsumit aut solvere quos religant; aut ligare quos solvunt.*

sentimenti, ossia quell'unità, che da uno stesso Spirito regolatore procedendo divien sicuro carattere della verace Cattolica Religione. Per la qual cosa ognun vede, onde più traggano di valore, onde meno i Canoni conciliari (I). Il quale avviso importantissimo ho voluto alla Trattazione premettere di questo Capo, e del seguente; perchè sappiasi sulle prime, a qual segno miri lo studio de' Richeristi nell'impegnarsi a provare, che il Sinodo Sardicese non sia stato, che un Sinodo particolare. Pur troppo loro rincresce, che i Canoni quivi ordinati sien opera di un'Adunanza rappresentante la Chiesa tutta quant'è. Qual peso abbia l'opinione di costoro, è l'argomento, che a discutere intraprendiamo.

2 E prima fa d'uopo esporre i contrassegni, che da valenti uomini, e nel teologico aringo versati molto, ricercansi in un Concilio, onde potersi con verità Ecumenico reputare. Stando al comune sentire, dagli Avversarj stessi non contrastato, (II) son essi due: l'uno riguarda la quantità delle persone, che debbono convocarsi: l'altro la qualità del Capo, che vi presiede. In vigor del primo convocarsi debbono quanto v'ha di Vescovi in tutto il mondo; ed insieme intervenire, semprechè legittima causa loro no 'l vieti: in vigor del secondo niun legittimamente presiede fuori del sommo Pontefice, o altri a nome di lui. Or vediamo, se nel Sino-

(I) Odasi S. Agostino: lib. 2. de Bapt contra Donatistas cap. I. *Quanto facilius, & fortius quod per universæ Ecclesiæ statuta firmatum est, vel unius Episcopi auctoritati, vel unius provinciæ Concilio præferendum!*

(II) Riferirò le parole del Bellarmino *De Conciliis* lib. I. c. 4 *Generalia* (Concilia) *dicuntur ea, quibus interesse possunt, & debent Episcopi totius Orbis, nisi legitime impediantur: & quibus nemo recte præsidet, nisi summus Pontifex, aut alius ejus nomine*. E Richerio *Hist. Conc. gener.* lib. I. cap. II. n. VIII. avendo detto: *Omnes* (Episcopi) *vocari, & admitti debent ad Concilia generalia*; soggiugne alquante righe appresso: *Ultro concedimus, Papam per sese, aut legatos suos debere regulariter, & ordinarie Synodis generalibus praeesse*.

do Sardicese i divisati caratteri si ritrovano. E in primo luogo, che a quanti Vescovi le Orientali Chiese, e le Occidentali reggevano, l'imperiale comandamento dirizzato si fosse, è cosa indubitatissima. E però dal recarne in prova le testimonianze moltissime degli Scrittori, ci astenghiamo; molto più, che il cardine della contesa non verta già sulla universalità della convocazione, ma sul fatto a questa succeduto: cioè si disputi, se il numero, e la qualità de' Vescovi, che in effetto formarono l'adunanza, sia stato, o no bastevole al primiero carattere ricercato. Riserberemo noi al seguente capo lo scioglimento dell'accennata questione; contentandoci nel presente, di esporre, per quanto a noi permette l'oscurità della materia; il numero delle provincie, e la quantità de' Vescovi, che da quelle staccati vennero ad unirsi in Sardica, e si unirono effettivamente.

3 Vigilio di Tapso, illustre Vescovo infra coloro, che per la fede furono mandati in bando, Scrittore del quinto secolo, nel libro V. contra Entichete così lasciò scritto (a): *Apud Sardicam omnium* (III) *Provinciarum Episcopi congregati*: e quì vien queste Provincie una per una noverando. Ma più, che non è quella di Vigilio Tapsense, è senza fallo da stimarsi autorevole la testimonianza di S. Atanasio. Egli dunque nella lettera *ad Solitarios* ci fa sapere, che il nostro Sinodo (toltine eziandio gli Ariani, i quali come nel capo I. num. 15. si è ricordato, avanti che si desse cominciamento a quello, in Filippopoli si fuggirono) i Vescovi comprendesse di trentacinque provincie, e ancora di più. *Synodus autem* EX PLURIBUS QUAM TRIGINTA QUINQUE *provinciis coacta*: le quali espressamente nomina nell'Apologia seconda: e vanno a battere con quelle di Vigilio Ta-

(a) Presso Cristiano Lupo tom. VIII. diss. I. cap. XXXII.

(III) Quell'*omnium Provinciarum* deesi intendere in senso di universalità morale, come rilevasi dall'assenza di alcune provincie Orientali.

psense. Risponde al detto di questi due l'autentico titolo che leggiamo in fronte alla lettera sinodale mandata al Clero di Alessandria: se non che le provincie nel titolo nominate, sieno alquanto meno di trentacinque: forse, perchè portando la natura di un titolo brevità, due, o più provincie sotto una voce generica vengan comprese. Tralascio altri documenti, che confermano l'antidetto. V'ebbero dunque (al dir di Fleury (a) che cita le da noi additate testimonianze) a quel venerando Consesso i Vescovi d'Italia, di Spagna, della Gallia, dell'Affrica, della Pannonia, di Dacia, di Tracia, della Macedonia, della Tessaglia, d'Acaja, delle Cicladi, di Creta, di Frigia, e di altre provincie dell'Asia Minore, della Cappadocia, della Galazia, di Cilicia, di Siria, della Mesopotamia, della Fenicia, della Palestina, dell'Arabia, della Tebaide, e di Egitto.

4 Setante furono le provincie, quanti esser dovettero i Vescovi radunati? Moltissimi sicuramente. Ma chi può lusingarsi, di accertarne il numero senza tema di andar errato? La varietà multiplice delle sentenze, che corrono, è argomento chiarissimo della grande incertezza. Cristiano Lupo (b) ne ammette più di trecento: circa a trecento Baronio (c): consentono col Baronio ben molti, tra' quali Cabassuzio (d), De' Simeoni (e), e ultimamente il Sig. Ab. Marchetti (f): e ciò che vogliam notato singolarmente si è; che di questo avviso sia pure il nostro Richerio (g). Natale Alessandro si attiene al numero dugento ottanta quattro (h). Altri poi dal pensare de' mentovati Scrittori di gran lunga scostandosi,

(a) Fleury Stor. Eccl. ediz. di Siena tom. IV. p. 242. e 343.
(b) T. VIII. diss. I. c. XXXII.
(c) Ad ann. 347.
(d) Not. Conc. pag. 106. ed. Ven. 1727.
(e) De Romani Pont. jud. Pot. T. II. cap. XXII. §. VI.
(f) Nell' erudita Dissertaz. del Conc. di Sardica.
(g) Lib. I. c. III. n. II. *Concilium utriusque Imperatoris mandato indicitur. Eoque TRECENTI CIRCITER Episcopi ex Occidente; & septuaginta sex duntaxat ex Oriente conveniunt.*
(h) Dissert. XXVII. sec. IV.

notabilmente il diminuiscono. Pietro de Marca (a) ristrignelo ad ottanta: il Montfaucon (b) ne accorda novanta; e al novanta pure si appiglia Zegero Van-Espen (c): I Ballerini (d) inclinano a un di presso al novanta sette. Graziano per ultimo, meritamente contraddetto da' Romani Correggitori, contentasi di sessanta (e). Tanta copia di svariate opinioni ha fondamento nell'oscurità degli antichi monumenti, da cui soltanto dipende la cognizione di una verità puramente storica. Per la qual cosa a questi onninamente bisogna, che facciam capo, e tentiamo col lume della Critica, se ci riesca per sorte di ravvisarla almen tanto quanto.

5 Sarebbe ottima guida nel tenebroso rintracciamento l'autorità del S. P. Atanasio, se nelle tenebre anch'ella al pari delle altre avvolta dubbiosi passi non c'indicasse. Cristiano Lupo testè accennato presentaci a prima fronte della quistione un testo del Santo nella seconda Apologia, ch'egli legge così: *Nostram innocentiam* (è Atanasio, che parla) *plures, quam trecenti Episcopi* (Ἐπίσκοποι πλείους τιακοσίων) *suis calculis comprobarunt, qui ex multis provinciis* . . . . . EO' SE AD CONCILIUM CONTULERANT. Leggendo io la prima volta tal testo così lucido, e netto, stetti pensoso, come, ciò stando, potesse la cosa mettersi in lite; fino a tanto che presa in mano l'Opera del Santo greco-latina, giusta l'edizion di Parigi del 1627; e riscontrato il greco col latino, che stava a fianco, mi accorsi, che quell'ultime latine parole EO' SE AD CONCILIUM CONTULERANT, che per altro leggevansi nell'additata edizione, erano sopraggiunte all'espressione del greco testo collaterale, ossia per opera del traduttore Nannio, che con ciò intendesse dilucidarlo, ossia, che nel greco anticamente espressione siffatta si fosse intrusa per errore; e poscia

(a) De Concordia l. VII. c. III.
(b) Not. ad t. VII. S. At. p. 160.
(c) Diss. in Conc. Sard. t. VII.
(d) De Veteri Canon. Collectione T. I. Par. I. cap. VII.
(e) Dist. XVI. Can. II.

correggendosi il testo, ne fosse tolta. E in effetto presso i Maurini non ci sta nè in greco nè in latino. Ora ognun vede, come, mancando la detta aggiunta, diviene il passo di Atanasio quasi del tutto inutile al ritrovamento della verità. E certamente, che il Santo dica, avere più di trecento Vescovi l'innocenza di lui comprovata, che giova al caso, se molti comprovarla potevano fuor del Concilio di Sardica? E di fatto non l'avean dianzi contestata e cento Vescovi nel Sinodo Alessandrino, e cinquanta o più nel Romano? Nè più valevole è un altro passo, che si scorge sul fine della medesima Apologia là, dove il Santo afferma, dell'innocente condotta sua essere stati dichiaratori trecento quaranta quattro. Conciossiachè nel testo medesimo espressamente dichiara, che alcuni di questi Vescovi avanti al Concilio, altri dentro il Concilio, ed altri finalmente dopo esso tal dichiarazione avean fatta: *In universum autem* (così dal numero, che comprende tutte e tre queste classi conchiude egli) *trecenti quadraginta quatuor*. Altrove adunque convien rivolgere l'attenzione; cioè ad un altro luogo, che sembra men sottoposto a difficoltà, perchè ristretto precisamente a quei Vescovi, che per sovrana ordinazione realmente convennero nella Città di Sardica: egli è il seguente nella lettera *ad Solitarios*: *Conveniunt igitur ab Oriente, & ex Occidente in urbem Sardicam plùs minùs* CENTUM SEPTUAGINTA EPISCOPI. In questo luogo comunemente si fondano quegli Autori, che con notabil divario ne scemano la quantità. Veggasi, come ragiona sul detto passo il Van-Espen (a): Atanasio, dice costui, fa menzione degli Orientali, ed Occidentali, che a tenor del comandamento degli Augusti Sovrani si raccolsero in Sardica. Or egli costa, che gli Orientali da Sardica per Filippopoli dipartitisi prima del conciliare radunamento, sieno stati circa ad ottanta: dunque i rimasi non sorpas.

(a) Loc. cit.

sarono il numero di novanta in circa. L'argomento Vanespeniano non sarebbe cattivo; se quanto v'ha di lucidezza nel testo non fosse contrappesato da prudente sospetto di falsità. I motivi a dir ciò non sono dispregevoli, siccome adesso dimostrerò.

6 (a) Intanto i Signori Ballerini critici bravi si argomentano di appoggiare ad altre prische memorie la loro sentenza. Servonsi essi delle sottoscrizioni de' Vescovi, che si trovano appiè d'una lettera sinodale dirizzata alla Chiesa di Mareotide, tratta dal MS. del Capitolo di Verona dal Marchese Maffei. Il catalogo di queste sottoscrizioni è in vero infra quanti in altri antichi monumenti ritroviamo, il più copioso. Or eglino questi altri monumenti antichi con isquisito studio frugando, quanti altri nomi di Vescovi vi ritrovano, inserisconli nel catalogo maffejano, e in questo modo accresciutolo, ed espostolo agli occhi de' leggitori, intendono di additarci, quanti a un dipresso assistettero agli Atti conciliari, e di presenza li confermarono. Ma, a dire il vero, quanto è lodevole la loro esatta diligenza, ed erudizione, altrettanto a me pare insufficiente allo scopo l'industrioso lavoro. Chi ci assicura, che, oltre a quelli nominati, non v'ebbero altri moltissimi? Il Codice Chiemense, che il P. Amort (b) pubblicò dopo i Ballerini ne contiene degli altri: così ci attesta il Marchetti sopraccitato. Inoltre dalla prodotta Sinodale alle Chiese di Mareotide, che ci si arreca, abbiamo, che qualche Vescovo siasi sottoscritto a nome di altri: *Vincentius* (c).... *jussus a fratribus meis Coepiscopis scripsi, & subscripsi pro caeteris*: così ivi: Chi m'indovina quanti eran costoro, a nome di cui sottoscrissesi questo Vincenzo? Saranno eglino per avventura nominati in altre memorie, onde al catalogo del Maffei il supplimento trassero i Ballerini? Chi rivelò a' Ballerini, che sia così? Per altro noi rileviamo, che

(a) Loc. cit.

(b) Element Juris canonici Vet.& Modern. Ferrariae 1763. t. I.

(c) Ballerin l. c.

questa clausola compendiosa di *Cæteri* si scorga ancora in alcun altro monumento, di cui servironsi i detti Autori. Sieno a cagion di esempio, i fragmenti di S. Ilario, dove nella pistola sinodale diretta al Papa S. Giulio dopo le firme de' Vescovi sta scritto *cæteri subscripserunt*. Or che tutti questi Vescovi Anonimi, e rinchiusi nel guscio di una parola, sieno tutti, dirò così, sviluppati, e nel catalogo loro o tutti, o quasi tutti col proprio nome distintamente chiamati, nè i Ballerini posson mostrarlo giammai; nè possiamo aver noi positive ragioni a crederlo fondatamente. Ragioni anzi contrarie a dubitarne forte ne suggerisce la natura del Tempo, che, quanto più s'innoltra, tanto più rode, e distrugge e le membrane sottili, e i marmi, e i bronzi durissimi, e quanto altro alla insaziabile sua voracità si para davanti. Qual cosa più indubitabile per la costante tradizione, che i Padri del Concilio Niceno furon trecento, e diciotto? Fatevi or voi a ricercare questo numero ne' cataloghi, che oggidì si conservano, contate i nomi de' Vescovi, che sottoscrissero; Oh Dio quanti ne mancano! E conteremo noi molto su l'argomento di tali sottoscrizioni?

7 Ritorniamo al testo Atanasiano de' cento, e settanta Vescovi in circa, *Convenerunt... plus minus* 170. *Episcopi*. Che sia tal testo sospetto di corruzione, v'ha per mio avviso verisimiglianza non poca. Primieramente è a riflettere, che, dove in altri luoghi, parlandosi di coloro, che suffragarono all' innocenza del Santo, se n'esprime il numero stesamente, cioè per via di parole; quì esprimasi per via di cifre alfabetiche giusta il costume de' Greci: ciò che rilevò molto bene il Signor Abate Marchetti; quindi è, che una letteruccia in vece di altra fa bene spesso differenza di centinaja. Supposto ciò, quanto è facile, che dopo mille, e più centinaja d' anni, dopo migliaja di copie successive possa essere alcuna volta per colpa degl' inesperti, o

malaccorti copisti intervenuta siffatta permutazione! Se questa troppa facilità vale a conchiudere una frequente possibilità del fatto; ne dimostrano la esistenza, almeno verisimilmente, le circostanze. E che? Non fu, per detta di Atanasio stesso, raccolto il Sinodo da più di 35. Provincie? Possibile, che di esse non vennero più, che novanta Prelati? La sola Diocesi Alessandrina non avea prima, in difesa dell'innocente suo capo, formato un corpo di Vescovi quasi cento, radunati nel Sinodo di Alessandria. (a) Raffreddossi adunque sì presto l'acceso zelo? sì poco valse l'imperiale comandamento? Ma ciò, che poi sopra tutto sembra incredibile, è quello, che son per dire: Cioè che dell' Illirico non compariscono oggidì firme, se non di Vescovi pochissimi; quando per altro (come notano alcuni col citato de' Simeoni) l' Illirico di quei tempi più di cento ne comprendeva. Su di che io rifletto a tre cose: 1. Essere stata Sardica dell' Illirico la Città capitale: 2. essere stata quella Provincia sottoposta all'Impero dell' Occidente. 3. libera dalle ariane ostilità. La vicinanza del luogo non iscusava i Vescovi dagl'incomodi del viaggio. La sicurezza dalle nemiche insolenze dava libero il corso al proponimento. La protezione del Principe veramente Cattolico ne accresceva l'animosità. Perchè dunque sì pochi? Per le quali cose lascio al giudicio del critico Leggitore la decisione sul peso del testo addotto.

8 Cosa dunque del numero controverso diremo noi? Io, siccome da principio avvisai, doversi fare alle antiche memorie ricorso, per ripescarne quel, che si può, dico a maniera di chi più tosto propone, che sentenzia; che il numero di trecento incirca sia più conforme alla verità, (b) se crediamo a' vetusti Scrittori Socrate, Sozomeno, Teodoreto, de' quali Teodoreto scris-

(a) Si vegga il Capo I. n.6. p.8.
(b) Si legga De' Simeoni *de Rom. Pontificis judiciaria Potestate* cap. XXII. §. VI.

se non più che un secolo dopo al Concilio Sardicese: Socrate, e Sozomeno molto prima di lui; (IV) anzi, se crediamo allo stesso S. Atanasio, bensì, non quale dopo anni mille e quattro cento da noi si legge; ma quale dopo soli cent'anni (e meno ancora) da' mentovati Storici si leggeva. Imperocchè chi vorrà dubitare, che, mentre questi in sì fatta guisa scrivevano; le Opere di Atanasio, e gli arrecati testi specialmente non avessero sotto a' lor occhi? Senza che Socrate espressamente cel dice (a) *Ex Occidentis quidem partibus trecenti circiter convenerunt Episcopi, ut scribit Athanasius*. E Teodoreto ancora, che chiama in testimonio del detto suo gli antichi monumenti, bastevolmente l'afferma (b) *sicut antiqua*, così egli, *monumenta testantur*: che affè sarebbe stato un balocco (che non è a dire di uno Storico sì accreditato) se tra gli antichi monumenti non avesse gli scritti di Atanasio consultati, l'autorità de' quali apprezzar doveva sopra di tutti gli altri. Lo stesso di Sozomeno pensar si dee.

9 Che s'è così; ecco il ristretto della nostra argomentazione. Il numero de' Padri debb'essere proporzionato al numero delle Provincie, ed all' ampiezza di parecchie di esse: tale non è per certo il numero di novanta: Dunque il testo ultimo di Atanasio, su cui comunemente si fonda l'opinione di quelli, che al detto numero attaccansi; probabilmente è sospetto di falsità. Nè la sospezione si toglie dall' odierno catalogo delle firme per la ragione sopraccennata. Per lo contrario il numero di presso a trecento col numero delle Provincie, e coll'ampiezza delle medesime bastantemente consona

(IV) Il Concilio di Sardica si radunò l'anno 347. Teodoreto si crede morto poco dopo il Concilio di Calcedonia, seguito l'anno 451. Socrate, e Sozomeno Scrittori contemporanei aveano pubblicata la loro Storia già prima: e molti errori di Socrate furon corretti da Teodoreto. V. Du Mesnil *Doct. & Disc. Eccl.* lib. XX. num XXI. e Ladvocat *Diz. Stor.* Art. *Teodoreto*.

(a) Lib. II. cap. XX.

(b) Lib. II. Hist. cap. VII.

sona: autorizzato è innoltre dalla penna degli Storici antichi a quel tempo vicini, autorizzato è sippure dagli scritti dello stesso Atanasio, quali allora correvano. Dunque etc.

10 Due Opposizioni potrebbon farsi: la prima è su l'autorità di Teodoreto. Come può questo Scrittore allegarsi in favore del nostro assunto; s'ei si dichiara apertamente, essere stati i Vescovi radunati dugencinquanta? *Sardicam vero* (son sue parole) (a) DUCENTI, ET QUINQUAGINTA *convenerunt Episcopi, sicut antiqua monumenta testantur*. Dugencinquanta non sono trecento incirca, o quasi trecento.

L'Oppositore nel ristringere i limiti di quel *circa* sembra severo un po troppo, anzi a tal segno severo, che opporrebbe al Vangelo; e vorrebbe ancora eccitar la lite fra' Vangelisti. L'espression pare ardita, ed esagerante: ma fatemi voi ragione. Leggiamo nel capo 17. di S. Matteo, e nel 9. di S. Marco essersi Cristo trasfigurato dopo scorsi sei giorni, dacchè avea fatto un sermone a'suoi discepoli: *Et post dies sex assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joannem .... et transfiguratus est*. Or secondo S. Luca quanti giorni ci corsero dal prefato discorso alla Trasfigurazione? Leggetelo al Capo 9. ver. 28. *Factum est autem post hæc verba* FERE DIES OCTO, che nel greco sta espresso *ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ*, quasi otto giorni: *et assumit Petrum etc.* Se tutti e tre ci dicono infallibilmente la verità, quel *fere octo dies* di S. Luca è lo stesso, che il *dies sex* di S. Marco, e di S. Matteo. Posto ciò alla rigidezza dell'Avversario rispondiamo con rigore geometrico. La ragione, che v' ha tra'l trecento, e'l dugencinquanta è minore di quella, che v'hà tra l'otto e'l sei; conciossiachè nella prima ragione il primo termine contiene sopra il secondo non più che una sesta parte, laddove nella

(a) Theod. l. c.

seconda ragione il primo contiene sopra il secondo una quarta parte di piu. Se potè dunque il divino Scrittore senza alterazione di verità (dire il contrario sarebbe certo bestemmia contra Dio) dare al *quasi* l'estension di una quarta parte; *a fortiori* possiamo noi dare al *circa* l'estension di una sesta: ed accordar Teodoreto con Socrate, e con Sozomeno.

11 La seconda Opposizione sarebbe sopra i tre Storici mentovati. Cioè: Come potè viziarsi il testo di S. Atanasio, così avvenire potè nel testo di Teodoreto, di Socrate, e di Sozomeno.

La disparità è notabile per tre capi. 1. perchè il detto del Santo non si confà con le circostanze di sopra esposte, vale a dire, col numero, ed amplitudine delle Provincie: per l'opposito benissimo ci si confà il testimonio di questi tre; ond'è, che la presunzione del vizio sia per quello, non sia per questo. 2. Perchè cresce vieppiù la detta presunzione riguardo all'unità: la testimonianza prima è di un solo, la seconda è di tre. 3. perchè si avanza più oltre la presunzione per la maniera, con che le combattenti testimonianze si esprimono. Il numero di Atanasio si esprime in cifra, come si è detto; quello de' tre leggesi esteso in parole. Così di Socrate: Περὶ τοὺς τριακοσίους *circiter trecenti*, di Sozomeno ἀμφὶ τριακόσιοι *tercentum circiter*: e di Teodoreto Πεντήκοντα μὲν καὶ διακόσιοι, *quinquaginta supra ducentos*. E possibile l'errore de' copisti e nell'una maniera e nell'altra; ma assai più facile nella prima, che nella seconda.

12 Ho proposto fin quì la mia opinione; ma non intendo con ciò diffinire un punto tra' dottissimi Critici sì dibattuto. Ognuno pensi a suo modo; purchè mi accordi, che il Concilio fu per tal modo numeroso, che per rapporto alla moltitudine potè Sant'Atanasio chiamarlo *Grande*: che potè Liberio Papa senza esitazione dirlo raccolto da ogni parte del Mondo. Istigato egli da un

certo Eusebio a sottoscrivere la condanna dell' incolpabile Santo, *e come può*, rispose, *attentarsi ciò* (a) *contro di Atanasio*; *quem non una solum, sed et altera Synodus* (V) EX TOTO ORBE COACTA *purum, innoxiumque jure declaravit* (così è tradotto dal greco, dove si legge: *Οὐ ού μόνον μία, ἀλλὰ καὶ δευτέρα Σύνοδος πανταχόθεν ex OMNI PARTE συναχθεῖσα καλῶς ἐκαθάρισε?*)

Per le quali cose in questo Capo finora dette io non credo, che a diritta ragione negar si possa al Concilio Sardicese il primo de' contrassegni da principio proposti per ravvisarlo un Concilio Generale.

13 Venghiamo al secondo, cioè alla Presidenza del supremo Pontefice della Chiesa, ossia, che questa si adempia per la persona di lui medesimo; ossia che altri ne sostengan le veci. Che questo ancora non sia mancato, ce l'assicurano le memorie indubitate: dalle quali raccogliamo, essere stato S. Giulio per amendue gl' Imperadori invitato ad intervenire; ed essersi ancora presso loro, siccome già S. Silvestro suo Predecessor fatto aveva pel Sinodo di Nicea, modestamente scusato: allegando (a parlare co' termini della Lettera Sinodale) (VI) di sua impotenza una cagione *onesta* insieme, e *necessaria*: quindi a supplirne il vuoto aver mandato colà l'illustre Vescovo di Cordova Osio, che somigliante incarico sostenuto aveva nel Niceno Concilio ventidue anni prima; e che tuttora serbava di Legato Apo-

(a) Tom.I. Epist. Rom. Pont. col. 431. & 432.

(V) Nota Coustant nel citato luogo cioè col. 433, che la prima Sinodo, a cui allude Liberio, sia la Romana raccolta di cinquanta Vescovi, da noi riportata nel num. 12. del Capo I. La seconda sia senza dubbio la Sardicese.

(VI) La cagione dell'assenza, che addusse Giulio, fu la guardia della propria Chiesa dagli assalti degli Scismatici ed Eretici: ecco le parole della Sinodale a lui diretta: *Et tu itaque dilectissime Frater, corpore separatus, mente concordi, ac voluntate adfuisti; et honesta fuit, & necessaria excusatio, ne, aut lupi schismatici furtum facerent, & raperent per insidias, aut canes hæretici rabido furore exciti, insani oblatrarent.* Ep. Syn

stolico la dignità. (VII) Al quale aggiunti furon due Preti Archidamo l'uno, e Filosseno l'altro (VIII), ed in oltre un Diacono, che Leone avea nome, tutti e tre persone al Romano Clero appartenenti. La Presidenza di Osio contestata ci viene e per la testimonianza di Atanasio in più luoghi, e per quella degli Orientali di Filippopoli, e per quella del Concilio Calcedonese nel ragionamento a Marciano Imperadore, e per altri certissimi documenti. Onde per necessaria illazione segue, non poterglisi per alcun modo contrastare la carica di Legato; non potendo la prima prerogativa dalla seconda essere giammai divisa ne' Sinodi Generali.

14 Nulla però dimeno il Van-Espen (a) gliela contende, e con ragioni assai frivole si oppone a Pietro de Marca, il quale con altri molti, sostiene la parte contraria. Le ragioni, che a negargliela adduce, sono: 1. che niun vestigio di essa si scorge nell'Opere di Atanasio: 2. che la maniera, colla quale soscrive Osio gli Atti Conciliari è semplice, e senza aggiunta, che di siffatta Legazione alcun titolo manifesti, cioè *Hosius ab Hispania*, laddove i Preti Archidamo, e Filosseno esprimendo il nome del Papa, se ne dichiaran Legati. *Julius Roma per Archidamum, et Philoxenum presbyteros suos*. Ma nè l'una, nè l'altra cosa vale a distoglierci punto dal diritto pensare. Non la prima; perciocchè, se Atanasio, se gli Scrittori di quella età espresso motto non fanno di Legazione; ne fan di certo tacita ricordanza, quando di Osio ci narrano, che presedette al Concilio. Non

(a) Tom. VIII. Diss. in Conc. Sard.

(VII) Du Mesnil citando Pietro de Marca così di Osio Presidente ci lasciò scritto: *Dignitas illa* LEGATI, *judicio Pontificis semel in eum collata, ab illo sine gravi injuria in alium transferri non potuit*. Tom. II. Doctr. & Disc. Eccles. lib. XI. num. XLVIII.

(VIII) Sarà stato probabilmente quel Filosseno, che unitamente ad Elpidio fu mandato dal Papa in Oriente l'anno 341. per chiamare al Concilio Romano gli Eusebiani.

fu il Concilio di Sardica, nell'intimazione almeno, un Concilio Generale? Non permette il Richerio eziandio, che al Concilio Generale necessaria cosa sia, che il Pontefice Massimo per cagion del Primato, o egli stesso in persona, o almeno per mezzo d'altri le parti adempia di Presidente? Dunque, se Giulio scusossi, dovette allor destinare, chi a nome suo la carica sostenesse. Dunque, se Osio presedette, (ciò che negar non si può) fecelo a nome del Papa, che è quanto dire, da Legato. Nè maggior fondamento ha la ragion dedotta da quella nuda soscrizione *Hosius ab Hispania*: conciosiachè il carattere di Legato bastevolmente si spiega nel comparire il primo tra' sottoscritti, non dovendosi a lui cotal precedenza, se non in quanto era Presidente, nè convenendo a lui cotal presidenza, se non in quanto, secondo il detto poc'anzi, era Legato. Che se altramente si fece nella soscrizion di Archidamo, e Filosseno, ne fu cagione l'essere stati costoro non altro, che Preti semplici: di cui però senza quell'aggiunta *Iulius Roma per Archidamum, et Philoxenum presbyteros suos*; strana cosa in vero sarebbe stata, non che apparire il nome davanti a quello de' Vescovi, ma l'apparire semplicemente; non avendo i semplici Preti alcun luogo di Giudici ne' Concilj.

CAPO IV.

Inutili sforzi dell'Avversario, e suoi seguaci, per abbattere questa Ecumenicità.

1 Richerio al capo III. n. IV. a distrugger del tutto la generalità dimostrata, ricorre a' Vescovi dell'ariana fazione; i quali, siccome al Capo I. abbiamo commemorato, abborendo l'incontro de' Cattolici sostenitori della fede, e della giustizia, in Filippopoli sotto vani pretesti fuggendo si ritirarono. La costo-

ro fuga parve all'acuto Scrittore un bel mezzo, ed opportunissimo per torre al nostro Concilio il vanto della Ecumenicità. Ecco il modo, in che al citato luogo si spiega: *Se si voglia por mente* (a) *al volere, ed intendimento degl' Imperadori, e di Giulio Papa, e degli altri Vescovi, fu quel Sinodo veramente Ecumenico, ed Universale: non però tale, se alla riuscita, ed al fatto attender si voglia: e ciò per la ritirata de' Vescovi Orientali, che cogli Occidentali ricusarono di tenere ragionamento*. Piacque il pensiero Richeriano a coloro, che a' privilegj della Sede Romana fanno contrasto; epperò co' sensi stessi, e quasi colle stesse parole i traviati passi ne seguono infelicemente. Tali sono l' Arcivescovo di Parigi Piero de Marca, (b) Paschasio Quesnello, (c) Zegero Van-Espen, (d) e gli odierni loro Colleghi. Qual forza abbia la loro opposizione, potrà per se medesimo giudicare l' avveduto Lettore in questo Capo; subitochè a due punti, la cui considerazione proponiamo, posatamente rifletterà. La prima è sul carattere di questi Vescovi assenti: la seconda è sull' efficacia di questa assenza: cioè; se abbia ella cotal virtù, che sostanzialmente alterare possa il Concilio per mòdo, che

(a) L. I. cap. III. num. IV. *Si ad propositum, & mentem Imperatorum, & Julii Papæ, atque aliorum Episcoporum attendamus, Synodus Sardica fuit quidem Oecumenica, & Universalis; si ad eventum, aut effectum, nequaquam: idque propter decessionem Episcoporum Orientalium, qui cum Occidentalibus in colloquium venire recusarunt.*

(b) De Concor. Sac. & Imp. lib. VII. c. III. *Cui quæstioni respondeo, Convocationem hujus Concilii ea mente factam esse, ut Concilium Oecumenicum celebraretur .... Sed quia divortium ante contigit, quam Concilium foret constitutum ex Episcopis utriusque Imperii, res in illo definitæ spectari non possunt, nisi tamquam a Concilio Occidentali decretæ, quandoquidem decretæ sunt absentibus Episcopis Orientalibus.*

(c) Apud Lupum Tom. VIII. dissert. I. cap. XXXII.

(d) Tom. VII. dissert. in Syn. Sard. §. V. *Ob hanc Orientalium secessionem Concilium hoc, licet sua convocatione generale, exitu tamen, & celebratione duntaxat particulare, seu Concilium Occidentalium reputatum, & dictum pridem fuit.*

di Generale, qual era, nell'intenzione, Particolare divenisse nella esecuzione.

2 Quanto è alla prima: Chi mai furon costoro? Ariani in gran parte: e di tutti affermare, senza che alcuno ardisca di contrastarcelo, sicuramente possiamo, che all'ariano partito ostinatamente favoreggiassero: e di tutti dire altresì, essere stati più abili, che altri mai, a danneggiare la Chiesa di Gesù Cristo. Imperciocchè l'abusata autorità Vescovile, e l'astuta simulazione di zelo l'incauto popol traevano alla miscredenza. Che direm de' costumi? Vano è aspettare alcuna cosa di buono da chi rivolta le spalle alla retta Fede: essendochè la corruzione del cuore sia l'ordinario principio di un empio credere. Nel rimanente e le attentate condanne de' Santi Vescovi, e le crudeli maniere contra i fedeli Cristiani, e la conculcazione d'ogni legge umana, e divina ne fan sicuro attestato: attestato sicuro similmente ne fa la lor medesima dipartenza, che ci si oppone, non altronde avvenuta, che dagli stimoli della rea coscienza; per non dir nulla di quelle ribalderie, che nell'infame Conciliabolo commiser dappoi: sino a scomunicare lo stesso sommo Pontefice, per avere assoluti, ed all'antica sede renduti i difensori della sana credenza. (a) Tal fu la Religione, tali furono i portamenti di costoro; la cui mancanza si vuole aver fatto sì, che mancasse al Sinodo l'eccelso pregio di rappresentare la Chiesa universale; che mancasse a' Canoni quel divin marchio, onde fossero qual dettatura dello Spirito di Dio riconosciuti, e perciò di essi poca stima si fosse fatta, anzi niuna.

3 Ma potea la loro mancanza a quel Sinodo pregiudicar tanto? Questo è ciò, che in secondo luogo a discutere si è proposto, onde tutta dipende la soluzione del dubbio. Prima però, che a tal considerazione

(a) Veggasi il Capo I. n. 20. p g. 26., e 27.

ci volgiamo; è bene, che si premetta un esame, conducente all' oggetto della materia: cioè se cotali prevaricatori (che alcuni dicono essere stati ottanta, (I) altri settanta in circa, o sia in quel mezzo, che tra l'uno, e l'altro numero si frappone) l'intera Chiesa formassero dell' Oriente: di modo che di quanti Vescovi allora dall' Oriente, ed Occidente in Sardica furon chiamati, gli Orientali tutti di Sardica si partissero, nè altri ivi rimanessero fuor degli Occidentali. Così fermamente ci voglion dare ad intendere gli Avversarj, come cosa più acconcia alle loro distorte idee. L' occasione essi prendono dalla maniera, con che gli Storici su questo fatto si spiegano comunemente: avendo questi alla memoria de' posteri tramandato, essersi in Sardica ragunati a Concilio gli Occidentali: essersi avanti al ragunamento di là partiti gli Orientali. Or che un sì fatto parlare non giovi punto all' intendimento degli Avversarj, non è a mostrare difficile: e che in effetto il Sardicese fosse stato e dell'una, composto, e dell'altra Chiesa, dalle memorie del fatto si può benissimo argomentare. E in primo luogo con rigore di verità, e con proprietà di locuzione poterono gli Scrittori affermare, che gli Orientali da Sardica si ritrassero; perciocchè realmente Orientali tutti, o quasi tutti eran coloro, che si ritrassero: e con ugual verità, e proprietà asserire altresì, che gli Occidentali si congregarono; perchè di loro la maggior parte del Sinodo componendosi, la denominazione dava alla minor parte. Ond'è, che parve ben fatto agli Scrittori, a distinzione dell'una dall'altra classe, divisamente appellarle col proprio nome: in quella guisa,

(I) V. Cristiano Lupo t. VIII. Dissert. de Gallic. Eccl. Appellat. cap. XXXII., e tom. I. Dissert. de Concil. Sard. ove al cap. II. nota i diversi sentimenti sul numero de' Filippopolitani: cioè, che Andrea Metropolitano di Rodi nel Sinodo Fiorentino ne contò settanta: Socrate, e Sozomeno settanta sei: la Sinodale Filippopolitana ottanta &c.

che siam usi degli Ecumenici Concilj i primi otto chiamare *Orientali*, e i susseguenti dirli *Occidentali*, dandosi loro il vocabolo dal maggior numero, che in questi, o in quelli prevalse notabilmente.

4 Nè credasi già spiegazione tale darsi a capriccio, e a solo oggetto di declinare la difficoltà proposta da' nostri Contraddittori. Ella è fondata nella storia medesima; per la quale instruiti sufficientemente siamo, essere stati ancor membri della sacra adunanza alcuni Vescovi Orientali. E in vero non tutti affatto i Vescovi dell'Oriente d'ariano veleno intaccati erano: non tutti di mal talento ripieni contro di S. Atanasio, e degli altri a torto perseguitati: Nò certamente. Ve n'avea di molti, e che pensavano rettamente, e che operavano a norma della giustizia; e sebbene di questi fossero alcuni per minaccie ritratti dagli Eusebiani, non è a credere, che la costoro, ancorchè ferocissima, prepotenza si estendesse tant'oltre, che l'accesso di tutti quanti all'intimato Concilio impedire potesse. In fatti abbiamo ne' Frammenti di S. Ilario a pag.1292. e 1293, che tra gli Orientali sederono al Concilio nominatamente Euterio, Dioscoro, Lucio, Diodoro, Eliodoro, Marco. Ed in oltre S. Atanasio ci fa sapere, che Ario (che altri chiamano Macario) Vescovo della Palestina, ed Asterio Vescovo dell'Arabia, uniti prima cogli Eusebiani nel viaggio a Sardica; poscia li abbandonarono: e fuggendo quelli per Filippopoli; si rimasero essi in Sardica assistendo al Sinodo, e discoprendo a' Padri l'Eusebiane furberie.

Ma perchè andare cercando i nomi delle persone, se tenghiamo il Catalogo delle Provincie, onde i Vescovi si staccarono, quale Atanasio cel riporta? In queste da noi sopra recate, giusta la storia del Fleury, se ne veggono alcune soggette allora al Dominio dell'Oriente: e appunto cinque ne ravvisa il P. Natale Alessandro; che a suo giudizio non può mettersi in dubbio dover-

si dire Provincie Orientali. (a) Lascio per brevità altri documenti, e solamente rifletto, che Papa Liberio non avrebbe in faccia a' nemici del Santo Vescovo Alessandrino, che poteano smentirlo, francamente asserito, essere stato il Sinodo di Sardica raccolto da ogni parte del Mondo Cristiano, se, costando questo d'ambi gl'Imperi, l'Orientale non avesse per niun modo l'innocenza del Santo in conciliare giudizio dichiarata. (b)

5 Trapassiamo ormai all'importante discussione dell'altro punto: cioè se pregiudizio di sorte alcuna potea recare alla generalità l'allontanamento de' Vescovi fuggitivi. E quì ci giova sapere, che cotesti perversi Uomini all'Antiochena Diocesi appartenevano, aventi a capo per colmo della loro nequizia un certo Stefano nella Vescovil dignità, siccome eretico, dagli eretici intruso, (che da gli eretici stessi per altre sue solenni ribalderie ne fu poscia ignominiosamente deposto). Or io richieggo i nostri Contraddittori di cosa, che a primo aspetto sembrando estranea, non apparirà tale da ciò, che tosto soggiugnerò. Cosa essi pensano dell'Efesino Concilio Generale, che l'Eresia Nestoriana sconfisse nel secol quinto? Non credo già, che rispondano co' sentimenti dell'empio Eresiarca Nestorio. Costui veggendo a'suoi malvaggi delirj favorire Giovanni Vescovo di Antiochia; e però nè lui, nè i Vescovi a lui soggetti, che molti erano, affettatamente indugiando nell'intrapreso cammino, all'Efesino Concilio essere punto comparsi; di loro assenza profittare volea, per trovar pecca al reverendo legittimo radunamento: quindi porgendo le sue doglianze a Teodosio Imperadore: *Abbiamo*, disse, *o Signore, atteso*, (c) *che secondo gli ordini vostri venisser*

(a) *Thraciæ, Palestinæ, Arabiæ, Ægypti, & Constantinopoli vicini Episcopi Concilio adfuerunt, in eoque suffragati sunt:* QUOS ORIENTALES ESSE NEGAVERIT NEMO. Natal. Alex. sæc. IV. Dissert. XXVII.

(b) Si veg. il Capo II. n. 121.

(c) *Piis litteris vestris morem gerentes voluimus pissimo-*

tutti al Concilio, e principalmente il Vescovo della gran Città di Antiochia co'suoi Metropolitani. Ma gli Asiatici uniti agli Egiziani, di lor venuta non curando, han da se soli tenuto un Conciliabolo. (Conciliabolo chiama il Sacrosanto Concilio, a cui S. Cirillo zelantissimo Vescovo di Alessandria avea dato cominciamento presedendo da parte del Pontefice S. Celestino.) Non credo, io diceva, che altrettanto sieno per rispondere i nostri Contraddittori: e temerità sarebbe il pensare, che per l'assenza da Nestorio allegata vogliano i buoni Cattolici negare al Sinodo Efesino il dovuto vanto di essere, non che Ecumenico, ma tragli stessi Ecumenici l'uno de' quattro più rispettati. Ma come mai, Dio buono, potranno essi così dell'Efesino pensare, e pensare altramente del Sardicese? Il paragone non può per verità divisarsi più acconciamente. Patriarca era di Antiochia Giovanni, e di Antiochia era del pari Stefano Patriarca: e l'uno, e l'altro conduceva lo stuolo de' suoi ribaldi seguaci: sostenevano quelli il partito Nestoriano, all'Ariano questi favoreggiavano: gli uni perciò contro S. Cirillo Vescovo Alessandrino nimistà implacabile professavano, qual professavano ancora gli altri contro S. Atanasio, ancor lui Vescovo di Alessandria: e come questi al cospetto si tolsero del Sardicese, così dall'Efesino si tennero quelli lontani. Adunque o non fu Ecumenico il Sinodo tenuto in Efeso, o fu Ecumenico il Sinodo tenuto in Sardica.

6 All'obiezione Richeristica direttamente rispondo, come già rispose il S. Padre Cirillo alla Nestoriana. Così egli all'Augusto Principe si fa a parlare nel libro apologetico, che presentogli. *Colui, che siede al correggi-*

rum Episcoporum undequaque venientium, pracipue vero magna Civitatis Antiochena Episcopi cum piissimis ejusdem Metropolitanis Episcopis . . . adventum opperiri, atque ita communem omnium consensum instituere. Porro Ægyptii, & Asiatici quoddam seorsim Conciliabulum instituerunt. Presso Lup. tom. VIII. Diss. I. c. XXXII.

mento della Chiesa di Antiochia, *malgrado l'alto comando della Maestà vostra di trovarsi presente alla santa Sinodo pel dì stabilito*; *nol fece*: *perciocchè studiosamente fermavasi nel viaggio*, *acciò con questo indugiare prestasse grato servigio alla malvagità di colui*, *che contro di Gesù Cristo con sacrilega bocca cianciato avea* (a). Con che dir volle, che la mancanza colpevole di Giovanni non iscemava, neppure un grado di Ecumenicità a quel sacro consesso: ciò che conobbe dappoi Giovanni medesimo, quando in processo di tempo aperse gli occhi alla verità, e la debita riverenza all'Efesino Concilio con religioso cuore protestò. Eppure la studiosa lentezza degli Antiocheni avere forse poteva qualche sembianza di ragionevole; o se non altro, era certo men rea, che non la fuga inaspettata degli Ariani. Tanto egli è vero, che il difetto della presenza, che o da eresia, o da scisma, o da qualche siasi dannabile cagione provenga, rende sibbene il ritroso in faccia a tutti colpevole, ma non toglie al Concilio nè molto, nè poco la necessaria pienezza, e la ricercata autorità. Che si direbbe, quando il contrario fosse vero, del Sinodo Costantinopolitano I. in cui mancarono i Macedoniani? Che (per tacer d'altri Sinodi) del Tridentino, al quale nè i Luterani intervennero, nè gli Scismatici Greci?

7 Se non che a ravvisare una verità sì palpabile, basta il riflettere all'assurdissima conseguenza, che quindi trar si potrebbe: ed è, che, stante sì mal fondato pensare, verrebbe assai facilmente a rimanere la Chiesa sprovveduta di un mezzo in certi casi gagliardo, ed insieme soave, per vincere l'infedeltà, e richiamare la pace dall'inimico sbandita. Soave mezzo, e gagliar-

(a) *Qui Antiochenæ Ecclesiæ præest a vestra Majestate ad præfinitum diem adesse jussus, a Sancta Synodo abfuit. Studio enim in itinere hærebat, ut ea cunctatione illius improbitati gratificaretur, qui contra Christum nugatus fuerat.* presso il medesimo nel citato luogo.

do in certi casi si è reputato a ragione il Concilio generale. Or questo verrebbe tolto ad un tratto: e, che è più, tolto verrebbe a discrezione, e piacere di quegli stessi, per soggiogare i quali il Concilio si convocò. Basta, che i loro Capi, intendo i Vescovi prevaricatori, non vogliano portarsi al Sinodo. Ecco in tal caso il Sinodo non esser più generale, ecco mancare a' Sinodali Decreti quell'efficace possanza, che a domare i protervi era necessaria; non estimandosi più nè diffinitivi, nè generali nè dal divino Spirito con certezza infallibile suggeriti. Cosicchè in man loro sia combatter la Chiesa, affliggerla, danneggiarla, e stia pur anco in man loro subito disarmarla, quando questa in difesa corre alle armi che Gesù Cristo suo Duce opportunamente le presta. Che all'infinito potere, e sapere di un Dio si convenga economia sì strana, e manchevole nel governar la sua Chiesa; nò, non è certo di ragionevole creatura l'immaginarlo (a): *Attingit*, leggiamo noi dell'altissima Sapienza, *a fine usque ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter*. Io veggo bene nell'ordinazione di un Sinodo generale la soavità; poichè per questo al diritto sentiero soavemente riduconsi i traviati: (b) ma non so scorgervi la fortezza; se cotal mezzo va tosto in fumo con un semplice no dell'empio ricalcitrante.

8 Ma si esamini un poco, sopra qual fondamento stabilisca Richerio la gran massima, e ritornando al testo Richeriano osserviamne le prove. Eccoci di bel nuovo al Capo III. e al recato n. IV. *Certè non moris erat* (attenti a queste prove) *Certè non moris erat, ea Concilia pro Œcumenicis habere, nisi omnes Episcopi cum Catholici, tum Ariani convenissent, suasque invicem ratio-*

(a) Sap. cap. VIII. v.I.

(b) Bellar. de Conc. l. I. c. 9. *Tametsi solus Pontifex potest leges toti Ecclesiæ præscribere; tamen longe suavius res agitur, cum adprobante Concilio generali, summus Pontifex ejusmodi leges præscribit*. Ciò che dicesi quì delle Leggi disciplinari, deesi pure intendere delle dogmatiche Costituzioni per parità di ragione.

nes proposuissent ; & nisi communi consensu Canones statuerentur, ut factum fuerat Antiochiæ ; hæc enim est praxis illorum temporum &c. Fermi quì, prima di passar oltre. Che gli Ariani sieno co' Cattolici convenuti in Antiochia, per ordinare i Canoni di comune consentimento, al più dimostra essere stato permesso un simile abboccamento; e a mio giudizio, perchè i detti Ariani affettavano Cattolicismo. Ma ciò che prova all'intento ? Bisognerebbe al nostro bravo Ragionatore mostrare, essere stato di quei tempi costume, non aversi in conto di Generale un Concilio, in cui mancassero gli Ariani, anzi neppure ciò basta : bisognerebbe aggiugnere, che mancassero, perchè esclusi, o non chiamati : cosa non che dal caso nostro aliena, ma del tutto contraria, essendo stati gli Eusebiani, come più volte si è detto, e chiamati al Concilio di Sardica, e con ardore invitati dal partito de' Cattolici ad intervenire. Del resto che intende egli quì Richerio col proporci l'esempio del Sinodo Antiocheno ? Quì si parla di un Sinodo generale. Tal certamente non fu il Sinodo di Antiochia : fu anzi da S. Giulio Papa solennemente rigettato per molti capi, e infra gli altri per quello, che congregato erasi senza verun suo consenso (a) ; ciò che il rendeva radicalmente incapace di essere generale.

9 Seguitiamo il passo Richeriano, e torniamo al costume, o dir si voglia alla pratica, che ci si spaccia : *Hæc enim est praxis illorum temporum, quam ipsemet Julius Papa commendat, & propugnat apol. 2. Athanasii, objiciens Arianis, quod Athanasium, absentibus orthodoxis Episcopis, damnassent : & monimenta Actorum, ubi una duntaxat pars adfuerit, nullarum virium esse, & suspecta haberi.* La convenevolezza dunque di tale pratica si pretende appoggiata al testimonio di Papa Giu-

(a) Si vegga il Capo I. num. 13. pag. 15., e Coustant nella Nota alla lettera di Giulio I. col. 386. Cosa debba sentirsi de' Canoni Antiocheni, si vedrà nel Capo VII.

lio, siccome di colui, che agli Ariani rinfaccia la condannagione di Atanasio in assenza de' Vescovi Cattolici. Per lo qual detto alludesi, come appare, all'Antiocheno Concilio testè ricordato: perciocchè in questo la mentovata circostanza seguì. (a) Ma io quì torno a dire, non essere punto al caso un Concilio, che non fu mai, nè generale nella intimazione, nè generale nell'esito. Ma la più bella cosa si è quell'epifonema, che in confermazione della pretesa pratica si fa dire al Pontefice mentovato: cioè *Monimenta Actorum, ubi una duntaxat pars adfuerit, nullarum virium esse, & suspecta haberi*. Se si rintraccia, a che fine somiglianti detti dalla penna di Giulio sieno usciti, si scorge chiaro, come l'Autor tracotante degl'inesperti Leggitori si prenda giuoco, e degli storici documenti abusando, trasferica all'oggetto da se inteso ciò, che punto non gli conviene. Si cava detta sentenza, (che in diverso carattere ci si esprime, quasi tal quale da Giulio si fosse scritta) si cava, dico, dalla più volte rammentata Lettera di risposta, che mandò il Papa agli altieri Eusebiani (b). Avevan eglino, come si disse al cap. I, spediti dall' infame assemblea di Tiro persone in Mareote col nequitoso incarico di ammassare colà, quante potesser calunnie contro di Atanasio, a cui, fra gli apposti delitti, la rottura del Calice si attribuiva per man del Prete Macario. Or il saggio Pontefice nella sua lettera dice loro, non doversi tenere degli Atti Mareotici conto alcuno, come sospetti; perchè formati in assenza degli accusati Macario, ed Atanasio. Rechiamo i detti del Pontefice così dal greco fedelmente tradotti. *Ille igitur* (Athanasius) *Monimenta in Mareote adornata*, ALTERA SOLUM E PARTIBUS PRÆSENTE, *facta fuisse adfirmavit. Nam nec illic adfuisse Macarium presbyterum, qui accusabatur, nec ipsum Episcopum ejus Athanasium &c.* E più sotto, *Opor-*

(a) V. Capo I. n. 7. p. 8., e 9. (b) V. lo stesso Capo n. 13. p. 14. e seg.

tebat in Mareotem non accusatorem solum, sed & accusatum accedere, ut is præsens vel convinceretur, vel non convictus calumniam palam faceret. Iamvero cum hoc factum non sit, sed solus accusator cum iis, quos Athanasius recusaverat, eò concesserit, SUSPECTA SANE ACTA ILLA VIDERI. Queste son le parole onde trasse Richerio il principio surriferito: *Monimenta Actorum, ubi una duntaxat pars adfuerit, nullarum virium esse, & suspecta haberi*: principio, il quale, anzi che da S. Giulio in questi termini profferito, dirsi dee più veramente da Richerio formato su i sensi di quel Pontefice. Io non condanno il principio, che lo suppongo anzi verissimo, e nel diritto naturale fondato. Ma non so poi capire, come il medesimo in questo luogo ci si presenti, come se a giustificazione della pretesa pratica l'abbia il Papa prodotto contro gli Eusebiani; essendo noi per la lettera di lui certificati, tutt'altro essere il caso, in che egli l'adoperò. Le mareotiche azioni, di cui ragiona, azioni non furono di alcun Concilio, nel qual dovessero convenire i Cattolici cogli Ariani; altro non furono che un lavoro di parecchi iniquissimi deputati, che procacciaron le accuse degli empj calunniatori, senza ascoltar le difese degli assenti accusati Macario, ed Atanasio (a).

10 Nè si dica già, che, avvegnachè in altro caso siasi allora prodotto, pure al presente adattarsi può per una certa egualità di ragione. No, non si dica: imperciocchè al presente caso adattandosi; verrebbe tosto per l'argomento Richeriano a provarsi più, che non si pretende: verrebbe, dico, a provarsi, che il Concilio di Sardica, non che tra gli Ecumenici, ma tra' legittimi eziandio di qualunque sorte non debba avere alcun luogo. Ecco il perchè: Assolvè Atanasio, e gli altri accusati, condannò gli accusatori, stando questi lon-

(a) V. Capo I, n. 5. pag. 7.

lontani in Filippopoli: or *monimenta actorum, ubi una dumtaxat pars adfuerit; nullarum virium sunt, & suspecta habentur*: dunque gli atti del Sardicese sono di niun valore, e reputar si debbono come sospetti, ch'è quanto dire; il Concilio di Sardica non può neppure annoverarsi nell'ordine dei legittimi. Dirò anche più; Giulio Papa, sì quel Giulio stesso, l'autorità del quale adduce Richerio in suo favore a sostenere il bizzarro assunto; diverrebbe quì reo di chiara contraddizione; ed a maniera di chi ha perduto il cervello, condannerebbe col fatto proprio quel detto stesso, che inculca altrui con aria rimproverante: anzi nel tempo stesso, e per la stessa cagione, onde incolpa gli Eusebiani, incolperebbe in un se medesimo. E non fu egli quel giudice, che nel Concilio Romano stando alla testa di Vescovi ben cinquanta sentenziò a pro di Atanasio, e dei Colleghi in assenza degli Eusebiani? Come dunque, finito appena il Concilio, rinfaccia a' medesimi l'ingiustizia del loro giudizio fondata in ciò, che Atanasio non fu presente al processo? Se gli atti non han vigore, se divengon sospetti, qualora manchivi il reo, perchè tali non sono, qualora manchino gli accusatori? Io non veggo altro scampo dalla forza dell'argomento, fuor solamente il ricorso alla ritrosia degli Eusebiani, che citati a comparire in Roma, non vennero, trattenuti dalla coscienza delle loro atrocissime scelleraggini: onde non fu nè alcuna colpa nel giudice, nè alcun vizio negli atti giudiciali: ma la loro medesima contumacia giustificò la sentenza; e al Concilio Romano nulla tolse d'integrità: ottimo scampo in vero a salvar la contraddizione, scampo però, la cui final riuscita va per diritto filo a confondere l'Avversario. Intende egli per l'addotto assioma di torre il vanto della Universalità al Concilio tenuto in Sardica. Or siccome, dich'io, la contumacia non giovò punto agli Eusebiani per far sì, che il Romano fosse men reverendo di quel, che stato sarebbe, se

fossero intervenuti, così egualmente reverendo dovette essere il Sardicese, sia che ad accrescere il numero fosser concorsi, sia che fuggendo per isfuggire lo smacco, se ne fosser sottratti; e tanto più, che a rimanere, ed esporre le lor ragioni, furon da' Padri per ogni modo invitati, sospinti, e, quasi dissi, forzati. Se Universale fu dunque nella intimazione, Universale del pari dobbiamo dirlo nella esecuzione.

11 Oltrechè a risarcire il difetto irragionevolmente preteso da' Richeristi, contribuirono molti de' Vescovi Orientali, i quali non essendo o per timore degli Ariani, o per seduzione, o per altro qual che si voglia motivo al Concilio intervenuti, ne sottoscrissero gli atti dappoi: e ciò solo bastava, per non mancare al Sinodo la Generalità contrastata, come bastò al Concilio Costantinopolitano I, seguito pochi anni appresso. E a vero dire di quai Vescovi fu composto il Concilio Costantinopolitano, se non de' soli Orientali in numero di cencinquanta? E della Sede Romana non v'ebbe almeno persona che ne tenesse le veci? Nessuna affatto. Eppure niun Teologo fu mai sì ardito, che contesa gli avesse l'Ecumenicità; anzi (non escludo neppure moltissimi degli Eretici) non l'avesse tenuto in conto de' più cospicui fra gli altri. E perchè, e sin da quando a questo alto grado innalzossi? Sin da quel punto, che S. Damaso allora sommo Pontefice nel Concilio Romano di molti Vescovi Occidentali composto, ne approvò gli atti, e ne confermò le decisioni in ciò, che ai dogmi della Fede spettava contro gli errori di Macedonio. E la ragione di ciò si è, che alla Generalità del Concilio non fu giammai di tutti affatto i Vescovi della Chiesa la corporale presenza così richiesta, che per giuste cagioni in altro modo supplire non si potesse; o ciò fosse per via di legazione, o per via di assentimento prestato alcun tempo dopo. L'unione morale, e non il solo fisico, e contemporaneo abboccamento ci rende certi;

qual sia della universale Chiesa la verace Dottrina, e la Legge regolatrice. Altramente essendo, che dovremmo noi dire de' primi otto Concilj generali, in cui, se traggansi due o tre dalla Romana Chiesa inviati, e pochissimi Vescovi di Occidente; di Orientali costava il gran corpo dell'Assemblea? Discendendo al nostro proposito senza più far parole, come di cosa indubitatissima; non fu egli il vuoto degli Orientali bastevolmente riempiuto dopo il Concilio? (a) Abbiam la lettera Sinodale diretta a tutte le Chiese dell' Oriente, e dell'Occidente, nella quale i Padri domandano agli assenti Vescovi la conferma, e soscrizione degli atti; considerandoli moralmente presenti al Sinodo: ecco in qual modo si esprimono. *Quin & vos quoque*, UT SPIRITU PRÆSENTES *in nostra Synodo, studete idem suffragium conferatis per vestras subscriptiones, quò ab omnibus ubique Sacrorum Ministris concordia servetur*. E di fatto raccogliamo e dalla Biblioteca di Fozio, (b) e dalle Opere di S. Atanasio, (c) che ritornando il Santo in Alessandria dopo il Concilio di Sardica, nel trapassare la Palestina; da tutti i Vescovi, fuorchè Acacio di Cesara, e Patroclo di Scitopoli, accolto fosse amorevolmente, e con proteste del più vivo dispiacimento, per avere, loro malgrado, e contra il proprio sentire adoperata la penna a danno del Santo: ed in oltre ivi leggiamo, che il medesimo entrato appena in Gerusalemme, la cui Chiesa reggeva di quel tempo S. Massimo, con esso lui diede opera, che i succennati Vescovi, i quali tutti al Patriarcato di Antiochia si appartenevano, nella sua Città a Concilio convocati; quanto erasi in Sardica stabilito, concordemente ratificassero. Ci sta tra l'Opere del Santo stesso la lettera di questo Sinodo, mandata

(a) V. Lup. Tom. VIII. De Rom. Appel. Diss. I. c. XIII. p. 54.

(b) In excerptis ex vita Ath. apud Lup.

(c) Ath. ad Solit. nov. edit. pag. 338. veter. 825. & Apolog. adversus Arian. ed. nov. p. 175. vet. 825.

a' Vescovi dell' Egitto, della Libia, ed alla Chiesa Alessandrina colla soscrizione di sedici, leggendosi prima degli altri il nome di Massimo, che presedette. Ed ecco già risarcito bastantemente il difetto vanamente preteso dagli Avversarj. L'Orientale Chiesa approvò dunque il Concilio Sardicese, parte dentro di esso, parte fuori, e dopo la conclusione; e ben mostrollo dappoi col fatto, osservandone i Canoni fedelmente, siccome appresso dimostreremo. Che se gli Eretici, o gli Scismatici nella loro cieca ostinazion persistessero; è questo un male d'ogni tempo, male d'ogni Concilio, male però, che per niuna maniera è abile a viziarlo.

12 Sebbene a che stancare la penna, e vergare più fogli senza verun bisogno? L'Autore muta linguaggio, e quell'assenza de' Vescovi Orientali, che finora è stata per lui l'argomento inespugnabile, già non l'è più. Sieno essi, o non sieno stati presenti, nulla gli cale. Può senza loro del pari che con loro il Sardicese dirsi bene, ed essere con verità Concilio Generale. Ecco: al numero VI. del Capo III. citato si fa a sciorre l'objezione, tolta dall'autorità dell'Imperadore Giustiniano, il quale al nostro Concilio dà il titolo di *Universale*. Or veggasi come ei risponde: (III.) *Rectè quidem dicit* (Justinianus) *illos qui Symbolo Nicæno adversati sunt, fuisse anathemate percussos in Synodo* UNIVERSALI *Sardica*:

(III) Il passo di Giustiniano è cavato dalla sua confessione, o sia editto di fede contro i tre capitoli, e secondo l'antica versione si legge: qual segue: „ Quia quidam ex ipsis, qui in „ Nicæna sancta Synodo con„ venerunt, & expositæ ab ea „ fidei definitioni, vel Symbolo „ subscripserunt; quoniam po„ stea contraria sapientes appa„ ruerunt, alii quidem vivi, „ alii autem post mortem ana„ thematizati sunt a Damaso „ sanctæ memoriæ Papa anti„ quioris Romæ, & ab *Uni„ versali* Sardicensi Synodo „. Vero è, che nel greco testo, quale oggi sta scritto; Giustiniano non lo chiama *Universale*. (tom. IX. Concil. Mans. edit. col.575.) Ciò però poco importa all'intento nostro, il quale quì è solo di mostrare l'incostanza del nostro Autore.

siquidem, ut Tridentina, sic etiam Sardica Synodus est UNIVERSALIS *ratione dogmaticorum,* NON *ratione politicorum*. Si confronti questo coll'altro detto del medesimo al n. V. *Si ad propositum & mentem attendamus Imperatorum, & Iulii Papæ, atque aliorum Episcoporum, Synodus Sardica fuit Universalis; si ad effectum* NEQUAQUAM, *idque propter decessionem Episcoporum Orientalium*. Si noti la coerenza, e si ammiri insieme il talento pur troppo raro di accoppiare nel Capo stesso due proposizioni formalmente fra loro contraddittorie. Imperciocchè la cosa negata per l'una proposizione è la stessa stessissima, che l'affermata per l'altra; e a parlar co'Dialettici *secundùm idem*, cioè secondo il rapporto stesso. Negandosi l'Universalità per la mancanza de' Vescovi Orientali si deve intender negata, se si vuol ragionare con coerenza, così riguardo a'punti disciplinari, come riguardo a' dottrinali, *tum ratione Politicorum, tum ratione Dogmaticorum*: nè v' ha intelletto, a mio credere, per quanto acuto si voglia, che possa scernervi disparità. Or questa Universalità, che per rapporto a' punti dottrinali si vuol negata, sì questa stessa si afferma alquanto dopo nell'addotta risposta: *est* UNIVERSALIS *ratione Dogmaticorum*.

13 Benissimo, dirà taluno; ma non si dice Universale *ratione Politicorum*. Che monta ciò? Per la contraddizione basta, che affermisi Universale secondo una parte sola. Passiamo avanti, ed osserviamo, perchè in ordine al dogma debba Ecumenico reputarsi, nol debba in ordine alla disciplina. Eccone la gran ragione: *Quandoquidem omnes Catholici* (a) *propter reverentiam, & authoritatem Nicænæ Synodi illa recipiunt, quæ pro explicatione Fidei Nicænæ statuta sunt in Sardico Concilio; Canones vero minimè admittunt*. Innanzi che ci facciamo ad esaminare questa ragione, io domando: di quale spiegazione di fede, di quai statuti egli parla? Per altro

(a) Richer. cap. III. num. VI.

dal S. Padre Atanasio sappiamo, e ben sopra l'abbiamo ricordato, (a) che la sacra Assemblea di Sardica fu aliena dal dichiarare più ampiamente la retta fede, siccome quella, che giudicavasi essere stata in Nicea dichiarata, quanto bastasse: ed aliena, fin a muoversi a sdegno, dal far su tale materia nuovo decreto: anzi formò un decreto, il quale avea per oggetto, non doversi fare alcun decreto sopra di ciò. Eccone le parole del Santo (b) *Quamvis enim certi homines nonnulla, quasi quæ deessent Nicæno Concilio adscribere vellent, idque acriter contenderent; sancta tamen Synodus, quæ Sardicæ convenit, indignè tulit*, DECRETOQUE SANCIVIT, NE QUID ULTERIUS DE FIDE SCRIBERETUR, ET SESE CONTENTOS NICÆNA FIDE DECLARAVERUNT. Dove son dunque le cose, *quæ pro Nicæna Fidei explicatione statuta* SUNT? Dove? Dio buono! Il Decreto fatto non *pro explicatione fidei*, *sed contra explicationem fidei* fu fatto; considerandosi cotal richiesta spiegazione (per testimonianza del Santo) vana per se medesima, ingiuriosa al Niceno, pericolosa al popol fedele. (IV.)

(a) V. Cap. I. n. 16. pag. 22.

(b) Ath. ep. ad Antiochenos.

(IV) Non si nega aver Teodoreto scritto (lib. II. cap. VIII) che i Padri Sardicesi con molta distinzione insegnarono ciò, che intorno il mistero della Trinità, e dell' Incarnazione del Verbo si debba credere: e dirci pure Sozomeno (lib. III. c. XI.) che dal Concilio fu composta altra formola di fede più estesa della Nicena nelle parole; ma uniforme del tutto ne' sentimenti; per torre all'Ariana malizia l'occasione di abusare della Nicena brevità colle sinistre interpretazioni. Ma l'uno e l'altro Scrittore ingannaronsi senza dubbio da certa formola, che da parecchi falsamente spacciavasi, come prodotta da quella sacra Adunanza. Onde avvertì diligentemente S. Atanasio gli Antiocheni a non darle credito, e a non permettere, che la spuria Scrittura si leggesse giammai, o si mettesse fuori. ,, Tabellas, quas nonnulli jactant, quasi ,, in Sardicensi Synodo de fide ,, conscriptas, ne legi quidem ,, semel, nec proferri sinatis: ,, nihil enim tale Concilium ,, definivit ,,. V. Cristian. Lup. Conc. Sard. cap. 3. Fleury lib. XII. n. 35. Coust. in Not. ad epist. 3. Syn. Sard. ad Julium. Il peritissimo nostro Storico, par, che sia troppo allo scuro di certe importantissime cognizioni.

14 Ma lasciata da parte l' imperizia dello Scrittore (vera, o affettata) in ció che alla Storia si appartiene, ritorniamo a mirare la zoppicante Dialettica, e la ragione addotta consideriamo, la quale nell' accettazione della Chiesa Universale va a rifondersi tutta; cioè accettò questa i dogmatici stabilimenti, non accettò i disciplinari: onde non può per tal vizio tra' Generali contarsi il Sinodo adeguatamente. Nulla per ora io dico della impudente franchezza, con che la niuna accettazione riguardo a' Canoni si decanta. Nel capo IX. si mostrerà ad evidenza la falsità di tale impostura. Per ora intendo di render chiaro, quanto male egli discorra con questa sua scipitissima distinzione. Al che fare dispongomi, toccando di volo un punto, che porgerà al seguente capo lunga materia da ragionare. Cioè, che volendo Richerio la sua sentenza sempre più raffermare, ci adduce l'autorità di alcuni Padri, i quali nella enumerazione de' Sinodi Generali tacciono il Sardicese. Tra questi deesi il primo luogo al gran Pontefice S. Gregorio, e però ci si mette avanti la Distinzione XV. di Graziano, (a) dove il Santo de' Concilj Generali parlando, (b) protesta di accettare, e venerare i primi quattro Concilj con quel rispetto, che a' quattro Libri del sacrosanto Evangelio si richiede; e venendo a far di essi parola, nomina primamente il Niceno, secondamente il Costantinopolitano, poi l' Efesino, e appresso il Calce-

(a) Richer. lib.I. cap.III. n.V. „ Quid hic dicere attinet in Decreto Gratiani tota Distinctione XV, ubi generalia Concilia „ enumerantur . . . . Sardicum „ Concilium omitti ?

(b) Gratian. Dist. 15. cap. II. „ Sicut Sancti Evangelii quatuor „ Libros, sic quatuor Concilia „ suscipere, & venerari me fateor; Nicænum scilicet, in „ quo perversum Arii dogma „ destruitur: Constantinopolitanum quoque, in quo Eunomii, & Macedonii error convincitur; Ephesinum etiam primum, in quo Nestorii impietas judicatur; Chalcedonense verò, in quo Eutichis, „ Dioscorique pravitas reprobatur, tota devotione complector, integerrima approbatione custodio „: ex lib. I. Regesti ep. 24.

donese. Nel che, siccome ognun vede, il Sardicese sotto silenzio si passa: e la ragione de' tempi richiederebbe che tra 'l primo, e'l secondo si nominasse. Alla difficoltà nel vegnente capo risponderemo. Intanto io mi lusingo di far vedere su l'autorità di S.Gregorio la vanità, del discorso Richeriano. Dico dunque così: Quel S. Gregorio, che venera fra gli Ecumenici il Sinodo Costantinopolitano, ci fa egli stesso di questo Sinodo sapere, che la Chiesa dell'Occidente nel Romano Concilio da S. Damaso ragunata, confermando gli Atti Costantinopolitani, che l'eresia di Macedonio concernevano, non riconobbe i Canoni, che riguardavano la disciplina, nè de' suoi tempi eziandio, la Santa Sede Romana teneane conto: *Romana Ecclesia*, così egli nel Lib. VI. lettera 31. *Canones Synodi illius non habet, nec accipit, in hoc autem eamdem Synodum accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum*. Ecco quì due Concilj l'uno di Sardica, l'altro di Costantinopoli, ambidue Universali *ratione Dogmaticorum*, ambidue non Universali *ratione Politicorum*. O doveva dunque S. Gregorio ambidue nominarli, o doveva ambidue tacerli. A che dunque si reca a disfavore del Sinodo Sardicese l'autorità di questo Pontefice? O non doveva essa recarsi in questa materia, o non doveva mettersi in campo quella falsa, e ridicola distinzione: *Synodus Sardica est Universalis ratione Dogmaticorum, non est Universalis ratione Politicorum.*

15 Al cattivo uso della Dialettica, e all' ignoranza de' fatti più segnalati, è poco, se non si unisca la tracotanza. E che vuol dire quel paragone, che fassi del Sardicese col Tridentino, *Ut Tridentina, sic etiam Sardica Synodus universalis non est ratione Politicorum*, spruzzandosi alla sfuggita il velenoso inchiostro ancor su di questo; quasi non fosse il Tridentino in ciò, che riguarda i Capi della Riforma, dalla Universale Chiesa accettato. Che si dica di esso, che in qualche punto, in qualche luogo, per qualche tempo ricevuti non fos-

sero questi Capi; egli è cosa a udir comportabile: ma che poi dicasi non curato in quella guisa, che si vuol non curato il Concilio di Sardica; (V) è un ardire insoffribile, una calunnia sfacciata, un parlare offensivo delle pie orecchie di tutti i buoni Cattolici.

16 E qui poichè si tratta di un punto della maggiore importanza, io mi lusingo di non incorrere appresso i miei Leggitori alcuna taccia di nojosa prolissità, se mi trattengo alquanto in ribattere una calunnia sì pregiudiziale al Concilio Tridentino. Siamo ormai giunti a tempi cotanto torbidi, ed infelici, che la calunnia Richeriana, in qualche infame libercolo, non che rinnovisi, ma ci si vanti qual verità da non mettere in quistione. Per tanto attacchiamo il nostro Scrittore; ed a maggiore suo scorno ci somministri le armi la sua medesima Nazione. Io prendo in mano la gran *Raccolta degli Atti del Clero di Francia*: ed al Tomo duodecimo dell' edizione del 1740., a col. 6. vi trovo a tre Luglio del 1579. l'Assemblea di Melun, che mentovando *le regole di Riforma, e di Disciplina, dettate dallo Spirito Santo, e scritte nel Sacro, e Universale Concilio di Trento*, protesta esservi obbligata, *siccome a leggi fatte dalla Chiesa universale sotto pena di esser tenuta come scismatica presso la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e d' incorrere presso Dio anatema, ed eterna dannazione.* (a)

(V) Richerio, siccome nel capo VII. si vedrà, pretende, che la Chiesa Universale congregata nel Sinodo di Calcedonia, non contò nel Corpo delle sue leggi i Canoni Sardicesi: di modo che paragonando nell'accettazione i Capi della Tridentina Riforma coi nostri Canoni, intese d'insinuare, che niun conto facciasi nella Chiesa dei decreti disciplinari del Tridentino.

(a) ,, Le clergè a choisi de ,, toutes les regles de Reformation, & Discipline, celles qui ,, ont été par le Saint Esprit ,, dictées, & écrites au Saint, ,, & universel Concile de Trente.... particulierement parce qu'ils sont liez, & astraints ,, aux loix ainsi faites par l'Eglise universelle, sous peine d'étre tenus pour SCHISMATIQUES envers l'Eglise Catholique Apostolique, & Romaine, e d'encourir envers Dieu ,, anatheme, & perpetuelle damnation ,,. loc. cit.

Quindi insistendo appresso il Re per la pubblicazione del Concilio, apertamente gli dice, che publicandosi esso per ordine di sua Maestà, *verrebbe ella a sottrarre se, e il suo regno dall'accusa, di essere* SCISMATICI, *che potrebbesi loro meritamente addossare* (a). .

Come *Scismatici*, se per sentenza di Richerio non ha la Chiesa i Capi della Riforma universalmente accettati? *Tridentinum non est Universale ratione Politicorum*. Ma i Prelati di Melun tengon sì certo il contrario, che senza punto esitare, ci danno per giusta la temuta obbrobriosa imputazione. Si saranno forse ingannati nel credere ciò, che non era? Ma no, che l'Assemblea di Fontaineblau tenuta nel 1582. confessò, che il troppo indugiare de' Francesi in far questa pubblicazione *tirava addosso a loro i rimproveri delle altre Nazioni, e coi rimproveri la taccia ancora di* SCISMA (b). Dunque le altre Nazioni, per sentimento di quel congresso rispettabile, avevano già ricevuto il Sacro Concilio.

Somigliante parlare fa l'Assemblea di Parigi del 1585. dicendo, *che* (c) *al bello, e glorioso titolo di Re Cristianissimo recava grande oscuramento, e gran torto il trovarsi altri Re, altri Regni più obbedienti, e più pronti a ricevere i decreti di un Concilio generale, ed universale*. E rivolta al Re: *Liberate o Sire*, gli dice, *il vostro regno da questa macchia, e dal pericolo, in cui si trova*

(a) En quoi faisant ... Vôtre „ Majesté s'exemtera, & ce Roiame, de ce qu'on lui pourroit justement imputer d'étre „ SCHISMATIQUE, ne recevant un Concile Universel. col. 24. du 18. Juillet 1579.

(b) Demeure à cettui vôtre „ Roiaume une marque, & reproches par les autres nations „ de crime de SCHISME „. col. 78. du 17. Juillet 1582.

(c) Recueil des Actes &c. du Clergé de France. col. 108. du 14. Octobre 1585. „ Ce beau, & „ excellent titre du Roi tres-Chrêtien est bien offensé, & „ reçoit à mon jugement grande injure en cela, qu' il y „ ait d'autres Rois, & Roiaumes plus obeissans, & plus „ promts à recevoir les Ordonnances d' un Concile général, „ & universel. Delivrez, Sire, „ vôtre Roiaume de cette tache, & du hazard, au quel „ il est, demeurant si longuement à recevoir ce Saint Concile, en danger de tomber en „ schisme „.

pel tanto tardare a ricevere questo S. Concilio con rischio di cadere nello Scisma.

17 Questi Re, e questi Regni, si dirà forse, saranno stati alcuni, non tutti. Ma che importune cavillazioni son queste? Orsù l'Assemblea di Parigi del 1598. ci spieghi, se sono tutti, o alcuni. Ella si fa a scongiurare il Re, *che* (a) *si schivi la disunione, e lo scisma, marchio opposto al Cristianesimo, e si rigetti il peso di questa verace accusa, che fossero* SOLI *i Francesi nel differire la pubblicazione, e'l ricevimento del gran Concilio Ecumenico di Trento, ricevuto, ed osservato da* TUTTI *i Re, e Potentati Cristiani*. Notate le due voci majuscole SOLI e TUTTI. E se questa Assemblea non basta, se ne aggiunga un'altra, tenuta similmente in Parigi l'anno 1605., dove i raccolti Prelati di zelo accesi per la Religione, e interessati per l'onore del Regno, *E* (b) *che*, sclamavano, *dovrà dunque la Francia* SOLA *trovarsi in istato come di Scisma, e di disubbidienza a* DECRETI SI' SANTI (del Tridentino) *e a* DEFINIZIONI CERTE, *alle quali presedette lo Spirito Santo?*

Or dopo tante Assemblee di Francia sì celebri, e sì conte, che con solenne pubblicità ci contestano tutte, avere il Mondo Cattolico ricevute, e promulgate le Sante Leggi del Tridentino, con qual fronte scriveva l'Autor Francese: *Synodus Tridentina* NON EST UNIVERSALIS *ratione Politicorum?*

18 Si replicherà in contrario, che l'accettazione fat-

(a) Ivi col.253. du 28. Septembre 1598 ,, Pour fuir la desunion, pour eviter le schisme, note contraire au Christianisme, pour rejetter le faix de cette vraie accusation, ,, que sommes seuls en France, ,, qui avons differé la publication, & reception de ce ,, gran Synode Oecumenique de ,, Trente, reçû, & gardè par ,, tous les Rois, & Potentats ,, Chrêtiens ,,.

(b) col. 266. du 5. Decembre 1605. ,, Quoi! qu'il faille, ,, que la France . . . . seule soit ,, comme en schisme, & en desobeissance à des Ordonnances ,, si saintes, aux resolutions ,, certaines, ou le Saint Esprit ,, a presidé?

ta da' Regni, di cui parlano le Assemblee, era solo in riguardo a' dogmi. Ma mostrerò, che ancor questo sia un sutterfugio egualmente vano, e puerile. I Prelati Francesi nelle loro pubbliche rimostranze non danno segno di alcuna limitazione: perchè dunque ristringerne a capriccio l'espressioni? Più: l'Assemblea di Melun, di sopra riferita con chiari vocaboli, ed espressi fa parola de' Capi della Riforma; e però nel proporre il pericolo dell'accennata imputazione, li suppone accettati da tutte l'altre Cattoliche Nazioni. E più segnatamente la Parigina Assemblea del 1605. rappresentando, che la Francia nel differire il bramato ricevimento era l'unica; fa menzione de' Canoni dommatici, e de' Canoni disciplinari, appellando i primi col nome di *Diffinizioni*, i secondi col nome di *Decreti*: segno evidentissimo, che tutte l'altre Nazioni così agli uni, come agli altri si erano soggettate.

19 Del resto a chiudere affatto la bocca de' nostri Contraddittori, basterà il libro XXIV. della Storia del Concilio di Trento del Cardinale Pallavicino. So, che non piace a' nuovi Riformatori l'autorità di quest'insigne Scrittore, e vorrebbero più presto quella di Fra Paolo Sarpi. Ma la gente onesta, e scevera di pregiudizj conosce bene qual credito abbia il primo, quale il secondo: che il primo nulla dice senza l'appoggio de' documenti più autentici; che quasi nulla il secondo afferma senza l'ajuto della menzogna, e l'ornamento della maldicenza: e però di lui ben disse il celebre Mons. Bossuet: (a) che Fra Paolo *n'est pas tant l'historien de ce Concile, que l'ennemi declarè*.

Or dunque il mentovato Cardinale al Capo IX. n. 15. c'istruisce dell'accettazione in ordine a' punti disciplinari, subitamente seguita in Portogallo: seguita in Italia, e specialmente nella Republica Veneta, al Capo XI. n. 1.

(a) Bossuet Histoire des Variations des Eglises Protestantes liv. VII. num. CIX.

seguita ne' Dominj di Spagna, di Sicilia, di Fiandra al Capo XI. num. 2. e Cap. XII. n. 2. Intorno a' Regni nominati, io mi son contentatato, per amore di brevità di additar soltanto i luoghi del citato Scrittore per chi vorrà consultarli: ma non posso esimermi dal riferir qualche cosa in particolare di tre cospicue Nazioni, per vendicarne l' onore dalla penna Richeriana oltraggiato: e sono la Germania, la Polonia, e la sua Francia: ecco di esse come si fa l'ardito Storico a dire: *Ad Disciplinam Ecclesiasticam conducentia... a Germanis, Polonis, et Gallis... non recipiuntur*.

20 Si smentisca dunque per ciò, che alla Germania si aspetta, colle parole stesse del Pallavicino. *Ne' Dominj cattolici della Germania* (così egli al Cap. XII.) *non solo fu riverito* (il Concilio di Trento) *come oracolo del Cielo, quanto è alle diffinizioni; ma* FU ANCHE SECONDO IL PIU' RICEVUTO SOLENNEMENTE NELLA DISCIPLINA. *Ed oltre all' accettazione seguitane in varie Chiese principalissime di quella Regione, come specialmente in Augusta nel Sinodo celebrato dal Cardinale Ottone Truxes l'anno* 1567, *simile fessi per le Provincie patrimoniali di casa d' Austria, della Stiria, della Carintia, e del Tirolo nel Concilio provinciale tenuto in Salsburgo l'anno* 1569 *etc.* Con qual verità scriveva dunque Richerio nel secolo appresso: *Ad Ecclesiasticam Disciplinam conducentia a Germanis non recipiuntur?*

21 Venghiamo alla Polonia. Leggasi il capo XIII. del medesimo; e si vedrà, che ancora, quanto è a' capi ad *Ecclesiasticam disciplinam* appartenenti, fu il Concilio nella Dieta di Polonia ricevuto per opera del Commendone l'anno 1564, cioè l'anno appresso alla conchiusione. Anzi, se vuolsi di più, leggasi pure la lettera del Commendone stesso, che lo fece ricevere, mandata al Cardinal Borromeo; pubblicata dal chiar. P. Lagomarsini nelle sue annotazioni alle lettere di Poggiano. Con qual verità, io ripeto, scriveva dunque l'Uomo di buona fe-

de molti anni dopo: *Ad Ecclesiasticam Disciplinam conducentia a Polonis non recipiuntur?*

22 Ma de' Francesi che si dirà? Oh quì sì, sento replicarmi, non v' è da opporre. La Francia facendo uso delle Libertà proprie della sua Chiesa non ricevette i decreti di Disciplina.

Eppure non v'ha forse tanta copia di monumenti in favore dell' accettazione negli altri Regni, quanti ven' ha nella Francia. La malignità di alcuni Scrittori di gusto Richeriano ha disimulato su questo particolare le memorie più accertate: e la dabbenaggine, ed ignoranza di altri han fatto sì, che a chiusi occhi a' detti di quelli si prestasse ferma credenza. Converrà per ciò, che a confusione de' primi, e ad istruzione de' secondi il fatto si metta in chiaro.

Dico dunque senza veruna esitazione, che il Sinodo Tridentino riguardo ai capi controversi fu in Francia, non che ricevuto, ma pubblicato eziandio, quanto bastava per obbligare in coscienza i sudditi di questo Regno. Mallevadori della mia proposizione io chiamo i molti Sinodi Provinciali, che, vivendo il Richerio, ed assai prima, che si accingesse al lavoro della sua Storia, si celebrarono in Francia: il Sinodo di Rheims nel 1564 (a), altro parimente di Rheims nel 1583 (b): il Sinodo di Roven nel 1581. (c) il Sinodo di Bourdeau nel 1583: (d) il Sinodo di Tours nel 1583. (e) il Sinodo di Bourges nel 1581 (f) il Sinodo di Aix nel 1583: (g) il Sinodo di Tolosa nel 1590. (h) il Sinodo di Narbona nel 1609. (i) Negli atti de' quali Sinodi per lo regolamento delle Diocesi rispettive ad ogni passo s'incontrano queste formole: *ex decreto Concili Tridentini*, *ex auctorita-*

(a) Tom. X. Concilior. edit. Paris. an. 1714. col. 490.
(b) Tom. eod. col. 1275.
(c) Tom. eod. col. 1215.
(d) Tom. eod. col. 1334.
(e) Tom. eod. col. 1391.
(f) Tom. eod. col. 1458.
(g) Tom. eod. col. 1515.
(h) Tom. eod. col. 1785.
(i) Tom. XI. Concil. edit. ejusd. col. 1. & seq.

te Concilio Tridentini, *juxta formam Concilii Tridentini*. A dire poi delle ordinazioni di essi Sinodi alcuna cosa individuale ; sia per esempio la Costituzione Sinodale di Rheims ordinante nel 1564, *che i Rettori delle Chiese di questa Provincia dovessero prima del Natale provvedersi del Concilio di Trento o in latino*, *o in francese*. (a) Di più altro Sinodo pure di Rheims del 1583., e quel di Bourdeaux, tenuto nell'anno stesso, inserirono negli Atti, dovere *ab omnibus inviolabiliter observari* il Tridentino Decreto, risguardante i matrimonj clandestini (b) comandando, che si mettesse nel Manuale da stamparsi in francese per uso della Provincia, e si annunziasse pubblicamente da tutti i Parrochi nelle lor Chiese nei dì festivi, e in occasione di maggior concorso. Altri Sinodi, come quello di Aix del 1585. determinarono, *che tutti i Vescovi*, *ognuno nella sua diocesi*, *a scarico della propria coscienza*, *regolasse*, *il più*, *che fosse possibile*, *tutte le cose*, *secondo che prescrivevano i Decreti dello stesso Concilio* (c). Mi astengo dal recarne degli altri per non tenere più a bada i dotti su tal materia.

22 Io non credo, che vi sia, chi voglia sofisticare, dicendo, essersi queste promulgazioni solamente fatte da Sinodi particolari e non già da tutto il Clero di Francia, che unito in corpo, ed a nome di tutta la Chiesa Francese si dichiarasse di accettare, ed accettasse solennemente il Concilio in ordine alla Disciplina. Nel rimanente qualora qualche bizzarro cervello scappasse fuori con questa istanza ; io prima risponderei ; montar pochissimo, che la Chiesa di Francia lo ricevesse piutto-

(a) Tom.X.col.471. Statuto I. *Jubemus nostrarum Ecclesiarum Rectores infra Natalem Domini Tridentinam Synodum sive latine*, *sive gallice comparare &c.*

(b) Tom. eod. X. col.1285, e 1287.

(c) Tom. XXI. Concil. edit. Ven. an.1733. in Proemio Concilii Aquensis col. 938. *Episcopi ipsi in sua quisque diœcesi pro suæ conscientiæ exoneratione*, *omnia*, *quoad ejus fieri potest*, *ad ipsius Concilii decretorum præscriptum dirigant*, *& moderentur*.

sto raccolta tutta in un' Assemblea, che divisa in più Sinodi. I Tridentini Padri sufficientemente paghi si dichiaravano per la canonica solennità; che di quei decreti in ogni Chiesa particolare l' esecuzion s' intimasse. Con tutto ciò, che si vuole? Che l'Assemblea generale di tutto il Clero facesse tal dichiarazione? Eccola appunto nel 1615. cioè in quel tempo, che infettava Richerio co' suoi pestiferi Libri la Francia, e 'l Mondo: cioè sedici anni prima, che desse conto strettissimo de' fatti suoi al Tribunale tremendo di Cristo Giudice. L'anno dunque 1615. si radunò questo Corpo sì rispettabile. Composto era di tre cospicui Cardinali, e di cinquanta tra Arcivescovi, e Vescovi oltre molti altri Ecclesiastici di secondo rango. Copierò le parole degli Atti sopraccitati, o sia il processo verbale dell'Assemblea del 1615. a dì 7. Luglio, fedelmente tradotto dal francese (a). *I Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Prelati, e gli altri Ecclesiastici sottoscritti rappresentanti il Clero generale di Francia adunati con licenza del Re nel Convento degli Agostiniani a Parigi, dopo avere posatamente deliberato su la pubblicazione del Concilio di Trento, hanno di unanime sentimento riconosciuto, e dichiarato, riconoscono, e dichiarano di essere obbligati per un dovere ed in coscienza a ricevere, come di fatto eglino hanno ricevuto, e ricevono il detto Concilio, e promettono di osservarlo, quanto è possibile, nelle loro funzioni, e per*

(a) ,, Les Cardinaux, Archevêques, Evêques, Prélats, ,, & autresEcclesiastiques, soussignés representans le Clergé général de France, assemblés par la permission du ,, Roi au Couvent des Augustins ,, a Paris, après avoir meurement délibéré sur la publication du Concile de Trente, ,, ons unanimement reconnu, & ,, déclare, reconnoissent, & declarent qu'ils sont obligés par ,, leur devoir, & conscience à ,, recevoir, comme de fait ils ,, ont receu, & recoivent le dit ,, Concile, & promettent de ,, l'observer autant qu'ils peuvent par leur fonctions, & ,, autorité spirituelles & pastoral.

e per l'autorità loro spirituale, e pastorale. Che si ricerca di più?

Che se in qualche punto di disciplina non si osservi oggi con esattezza lo stabilito regolamento, sia, perchè in questo Regno si pretenda esser contrario all'antica pratica, e costumanza, sia perchè si opponga, come i Francesi dicono, alle Libertà della Chiesa Gallicana, vedrà il discreto Lettore, se questa piccola dissonanza dovea bastare al Richerio, per dire generalmente, e con franchezza prodigiosa: *Ad Ecclesiasticam disciplinam conducentia... a Gallis non recipiuntur*.

CAPO V.

Ragioni, onde il Sinodo di Sardica non sia da parecchi PP. espressamente nominato nella serie degli Ecumenici, vanamente combattute dallo Scrittore.

1 ECcoci ad aprire il mistero sul fine del Capo antecedente additato. Perchè mai S. Gregorio nella enumerazione de' primi Sinodi generali non fa motto del Sardicese? Perchè motto non fanne parimente nè il S. Vescovo di Siviglia Isidoro *lib. 6. etym. cap. 16.* nè S. Gelasio Papa nel Concilio Romano; Padri tutti e tre rispettabilissimi da Graziano recati *Dist. 15.* e dal Richerio in prova del proposto suo assunto allegati nel capo 3. citato? Io non nego, sembrar la difficoltà a prima vista un po degna di considerazione; ed a coloro, che delle cose non guardano, che la esterna apparenza, cagionare perplessità; per modo che, ove prima alle addotte ragioni arrendevoli forse in favor nostro dichiarati si sono; al primo incontro di questa difficoltà, quai bamboli semplicetti all'apparire di finta larva, posto giù ogni coraggio, per poco manchi, che alla parte contraria tostamente fuggendo non si rivolgano. Ma vaglia il vero, a riconfortarli, io credo bene, potersi loro mo-

strare, che dalla fonte medesima, onde discapito al Concilio essi pensano provenire, indi più presto maggiore pregio egli ritragga, e maggior peso nella costoro estimazione debbasi procacciare. E certamente non è il Niceno Concilio sopra gli altri Concilj più venerando? Chi può negarlo? Or se il Concilio Sardicese altro non è che il Niceno, e se qual fiume di minor piena, che in altro fiume reale più celebrato imboccando, confonde in uno con questo le acque sue, e perdendone il nome, altro più nobil ne acquista; tal egli sia il Sardicese nè più nè meno; ditemi non cresce allora di pregio, e non merita più alta stima? Certissimo. Or eccoci al caso. Egli è comune pensare de' Teologi illustri (intendo illustri coloro, il cui splendore della nota dottrina non sia da nebbie di rea prevenzione offuscato) che il Sinodo Sardicese succeduto al Niceno pochi anni appresso, considerare si debba come Appendice di questo (1), sì per la qualità delle persone, che v' intervennero, come per la materia, che si agitò. E in verità i Vescovi, come nell' uno, così nell'altro in gran parte furon gli stessi. Del che fedel testimonianza ne rendono le soscrizioni (a), che appiè di entrambi si leggono. Più: gli stessi membri, che l'uno, e l' altro corpo formarono, non ebbero che un capo stesso, onde per ciò potean dirsi uno stesso corpo. *Osio*, che in Nicea regolò da capo gli affari, *Osio* stesso, siccome nel Capo 3. si disse, in Sardica presedette. La materia di fede, che a trattar si propose, fu la medesima, che in Nicea si era trattata; quando per altro di tutti gli altri Concilj sappiamo, come notò saggiamente il Bellarmino (b), che sempre nuove Eresie in ciascheduno di

(1) L'essere il nostro Sinodo un Appendice del Niceno, non toglie, che sia sippure generale: potendo considerarsi sotto due aspetti: e come l' è in se stesso, e come l'è per rapporto al Concilio di Nicea.

(a) *Iidem Patres magna ex parte in utroque Concilio interfuerunt*. Bellar. de Rom. Pont. lib. II. cap. XXV.

(b) Bellarm. l. c.

essi a sconfiggere si sono prese. Il Concilio di Sardica non ebbe ad altro la mira, che alla Dottrina opposta all' Arianesimo: e tale fu la Dottrina, che il Niceno Concilio ci dichiarò. Nè l' identità fu soltanto nella sostanza di essa, ma nel modo eziandio di proporcela. Imperocchè i PP. di Sardica fermamente ordinarono, che neppure un apice solo della Nicena Confession si alterasse (a). Qual rapporto più intimo dell' una all'altra Assemblea, che il rapporto fondato nella identità? rapporto tale, che Richerio stesso, (comechè a noi contrario in tutto il resto) non si ristette dal dire, che il rispetto dovuto al Sardicese, tutto quanto egli è, tutto rifondasi nel Niceno. (b) *Omnes Catholici propter reverentiam & auctoritatem Nicænæ Synodi illa recipiunt, quæ statuta sunt in Synodo Sardica* (checchè ne sia, se egli poscia falsamente immagini una più ampia sposizione di fede) (c). L'esame poi delle cause, e la finale sentenza, così riguardo agl'innocenti perseguitati, come ai colpevoli persecutori, furon senz'altro un corollario delle Nicene santissime determinazioni; perciocchè si ordinarono a rassodare la stessa fede arietata da' miscredenti col maltrattare coloro, che con petto apostolico la sostenevano. Che finalmente diremo de' Canoni disciplinari? Diremo ciò, che dispiace moltissimo agli Avversarj; ma pure diremo ciò, che sicuramente è verissimo: essere i Canoni Sardicesi una spiegazione dei Canoni Niceni, ed in questi, quali ne' semi si stanno ascose le piante, mirabilmente racchiudersi: verità, che nel decorso renderassi visibile, e manifesta. E questa è la cagione, onde gli Antichi sotto il vocabolo di *Niceni* spesse volte compresero i Canoni composti in Sardica (d).

(a) Veg. il Capo IV. n. 13. p. 70.
(b) Richer. lib. I. cap. III. n. VI.
(c) V. il cit. Cap. IV. n. 13. p. 70.
(d) *Canones Nicænos appellare solebant veteres, quod nihil sint aliud, quam explicatio, & confirmatio Canonum Nicænorum*. Bell. l. c.

2 E quì ci s'apre una sì chiara dimostrazione dell'Assunto proposto, che non ammette replica di sorte alcuna. La divisata perfetta conformità, e la identica relazione dell'un Sinodo all'altro ci dà motivo di credere probabilmente; onde sia, che tal volta il Sardicese fra gli Ecumenici Sinodi nominato non venga: ma l'esser poi lo stesso Sinodo nominato col luminoso vocabolo di *Niceno*; e *Niceni* ancor detti i suoi Canoni più e più volte dall'Antichità, egli è un punto, che ad evidenza dimostra ciò, che or ora probabile solamente appariva. Scrive Innocenzo I. (a) a Vittricio Vescovo di Roven, e così parla: *Le cause o liti che fra Cherici tanto dell' ordine inferiore, quanto ancora del superiore si susciteranno, sieno terminate nel Concilio de' Vescovi della medesima Provincia, secondo ciò, che nel* NICENO SINODO *si prescrive*: si allude quì al Niceno Canone quirto. Soggiugne appresso il Pontefice mentovato: (b) *Se le cause, che a trattare presenterannosi, sieno di maggiore rilievo, debbonsi dopo il giudicio Vescovile alla Sede Apostolica riportare, secondochè il* SINODO *determinò, e la santa consuetudine esige*. Intende quì per comun sentimento degli eruditi il Sinodo Sardicese, il quale, oltre i Canoni, per i quali si accorda il ricorso al Vescovo di Roma, così nella lettera Sinodale mandata al Papa S. Giulio si esprime: *Optimum & valde congruentissimum esse videbitur, si ad Petri Apostoli Sedem de singulis quibusque Provinciis Domini referant Sacerdotes*. Or si rifletta, che in questo secondo passo si tace il nome di *Sardicese*, e si contenta Innocenzo di dire *Sinodo* semplicemente. Dovendo noi pertanto ricavar dal

(a) *Siquæ autem causæ, vel contentiones inter Clericos tam superioris ordinis, quam etiam inferioris fuerint exortæ; ut secundum Synodum Nicænam congregatis ejusdem Provinciæ Episcopis jurgium terminetur.* Inn. I. ep. II. ad Victric. apud Coustant.

(b) *Si majores causæ in medium fuerint devolutæ ad Sedem Apostolicam, sicut* SYNODUS *statuit, & beata consuetudo exigit, post Judicium Episcopale referantur*. Innoc. I. ibid.

contesto il nome individuale; forza è, che all'antecedente membro della lettera ricorriamo: e ricorrendovi non troviamo altro, che il nome di *Niceno*: dunque, al dir di questo Pontefice, *Niceno* e *Sardicese* è una cosa stessa. Più chiaramente il medesimo Santo espresse ciò nella lettera al Clero, e Popolo Costantinopolitano, in cui riprovando il Sinodo di Teofilo Vescovo di Alessandria, per aver surrogata altra persona a S. Giovanni Grisostomo in tempo, che appellava questi al tribunale della Sede Romana: (a) *Noi non sappiamo* (così altamente si querela) *avere i nostri Maggiori tali cose attentate; che anzi per l'opposito assicurati siamo, aver essi victato l'ordinare a Vescovo altra persona, sostituendola in luogo di chi tuttora è vivente. Questo è un operare contro de' Canoni*. A' CANONI, CHE IN NICEA SI SONO STABILITI, *vi scriviamo Noi doversi obbedire*. Or quale Canone de' Niceni fa espressamente cotal divieto? Nessuno. Fra' Sardicesi sì, che tal Canone si ritrova, ed è il quarto, che nel seguente capo prenderemo ad interpetrare: eppure da Innocenzo allegandosi, sotto altro nome quì non si allega, che di *Niceno*. Potrei di questo Papa qualche altro detto produrre, somigliantissimo agli additati, ma superflua cosa giudico il farlo; quando veggiamo, che Pascasio Quesnello degno discepolo di Richerio, ed a' Canoni avverso del nostro Sinodo sopra ogni modo, costretto fu a confessare, mal che ne avesse grado, la verità. *Sardicenses*, sentasi dalla sua penna, *Sardicenses recipiebat Innocentius, sed habitos pro Nicænis*, EORUMQUE

(a) *Numquam sane Patres nostros talia ausos fuisse, sed potius vetuisse cognovimus, ne cui in locum viventis alium per consecrationem substituendi sit potestas. Hæc contra Canonum observationem sunt. Canonibus porro obsequendum scribimus, qui* NICÆÆ *sunt decreti*. Innoc. epist. 29. apud Lup. tom. VIII. Diss. II. cap. 32. Nel testo greco v'ha qualche piccola diversità; ma la sostanza è la medesima. V. Coustant ep 7. Innoc. ad Clerum, & Populum Const.

NOMINE DECORATOS, AC VESTITOS (a) Questo medesimo nome, onde con frase irrisoria, e velenosa diconsi i Canoni quasi da veste decorosa insigniti, sì questo nome (dicasi pure a dispetto del maligno Irrisore) fu loro dato da Palladio Vescovo (b) di Elenopoli da lui tenuto con Teodoro Diacono dalla Chiesa Romana intorno alla persecuzione del Grisostomo. Questo nome lor diede il gran Pontefice S. Leone (c), allora quando pregò l'Imperadore Teodosio, che desse libero corso all'appello di S. Flaviano. *Quanto sia necessario* (così egli parla), *che per me ciò si chiegga*, *dappoichè si è interposta l'Appellazione*, *testimonj ne sono le canoniche leggi decretate in Nicea*, *che stanno annesse quì sotto &c.* E sotto annesso non leggesi fuorchè il Canone Sardicese. Questo nome lor diede altresì S. Zosimo Papa nel *Commonitorio* agli Affricani Padri mandato per la famosa causa di Apiario, siccome adesso vedremo. Questo (a recare le molte in poche) fu loro pur dato da altri sommi Pontefici, infra i quali, ciò che massimamente è da notare, contansi i due Santi Gelasio, e Gregorio oppostici dal Richerio, e nel presente capo da principio commemorati da noi: siccome può vedersi presso Incmaro Arcivescovo di Reims in varj luoghi (d).

3 Ma ciò, che porta la cosa a quel grado più alto di schiarimento, a che in somiglianti materie di natura oscurissime si può arrivare, è a mio giudizio il vetustissimo Codice della Chiesa Romana, che a' tempi d'Innocenzo I, e di Zosimo si leggeva. Chiamo io in testimonio un Uomo tanto più degno di fede, quanto più ei si mostra ordinariamente impegnato a scemare la forza di questi Canoni per isvantaggio della medesima Chie-

(a) Quesnell. Disser. XII. ad calcem oper. S. Leonis.

(b) Lup. tom. VIII. diss. II. cap. XXXII.

(c) *Quam autem post Appellationem interpositam hoc necessario postuletur; Canonum Nicææ habitorum Decreta testantur, quæ subter adnexa sunt.* S.Leo ep.XL.

(d) Lup. loc.supra cit.

sa. Egli é Quesnello poco avanti citato: il quale nell' Appendice alle Opere di S. Leone ci presenta tal Codice da lui dato alla luce la prima volta da due MSS. Codici molto antichi cioè Tianeo, e Ossoniense. Costa il Codice di Prefazione, e di Capitoli cinquanta nove. Nel Capitolo primo veggonsi i Canoni Niceni, e Sardicesi, divisi in titoli quaranta sei, ma ciò, che più interessa, si è, che tanto gli uni, quanto gli altri portano in fronte la stessa nomenclatura, cioè di *Canoni Niceni*; e in una serie continuata a' primi vengon dietro i secondi senza veruna distinzione (a).

4 So, che il P.Coustant nella Prefazione al Tom.I. *Epist. Rom. Pont.* molte cose oppone a questo Codice di Quesnello; ma niuna di esse fa ostacolo all' intento nostro. Le opposizioni del critico Benedettino sono, la maggior parte, se il titolo dell' Opera convenga o no col contenuto della medesima: e se un Codice di tal fatta con verità possa dirsi privativamente Codice della Chiesa Romana. Nella qual cosa tanto egli è lontano dal contrariare le nostre idee, che le seconda piuttosto. Perocchè a dimostrare, che il Codice Ossoniense, e Tianeo alla Romana Chiesa privativamente non appartenga, altri Codici egli ci arreca, che della Chiesa Romana, a suo giudizio, non sono; eppure in essi la confusione medesima de' Niceni Canoni co' Canoni Sardicesi sotto un' istesso nome si scorge ancora. *Opinionem novam*, sono parole sue, (b) *quid juvat hæc confusio, si plurimis Canonum Codicibus communis fuit?* Ed in prova del detto adduce il Codice Colbertino antichissimo, cui stima egli essere stato in uso presso la Chiesa di Francia piuttosto, che non la Chiesa di Roma. Somigliante Codice, ci assicura il medesimo, conservarsi nel Morbacense Monistero della Diocesi di Basilea; nel quale da' Sinodi, che si descrivono, o si citano, chiaramen-

(a) V.Van-Espen tom.VI. Diss.III. de Pristino Codice Eccl. Rom.
(b) Loc. cit. pag. LXXI.

te apparisce, che sia una Collezione di Canoni ad uso della Francia. Ne reca un terzo della Biblioteca di S. Germano, in cui si vede costantemente, appellarsi col nome di *Niceni* i Canoni Sardicesi. Per la qual cosa conchiude, a torto darsi dal Quesnello per carattere dell'antico Romano Codice ciò, che a molti è comune. E noi frattanto dalla deduzione del Coustant contro Quesnello deduciamo a nostro favore, che non il solo Codice della Chiesa Romana, (della quale per l'autorità di tanti sommi Pontifici sopra recati non è da dubitare) ma altri Codici ancora, ad altre Chiese spettanti dell'Occidente, la verità finora dilucidata poderosamente confermano.

5 Nè il sentire de' Padri Greci fu discordante in ciò da quello de' Latini. Il Concilio Costantinopolitano dell' anno 382. ce ne fa fede sicura. Nella Lettera Sinodale mandata a S. Damaso Papa scrivon quei Padri sul punto delle Sacre Ordinazioni nel tenore che segue. *Per ciò che spetta al regolamento particolar delle Chiese, è in vigore, siccome bene vi è noto, l'antico stabilimento e regola de' SS. Padri congregati in Nicea, che in ogni Provincia le Ordinazioni si facciano da' proprj Vescovi, e qualora sia di essi piacere, e la utilità lo richiegga,* UNISCANSI A QUELLI I VESCOVI CONFINANTI (a). L'Ordinazione da farsi per i Vescovi della Provincia propria è un decreto dichiaratoci nel quarto Canone di Nicea, laddove l'unione co' confinanti si trova soltanto espressa nel Canone di Sardica, quinto, secondo i Latini, sesto, secondo i Greci. Eppure i PP. Costantinopolitani accoppiano l'una cosa coll' altra; e di questa, e quella quasi formandone un decreto solo, ci dicono, che sia un' antico decreto del

(a) *De particulari autem Ecclesiarum administratione, antiqua, ut probe nostis, obtinuit Sanctio, & SS. Patrum Nicææ congregatorum Regula, ut in singulis Provinciis Episcopi illius Provinciæ, &, si illis placuerit, una cum ipsis finitimi, ordinationes, prout utile fuerit, faciant.* Tom. I. epist. Rom. Pont. epist. XIII. Conc. Const. ad Damasum.

Concilio Niceno. Qual testimonio più chiaro della mente de' Vescovi Orientali? Laonde il citato Coustant avvedutamente scrisse nella Nota a questo passo: che, se essi in tal dire alludevano al Canone Sardicese (e a qual altro Canone per verità potevano alludere, se tra' Niceni tal cosa non si ritrova?) *dicendum est*, sono parole dello Scrittore, *Sardicenses Canones non modo in Occidente, sed & in Oriente* PRO NICÆNIS fuisse *habitos*.

Dalle quali cose dal principio del capo fin ora ragionate possiamo bene argomentare, sopra qual solido fondamento si appoggi l'opinione, che il Concilio di Sardica non siasi dagli Antichi soventi volte considerato moralmente distinto dal Concilio di Nicea, e quindi quale sia la cagione, onde di esso nella enumerazione de' Sinodi generali non facciano alcuni Padri parola.

6 Ma sia pure così, (sento, chi mi ripiglia) sia il Sardicese, come si vuole, Appendice al Niceno, sieno i suoi Canoni della Nicena Disciplina dichiaratori, che gran male alla fine, che questo, e quello col proprio nome si citino? Ma che necessità di ciò fare, rispondo io, se l'uno è Appendice dell'altro; e i Canoni secondi sono un comento de' primi? Del rimanente, se mi è lecito di produrre una mia conghiettura, io mi lusingo di aver trovata verisimil cagione, onde talvolta l'Antichità, per qualche tempo, necessario stimasse l'uso di sì fatto parlare. Si fonda ella sopra un decreto fatto da S. Damaso Papa in un Concilio Romano tenuto verso l'anno trecensettanta, e confermato in altri di quel tempo e nella Gallia, e nella Spagna, decreto, al quale occasion diede l'artifiziosa frode degli Ariani, che intesi tutti allo spargimento della perversa dottrina, varj nomi di Concilj fingendo, spacciavano da per tutto, essersi i loro dogmi comprovati in più Sinodi. Or dunque a preservare dall'inganno i fedeli, si proibì, che d'indi in poi nella Cattolica Chiesa altro Sinodo, salvo che il Niceno, mentovare non si potesse. La memoria

di questo fatto trovasi regisrata in una lettera scritta da S. Atanasio ad Epitteto, nella quale così sul principio si legge: *Cum hoc tempore variæ Synodi per Galliam, Hispanias, & magnæ Romæ congregatæ essent, quotquot in illis convenere .... literas ubique miserunt (quod varia isti* (cioè gli Ariani) *Synodorum nomina comminiscerentur*) NULLA UT DEINCEPS IN ECCLESIA CATHOLICA NOMINARETUR SYNODUS PRÆTER UNAM NICÆNAM (a).

7. Che se il divieto antidetto, generalmente parlando, senza dubbio fu ragionevole, anzi necessario, rispetto a' Sinodi immaginarj, che vanamente spacciavansi dagli Ariani; molto più, io soggiungo, era richiesto singolarmente in riguardo al Sinodo Sardicese. Perciocchè, siccome gli Eruditi ben sanno, il Conciliabolo in Filippopoli fatto dagli Eusebiani Concilio ancor di *Sardica* da' medesimi s' intitolava. E qual maniera più acconcia ad ingannare il Mondo di questa? Colla identità del nome confondere il vero col falso, la guasta con la sana dottrina, i giusti, ed utili regolamenti cogl' iniqui, e perniciosi? E di fatto sappiamo, che sotto il manto decoroso di Sardica affettavano i furbi la comunicazione co'Donatisti: i quali, abbenchè travianti anch' essi dalla retta credenza; pur dall'errore Ariano di molto si allontanavano. (b) Onde poscia ne avvenne, che vantando i medesimi in difesa de' loro dogmi l' unione cogli Orientali fossero a comun disinganno dal S. Padre Agostino gravemente confusi: non essere quella unione, onde tanto si gloriavano, che sommamente vituperosa; perchè unione cogli Ariani di cui era stato composto il Sinodo, che decantavano. Ma intorno a questo argomento, sembrami, essersi detto a bastanza. E' tempo ormai, che si ascoltino le contrarie ragioni del nostro Istorico.

(a) Ath. ep. ad Epictetum inter Opera D. Ath.

(b) S. Aug. ep. 50. ad Bonif. et lib. III. contra Cresconium Donatistam.

8 *Si accordi pure*, egli dice, *si accordi pure, che la Nicena Fede sia stata nel Concilio di Sardica comprovata insieme, e spiegata; quindi non segue, che il Niceno, ed il Sardico ambidue compongano un Concilio solo. Sarebbe ciò lo stesso, che il dire, doversi il Concilio di Costanza, e quello di Basilea tutti e due tenere in conto di uno: perciocchè i Decreti del primo, riguardanti l'autorità del Concilio sopra il Papa, nel secondo furono confermati, e dichiarati.* (a)

Molte sone le cose, che in risposta a questo piccol paragrafo si presentano a dire. Riflettasi prima a ciò, che di volo, e per via di supposizione getta ei sotto gli occhi de' Leggitori su l'autorità del generale Concilio sopra il Papa. Pretende (nè vano è, o temerario il mio pensiero) non tanto egli rispondere agli argomenti, quanto ingerire nell'animo di coloro, che poco sono in tal materia versati, la detta superiorità: e tanto più farla credere indubitabile, quanto che suppongasi ella, qual cosa fuor di dubbio decisa per due Concilj, l'uno e l'altro, secondo lui, generali. Dissi, aver lui mirato più a questo fine, che a quello: imperciocchè, a vero dire, non potea scegliersi parità più ridicola, più disparata di questa: cioè paragonante due termini, che han tra loro grandissima dissomiglianza. Lasciamo star per adesso, quanto egli quì degli accennati Decreti additarci vuole; che non è tempo di entrare in sì largo campo. Non vogliamo per tanto disaminare qual dei Decreti del Sinodo di Costanza sia il vero senso, quale siane il valore, ciò che valentuomini han fatto, solidamente mostrando, od esser nulli per

(a) *Dato, quod Fides Nicæna comprobata, & explicata sit in Synodo Sardica; non ob id sequitur, Nicænum, & Sardicum unum, atque idem efficere Concilium: hoc enim perinde est, ac si quispiam diceret, Constantiense, & Basileense Concilium pro uno, atque eodem Concilio haberi: quia Decreta Constantiensis Synodi de auctoritate Concilii supra Papam confirmata, & explicata sunt in Synodo Basileensi.* Richer. cap. III. num. VI.

difetto di necessario consentimento dell'Assemblea (II) o per mancanza di pontificia conferma, o sì per l'uno, che per l'altro: e se si vogliano validi in qualche modo, tutta al più la loro validità doversi al tempo ristringere dello Scisma, quando del Papa si dubita, se sia legittimo, o no. Lasciato, dico, star tutto questo, che a luogo suo in altra Dissertazione si tratterà; consideriamo i due termini, che l'Autore ci dà per simili, siccome quelli tra' quali adopera la parità, cioè (a rinnovare l'attenzion di chi legge, e farci meglio capire) che il Concilio di Sardica abbia lo stesso rapporto a quel di Nicea, che il Concilio di Basilea a quel di Costanza.

9 Qual rapporto abbiano fra loro i primi due, l'abbiamo sopra veduto, nè fa bisogno ridire il poco anzi detto a sufficienza: una perfetta conformità, uno stesso volere, una stessa determinazione: anzi gli stessi Padri in gran parte, lo stesso Moderatore. Or mi si dica ingenuamente, i secondi due han tra loro questo rapporto? Il Concilio di Costanza inteso tutto a riunire la Chiesa per quarant'anni smembrata (III.) da fiero Scisma. Il Concilio di Basilea tutto occupato con indegni modi, riunita, che l'è, a dismembrarla di nuovo. Veggo nell'uno i contendenti Pontefici, (IV) obbligati a torsi di capo il triregno per consacrarlo alla pace, ed all'unità: miro nell' altro Prelati di picciol conto (V.)

(II) Dagli Atti del Concilio di Costanza presso Schelstrate si scorge, essersi tali Decreti fatti tumultuariamente, e col disparere de' Cardinali.

(III) Urbano VI. fu eletto a Papa a dì 8. Aprile del 1378. Cominciandosi a contare il tempo dello Scisma dal detto anno, ci corse sino all'elezione di Martino V, che cadde negli 11. Novembre del 1417, lo spazio a un di presso di quarant'anni.

(IV) Gregorio XII, che rinunziò al Papato, detto prima dell'assunzione Angelo Corario: e Giovanni XXIII, o XXII, chiamato prima col proprio nome Baldassare Cossa, e Benedetto XIII, ossia Pietro de Luna, ambidue dal Concilio deposti, de' quali il primo si soggettò all' ordinazione del Concilio; il secondo morì nella sua ostinazione.

(V) Enea Silvio, cioè Pio II. in una Orazione pubblicata dal Muratori negli Anecdoti tom. II. così ci attesta. *Inter Episcopos,*

sacrificare la pace, e l'unità a'suoi privati temporali interessi. Il primo col suo buon ordine, e regolata condotta va finalmente ad estinguere il fuoco della scissura, e su le ceneri vi rialza la ferma base della bramata tranquillità, creando il Papa da tutto il Mondo Cattolico riconosciuto, (VI.) ed approvato concordemente: il secondo raccende l'estinto fuoco, e mediante il disordine, e la rivoltura, va fieramente a scoppiare in aperto scisma, sublimando altri al preteso Pontificato (VII.) in faccia al vero Pontefice indubitato. Può mai trovarsi dissomiglianza maggiore tra l'uno, e l'altro Concilio? Eppur ci vede lo Scrittore acutissimo connession tale; che, se si voglia del Sardicese, e del Niceno formarne un Sinodo, possa egli lo stesso egualmente pretendere degli altri due.

10 Ma che rispondesi a quei Decreti (taluno forse dirà del partito Richeriano) che dal Concilio di Basilea dichiarati furono, e confermati, nè più nè meno, che comprovata fosse ed esposta nel Sardicese la Nicena Professione? Qui è, par mi si dica, dove tutta si fonda la parità del Richerio.

E qui è, rispondo, dove io con piacere attendeva il Contraddittore. Conciossiachè, se, quando mai fosse vera la supposta conferma, e dichiarazione, nulla verrebbe a concludere l'argomento, per esser dispare tutto il resto; che sarà mai, se tra' Decreti di Basilea, e quelli di Costanza si scorge contrarietà? Che si scorga di fatto, non è difficile a dimostrarlo. Prendete in ma-

caeterosquePatres conscriptos vidimus in Basilea COQUOS, ET STABULARIOS *orbis negotia judicantes. Quis horum dicta, vel facta judicaverit legis habere vigorem?*

E Torrecremata parlando de' Decreti accennati, ne attribuisce la pubblicazione *ad furorem quorumdam hostium Apostolicae Sedis cum multitudine* POPULI PARVI PRETII ET NULLIUS AUCTORITATIS.

(VI) Ottone Colonna, che si appellò Martino V.

(VII) Amedeo, che si pose il nome di Felice V, fu l'Antipapa creato dal falso Sinodo di Basilea, in faccia al vero, e certo Pontefice Eugenio IV.

no il Bollario, e ricercate la Bolla *Moyses*. Troverete essersi questa fatta nel Sinodo Fiorentino dal Papa Eugenio IV, il quale in essa fa note al mondo de' raccolti Prelati Basileesi le temerarie scandalose azioni. Condanna quivi alcune loro proposizioni, nelle quali diceveno *appartenere alla cattolica fede la maggioranza del generale Concilio sopra il Romano Pontefice: avere ciò dichiarato il Sinodo Costanziense: e però la loro adunanza non potersi dal Papa nè disciogliere, nè in altro luogo trasferire, od in altro tempo*. Or in qual senso Eugenio le condanna? Riferiam le parole della Bolla: JUXTA PRAVUM BASILEENSIUM IPSORUM INTELLECTUM, *quem facta demonstrant*; *velut Sacrosanctæ Scripturæ, & SS. PP. &* IPSIUS CONSTANTIENSIS CONCILII SENSUI CONTRARIUM. Dunque dichiara il supremo Capo della Chiesa, e con esso il sacrosanto Concilio Fiorentino, che il pravo senso dato a' suddetti Decreti sia contrario al senso dato a' medesimi dal Sinodo di Costanza: vale a dire, che i Decreti stessi, sebbene simili materialmente, sieno difformi sostanzialmente; ed a parlare con Eugenio, *contrarj*: perciocchè non sono le parole, ma il senso dato alle parole è ciò, che qualifica la proposizione: il senso è quello, che la bontà o la malizia di essa determina essenzialmente. (VIII.) Ma in che consiste cotale difformità?

(VIII) Vuole Natale Alessandro, che la Decretale *Moyses* sia stata abolita da Nicolò V. nella conchiusione della pace co' Basileesi. Ma son vani sforzi di questo Autore, per avvalorare i Decreti di Basilea. Se si attende al tenore della Lettera di Nicolò; si comprende, aver lui soltanto rivocati, ed annullati gli stabilimenti di Eugenio, spettanti alle pene, o censure, e privazioni di beneficj; e per amore della pace nel primiero stato reintegrati coloro, che soggiacevano a quelle. Del resto si permetta ciò a Natale; nulla quindi ne segue contro del nostro assunto. Perciocchè tra le condizioni di pace, che il Re di Francia, e gli Elettori dell'Impero dall'una parte proposero a' Basileesi, ed Amedeo; e dall' altra parte Niccolò V., leggiamo la seguente: *Omnia hinc inde conscripta, statuta, facta, promulgata, abroganda esse; etiamsi Universalem Ecclesiam, &c.*

Ecco vogliono i PP. di Basilea, che l'antidetta superiorità reputare si debba siccome un punto di fede; e siccome tale abbiala il Sinodo di Costanza giudicata, e dichiarata: laddove il Sinodo di Costanza non pretese mai ciò; nè ciò pretendonò coloro, che tal sentenza oggidì difendono, o la difesero in quel tempo per altro turbolentissimo. Avanti: condanna il Papa Eugenio le proposizioni *juxta intellectum, quem facta demonstrant*. Dunque il senso contrario di esse ci viene a noi per detta di Eugenio da' fatti significato. E i fatti ci significano apertamente, avere i Basileesi ampliata de' controversi Decreti la intelligenza ad altri casi da quelli, che la verace mente de' Vescovi Costanziesi intendeva. cioè a quei casi, in cui niuna ragionevol dubbiezza in pensier cadesse alla Chiesa dell'attuale esistenza del vero suo Reggitore: estensione, di cui forte lagnossi Eugenio: estensione, cui sodamente provò l' insigne Torrecremata, esser da'sensi aliena del Sinodo di Costanza (a)

Or ditemi di buona fede, o voi che del Richerio gli apici venerate, con quale aspetto di verità poteva il gran Precettore vostro al citato luogo scriver così: *Decreta Constantiensis Synodi de auctoritate Concilii supra Papam confirmata & explicata sunt in Synodo Basileensi*? Ma a che più perdere il tempo, tenendo dietro a sì misero raziocinare? Si passi ad altra opposizione, che sembra avere qualche apparenza, ond' è, che ad essa si attacchino molti de' nostri Contraddittori.

auctoritatem CONCILIORUM CONCERNANT. tom.19.Conc. col.50. edit. Ven. Adunque se in vigore di questa condiaione annullò il Pontefice la Decretale; annullati per la stessa furono pure i Decreti *concernenti l'autorita' de' Concilj*. Dalle quali cose derivane contra il Richer, che,se si voglion validi i Decreti del Sinodo di Costanza, e se d'altra parte nulli sono per lo detto poc'anzi i Decreti del Sinodo di Basilea; non possano questi secondi essere, com'ei suppone, una conferma, e dichiarazione de' primi. E che gli uni per necessità difformi sieno dagli altri. Ciò che abbiamo proposto di dimostrare.

(a) Apol. Eug.

11 Si fonda ella su la famosa contesa, che l'anno 419. in occasione dell'appello recato a Roma da un certo Prete Affricano, fieramente eccitossi tra' Legati del Papa Zosimo, e i Vescovi del Concilio di Cartagine sesto. Contesa è questa, che lungamente ci tratterrà disputando nel Capo X. Per ora toccheremo sol quella parte, che la presente obiezione riguarda. Faustino Vescovo, e Filippo, ed Asello Preti da parte del Pontefice Zosimo presentano a' Vescovi dell'Affrica alcuni Canoni Sardicesi per esigerne l'osservanza. Ma il nome, che questi Canoni portano nello scritto *Commonitorio* (IX.) è di *Niceni*. Restano i Vescovi sorpresi; dappoichè, ricercato l'archivio, infra i Niceni affatto non li ritrovano. Si agita con calore la quistione; spedisconsi persone in Costantinopoli, in Antiochia, in Alessandria, per ricercare del Concilio Niceno gli esemplari più autentici: si mandan lettere a Roma, e da Roma a Cartagine. A che tante lettere, tante spese, tante legazioni? Poteva il tutto chiarirsi con pochissime parole da' Legati del Papa alla prima sorpresa degli Affricani: essere ben vero, che tali Canoni fossero stati composti non in Nicea, ma in Sardica: ma ciò nulla importare: perciocchè il Concilio Sardicese niente men del Niceno Concilio era generale: e però sostituire il nome degli uni Canoni a quello degli altri non essere da farne caso, portando questi, e quelli uguale peso di autorità, stante la massima, da i Cattolici universalmente abbracciata; cioè, che le ordinazioni de' Sinodi generali quasi come un altro Vangelo debbansi da tutti apprezzare. Or i Legati di tutto questo non fanno parola alcuna, e col silenzio loro ci manifestano, quale in quel tempo fosse de' presentati Canoni l'autorità, quale fosse la stima del Concilio di Sardica. E quindi ancor si

(IX) Così chiamasi nel Codice Affricano l'istruzione data dal Papa a' suoi Legati.

si comprende, che il Pontefice Zosimo, per dare ad essi quel peso, e quel valore, che lor mancava, li fe spacciare per Niceni. (a)

12 Alla proposta obbjezione innanzi che direttamente rispondiamo, ci giova in egual forma rivolgere l'argomento contro all'Oppositore, e ragionare così: Se il Concilio di Sardica per sentimento de' PP. Cartaginesi non era più, che un Concilio particolare, ed i suoi Canoni dell'onore Niceno degni non erano; potevan essi, sempre che voluto lo avessero, risparmiare tempo, fatica, spese ricercando quà, e là in rimote parti degli esemplari. Una brieve risposta, che a prima giunta risonasse agli orecchi degl'inviati, li avrebbe fatti ammutolire una volta per sempre. Pur quelli taccionsi, ed affettando, niente sapere di Canoni Sardicesi egualmente apprezzabili, che i Niceni, l'intimata osservanza in quel modo si studiano di declinare; attaccandosi a un punto, in che potevano vincerla, dissimulando in quello, in che temevano di restar vinti: come suol farsi ne' Tribunali da' Litiganti, che con uguale artifizio gli Avversarj raggirando, prolungano in tal modo la causa, e tentano strappar dal giudice la bramata decisione.

13 Ma tolga Dio, che in cuor nostro sì poco ri-

(a) *Ad politiam, & disciplinam Ecclesiasticam spectantia.... nunquam sunt ab omnibus pro Oecumenicis recepta. Ex quo facile est videre, quam ob causam Sardici Canones non tantæ sint auctoritatis, quantæ Nicæni*: ET CUR ZOSIMUS PAPA SUB AUCTORITATE NICÆNORUM VOLUERIT SARDICOS OBTRUDERE CANONES? *Procul dubio si Concilium Sardicum pro Oecumenico habitum fuisset, tempore Zosimi Papæ, nihil facilius erat explicatione, & decisione controversiæ, quam inter Africanos Patres Zosimus excitavit... Cum enim omnes Catholici teneant regulas Synodorum generalium habendas instar Evangelii, satis erat Faustino Episcopo, Asello, & aliis Zosimi Papæ Legatis, respondere Patribus Africanis, Sardicum Concilium esse Oecumenicum, & tantæ auctoritatis, quantæ Nicænum: Canones autem, quos Zosimus Africanæ Ecclesiae pro Nicaenis objecit, maxime favent Primatui Romanae Ecclesiae &c.* Richer. c.III. num. IV.

spetto alberghi verso i Padri Affricani; ed una Chiesa così fiorita accusare vogliamo d'indegna simulazione, (checchessia se di loro alcuni nel decorso della lunga contesa, a giudizio di qualche Scrittore (a), oltrepassati abbiano alquanto i limiti della moderazione). Somigliante parlare sta meglio in bocca a colui, che non rispetta i Pontefici della Chiesa più reverendi, e col veleno della sua penna malignamente il nome ne intacca; come fa quì trattando del Papa Zosimo, incolpandolo a torto qual impostore, ad imitazione d'Illirico, e degli Eretici di Magdeburg (b). Dico *a torto*: imperciocchè, se per diritto certissimo di Natura niun uomo al Mondo dee presumersi reo senza fondamento; è più lontano dalla presunzion di reato un uomo, che porta seco il carattere di probità, anzi di santità; e lontanissimo senza dubbio, se nella stessa azione, che si condanna, positiva ragione v'abbia, che lo discolpa. Ora Zosimo è dalla Chiesa universale venerato qual Santo; Zosimo nell'appellare *Niceni* i Canoni Sardicesi, niente fece di più di quello, che aveva fatto il suo ancor santo predecessore Innocenzo (c): e quando pur si pretenda, aver così adoperato per nescienza, neppure in questa io ci trovo colpa veruna: perciocchè nella pretesa oscurità avvedutamente andò dietro al lume, che la Romana Chiesa gli porse, intendo il Codice di essa, che dava il titolo di *Niceni* a' Canoni Sardicesi (d).

14 Quinci ragion si rende, perchè i Legati, ancor essi da infingimento lontani, alla prima esitazione de' Vescovi non rischiarassero il fatto subitamente, e recidessero il capo della discordia. Se poteva ignora-

(a) V. Cristiano Lupo t. VIII. de Rom. Afric. Ecclesiæ Appell. pag. 272.

(b) Così di essi Bellarm. lib. II. de Rom. Pont. c. 25. *Aliud mendacium, idque potissimum, & millies repetitum in Libro Illyrici, & Centuriis est: Zosimum Papam falsasse de industria, & contra conscientiam Nicaenum Concilium, ut ea fraude imponeret Africanis.*

(c) V. q. Capo n. 2. p. 84. e seg.

(d) Ivi n. 3. p. 86. e seg.

re Zosimo la vera origine di quei Canoni, ignorare altresì potevanla i Legati suoi: nè alla loro legazione richiesto era il saperla. L' incarico loro dato, era soltanto d'ingiugnerne l'osservanza. Che la ignorassero di fatto, dobbiamo dal silenzio argomentarlo; se non vogliamo, che abbia luogo una presunzione in contrario, presunzione, giusta il detto poc'anzi, al naturale diritto pregiudiziale.

15 Ma che diremo de' Vescovi Cartaginesi? Anzi che accusarli di finzione, diremo in difesa loro qualche cosa di più, che di Zosimo, e de' Legati. Diremo, che questi Vescovi neppur sapessero, se il Concilio di Sardica ci fosse stato al Mondo giammai. Sembra un dir troppo; pur l'è così per confessione de' Padri stessi nella celebre lettera da loro mandata al Papa S. Celestino (X) l'anno quattrocenventisei: nella quale dichiarano, che, per quanta ricerca si fosse fatta; in nessun Sinodo potuto avevano ritrovare ciò, che nel *Commonitorio* da Faustino recato, si conteneva: cioè; che potesse il Papa mandare Legati *a latere* per giudicare le cause delle Provincie. *Ut aliqui tamquam a tuæ Sanctitatis latere mittantur*, NULLA INVENIMUS PATRUM SYNODO CONSTITUTUM: cosa per altro indubitabilmente dichiarata nel quinto Canone di Sardica, secondo l'ordine de' Greci; sesto, secondo quello de' Latini. Se non erano dunque solennissimi mentitori, (il che dire saprebbe molto di temerità) bisogna trarne per obbligo di conseguenza, che intorno al Sinodo di Sardica fosser del tutto all'oscuro. E a vero dire, quel NULLA INVENIMUS &c. suppone previa ricerca, e non ricerca mediocre; ma ricerca diligentissima, qual richiedevasi, prima di scrivere al Papa in cotesta guisa; e ricerca diuturna, es-

(X) La lite, che cominciò sotto il pontificato di Zosimo, proseguì sotto quello di Bonifazio, e terminò sotto di Celestino, a cui la citata lettera fu dirizzata; lettera, che al Capo X. ci darà ben materia di ragionare.

sendo dal principio della contesa sin al tempo della lettera trascorsi almeno anni sei. Donde rilevasi necessariamente, che non solo non ne avessero la copia nel loro archivio, ma neppure l'idea nella loro mente: perciocchè, se, mancando nell'archivio la copia; alla mente almeno l'idea ne si presentasse; non sarebbe a loro giustificazione bastato il dire enfaticamente: IN NULLA INVENIMUS SYNODO CONSTITUTUM; potendo l'esposta Costituzione ritrovarsi in quel Sinodo, che appresso loro sapevano di non avere, come di fatto si ritrovava.

16 Oltrechè abbiamo in favor di questa ignoranza il S. Padre Agostino nell'Opera contra Cresconio; Agostino, io dico, il quale senza contrasto superava in dottrina, quanti nell'Affrica vi aveano Vescovi in quella età. Vantava quel Donatista a pro della sua Setta comunicazione avuta fra Donato Vescovo di Cartagine, ed i Cattolici Orientali, ed in prova recavane il principio di quella lettera, che allo stesso Donato, siccome sopra si disse (a), mandato aveva il Conciliabolo di Filippopoli decorato col nome di Concilio di Sardica. Or a confonderlo, così Agostino gli scrive: (b) *Disce, quod nescis: Sardicense Concilium Arianorum fuit; quod notum est jamdiu, ut habemus in manibus, contractum maximè contra Athanasium Episcopum Alexandrinum Catholicum, qui eorum errorem ... præ cæteris acriter arguebat, & refellebat*. E lo stesso Santo al IV. lib. cap. 54. *Inseris principium Sardicensis Concilii .... quod quidem Concilium, ne te lateat, Arianorum est*. Somigliante parlare fa nella lettera ad Eleusio, e Glorio Vescovi Donatisti. Quindi sono ad inferire tre cose: la prima, che Agostino non faccia mai negli addotti luoghi distinzione tra 'l vero Concilio di Sardica e 'l finto. Seconda, che del vero non ne parli affatto. Terza, che il finto falsamente

(a) Cap. I. n. 20. pag. 26.
(b) Aug. lib. III. contra Cresconium cap. 34.

da lui si nomini col mentito linguaggio degli Ariani, e Donatisti *Concilio Sardicese*. Argomento chiarissimo, che del vero non aveva notizia veruna, e del falso tanta, quanta potè ripescare a stento dagli scritti de' medesimi Donatisti, che producevan la lettera sinodale di Filippopoli. Per la qual cosa chiamavalo anch'egli Concilio, non di Filippopoli, ma di Sardica, seguendo in ciò innocentemente la fallace scorta del titolo menzognero (XI.)

17 Ma come mai sì memorando ragunamento potè alla Chiesa Affricana venire in dimenticanza? Come smarrirsene gli Atti? Ignorarsene i Canoni? Io non dissimulo, essere stato ciò sempre mai alla mente degli Eruditi oggetto di maraviglia: ma bisogna sippure fuor di dubbio confessare, che, quanto a loro maravigliosa cosa è sembrato, altrettanto l'han dato per un fatto sicuro, ed incontrastabile. Quindi si sforzano, chi in uno, chi in

(XI) Du Mesnil t. II. lib. XI. num. 55. Doctr. & Disc. Eccles. ,, Hæc quasi Sardicæ gesta scripserant Donato Carthaginensi ,, Episcopo Schismatico: hac ,, fallacia factum est postea, ut ,, Cresconius Donatista probare ,, niteretur, suos cum Orientalibus fuisse communione ,, conjunctos in Sardicensi Concilio. Augustinus verò ei respondebat, illud ex Ariania ,, fuisse collectum. Ei quippe ,, NEC DUM INNOTUERANT ,, VERÆ SYNODI ACTA.
Nella stessa guisa pensa Cabassuzio Not. Conc. de Conc. Afr. & Carth. VI. ,, Augustinus .... ,, scribit, *lib. III. contra Cresc. cap.* 34., SE NULLUM AGNOSCERE CONCILIUM ,, SARDICENSE, NISI ARIANORUM: quia Ariani se ,, ex legitimo Sardicæ conventu ,, subduxerant, ut perversos Canones liberiùs conflarent, quos ,, deinde, Sardicensia Synodi nomine ementito, venditarunt,,.
Van-Espen Diss. in Syn Sard. parlando dell'adunanza di Filippopoli §. 3. ,, HOC SOLUM ,, CONCILIUM SUB NOMINE ,, SARDICENSIS CONCILII ,, NOTUM FUISSE S. AUGUSTINO APPARET: cum enim Cresconius Donatista Augustino objecisset epistolam ,, Concilii Sardicensis ad Donatum Episcopum Donatistam; ,, atque hinc concludere voluisset, Donatistas cum Orientalibus fuisse communione conjunctos; respondet Augustinus: ,, *Disce quod nescis* &c.,, Tralascio infiniti altri Autori; di modo che possa tal sentenza sicuramente stimarsi comunissima; per non dire moralmente certa.

altro modo, di esporne la nascosa cagione. (XII.) Ricorre Cristiano Lupo al furore de' Donatisti, che colle loro violenze contro del Clero Affricano a mendicità il ridussero eziandio; onde poi l'ignoranza di ciò, che a' Canoni si appartiene, ne' Vescovi derivasse. Contribuì forse alcun poco l'universale proibizione da noi sopra ricordata, a' tempi di S. Damaso. Noi non siamo nè delle addotte cagioni, nè di altre simili punto mallevadori. Basta all' intento sapere il fatto, che del modo non curiamo. Nè l'ignoranza del modo conduce punto a negare una verità, qualunque sia quell'ordine, a che appartenga, qualora ella rimane altronde bastevolmente provata. Se la misura, o la regola del giudizio fosse sempre la sola umana capacità; converrebbe gittarci nel più insensato Scetticismo. E di vero (non parlo già delle cose soprannaturali) quanti misteri contiene in se la Natura! negheremo dunque i fenomeni, perché non è conceduto penetrar le cagioni? Ha pur la Storia i suoi misteri; e se a quelli non giugne la industre Filosofia per mancamento d' idee, neppure a questi perviene per difetto di storici documenti la Critica più raffinata.

18 Supposto ciò, ecco il motivo, onde i Vescovi

(XII) E degna di osservazione in questo luogo l'inesattezza di Richerio. Ci fa egli sapere al cap. III. n.VII, che Baronio ad an. 347. §. 96. per salvare la maniera, come potessero gli Affricani ignorare il nostro Concilio; dubita, non fossero i Vescovi dell'Affrica, che erano intervenuti al Sinodo di Sardica, periti in mare insieme cogli Atti del Concilio, che seco portavano: onde poi non ne sia rimasta alcuna memoria. Or sappiano i Leggitori (e ne possono restar persuasi; subitochè consulteranno il Baronio all' anno 347), che questo dottissimo Cardinale è tanto lontano da un dubbio sì repugnante alla Storia, che positivamente, ed enfaticamente lo rigetta; ecco le sue parole: „ NON EST, QUOD QUIS „ VEL FINGERE SALTEM „ POSSIT, omnes Episcopos „ illos in reditu naufragio periisse, & una cum eis acta „ Sardicensia pariter interiisse: „ nam nuper in citato Concilio „ primo Carthaginensi mentio „ habetur ejusdem Synodi Sardicensis ex ipsius Grati suggestione; ibi enim sic legitur; Gratus &c. „

Cartaginesi non contrapposero a' Canoni lor presentati: essere questi non da Nicea, ma da Sardica promulgati: motivo, che puote solo purgarli da ogni men che onesta simulazione. Ma mentre noi siffattamente gli scusiamo, venghiamo insieme a difendere la causa nostra, ribattesi l'obbiezione, e ogni sua forza rimane prostrata a terra. Conciossiachè il voler misurare l'autorità de'Canoni Sardicesi dal giudicio degli Affricani è lo stesso, che voler giudice de' colori colui, che non vede affatto. Come inferire dalla loro costante opposizione la minoranza del pregio, se di quei Canoni neppure un acca sapevano gli Affricani? Ma che dico de' Canoni, se del Concilio stesso neppure avevano rimembranza?

19 Previde certo il Richerio questa risposta, e riconobbe, cred'io, ad un tratto sventata l'opposizione. Onde a ridarle nuovo fiato, e vigore, si studiò per ogni modo di superare l'intoppo dell'ignoranza, da noi fin quì dimostrata. Egli dunque ad onta delle recate ragioni convincentissime, e del comun sentimento degli Scrittori, dice avere in contrario dalla sua, per affermare l'opposto, *ragioni molto più certe, e più robuste, e a suo giudizio indubitate del tutto*. (a) Un parlare sì enfatico, e risoluto l'attenzion comune a se chiama. Ascoltiamolo alquanto.

20 Ci fa in prima sapere, che nel primo Concilio Cartaginese Grato Vescovo di Cartagine nel Canone V. fa menzione del Canone XV. del Sinodo Sardi-

(a) Rich. cap. VI. n. XVIII. *Contra autem rationes affirmandi sunt multo certiores, validiores, & mihi penitus indubitatæ. Primum, in prima Synodo Carthaginensi Canone V. Gratus Episcopus Carthaginensis ita refert XV. Canonem Sardicum*: Nam & memini, *inquit*, in Sanctissimo Concilio Sardicensi statutum, ut nemo alterius plebis hominem usurpet: sed si forte erit necessarius, petat a Collega suo, & per consensum habeat: *Hic audis mentionem fieri Sardicensis Concilii, & continuo sequi Sardicense Concilium non potuisse magis latere Augustinum, quam primam Synodum Carthaginensem, quam notam fuisse Augustino, nemo dubitare potest.*

cese, così facendosi a dire: *Nam et memini in Sanctissimo Concilio Sardicensi statutum, ut nemo alterius plebis hominem usurpet; sed si forte erit necessarius, petat a collega suo, et per consensum habeat*. Su questo fatto così argomenta Richerio: Niuno può dubitare che Agostino avesse contezza del Concilio Cartaginese primo: Or nel primo Concilio Cartaginese si rammenta il Concilio Sardicese: dunque Agostino dovette avere eguale contezza del Concilio Sardicese.

Chi non ha sotto gli occhi l'epoca del mentovato Concilio Cartaginese; crederà subito per l'argomento Richeriano, essersi questo Concilio celebrato pochi anni avanti a quell'altro, che disputò co' Legati del Papa Zosimo: e con ragione, mentre si sente con tal franchezza dire dal Richerio, non esser cosa da dubitare, *nemo dubitare potest*, che avuta abbia di esso cognizione S. Agostino. Eppure sappiasi, che dal primo al sesto Cartaginese s' intramise lo spazio di circa a settant'anni: sappiasi, che il suddetto primo Cartaginese cade nell' anno trecento e quarant'otto, cioè l'anno appresso a quello del Sinodo Sardicese: (a) di modo che, moralmente parlando, affermare si possa con verità, ambi essere contemporanei. Or se poteva non sapere Agostino, dirò meglio, se di fatto non seppe, siccome abbiamo evidentemente mostrato, il vero Concilio di Sardica, perchè ignorare ancor non potè del pari il primo Concilio di Cartagine? Era forse più degno di ricordanza un Concilio particolare, che un Concilio generale, Concilio, che per le sue rimarchevoli circostanze fece strepito per tutto il Mondo? E poi da qual fonte Agostino doveva trarre la pretesa cognizione del Sardicese? Non d'altro fonte, che dal Canone V. Cartaginese, il quale sol di passaggio facea del Sinodo di Sardica menzione. E non poteva Agostino ricordarsi benissimo di questo Sinodo I. Cartaginese; e ciò non ostante del V. Canone opposto

(a) Van-Espen T.VII.Dissert. in Synodos Africanas §. II.

non ricordarsi? Assai meglio di questo, e di qualunque altro Concilio sapeva egli il gran Concilio Niceno; eppure, per confessione del Santo stesso, nulla sapeva, o almeno punto non ricordavasi del Canone Niceno ottavo, il quale vieta, che coesistan due Vescovi reggitori d'una stessa Città: *Ne in una Civitate duo Episcopi probentur existere*: (XII) Canone di assai maggiore rilievo, che non era quel quinto Cartaginese ricordato dissopra.

Ecco di qual carato sono le ragioni, che a suo favore ci dà il Richerio, per *molto più certe, più robuste, e indubitatissime*. Questa n'è una delle migliori. Eccone altra più forte, e più speciosa.

21 Ci mette avanti quell'Assioma nelle scuole sì trito: *Contrariorum eadem est disciplina*: e da esso inferisce, che, essendo nota ad Agostino l'espulsione di Atanasio dalla sua sede, e'l falso Sinodo di Sardica, dovea per necessità saperne il ristabilimento, e'l vero Sinodo legittimo, nel quale si effettuò. (a)

Che ve ne pare? A me sembra, che la Dialettica offesa con viso alquanto cruccioso dell'abusato Assioma faccia risentimento: siccome quello, che in questo luogo adoperandosi, ci stia come a pigione. Verissimo è l'Assioma; ma solo, quando la relativa opposizione de' due Contrarj connessa è necessariamente colla qualità del soggetto, che li riceve. Così a cagion di esempio nell' ordin fisico; se l'aria col calore si rarefà; e col freddo per lo contrario si addensa; accade ciò per la naturale virtù di espandersi, la quale nel primo caso si

(XII) L'ignoranza di questo Canone fu cagione, onde Agostino consentisse alla propria ordinazione, vivente tutt'ora Valerio Vescovo d'Ippona: del che poi se ne dolse, e non permise, che ciò in altri si facesse; come di lui scrive Possidio.

(a) Richer. l. c. *Secundo cum eadem sit disciplina contrariorum, & compertum sit Augustinum cognovisse expulsionem S. Athanasii cum pseudo-Synodo Sardica; consurgit quoque, illum notitiam habuisse restitutionis ejusdem, quæ facta est in Synodo Sardica legitima, indicta ab utroque Imperatore in Oriente & Occidente. Enimvero &c.*

esercita, ritirasi nel secondo. E nell' ordin morale : se gli spropositi affastellati nella Storia Richeriana cagionano rincrescimento, e per l'opposito reca piacere la ritrattazione solenne, che poscia l'Autor ne fece, ciò è, perchè un animo ben disposto, come è portato ad amare il buono, così è sospinto ad odiare il cattivo. Or che connessione, Domine, egli v'ha del discacciamento, e ristabilimento di Atanasio; del falso Sinodo, e del vero, colla pretesa scienza di Agostino? Non dico già, che la reintegrazione di Atanasio pervenuta non fosse a notizia di Agostino; ma dico solo, che vi pervenne independentemente da quello Assioma. . Nè perchè ebbe Agostino una tal quale cognizione del falso Sinodo Filippopolitano, dovette averla del verace legittimo Sardicese. Imperciocchè, se si riguarda al ritorno del Santo Vescovo Alessandrino; poteva esso senza Concilio di Sardica e stabilirsi, ed eseguirsi. Si eseguì di fatto la prima volta senza Concilio veruno, quando da Treviri in Alessandria per volere de' figli di Costantino si ricondusse: (a) si stabilì di fatto la seconda volta nel Concilio Romano, quando il Pontefice Giulio l'innocenza ne dichiarò. (b) Dall' altra parte, se si esplori la fonte, onde attinse S.Agostino la notizia del Sinodo di Filippopoli, ritroverassi, niun altra essere, che gli scritti de' Donatisti; i quali, come nel num. 16. si è accennato, di questo solo facean parola. Imperocchè sol di questo ricevuta avevan la lettera sinodale. Per la qual cosa non potea quindi ritrarre il Santo Dottore del Sardicese Concilio contezza alcuna.

22 Ma la gran fama delle preclare azioni di Atanasio per ogni ancor più rimoto angolo della Terra sonoramente scorrendo, dovette al certo in Affrica portarne il grido, e lasciar viva a' posteri la rimembranza di quel Concilio, che all'antica sede avevalo restituito. (c)

(a) Cap. I. n. 6. pag.7.
(b) Ivi n.12. p. 13., e 14.
(c) Rich. ivi *Enimvero Athanasius, teste Gregorio Naz. ep. 74.*

Questa è un altra ragione, che coll' opposto Assioma non ha niente che fare, comechè il nostro Ragionatore gliel'attacchi per forza colla particola *Enimvero.* Del rimanente è ragione di semplice conghiettura, come sono altrettali, che nell'addotto luogo soggiugne: cioè, che molti Vescovi Affricani a quel Concilio erano intervenuti, e che parecchi di questi avean potuto essere noti di vista a persone, che vivevano a'tempi di S. Agostino: tutte ragioni belle, e buone; ma, io ripeto, meramente conghietturali; che secondo le regole della Critica vagliono qualche cosa, qualora nulla di positivo in contrario si produca; ma se producasi documento non men sicuro, che chiaro, non vaglion punto. Or la lettera sopraccennata, che gli Affricani mandarono al Papa Celestino (a); la risposta, che diede il Dottor santo a Cresconio, e ad Eleusio, ed a Glorio Donatisti (b) non sono chiare, e incontrastabili prove di nescienza, quanto si voglia ammirabile, e sorprendente?

23 Pur troppo duro riesce all' ostinato Contraddittore il negare ad Agostino l'antidetta cognizione; quindi a dispetto dell'evidenza tenta ribattere i testi surriferiti; ed in tal guisa si fa egli a dire: (c) *S. Agostino non iscrive assolutamente di non conoscere altro Sinodo Sardicese fuori di quello, col quale i Donatisti la loro causa difendevano: ma soltanto dice, che il Concilio da' Donatisti prodotto, era stato un Concilio di Ariani, non di Cattolici*: e tostamente recando il citato passo del Santo; cioè, DISCE, QUOD NESCIS; SARDICENSE CONCI-

Orbis Christiani oculus, & fundamentum fidei habitus est; cujus gesta, aut quæ ad eum pertinebant, neminem Christianorum, nedum S. Augustinum doctissimum Episcopum latere poterant.

(a) Vedi sopra n. 14. e 15.

(b) V. n 16.

(c) Rich. cap. VI. n. XVIII. *Augustinus non absolute scribit, se non cognoscere aliud Concilium Sardicense ab eo, quo Donatistæ suam causam tutabantur; sed solummodo ait, Concilium, a Donatistis prolatum, Arianorum, non Catholicorum fuisse.*

LIUM ARIANORUM FUIT &c. (a) soggiugne: *Vedi quì che nominatamente, e precisamente si tratti del Concilio Sardico degli Ariani*.

Si vede bene da chi sa intendere il latino *trattarsi quì del Concilio Sardico degli Ariani*. Ma si vede pur meglio, ripiglio io, da chi sa ben penetrare il fondo di tutto il testo; che del vero Concilio Sardicese si mostri il Santo di esser nescio perfettamente. Mi si dichiarino un poco quelle parole: CONCILIUM SARDICENSE CONCILIUM ARIANORUM FUIT: e dicamisi schiettamente: È egli vero ciò, che Agostino affermava; che il Concilio di Sardica fosse stato Concilio di Ariani? Niuno al certo mi può rispondere di sì; perchè di Sardica anzi fuggirono gli Ariani per isfuggire il Concilio. (b) Che se si voglia sotto a tal nome inteso il Filippopolitano, non doveva, io dico, Agostino così appellarlo contra il linguaggio veridico di quei Cattolici, che ben sapevano, non essere stato quello, che combriccola di furfanti in Filippopoli sì, ma in Sardica non mai tenuta. Avrà egli forse voluto accomodarsi al parlare degli Ariani, e Donatisti? Oibò! e che scempiaggine sarebbe stata mai questa? Si vuole quì smentire l'insolente impostura, che ad ingannare gl'incauti va sotto abito menzognero; ed Agostino intanto, anzi che a lei strapparlo d'indosso, a lei l'adatta ancor esso, e con voce concorde chiama ancor egli l'indegno Conciliabolo col reverendo nome di *Sinodo Sardicese*? Dovea l'eccelso distruggitor della setta a vitupero, e scorno di essa altamente gridare: Sciagurata gente, che siete, che a diffonder l'errore più facilmente, il venerando nome di un sacro ragunamento in così fatta guisa oltraggiate! *Quæ conventio Christi ad Belial* (c)? Che ha che fare il gran Concilio di Sardica con

(a) L.c. *Vides hic nominatim, & precise de Sardico Concilio Arianorum agi*.

(b) V. Cap. I. n.15. p. 21.

(c) 2. Cor. 6. 11.

quell'empia canaglia di Filippopoli? &c. A dir corto, dovea distinguere il vero da quel Sinodo falso, di cui mostravan la lettera: ed a quel detto CONCILIUM SARDICENSE CONCILIUM ARIANORUM FUIT, sostituire quest'altro, CONCILIUM ARIANORUM CONCILIUM SARDICENSE NON FUIT. Nulla di ciò egli fece; dunque del Sinodo Sardicese nulla egli seppe.

Ma non è più tempo di tener dietro alle inezie Richeriane: a se ci chiama l'argomento precipuo di questa Dissertazione.

CAPO VI.

Canoni Sardicesi, su cui verte la Quistione: lor vera, e propria spiegazione, opposta a quella del Richerio, fatta in un senso strano, e apertamente contraddittorio. Si confuta il Sistema di alcuni Richeristi; spezialmente del Van-Espen, il cui vano artificio si distrugge coll'autorità del Testo Greco, addotto da lui medesimo.

1 VEnghiamo a' Canoni, che sono stati, e son tutt'ora il suggetto di tante dispute, e letterarj combattimenti. L'essere questi un testimonio luminoso del Pontificio Diritto riguardo a' Romani Appelli ha fortemente impegnate così le lingue, come le penne de' due partiti, l'uno alla Santa Sede favoreggiante, l'altro contrario: questo a deprimere il Sinodo, che n'è l'Autore, quello a innalzarlo. Conciossiachè dalla depressione di esso, od innalzamento prendano i Canoni la misura del loro valore. Qual giudizio del Sinodo formarsi debba; io mi lusingo, che abbastanza fin quì ne siasi ragionato per modo, che valevole trarsene possa argomento in favor de' Canoni. Ma perchè questi Canoni possono o bene, o male, in questa, o in quella forma spiegarsi, quindi è che i nostri Avversarj a profitto loro tentino ancora il mezzo di comentarli a lor

modo: cosicchè, se a spogliarli di forza non riescano per rapporto al Concilio, possano almeno questa indebolire oltremodo, attaccando di quelli il vero, e naturale significato. Quindi tante, e tanto varie spiegazioni, ma stiracchiate tutte, e stravolte, e repugnanti. Noi le porremo sotto agli occhi de' Leggitori in questo Capo; di cui l'oggetto si è: 1. recare i Canoni stessi 2. darne il verace senso. 3. rigettarne il falso, dato dagli Avversarj.

2 Prima però di ciò fare, necessaria cosa è premettere in primo luogo, che di quei soli Canoni terremo ragionamento, su i quali aggirasi il cardine della contesa: quelli cioè, che spettano a' giudicj de' Vescovi, e alle Romane Appellazioni. In secondo luogo, che diverse lezioni correndo, latine alcune, altre greche; alla latina lezione noi ci atterremo di Dionisio Esiguo, qual si trova presso Giustello (a), dichiarandoci non pertanto, di non essere a questa sì servilmente attaccati, che, qualora il buon senso in qualche cosa altramente ne persuada, ci rechiamo punto a scrupolo il discostarcene. E di fatto dall' ordine ci scostiamo, secondo il quale nella Raccolta Dionisiana i detti Canoni veggiamo disposti; e seguiamo più presto quello, che nelle greche Collezioni si tiene: ordine in vero più retto, che non è l'altro. Il che a ben intendere, premettiamo in terzo luogo, tre essere i Canoni, di che si tratta: or questi nell' accennata lezione latina sono il terzo, il quarto, e 'l settimo; laddove in tutte le greche il quinto risponde al settimo di quella. *Ordine*, io dico, *più retto*: e con ragione. Imperocchè i due Canoni, che nel Codice di Dionisio tra 'l quarto, e 'l settimo si tramezzano, son di materie disparate; e il settimo, come vedremo, non è altro, che un'appendice, o sia maggior dichiarazione del terzo, e del quarto: epperò alla connessione dell' argomento, sembra cosa più

(a) Bibliot. Juris Can. Vet.

confaccente, che al quinto luogo sia trasferito. E onde mai cotale diversità? Dirò ciò, che ne pensano gli Eruditi. Pensano essi, (a) che, essendo stati i Canoni primamente scritti in latino, e non tutti ad un tratto; ne avvenne, che, scritto il terzo, ed il quarto, trattossi nel Concilio d'altre materie, che al quinto, e al sesto diedero occasione: or dietro a questi, sembrando ad Osio Presidente, doversi i Canoni terzo, e quarto più ampiamente dichiarare, formossi il settimo, che è di essi una più ampia dichiarazione. Altrimenti la cosa ne' greci Canoni avvenne: perciocchè essendo stati questi nello stesso Concilio scritti tutti ad un tratto dopo l' intera formazione de' latini; e però prima di scriversi, essendo tutti unitamente in veduta; potè a bell' agio migliorarsene l'ordinanza.

CANONE TERZO

3 *Si aliquis Episcopus judicatus fuerit in aliqua causa, & putat, se bonam causam habere, ut iterum Concilium renovetur, si vobis placet, S. Petri Apostoli memoriam honoremus, ut scribatur ab his, qui causam examinarunt, Julio Romano Episcopo, &, si judicaverit renovandum esse Judicium, renovetur, & det Judices: si autem probaverit, talem causam esse, ut non refricentur ea, quæ acta sunt; quæ decreverit, confirmata erunt. Si hoc omnibus placet? Synodus respondit: Placet.*

Non si esibisce quì del terzo Canone altro, che una parte, cioe quella, onde comincia a trattarsi de' Vescovili Ricorsi al Tribunale della Romana Sede, che è l' oggetto della presente disputazione.

Si vuole per questo Canone, che, qualora il Vescovo giudicato, o vogliam dir condannato (che secondo il contesto vale la stessa cosa) persuaso sia di avere una causa così buona, che possa in altro giudizio fondatamente sperare un esito favorevole, e però facciasi a domandarlo, debbano in tal caso gli stessi Vescovi, che dian-

(a) V. Anti-Febbronio Par.II, lib.III. cap.III.

zi han discussa la causa, e profferita la loro sentenza, scriverne al Papa; affinchè, se questi del merito di essa ben informato stimi a proposito rinnovare il giudizio, sia rinnovato; e a tal effetto il medesimo assegni i Giudici. Che se egli, ponderate le ragioni del Reo, non le valuti per modo, che le giudichi degne di nuova discussione; non si passi più oltre, e la prima decisione abbiasi per confermata.

Il secondo giudizio, che il condannato Vescovo richiedeva, era uso farsi, secondo i Canoni, da' Vescovi confinanti; i quali uniti a quelli della Provincia propria del Reo, che lo avevano giudicato, rinnovar doveano l' esame, e la primiera sentenza, o ratificare, se giusta loro pareva, o, se data contro ragione, dichiararla mancante d'ogni valore. La convocazione de' nuovi Giudici a tenor dell'usato regolamento, facevasi dal Vescovo Metropolitano, che avea da Capo al primo giudizio preseduto: regolamento per verità non così commendabile, che escogitarne altro migliore non si potesse. Qual diritto aveva il Metropolitano su la Provincia vicina? E poi, se sospetto mai fosse al Reo, se sospetti pur fossero i Vescovi della Provincia, che aveano sentenziato; quale ragion voleva, sottoporlo altra volta alla sospetta loro disposizione? All'una, ed all' altra cosa mirando i Padri di Sardica sapientemente ordinarono, che dopo il primo giudizio dovesse al Papa rappresentarsi per lettera il merito della causa, e quando egli ragionevole giudicasse la petizione del Reo; egli, e non altri, determinasse i secondi Giudici; i quali, a qualunque Provincia appartenessero, erano di certo a colui soggetti, che pel governo universale a tutti i Vescovi soprastava. E d' altra parte l' elezione de' medesimi rimessa al Papa liberava il Reo da sospetti di prevenzione, che nell' animo de' primi per avventura vi fosse contro di lui; e più spedito corso alla giustizia prometteva. In effetto quale fu ella mai l' occasione

ne di tale stabilimento? Fu quella appunto, che del Concilio medesimo era la precipua cagione: cioè l'oppressione di S. Atanasio, di Asclepa, di Marcello, e di altri ingiustamente deposti ne' Sinodi Orientali dagl' iniqui Vescovi loro persecutori: i quali mal sofferirono, che ritrattate in Roma si fossero le loro decisioni, ed esposta agli occhi del Mondo la loro malvagità.

4 Ma perche mai dirsi nel Canone *scribatur* JULIO *Romano Episcopo*, e non più tosto asserirsi generalmente *scribatur Romano Episcopo*? So, che taluni dietro la scorta del Richerio, dell'addotto passo servendosi, hanno voluto l' uso del Canone limitare dentro i confini del tempo, in cui visse questo Pontefice: (I) pensamento in vero sciocchissimo, quale più sotto confutando il Richerio, lo dimostreremo. Per ora diciamo sol di passaggio, che il comun senso (eziandio di coloro, che ne' passati secoli combatterono i Canoni Sardicesi) non ammise tai limiti: e l' impegno degli Avversarj, per isnervarne la forza, a tutt' altro rivolse ordinariamente gl' inutili tentativi. Si nomina dunque Giulio, perchè egli in quel tempo l' universale Chiesa governava; ma non si esclusero per questo da somiglievole dritto gli altri Pontefici: siccome Cristo nel dare a Pietro singo-

(I) Tra questi possiamo noverare il Van-Espen. Spiegando egli il terzo Canone del Concilio Sardicese (Tom. VII. p. 49. edit Ven. 1781.) viene tacciando Isidoro; che, nel riportare il Canone, tralascia la voce JULIO: *Omissio*, dice quivi, *Omissio nominis proprii Episcopi Romani singularis est Isidoro; apud Dionysium enim, & Græcos constanter additur nomen Julii .... Nec mirum videri debet, nomen proprium Episcopi Romani, scilicet Iulii ab Isidoro omissum; scitur enim Collectionem vulgo Isidorianam ad amplificandam Sedis Romanæ potestatem fuisse adornatam: ut igitur ostenderet, id, quod hoc Canone, suggerente Osio, Romano Episcopo tribuitur, non esse ad personam Iulii restrictum, omittendum censuit nomen Iulii.*

Se tra le note imposture d'Isidoro, ordinate ad ampliare più del dovere la podestà della Sede Romana, v'inserisce Van-Espen questa; possiamo, ored'io, senza temerità sospettare, che quì la senta egli con Richerio; molto più, che da moltissimi luoghi dell'Opera sua si palesa di genio Richeriano.

larmente le chiavi, non escluse i successori di lui, ma in essi ancora la podestà ne trasmise. Ciò che in un tempo al governo della Chiesa era utile, e necessario, doveva in simili circostanze similmente esser utile, e necessario per li tempi avvenire. Arduino sospetta, che in vece di JULIO forse leggevasi *illi*, cioè *tali*, per dinotare indeterminatamente quel Papa, che sedesse in questo, o in quel tempo: e che tal voce non avendo alcuni abbastanza intesa, in quella cambiaronla, che leggiamo presentemente.

5 Sono per ultimo da notare quelle parole del Canone: *Quæ decreverit confirmata erunt*; che vale: *secondo che egli determinerà, sarà confermata la prima decisione*. Dalle quali inferiscesi apertamente, che la sentenza data da' Vescovi della Provincia acquisti forza dalla conferma fattane dal Vescovo di Roma. Non piace al Van-Espen questa interpretazione. Egli, lasciato il Testo latino, si appiglia al greco, e siegue la versione di Erveto. Τὰ ἅπαξ (così nel greco sta scritto) *κεκριμένα μὴ ἀναλύεσθαι, τὰ δὲ ὄντα βέβαια τυγχάνειν*, che dal greco in latino trasportasi dall'Erveto: *Quæ semel judicata sunt, non infirmentur, sed rata sit lata sententia*. Vuole adunque il Van-Espen, in vigor del presente Canone, non avere il Papa facoltà di giudicare su la sentenza emanata dal Sinodo Provinciale; ma solamente il diritto di determinare, se la causa decisa debba a nuovo giudizio sottoporsi, e nel caso di sì, destinare i giudici; e niente più (a). Ma è cosa facile, seguitando pure la lezione greca, e l'annessa versione latina il dissipare la

(a) Van-Espen l. c. *Satis manifestum est, hoc Canone non deferri Romano Episcopo judicium de lata sententia in Synodo Provinciæ, sed tantum ipsi deferri judicium, an causa sit talis, ut judicium latum mereatur renovari: hoc est, an causa semel judicata mereatur rursus examinari: & si Episcopus Romanus judicet, esse renovandum; tunc ipse det judices, qui rursus examinent, & renovent judicium*. La sentenza Van-Espeniana si confuterà spezialmente sul fine del presente Capo.

vanità di tale cavillazione. E certamente non sa capirsi, come possa il giudizio del Papa cadere sulla rinnovazione della causa, e insiememente non cadere su la sentenza data contro del reo. Seguitiamo il greco, giacchè a lui piace meglio: ci dice il greco: Τὰ κεκριμένα μὴ ἀναλύεσθαι: *quæ judicata sunt, non infirmentur, non si tolga il valore alla sentenza*. Dunque nel caso, che il Papa giudicasse altramente, verrebbe a torsi, o almeno a sospendersi: e da chi, se non da lui stesso? E ciò che altro è mai, se non giudicare su la sentenza emanata dal Sinodo Provinciale? Medesimamente ordini egli, che il giudizio non si rinnovi: che altro è questo, se non se confermar la sentenza prima? di modo che il *non infirmentur* faccia quì forza di *confirmentur*; e ciò è sì vero, che da quel punto, e non prima, acquisti ella una fermezza costante, e perda il Reo la speranza di superare la causa. Il che si esprime benissimo per la greca lezione: Τὰ δὲ ὄντα βέβαια τυγχάνειν; *sed rata sit lata sententia*.

CANONE QUARTO

6 Gaudentius Episcopus dixit: addendum, si placet, huic sententiæ, quam plenam sanctitate protulistis; ut, cum aliquis Episcopus depositus fuerit eorum Episcoporum judicio, qui in vicinis locis commorantur, & proclamaverit, agendum sibi negotium in Urbe Roma, alter Episcopus in ejus cathedra post Appellationem ejus, qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani determinata.

Il Canone antecedente, che fu da Osio proposto, incontrò il piacimento di tutti i Padri: *Si hoc omnibus placet? Synodus respondit, Placet*. Ma non piacque in modo, che non sembrasse doversi far qualche aggiunta. Il regolamento quivi prescritto provvede solo al caso, che il Vescovo giudicato la prima volta, dimandi ascolto in un secondo congresso giudiciale. Doveasi anco pensare ad un altro caso pur facile ad avvenire: cioè, che il Reo alla seconda sentenza di condannagione non si

arrendesse; e protestasse altamente, di volere a tutti i conti la sua causa trattata in Roma al Tribunale del Papa. Che qui si parli di Appello dal secondo giudizio; manifestissima cosa è a chi considera; che nel primo giudizio non aveano luogo i Vescovi convicini, da cui si appella il Reo condannato; potevano bensì averlo nel secondo, come nel Canone anteriore si è dichiarato.

Or dunque a questo caso ponendo mente Gaudenzio Vescovo di Naisso (città situata nella Dacia) saggiamente propose doversi aggiugnere, che, posta l'Appellazione del Reo alla Sede Romana, non potesse intanto alcun altro ordinarsi a Vescovo, per surrogarlo a colui, che sembrava esser deposto; finchè del Vescovo di Roma la finale sentenza non si sapesse: ottimo stabilimento, e confacentesi a' doveri del retto. Conciossiachè alla natura dell'Appellazione per ordinario è dovuta la sospensione degli effetti della sentenza: (a) dico, *per ordinario*, per dinotare l'eccezione di alcuni casi espressi nel Diritto canonico. (b)

CANONE QUINTO

7 *Osius Episcopus dixit: Placuit autem, ut, si Episcopus accusatus fuerit, & judicaverint congregati Episcopi regionis ipsius, & de gradu suo eum dejecerint, si appellaverit, qui dejectus est, & confugerit ad Episcopum Romanæ Ecclesiæ, & voluerit se audiri: si justum putaverit, ut renovetur examen, scribere his Episcopis dignetur, qui in finitima, & propinqua Provincia sunt, ut ipsi diligenter omnino requirant, & juxta fidem veritatis definiant. Quòd si is, qui rogat, causam suam iterum audiri, deprecatione sua moverit Episcopum Romanum, ut e latere suo Presbyterum mittat, erit in potestate Episcopi quid velit, & quid æstimet, &, si decreverit, mittendos esse, qui præsentes cum Episcopis judicent, habentes ejus auctoritatem, a quo destinati sunt; erit in suo arbitrio. Si verò*

(a) c. *Si a judice* 10. in 6.
(b) V. Feb. lib. III. tit. XV. de *Appellationibus*.

crediderit, Episcopos sufficere, ut negotio terminum imponant, faciet, quod sapientissimo consilio judicaverit.

Dal tenore del Canone agevolmente scorgesi, che sia un Appendice del terzo, e del quarto surriferiti, come accennossi dissopra: del terzo principalmente, dove trattasi della istanza, che dopo il primo giudizio fassi dal Vescovo condannato. Ce ne assicurano le parole, che a principio si leggono: *Si judicaverint Episcopi* REGIONIS IPSIUS, cioè della Provincia comune al Reo: i quali, secondo il detto fin'ora, deggion essere i primi giudicatori. Or che mai a maggiore dilucidazione, ed ampiezza si aggiugne qui? Ecco: nel terzo Canone chiedeva il Reo nuovo esame, nuovo giudizio; e non fu espresso nel Canone, che la richiesta al Romano Pontefice ei dirizzasse: si espresse solo, che la istanza di lui significare al Papa dovessero i Vescovi, che aveano disaminata la causa: *scribatur ab his qui causam examinarunt*. Or nel Canone, che spieghiamo, si passa a proporre il caso, che il Reo stesso dirittamente al Papa si rivolga, a lui ricorra immediatamente, a lui appelli: SI APPELLAVERIT QUI DEJECTUS EST, ET CONFUGERIT AD EPISCOPUM ROMANÆ ECCLESIÆ: e in questo caso si espone il metodo nel provvedere al ricorso dell'Appellante: *Scribere dignetur (Romanus Pontifex) his Episcopis, qui in finitima, & propinqua Provincia sunt &c.* Parole, che anch'esse additano Appello dalla prima decisione, nella quale i vicini Vescovi confinanti non doveano aver parte. A questi dunque s'ingiugne diligenza squisita nell'esame, ed incorrotto procedere nella sentenza.

8 Ma era il Papa assolutamente tenuto a destinare per giudici i convicini? Dico di no. Si richiami a memoria, qual fu la mira de' Padri nell'ordinazione di tali Canoni? Fu senza fallo assicurare l'innocenza dalle ingiustizie: dunque lo spirito di essi Canoni è a benefizio dell'innocente Vescovo soperchiato: ora, se questi avea,

per giusti motivi, a suo danno sospetti i Vescovi circonvicini, come in quei tempi alla Chiesa calamitosi ad un zelante Pastore era facile ad avvenire, qual benefizio poteva il misero a se ritrarre dal ricorso al Pontefice, qualora altri giudici fuori de' confinanti destinare il Pontefice non poteva? Dalla qual cosa necessariamente dedursi dee, che nel dire i Padri, *dignetur scribere his, qui in finitima & propinqua Provincia sunt*, non si ristringa al Vescovo di Roma la libertà, ma solamente un metodo con rispettosa maniera si suggerisca; onde spedire più prontamente le cause delle Provincie; qualora bensì l' esecuzione riesca senza veruno pregiudizio dell' Appellante. Al cui richiesto sovvenimento avendosi vieppiù riguardo, si stabilisce altresì; che, quando il Reo ne faccia istanza, possa il Vescovo di Roma, facendo uso della pienezza di sua giurisdizione, inviare una, o più persone, che in qualità di legati a *latere*, e fornite di quell' autorità, che risiede in lui, assistan da Giudici in unione de' Vescovi destinati.

9 Dalle cose in questo, e negli altri due Canoni contenute rilevasi in primo luogo la podestà di trascegliere giudici, che non fossero della Provincia vicina: in secondo luogo de' convicini escluderne parte: in terzo luogo definire in Roma la causa di per se stesso, eziandio dopo il primo giudizio condannatorio. Che è quanto noi di ampiezza di autorità su questo particolare escogitare possiamo in favor della Cattedra di S. Pietro, la cui memoria gloriosa i raccolti Padri ebbero a comun piacimento, che si onorasse. *Si vobis placet, S. Petri Apostoli memoriam honoremus: Synodus respondit: Placet.*

Di questi tre diritti i primi due dal numero antecedente rimangono rischiarati: il terzo egualmente lucido apparirà da quello, che son per dire. Dico dunque, aver potuto il Pontefice della Chiesa Romana definire in Roma la causa di per se stesso eziandio dopo il primo

giudizio condannatorio: e dico ciò in forza degli addotti Canoni. Eccone la prova. Poteva egli per lo Canone quarto (a) di per se stesso far ciò dopo la seconda sentenza data da' Vescovi confinanti. Dunque poteva pur farlo immediatamente dopo la prima proferita da' Vescovi della propria Provincia. La conseguenza è legittima: imperciocchè, se l'ingiustizia, che il preteso Reo credeva a se fatta da' confinanti, riparare potevasi col giudizio del Romano Pontefice, perchè ancor non potevasi in egual modo schivare, dinanzi che da' medesimi si facesse, per giusta ragione sospetti? Mancava forse al Papa l'autorità in questo caso, non gli mancava in quell' altro? Ma io dal Canone quinto evidentemente rilevo, riconoscere i PP. in lui la medesima autorità così nell' uno, come nell'altro caso. Rileggete il detto Canone, e attenzion fate a quel passo: *Si decreverit mittendos esse, qui præsentes cum Episcopis judicent*, HABENTES EJUS AUCTORITATEM, A QUO DESTINATI SUNT, *erit in suo arbitrio*: dove de' Legati si dice, che *rivestiti sieno dell' autorità di colui, che destinati li ha*. Giudicano essi dunque, per sentimento de' Padri, in virtù dell'autorità comunicata loro dal Papa; e però la stessa, anzi maggiore ne ha il Papa, che destinolli, essendo essa in lui propria, ed independente. Per la qual cosa se possono i Legati *a latere* dopo la prima Appellazione giudicare la causa; *a fortiori* può per sentimento de' Padri il Pontefice stesso giudicarla, e diffinirla da se: ed ecco già dimostrato il terzo de' tre diritti proposti.

10 Dal comento fatto fin quì si palesa la forza di quelle espressioni del Canone: *Si justum putaverit etc. dignetur scribere etc. Erit in potestate quod velit, et quid æstimet.... Faciet quod sapientissimo consilio judicaverit*. Espressioni tutte significanti amplitudine di Podestà, che dispone in quel modo, che si stima più acconcio alle cir-

(a) V. num. VI. p. 115.

costanze, senza veruna limitazione, fuor quella, che la giustizia, e la saviezza opportunamente prescrivono al diliberante. E però nulla si vuole da' Padri in questi Canoni, che abbia forza di legge, a cui sia egli sottoposto necessariamente; e sol dichiarasi in parte ciò, che egli può fare, e non già ciò, che dee fare determinatamente; e si dichiara ad oggetto di rilevarne i diritti ad onta de' conculcatori.

11 Una sì vantagiosa dichiarazione de' reverendi Padri di Sardica ci manifesta l'idea sublime, che nella mente di essi sul Primato di Pietro viveva impressa; e del Governo veramente Monarchico della Chiesa non lasciò luogo a persona di dubitare. Quindi è, che il Richerio, e' suoi seguaci affannosamente si adoperano in quà e in là ricercando cavilli, per offuscare, come a principio notai, il netto senso, e naturale de' Canoni: e affè cavilli sono, e arzigogoli puerili quegli argomenti, che con fastosa pompa ci vengono proponendo. Senza più venghiamo alle prese.

12 Il primiero luogo diasi al Principe della Setta. Egli dunque a nome di tutti, avendo al numero IV del Capo III. trascritto i Canoni sopraddetti, in quella forma, che Genziano Erveto dal greco trasferì in latino; così con altiero cominciamento prende a discorrere. *Se il* (a) *Primato di Piero, per Divino Diritto fosse Monarchico puramente, come a' novelli Teologi piace il dire; Osio, e gli altri Vescovi, che intervennero al Sinodo Sardicese, non avrebbono ciò ignorato, epperò per niuna maniera avrebbon richiesto, che in onor di S. Pietro tal privilegio*

(a) Richer. l. c. *Si Primatus Petri jure divino esset pure Monarchicus, ut novis placet Theologis, Osius, & reliqui Episcopi, qui Sardicensi Concilio interfuerunt, hoc nequaquam ignorassent, & continuo minime postulassent, ut in B. Petri honorem id privilegii Julio Episcopo Romano concederetur. Quod enim alicui debetur jure divino, & ex rigore; repugnat ei jure humano, & ex privilegio, aut ex Conciliorum decretis adscribi.*

(intende il privilegio di provvedere a'ricorsi de' Vescovi giudicati) *a Giulio Vescovo di Roma si concedesse*: *Imperciocchè* (udite la gran ragione) CIO' CHE AD ALCUNO E' DOVUTO PER DIRITTO DIVINO, E A TUTTO RIGORE, RIPUGNANTE COSA E', CHE PER UMANO DIRITTO, E A TITOLO DI PRIVILEGIO, O PER DECRETI CONCILIARI VENGAGLI ATTRIBUITO.

Innanzi che all' obbiezione diretta rispondiamo, facciasi attenta considerazione sopra la falsa supposizione, che si premette. Si vuole adunque calunniosamente supposto; che i Teologi (con dileggiante vocabolo da lui detti Teologi *di nuova foggia*) contro cui prende a ragionare, sostengano, che il Governo della Chiesa sia puramente Monarchico. Calunnia è questa impudentissima, quanto altra mai. Il gran Cardinale Bellarmino, a cui egli principalmente l'appicca in più luoghi della sua Storia; apertamente smentiscelo nel principio del Libro *de Romano Pontifice*; (a) laddove stabilisce il reggimento della Chiesa, esser *Monarchico sì*, *ma temperato di Aristocrazia*, e in qualche parte ancora di *democrazia*: ed in oltre ivi ci fa sapere, questo essere *l'universal* sentimento de' Cattolici Maestri, seguitatori in ciò dell'Angelico Dottor S. Tommaso. Ma no, diamoci pace, cari miei Leggitori, (voglio io per questa volta sola difendere l'Avversario); No, non è questa calunnia: non piace a lui la maniera, in cui Bellarmino, e suoi simili spiegano il temperamento; e la costoro spiegazione sembra a lui ricadere in una *pura*, *e pretta* Monarchia. Il temperamento vuol darlo egli nel suo sistema;

(a) Bellarm. cap. V. loc. cit. *Doctores Catholici in eo conveniunt omnes, ut regimen Ecclesiasticum, hominibus a Deo commissum, sit illud quidem Monarchicum, sed* TEMPERATUM, *ut supra diximus*, EX ARISTOCRATIA, ET DEMOCRATIA. *Id quod præcipue tractant B. Thomas* in 4. *contra Gentes* cap. 76. *Ioannes de Turre Crem. &c. Sanderus: quorum vestigiis insistentes &c.*

temperamento tale, che stempera la Monarchia, come il sale nell'acqua; e'l Primato del Papa si perde affatto di vista. (II)

13 Lasciati adunque da parte cotesti Teologi novelli, infra i quali noverare bisogna l'Angelico S. Tommaso; rispondiam con rispetto al gran Maestro de' Maestri, la cui dottrina ha per base l'antichità. E richiamando alla mente l'obiezione ne' sopraddetti termini conceputa; oserviamo il midollo, ossia la ragione, in che tutta ne risiede la forza: cioè *Repugnante cosa essere, che ciò, che ad alcuno è dovuto per Diritto Divino, e a tutto rigore; gli si attribuisca per umano Diritto, e a titolo di privilegio, o per decreti conciliari*: e distinguiamo così: Repugna, che per Diritto umano si attribuisca ciò, che per Divino è dovuto; quando l'un Diritto sia esclusivo essenzialmente dell'altro; concedo: quando no'l sia, anzi ambidue amichevolmente cospirino allo stesso effetto; lo nego asseverantemente. E a vero dire, qual repugnanza in ciò v'hà? Dirò meglio; qual consonanza maggio-

(II) Richerio nel suo Libretto *De Ecclesiastica, & Politica Potestate* al cap. III. così diffinisce la Chiesa: *Ecclesia est Politia Monarchica, ad finem supernaturalem instituta, regimine Aristocratico temperata a summo Animarum Pastore, Domino nostro*. Cerchiamo or noi nel suo sistema la Monarchia; neppure l'ombra ne ravviseremo. Come può esservi Monarchia, dove non v'ha chi tiene il Primato di vera giurisdizione? Dove la podestà tutta quanta ne' sudditi o comunità sta riposta? Dove colui, che fa figura di Capo non è che uno strumento, un Ministro, ed un semplice esecutore della ordinante Comunità? E tale è secondo il Richerio il Romano Pontefice: udite, come si spiega egli nel citato Libretto al C. I: *Tota Jurisdictio Ecclesiastica* PRIMARIO, PROPRIE, AC ESSENTIALITER ECCLESIÆ CONVENIT: *Romano autem Pontifici, atque aliis Episcopis* INSTRUMENTALITER, MINISTERIALITER, ET QUOAD EXECUTIONEM TANTUM, *sicut facultas videndi oculo*. Antilogia vergognosissima, paragonandosi questa proposione colla proposizione antidetta: che rileva egregiamente il P. Petavio T.IV. Theol. Dogm. lib. IV. de Eccles. Hier. cap. XV. Si legga su questo punto l'erudita Opera di Lorenzo Veith contro il sistema Richeriano uscita alla luce l'anno 1781. in Augusta: al §. IV. XXXIII XXXIX, e XLI.

re può rinvenirsi? Imperciocchè in tal caso io ci scorgo (a spiegarmi così) un ajuto, che l'uno porge all' altro Diritto, per assicurarne meglio l'esercizio. Conciossiachè il Diritto umano sia un secondo legame, che aggiunto al primo vieppiù strigne il suddito all'ubbidienza: non perchè il primo non sia efficacissimo di sua natura; ma perchè spesso l'Uomo o da ignoranza compreso, o da malizia acciecato, o non sa, o non vuole conoscerlo bastevolmente. Quindi è, che l'umana Legge in tal caso, oltre l' essere per se obbligante, dichiaratrice ancora divenga della Divina, e di gran lunga più inescusabile ne renda la trasgressione.

14 La cosa sembra per se così chiara, che di luce maggiore non abbisogni. Con tutto ciò mi giova raddoppiar la chiarezza, per imprimerne in capo più vivamente l'idea; e dell' esempio mi servo della Civile Legislazione. Che cosa è tutto il Corpo delle Leggi Civili, se non una dichiarazione della Legge di Natura, cioè della Ragione naturale, applicata opportunamente, quando a queste circostanze, quando a quell' altre a pro della umana Società? La Ragione naturale è quella, che dirige i Legislatori nell'ordinare le Leggi: ella presiede a' tribunali nel penetrare il senso di esse; ed è si stretta la lega tra questa, e quelle, che non possono quelle avere lor sussistenza, se van disgiunte da questa; (a) essendo nulla una Legge, che certamente non è giusta. Quindi, è che di moltissime Leggi positive, indiritte al bene della Civile Società, si possa senza fallo affermare, che immediatamente abbiano per oggetto la cosa stessa, che dal Diritto naturale si esige. Ora venendo al punto della conclusione; chi fia cotanto scempiato, che dall' essere un'azione per umano Diritto o comandata, o vietata, voglia inferire, che per Diritto naturale, o Divino, nè vietata sia punto, nè comandata?

(a) D. Aug. lib. I. de liber. Arbit. cap. V. *Lex mihi non videtur, quæ justa non fuerit.*

15 Ma quì sento oppormisi, tutt'altro essere il caso, di che si tratta; e tacersi una circostanza, che non ammette replica veruna. Si tratta quì di un privilegio da' Padri al Papa conceduto, di un privilegio, la cui concessione dal mero, e semplice loro arbitrio dipendeva; che tanto vagliono, e la proposta di Osio: *si vobis placet*, e la risposta dell'adunanza: *Quæ dicta sunt placuerunt*. Non può dunque supporsi un Diritto preesistente, cioè il Divino intrinsecamente annesso al Primato, di cui ne sia dichiarazione il Decreto conciliare. (a)

Vanissima opposizione. Che il dibattuto Diritto non riconosca altra origine, che l'arbitrio de' PP., si assume dall'Avversario, ma non si prova. Altro è, che la *Costituzione* de' PP. riguardante il Diritto del Romano Pontefice era nuova, e dipendente dal mero arbitrio e piacere de'Padri: altro è, che il *Diritto* stesso di sua natura dipendea solamente dal loro arbitrio, e piacere. La seconda cosa con la franchezza stessa, con che Richerio l'afferma, noi la neghiamo: la prima di buon grado concediamo. Imperciocchè potevano i PP, quando loro altramente paruto fosse, astenersi dal fare i Canoni: cosicchè in farli guidolli la mera lor libertà: libertà bensì regolata dalla saviezza, e dallo zelo verso l'onor di S.Pietro: *Si vobis placet*, *S.Petri memoriam honoremus*. Quindi si scorge evidentemente, quanto sia debole il fondamento, su cui l'obiezion si sostiene, non in altro fondata, che nell'espressione or ora additata. *Si vobis placet*, *honoremus*: sulla quale per altro menan tanto romore i nemici de' Canoni Sardicesi. (b)

(a) Richer. lib. I. c. III. n. IV. *Sola lectione Canonum supradictorum dignosci* PURUM PUTUM ESSE PRIVILEGIUM *non absolutum, sed provisorium: idque hæc verba Osii demonstrant*: Si vestræ dilectioni videtur, Petri Apostoli memoriam honoremus . . . . Responderunt Episcopi: Quæ dicta sunt, placuerunt. *Certe quod a mero hominum arbitrio, & placitis pendet, juris Divini esse non potest*.

(b) Quesnell. Diss. V. par. I. Pietro de Marca lib. 7. de Concor cap. III. § 8 seguito da Van-Espen Sch. in Can. III. Febronio cap. V. §. V. n. I. pr. edit.

16 Se non che a maggiormente conoscerne la debolezza, non è fuor di proposito allegare quì un monumento d'irrefragabile autorità; egli è un Canone venerando, quanto altro mai fosse, non solamente per la massima antichità, ma principalmente per la sublime qualità de' personaggi, che a formarlo convennero: intendo gli Apostoli, e gli Anziani della Chiesa fervente; persone tutte ripiene dello Spirito di Dio, radunate a Concilio in Gerusalemme per diffinire intorno all' uso de' Mosaici comandamenti. *Visum est*, ecco le parole del Canone, *Visum est Spiritui Sancto*, ET NOBIS.... *ut abstineatis vos*, così a' novelli fedeli viene intimato, *ab immolatis simulacrorum*, *et sanguine*, *et suffocato*, ET FORNICATIONE (III). Or io dimando: Non è la fornicazione per Diritto natural proibita? Sicuramente. (IV) Più: non proibiscesi ancora quì, per comando dello Spirito Santo, *Visum est Spiritui Sancto*? perchè dunque aggiugnere *visum est* NOBIS? Se per Divino, e naturale precetto è vietata; perchè gli Apostoli, e gli Anziani volere anch'essi quì farla da Legislatori? E, che è più, nel Canone stesso al volere dello Spirito Santo il voler loro accoppiare immediatamente: *Visum est Spiritui Sancto*, ET NOBIS? Se la nefanda azione *jure Divino*, *&* *naturali* è vietata; *Repugnat*, avrebbe, io mi credo, allacciatasi la giornea, ripigliato il Richerio, se fosse

(III) Diede occasione al Concilio Gerosolimitano la quistione insorta in Antiochia: se dovessero i Gentili convertiti alla Fede sottoporsi alla Circoncisione, e agli altri pesi della Legge Mosaica: quistione (secondochè dagli Atti Apostolici abbiamo al cap. XV) mossa da parecchi Giudei, che dalla setta de' Farisei alla Cristiana Religione passarono. Dicevan questi: *Oportet circumcidi eos, præcipere quoque servare legem Moysi*. A risolver la quale: *Convenerunt Apostoli*, *&* *Seniores*.

(IV) S. Tommaso 2. 2. q. 154. art. 2. ad 2. *Fornicatio dicitur esse peccatum*, *in quantum est contra rationem rectam*: dove reca molte ragioni a provarne l'intrinseca pravità. Onde non deggiono ascoltarsi Maimonide, ed altri Ebrei moderni, a' quali si aggiunse Marsamo Critico Inglese del secolo XVII, che sostennero essere stata lecita innanzi alla Legge scritta.

stato a quel consesso presente; *Repugnat, jure humano, & Concilii decreto vetari*. Notisi inoltre l' esatta conformità dell'una espressione degli Apostoli, *Visum est*, coll'altra di Osio: *Si vobis placet*: giusta la forza della latina favella, sinonimi sono il *Placet*, e'l *Visum est*: e sì lo sono, che, dove legge Dionisio, *Si vobis placet*, traduce Erveto dal greco: *Si vestræ dilectioni videtur*. Anzi lo stesso verbo Δοκέω, che da S. Luca negli Apostolici Atti si adoperò, adoperato io veggo dallo Scrittore del terzo Canone Sardicese (V). Si conchiuda per tanto aver potuto i PP. di Sardica stabilire quei Canoni, senza che quindi si possa inferire legittimamente, che l'autorità del Papa non d'altronde, che dalla mera, e spontanea disposizione del Concilio sia provenuta.

17 Ma gli Apostoli, e gli Anziani, replicherà forse alcuno, la fornicazione vietarono, per isgannare la cieca Gentilità. Avvezza questa a camminar per l' addietro in mezzo all'ombre dell' ignoranza, e dallo spirito d'immondezza turpemente compresa, non conosceva a dovere l' abbominevol malizia, che in se contiene (a). Era perciò di mestieri, che accostandosi al lume della verità, trattole dagli occhi il velo, le s'intimasse apertamente il divieto. Tutto va bene: ma che bisogno per ciò d'intimarlo a nome loro? Bastava solo dichiararne l'intrinseca pravità. Che altro dunque allora fu la lor mira, se non che a maggior contestazione della gravissima offesa, che a Dio si fa, vollero anch' essi con la lor libera determinazione confermare il Divino comandamento? Simile a questa fu per l'appunto la cagione, onde i Padri laudabilmente nel caso nostro adoperarono. L'autorità del Papa, nel giudicare i Vescovi,

(V) Act. Apost. cap. 15. v. 28. Ἔδοξε γὰρ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν. Cioè, *Visum est enim Spiritui Sancto, & Nobis*.
Canon. III. grec. Εἰ δοκεῖ ὑμῶν τῇ ἀγάπῃ: *Si videtur dilectioni vestræ*.

(a) S. Tommaso loc. cit. ad I. *Apud Gentiles fornicatio simplex non reputabatur illicita*.

che da qualunque Provincia si appellassero; antica era per ugual modo, che l'istituzione del Primato: e questa stessa autorità ostinatamente negavano al Papa Giulio gli Eusebiani. (a) L'ardente odio contro di S. Atanasio, e di Asclepa, e degli altri con incredibile aggravio perseguitati, lo spirito di contenzione, e l'acceso amore dell' iniquo partito avean lor mente in siffatta guisa oscurata, che un gius essenziale alla Primazia colpevolmente nel Papa non ravvisassero. Testimonio ne sia l'infame lettera al mentovato Pontefice dirizzata (b), le ingiuriose querele, per aver questo nella sua comunione gli Appellanti accettati; e quanto essi di esecrando e dissero, e fecero, spargendo per l'Oriente massime sediziose, ed alla Sede Romana grandemente oltraggiose (c). Convenevole cosa era dunque, che si togliesse lo scandalo de' fedeli, e l'onore tolto a S. Pietro col vilipendio fattogli nella persona del successore solennemente si restituisse. A ciò fare qual rimedio più confacente, e qual compenso più proprio, che, mentre quelli insegnavano, non potersi le cause da lor decise ritrattare dal Vescovo di Roma, dichiarassero questi il contrario; e con nuovo Decreto il Diritto antico sì gravemente leso reintegrassero? A questo fine invitolli Osio presidente nel terzo Canone ad onorar la memoria di S. Pietro. *Si vobis placet, memoriam B. Petri honoremus.*

18 Il fin quì detto in risposta all'opposizione Richeriana bastar potria certamente a dimostrarne l'insussistenza, e confondere così il Richerio, come il Quesnello, e'l De Marca, e 'l Febbronio, e quanti altri sul fondamento delle obiettate parole: *Si vobis placet* &c. la novità vi piantano del Diritto delle Romane Appellazioni. Con tutto ciò mi piace a compimento della risposta soggiugnere una saggia riflessione de' Ballerini (d),

(a) V. Cap. I. n. 10. p. 12.
(b) V. l. cit.
(c) V. Cap. I. n. 20. p. 26.
(d) Baller. T. II. Oper. S. Leon. Observat. in prim. part. Diss. V. Quest. col. 947.

a tutta ragione commendata dal chiariss. Abate Zaccaria (a): ed è; che in questo Canone III. non si fa parola di Appellazione: e di vero in tutto quanto il contesto non ne apparisce vestigio. *Chi mai crederà*, dice il citato Zaccaria, *che di Appellazione si parli in un Canone, che ordina a' Vescovi, i quali han data la prima sentenza, di scrivere al Papa, per un secondo giudizio? L'Appellante scriverebb' egli, ne ci sarebbe mestiere, che i Vescovi si prendessero questa briga*. Il contenuto dunque del Canone, come a bastanza si è dissopra spiegato, si raggira tutto sulla relazione della causa da dover fare i Vescovi giudicatori al Pontefice, per aspettare da lui la decisione; se debbasi o no il giudizio rinnovare; e nel caso di sì, per sentire da esso quai giudici egli determini, che nel nuovo accordato giudizio debbano entrare. Ora ciò stando, diasi pure agli Avversarj, che in virtù di quella espressione: *Si vobis placet, B. Petri* &c. venga a significarsi una novità introdotta dal beneplacito di quei Vescovi; io dico, non cadere tal novità sul Diritto essenziale delle Romane Appellazioni: cadere bensì su'l metodo da tenere da indi innanzi nella rinnovazione de' giudizj: in quanto che, quando prima l'elezione de'nuovi giudici, secondo i Canoni, era solita farsi dal Metropolitano della Provincia del Reo; per la nuova disposizione al Romano Vescovo si riserbasse. Nel rimanente la relazione della causa testè accennata nelle occorrenze delle cause maggiori non era di quei tempi nè nuova, nè inudita: del che ne fa testimonianza S. Giulio I, il quale ne parla come di cosa, per costume antico praticata (b); di modo che la novità neppure sopra di questa, propriamente parlando, può cader punto; ma solamente, come sopra al num. 15. p.124. si è detto, alla Costituzione de' Padri si riferisce. Perocchè essi furono

(a) Antifeb. par. II. lib. III. cap. III. n. II.

(b) Nella celebre lettera scritta agli Eusebiani da noi recata nel Capo I. n. 13. p. 14.

no i primi, che stabilirono per legge ciò, che avanti per mera tradizione si usava. Ond'è, che la detta relazione, se nuova era in ragione di legge scritta, non era nuova in ragione di consuetudine, che equivale in qualche modo alla legge.

19 Non contento Richerio di attaccare il Diritto delle Appellazioni nella dignità della origine, lo attacca inoltre nella grandezza della estensione. Non gli basta il dire, che sia un semplice privilegio dall'umano arbitrio semplicemente derivato; lo vuol ristretto nell' uso dentro i confini di angusto tempo, e di singolare circostanza. Ascoltiamolo, qual si spiega nel citato numero IV. *Sola lectione Canonum dignosci, purum putum esse privilegium NON ABSOLUTUM, SED PROVISORIUM; idque hac verba Osii demonstrant:* Si vestræ dilectioni videtur, Petri Apostoli memoriam honoremus .... ut scribatur JULIO Romanorum Episcopo. Vuole egli dunque in primo luogo, che il privilegio sia *non assoluto*, ma sol di temporaneo provvedimento, e per ragione arrecane quelle parole *scribatur* JULIO, per le quali si esprime *singolarmente* il Pontefice, che allor sedeva: che è quanto dire; il privilegio si vuol di vita sì corta, come era quella, che a Giulio rimaneva di già provetto nel corso degli anni suoi. Per ciò l'Autore scrivendo la parola JULIO adopra lettere majuscole ad eccitare l'attenzion de' lettori. Anzi più espressamente, ed in più luoghi ci espone il suo stranissimo pensamento: così tra gli altri nel presente numero ci dice: *Facile est videre Canones Sardicensis Concilii de Romanis Appellationibus* NON ESSE ABSOLUTOS, SED TANTUM PROVISORIOS, QUO NIMIRUM SALUTI, ET QUIETI ORTHODOXORUM PROVIDERETUR: (e torna a darne più apertamente la ragione) SIQUIDEM NOMINATIM DE JULIO, NON DE SEDE APOSTOLICA LOQUUNTUR: restrizione del privilegio veramente grandissima riguardo al tempo. Pure di questa Richerio

non va contento; altra ne aggiugne riguardo alle persone: perocchè ne vuol egli ristretto l'esercizio all'unico caso di provvedere alla pace, e salvezza de' Cattolici Vescovi contra le ostilità degli Ariani: QUO NIMIRUM SALUTI, ET QUIETI ORTHODOXORUM PROVIDERETUR: ciò che al principio del numero stesso avea pur detto così: *Decernunt* NOMINATIM, UT JULIUS *Romanus Pontifex de Appellationibus .... cognosceret: quandoquidem tum via expeditiore* SALUTI, ET RATIONIBUS CATHOLICORUM ADVERSUS INFESTATIONES ARIANORUM CONSULI NON POTERAT.

20 Nè alcuno pensi per avventura, che, sebbene l'Autore faccia quì espressa menzione del caso addotto, non escluda per ciò altri casi di gravissime conseguenze: perciocchè a frastornarlo da tale pensamento prontamente accorre l'Autore stesso; e nel numero sesto distintamente dichiarasi (ciò che altrove più volte va ricantando) essere i Canoni Sardicesi al gius comune contrarj, spettanti solo ad un diritto straordinario PROPTER NECESSITATEM OCCURRENDI FACTIONIBUS ARIANORUM (a): di maniera che, se le parti litiganti amendue fosser cattoliche, non dovesse di quelli tenersi conto. Uditelo da lui stesso: *Dum res inter Catholicos agebatur, Sardici Canones non servabantur; sed tantùm Nicæni*: (come se dai Niceni discordassero i Sardicesi) *& jus commune retinebatur* (b). Potea egli parlar più chiaro? E d'altra parte possiamo noi immaginare restrizione maggior di questa, e più sciocca, e più ridicola? Ciò poi, che merita osservazione, si è la consonanza de' Richeristici sentimenti con quelli del Luterano Reisero (c): quanto l'un dice di tale restrizione è al detto dell'altro così conforme, che sembrano parti d'una medesima Madre.

(a) Rich. n. VI. Respon. ad Tert.
(b) l. c.
(c) Nell'Opera di confutazione, che fa del Card. Bellarmino.

21 A recare le molte in poche, ed insieme procedere con chiarezza, ecco l'Assunto Richeriano diviso in due proposizioni. Prima: Il diritto accordato era un diritto ristretto al tempo di S. Giulio. Seconda: Era un diritto ristretto al caso di contenzione tra i Cattolici, e gli Ariani.

Mi fo a ribattere la prima: e intorno al nome del Pontefice mentovato rimettendomi al numero quarto di questo Capo, dimando: se i limiti del privilegio non estendeansi più oltre, che al compimento della vita di Giulio, qual uopo, in grazia di esso fare solennemente tre Canoni? I Canoni disciplinari, per ciò, che sanno pur anco i principianti nella Canonica Facoltà, son certe leggi, o regole universalissime, per direzione de i costumi del Popolo Cristiano. Di essi formansi i Codici, a conservarne viva la ricordanza, e riscuoterne l'esecuzione per li tempi avvenire. Qual merito dunque aveva d'inserirsi tra queste un regolamento di presentaneo riparo all'eretiche violenze, durante al più pochi anni, e forse pochi mesi, per non dir anco, poc'ore, o meno su l'incertezza della morte del Papa (VI)? Non bastava un decreto di subito provvedimento, quale suol farsi in certi casi urgentissimi, il cui valore è fino a tanto che l'opportuno rimedio si è prestato? E già questo è uscito colla maggiore solennità per la sentenza definitiva del Sinodo: Atanasio Vescovo di Alessandria, Asclepa di Gaza; Marcello di Ancira, ed altri nelle loro Sedi si sono ristabiliti: condannati all'opposto, e sbalzati dal grado, e scomunicati i perversi Capi dell' eretica fazione, Teodoro, Stefano, Giorgio, Acacio, Menofante, Orsacio, Valente. Non v'avea dunque bisogno nè di Canoni, nè di altro decreto.

22 Ma la setta degli Ariani, sento rispondermi,

(VI) In effetto S. Giulio non sopravvisse al Concilio altro che cinque anni; essendosi questo convocato l'anno 347, e cadendo la morte di quel Pontefice nel 352.

non era molto da sperare, che col giudizio Sinodale gran fatto si reprimesse; e ben ciò apparve dappoi dalla fiera guerra, che l'ariano partito continuò contro al cattolico; che quanto più il cattolico riconfortato faceva fronte all'errore, altrettanto l'eretico inferocito ingrossava più, e nuove forze a rovina di quello a mano a mano acquistava. Potevano dunque incontrarsi di leggieri nuovi tristi accidenti di giudizj scellerati, onde opportuna fosse al riparo la Legge conciliare.

Sì, io ripiglio, così è per certo: ma intanto prego a por mente, che, se la malvagia setta dall'una parte ingagliardiva, indebolivasi in Giulio dall'altra parte il vigor corporale, e l'età cadente al suo termine si appressava. So benissimo, che l'Ariana Eresia durò più e più anni, ma tanti Giulio vivere non poteva: a Liberio, a S. Damaso la continuazione di questa guerra era riserbata. Essi avrebbon dovuto, a parlare col Richerio, per *una estrema necessità* prestare orecchio a' ricorsi degl' innocenti, condannati dagli Ariani. Ma di tanto il Richerio non li fe degni. Il privilegio di ritrattare le cause discusse nelle Provincie *a Giulio nominatamente*, e non ai suoi successori fu conceduto. *Decernunt* NOMINATIM UT IULIUS *de Appellationibus cognosceret*. NOMINATIM DE JULIO, NON DE SEDE APOSTOLICA LOQUUNTUR. Che saggio provvedimento era dunque quello, che coi suoi Canoni davano i Padri! Si prevedeva, o per lo meno temevasi di sicuro la lunga durazione delle ariane infestazioni: si voleva adoprare un efficace rimedio nell'*estrema necessità*; ed intanto l'uso del prescritto rimedio dalla brevissima età di S. Giulio si limitava. Si concluda pertanto, che o stoltamente i PP. così pensarono, o stoltamente de' PP. così pensò lo Storico malavveduto.

23 Secondariamente il diritto era ristretto al caso di contenzione tra i Cattolici, e gli Ariani: che è la seconda proposizione dell'Assunto Richeriano. Or io

servendomi degli stessi principj dell'Autore, chieggo in secondo luogo: da quai Persone graziosamente accordavasi il privilegio commemorato? Da i Vescovi raccolti in Sardica. Ma potevano essi soli tal privilegio accordare? Essi non erano, stando alla Storia di Richerio, altro che Vescovi Occidentali: (a) e dall'altro lato l'uso del privilegio era ordinato ad infragnere dirittamente degli Orientali Vescovi l'orgogliosa pretensione. E qui prima di strignere l'argomento, ricordiamci di ciò, che lo storico Ragionatore ci lasciò (b) scritto, e per noi sopra nel Capo IV. si è rigettato: cioè, che l'assenza de' Vescovi Orientali dal Sinodo Sardicese bastò a far sì, che mancasse a questo un essenziale requisito per essere generale. Su tal principio, (dal quale per altro egli stesso poco dopo con enorme contraddizione si allontana (c)) ragioniamo così: Non essendo quello, secondo lui, un Concilio generale; e però non potendo l'Universale Chiesa rappresentare, ne segue necessariamente, che i Canoni quivi formati in grazia del Primato non poteano legare all'ubbidienza fuor solamente coloro, che di spontanea volontà vi si erano soggettati: molto meno poi potevano costrigner quelli, che quanto furon da Sardica lontani col corpo; altrettanto, anzi più, coll'animo furon lontani dal fare leggi per diametro opposte alle loro massime: leggi, quanto all'onor conducenti della memoria di S. Pietro, altrettanto a loro scorno rivolte, e perpetua confusione. A farla corta: un privilegio meramente gratuito non può, per implicazione di termini, essere valido, se da libera volontà non viene accordato. *Monimenta actorum*, grida altamente Richerio a questo proposito (benchè molto fuor di proposito) (d) *Monimenta actorum, ubi una duntaxat pars adfuerit, nullarum virium sunt*. Invalido dun-

(a) V. Cap. IV. num. 1. e 3. pag. 55. e seg.
(b) V. il Cap. stesso e'l cit. n. 1.
(c) V. lo stesso Cap. al n. 20.
(d) Veggasi il Capo IV. al n. 9. pag. 62. e segg.

que, ed affatto nullo diviene quel privilegio, il cui uso è ristretto alla sola soggiogazione de' perfidi Orientali.

24 Se non che ho detto pochissimo con dirlo invalido, e nullo: dovea più tosto qualificarlo per ingiustissimo; perchè alle Leggi della Civile Società, ed all'umana Ragione stessa oltremodo pregiudiziale. Imperciocchè secondo la polizia, e secondo il gius naturale, qualora vogliasi dai litiganti scegliere un giudice, fuori di quelli, che per sovrana Podestà destinati sono a tener ragione; è dovere preciso, che nella scelta della Persona unanimamente convengano ambedue le parti; per modo che sfacciata, ed iniquissima presunzione reputerebbesi senza fallo, volere a tutti i conti, che all' arbitrio, e piacere di una sola parte si stesse: e oh quanto più l'ingiustizia si avanzerebbe, se la persona a giudicare trascelta, fosse un nemico dichiarato dell'altra parte; e discoperti avesse già prima i sensi suoi contro ai pretesi diritti della medesima! persona, io dico, per ciò detestata, e maledetta da quella! Eccoci al caso. Le violenze usate verso i Cattolici dai partigiani di Ario erano il capo dell'aspra lite: quelli si dicono travagliati senza ragione, questi pretendono essere stati giusti sentenziatori. In simili circostanze chi doveva esser Arbitro fra le due Parti? Giulio; cioè quel Giulio, che (a giudizio de' Richeristi) non aveva intrinseca podestà di esercitare tal carica: Giulio, che tanta estrinsecamente aver ne poteva, quanta dal beneplacito così dell'uno, come dell'altro partito gli si donava. Chi lo scelse? Il partito Cattolico raccolto in Sardica. Approvò l'altro l'elezione? Come approvarla, se quegli erasi palesato il più forte contradditore, e con la lettera, che gli mandò (a), e col giudicio, che fece in Roma, e col Concilio generale, che per opera degli Augusti Sovrani volle adunato? Qual dovett'essere la ricercata approvazione? I lagrimosi avvenimenti di aperta ribellio-

(a) V. il Capo I. al num.13. pag.14. e segg.

ne contro il Romano Pontefice, seguiti dopo il Concilio, bastantemente l'additano. Giudicate or Voi, spogliati di prevenzione; se il privilegio interpretato nel senso Richeriano sia, qual' io l'ho proposto, alla Civile Società, ed all'umana Ragione contrario manifestamente. Ed ecco dove van finalmente a riuscire i principj del nostro Autore.

25 Cotale assurda, e repugnante maniera di ragionare piacemi esporre per via di alcuni Corollarj dedotti dalle Proposizioni Richeriane, per le quali contrapponendo l'Autore a se medesimo, verrà a schiarirsi vieppiù, e confermarsi maggiormente, quanto fin quì del vero senso, e valore de' Canoni si è stabilito.

Corollario I.

26 Ammirabile contraddizione di Richerio per rapporto all'assenza degli Orientali dal Concilio di Sardica.

Vuole l'Autore, che il Concilio Sardicese non sia stato Ecumenico, perchè mancarono gli Orientali, il cui consenso nel fare i Canoni onninamente era necessario (a): e insieme vuole, che i Canoni quivi fatti abbiano interamente il valore proporzionato (b) al fine inteso da' Padri; ancorchè mancarono gli Orientali, al cui solo abbattimento erano quei Canoni indirizzati.

Corollario II.

27 Conferma della Generalità del Concilio di Sardica, che scende dirittamente dall'Asserzione Richeriana.

I Canoni di Appellazione, giusta il Richerio, sono validi, in quanto sono un opportuno, e necessario provvedimento alla salvezza, e tranquillità dei Cattolici perseguitati dagli Eusebiani (c): non ostante che gli Euse-

(a) *Synodus Sardica nequaquam universalis fuit propter decessionem Orientalium Episcoporum . . . . Non moris erat ea Concilia pro Oecumenicis habere, nisi omnes Episcopi cum Catholici, tum Ariani convenissent, & nisi* COMMUNI SENSU CANONES INSTITUERENTUR cap. III. n. IV.

(b) V. il num. 20. del presente Capo p. 130.

(c) Si vegga il num. 19. e 20. del Capo stesso p. 129. e 130.

biani ripugnino, e fuggendo di Sardica, non vogliano avere col Concilio parte veruna. Dunque non ostante la loro ritrosia, e fuga, e lontananza, il Concilio di Sardica non perde il pregio della sua generalità, dovutogli per tutto il resto. La ragione dell'antecedente per l'Avversario si fonda nell'intrinseca convenienza, e necessità. *Est maximè æquitati*, così egli, nel citato num. 4. del Capo III. EST MAXIME' ÆQUITATI CONSENTANEUM *deferri appellationibus extra provinciam, quando major pars Episcoporum suspecta est*: convenienza tale, tale necessità, che la chiami egli *estrema* (a): di modo che non debba punto aversi in considerazione, se gli Orientali fossero o non fossero intervenuti al Concilio. Or non esige altresì la convenienza, e la necessità, che per sostegno della Chiesa, e per l'esterminio dell'Eresia la volontaria loro assenza all'Universalità del Sinodo non sia di verun ostacolo?

COROLLARIO III.

28 Nullità di esercizio nei Canoni, e derisione del privilegio.

Essendo l'uso de' Canoni ordinato a svantaggio dei soli Ariani (b), e non volendo questi riconoscere il Papa per legittimo loro superiore, e supremo Giudice (vizio comune agli Eretici tutti quanti) qual profitto di grazia ritrarsi può relativamente alla subordinazione, e quiete, che si pretende? Il privilegio, che si vuol dato gratuitamente; non è un privilegio da burla? e l'onore, che realmente si vuol renduto alla memoria di S. Pietro, non diviene per ordinario un onore puramente ideale, per non dir anzi, sacrilegamente irrisorio?

COROLLARIO IV.

29 Conferma del vero, e naturale senso dei Canoni.

Se irrisorio non è, nè può essere, senza far onta gravissima al reverendo consesso di quei PP. autorevolissimi, se non può essere immaginario; forza è, che il

(a) Richer. c. III. n. VI. *Ad tertium*. (b) V. n. 20. del pres. Cap. p. 130.

privilegio sia generale in maniera, che comprenda le cause eziandio agitate infra Cattolici, e Cattolici. E quindi appare la falsità di quella proposizione, che come un punto di fatto incontrastabile spacciatamente si afferma: *Dum res inter Catholicos agebatur, Sardici Canones non servabantur* (a). Non si può mai nella Chiesa immaginare cotesto fatto, che autorizzi una sciocchezza sì grande, come è quella, che nella data interpretazione racchiudesi. Senza che il Capo IX ci mostrerà indubitabilmente, infiniti essere stati i casi di appellazione portata a Roma da Cattolici Vescovi dopo il giudizio nelle Provincie fattone dai Tribunali egualmente Cattolici.

30 Ed ecco già ribattuto e nell'una, e nell'altra parte l'Assunto Richeriano, nel num. 21. proposto a disaminare. Per la qual cosa dimostrativamente resta provata la qualità di quel privilegio agli Avversarj nostri odioso tanto: cioè che sia un privilegio amplissimo nella sua estensione, estensione, che si dilata ad ogni serie di tempo: e dilatandosi, ogni Classe del Vescovile Ceto comprenda. Non pertanto essendo questo della materia il punto più interessante, mi fo a credere di non esser di noja ai Leggitori, se dai principj stessi dello Storico nuova dimostrazione io tragga in conferma di quello, che si è provato.

31 L'autorità, che al Papa per li Canoni Sardicesi si conferisce, è, secondo il Richerio, un'autorità straordinaria ed insieme derogatoria al diritto comune da' Niceni Canoni sostenuto, e dichiarato: autorità, che non puote altronde legittimarsi, che dal caso di necessaria provvidenza. Conciossiachè (segue l'Autore) il comune ed ordinario diritto non ha niun luogo, quando entra la dura ed implacabile necessità. Rechiamo le sue parole: (b) *Canonibus Nicænis jus commune asseritur, & declaratur: at Sardicis* MAGNA EX PARTE ABROGATUR *propter necessitatem .... quare PP. Sar-*

(a) V. il cit. luogo. (b) Rich. cap. III. n. VI. *Ad tertium*.

dicenses illos Canones ... IN CAUSA EXTREMÆ NECESSITATIS *locum habere voluerunt*. E alquanto dopo: *Ius commune, & ordinarium locum non habet, quia* DURA ET INPLACABILIS NECESSITAS *nullam legem agnoscit*. Or io, lasciata da parte la pretesa contrarietà così al diritto comune, come ai Canoni di Nicea; (che a suo luogo si mostrerà, quanto sia ella ridicola, e mal fondata) e stando fermo su la ragione da lui prodotta; cioè la necessità di provedere alla quiete, e salvezza de' Cattolici *quò quieti, & saluti Orthodoxorum provideretur*, (a) dimando: Può la salvezza de' Cattolici Vescovi allora solo soffcrir detrimento, può allora solo la lor quiete soggiacere a disturbo, quando a contrasto essi vengono con altri Vescovi di *fede guasta, o sospetta*? O veramente può ancora dentro il recinto del Cattolico Ovile di Gesù Cristo tra Pastori, e Pastori attaccarsi rissa, nudrirsi odio, pericolar la salvezza? Piacesse al Cielo, che, come sono essi uniti nella medesima Fede, così congiunti sempre mai fossero strettamente fra loro con legame di Carità! che essendo la Carità al dire dell'Apostolo (b) legame di perfezione; a niuna classe di Uomini converrebbesi tanto acconciamente, quanto alla loro: i quali per l'eminenza del grado tenuti sono ad esser perfetti. (c) Ma ohimè quai tristi esempj di esiziali scissure fra Cattolici quinci, e quindi la Storia della Chiesa ci presenta alla vista! Sono assai note le turbolenze, che per la causa di Rotado eccitaronsi nella Francia sotto il zelante Pontefice Nicolò I: e la gravissima oppressione di questo innocente Vescovo di Soissons per sinodale sentenza scomunicato e deposto, mediante il furore d'Incmaro Metropolitano (e). Incmaro egualmente altiero della sua dignità, che implacabile contra il misero Suffraganeo. Ma di tal fatto

(a) l. sopra cit.
(b) Col. 3. v. 14.
(c) D. Thomas 2. 2. quæst. 185. a. 1. ad secundum.
(d) V. Du Mesnil. Doctr. & Discipl. Ecclesiæ lib. XXXIX.

ritornerà nel Capo IX. la ricordanza: per ora a quello esempio infra molti io mi rivolgo, che al quinto secolo leggiamo in persona del santissimo Patriarca di Costantinopoli Gio: Grisostomo. Quanto soffrì questo esimio Campione di S. Chiesa dal divampante odio di Teofilo, Patriarca di Alessandria, famoso è vero, per lo zelo della vera Religione (VII), ma non meno infame per avere sacrificato alla propria ira vendicatrice l'ornamento, e'l sostegno della Chiesa Costantinopolitana! I malvaggi intrighi per condannarlo in due (a) Conciliaboli, e le accuse calunniosissime non cagionarono al Santo la deposizione dal grado, l'esilio dalla Città, l'accelerazione della morte? Venga ora il Richerio, e con aria di magistrale contegno spiegando il senso de' Canoni Sardicesi ci diffinisca; che la sola necessità di riparare la pace, e la sicurezza de' Cattolici Vescovi contro all' infestazione degli *Eretici* l'oggetto fosse da'Padri inteso per quelle Costituzioni. Non v'avea dunque,(stando a siffatta interpretazione) non v'avea, dico, per l'innocente Grisostomo scampo alcuno alla crudel persecuzione? No, non v'avea. I contendenti partiti eran cattolici tutti e due: *Dum res inter Catholicos agebatur, Sardici Canones non servabantur*. Ma non così l'intese il Grisostomo, il quale dalla iniqua sentenza appellò al giudizio del Papa Innocenzo I. Ma non così l'intese il testè nominato santo Pontefice, il quale, anzi che abbracciare il Richeristico senso stravangantissimo, l'appellazione accettò, e degli stessi Canoni si servì per rinfacciare a' Vescovi prevaricatori il grave ardimento di avere ordinato a Vescovo altra persona in luogo di Giovan

(a) V. Du Mesnil. Doctr. & Discip. Eccl. tom.II. lib.XVIII.

(VII) Teofilo compì la destruzione del culto gentilesco in Egitto; facendo mettere a soqquadro i Tempj de' Gentili, e rovinando gli avanzi della cieca Idolatria. Fu altresi oppugnatore degli Origenisti; ma non può negarsi, che il suo zelo in questa parte fosse macchiato dall'odio, e dalla vendetta.

Grisostomo, che vivente tutt'ora alla Romana Sede dall' ingiusta sentenza s'era appellato (VIII)

32 Si sforza, è vero, il Richerio nel capo VI. di far vedere, che nè il Grisostomo propriamente appellasse, nè l' appello accettasse Innocenzo I. Ma le ragioni, che recane, sono tutte cavillazioni ridevolissime per non saper, che rispondere ad un fatto, che, quanto è indubitato, tanto sconcerta indubitatamente l'erronee massime con grande impegno piantate. Cavillazioni per certo dispiralle il Capo IX, al quale noi ne rimettiamo l'esame. Per adesso, a non interrompere il filo della presente argomentazione, supponghiamo per vera la comune sentenza degli eccellenti Scrittori: cioè, che a tutto rigore di verità l'Appellazione fosse stata dall'uno fatta, e dall'altro accettata: ed esaminiamo il titolo, per cui l' Autore giustifica un'azione, la quale senza di quello sarebbe, a tenore del suo sentimento, contra il diritto comune, ed i Canoni di Nicea. Questo titolo non altro è, siccome veduto abbiamo, che la necessità sopraddetta, necessità, che, per essere *dura*, *ed implacabile* non è sottoposta a legge: *Necessitas dura et implacabilis* (dice egli a questo proposito) *nullam agnoscit legem*: Epifonema senza dubbio verissimo, la cui verità non trovo ad altro fondamento appoggiata, che ad un diritto di Natura; e questo, ristrignendo la cosa dentro i limiti della nostra materia, è certamente il diritto dell' Appellazione. E in vero essendo l'Appellazione uno scudo di necesaria difesa, e un presidio dell' innocenza (a) va cer-

(a) Cap. *Cum speciali* 61. §. *Porro* de Apellat.

(VIII) Le parole d'Innoc. I. nella Lettera scritta al Clero, e Popolo di Costantinopoli sono: *Neque enim talia unquam a Patribus nostris gesta esse comperimus, sed potius prohibita*; CUM NEMINI LICENTIA DATA SIT IN LOCUM VIVENTIS ALIUM ORDINANDI: parole, come ognun vede, alludenti al Canone quarto di Sardica; dove si dice: *Alter Episcopus in ejus cathedra post appellationem ejus, qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur*. Vedi il Coustant T. I. epist. Rom. Pont. col. 797. nell'annotazione let. (b).

tamente a rifondersi, come dimostra l'Abate Palermitano (a) in un diritto innegabile di Natura. Or, s'è così, è un diritto comune a tutti gli oppressi: e però così a coloro, che dagli Eretici sono vessati, come a coloro, che somigliante vessazione da' Cattolici han sostenuta. Ci dicano dunque i Richeristi; perchè ai primi cotal diritto si accorda, ed ai secondi si nega? Pensino un poco alla risposta; che noi frattanto, a vieppiù rilevare l'enormità dell'assurdo, riflettiamo, che un diritto sì ben fondato nella Natura non solamente, giusta il Richerio, si esclude, ma si vuole anzi contrario al diritto comune stabilito dai Canoni di Nicea. (b)

Dal fin quì detto confermata rimane l'estensione del privilegio in quel modo, che si è a bastanza spiegato; e confermata per lo stesso principio dell'Avversario. A ridurre in succinto il nerbo dell'argomentazione; eccola in poche parole. La necessità di sovvenimento alla quiete, e salvezza de' Cattolici Vescovi infestati dagli Ariani fonda il diritto di Appellazione, diritto veramente naturale. Or il diritto naturale essendo comune a tutti, divien comune a coloro, che infestati sono da altri Cattolici, dunque il principio generale dell'Avversario *dura*, *&* *implacabilis necessitas nullam accipit legem*, per inevitabile conseguenza trae seco l'estensione del privilegio a' Vescovi poc'anzi detti.

33. Non è pago l'Autore di ristringere i casi dell'Appellazione, salta fuori con nuova pretensione. Pretende egli, che il Ricorso al Vescovo di Roma, da questi Canoni permesso, non sia, nè debba *propriamente* chiamarsi Appellazione, ma nudo, e semplice *Ricorso*. Ma come ciò egli può pretendere, se i detti Canoni spiattellatamente, e senz'alcuno additamento usan le vo-

(a) Ad rubr. de Appelat. n.6. (b) Richer. l.supr. cit.

ci *Appellare*, ed *Appellatio*? (a) Non importa; a sfuggire la difficoltà, ritrova subito il ricovero nella greca lezione, e senza punto incaricarsi della latina si appiglia a quella, seguendo la versione fattane in latino da Genziano Erveto: giusta la quale così nel quinto Canone si legge. *Osius Episcopus dixit: Placuit, ut, si quis Episcopus delatus fuerit; & congregati hujus regionis Episcopi eum gradu moverint, &* VELUTI APPELLANS *confugerit ad Beatissimum Romanum Episcopum &c.* Tutta la forza, come ben vi accorgete, si fa su quel VELUTI APPELLANS. Ecco pertanto nella spiegazione del Canone come egli si esprime: *Accedit*, (sono parole di Richerio) *Et Hosium his verbis conceptis uti:* ET VELUTI APPELLANS *confugerit ad Beatissimum Romanum Episcopum: quæ demonstrant; haec potius* PRO PERFUGIO, QUAM PRO JUSTA APPELLATIONE HABENDA. (b)

34. Io non voglio per ora rintracciare, cosa si voglia dire con quel PERFUGIUM: si farà appresso compitamente: si bilancino intanto le due objettate parole *Veluti Appellans*; su le quali, come di peso considerabile contano molto il Van-Espen (c), ed il Febbronio (d) seguitatori eatrambi del senso Richeriano. E prima bramerei di sapere la ragione, onde seguire si debba la lezion greca più presto, che la latina. Per altro i nostri Avversarj comunemente sostengono che questi Canoni nella sua prima origine furono scritti dai Padri

(a) Nel Canone IV. si dice: *Post* APPELLATIONEM *ejus, qui videtur esse depositus*. E nel Canone V. *Si* APPELLAVERIT, *qui dejectus est*.

(b) Richer. lib. I. cap. III. num. IV.

(c) Van-Espen Schol. in Canon. V. Sard. T.VII. *Recte Græci legunt* VELUTI APPELLANS, *qua expressione insinuant dictionem* APPELLATIONIS HIC IMPROPRIE ACCIPI.

(d) Febbronius cap. V. §. V. pag. 260. pr. edit. §. VI. p. 230. sec. VALDE IMPROPRIE APPELLANDI VOCE *in hac materia utitur Canon V. Sardicensis latini idiomatis, accuratior hac in parte est textus græcus, qui* VELUTI APPELLANTEM *dicit Episcopum*.

solamente in latino: nè in greco la prima volta comparvero, se non dopo secoli trapassati: anzi, se crediamo al Richerio, durarono in latino dentro i soli confini dell'Occidente, trascorso interamente il secolo ottavo: e allora avvenne, che alla luce apparissero dell' Oriente, mediante l' opera di Fozio, il quale dalla lingua latina il primo nella greca sua propria li trasferì. Errore in vero del nostro Istorico, quanto mai grossolano, e che a ragione merita luogo tra' suoi più madornali, del quale noi, se nel seguente Capo dichiareremo l'enormità, nel presente profittiamo ad abbatterlo colle armi sue. Imperocchè, se in latino nella primiera origine soltanto uscirono; perchè non attenersi all' Originale? La dipintura di un oggetto reale, che per opera di dotta mano in tela, o tavola si ritrae, più vicinamente si accosta al vero, che non fa quella, la quale non dal reale oggetto ritraesi, ma da qualche copia di esso, ancorchè tirata con eguale perizia di pennello: e più dal vero medesimo si dilunga la terza copia, tirata su la seconda: Imperocchè l' insensibile difformità dei lineamenti, di mano in mano crescendo, divien sensibile; intantochè, allungandosi più la successiva serie delle copie, se si confronti l'ultima coll'oggetto; appena è, che tu possa dirla immagine di esso. Essendo il testo latino l' immediato lavoro del Concilio Sardicese, più acconciamente per giusta presunzione ne deve esprimere i sensi, che il greco testo dal latin translatato; e molto più, che il latino in altro aspetto nuovamente comparso per opera dell' Erveto.

35 Nulladimeno condiscendasi pure al genio degli Avversarj: e'l greco testo ci scorti alla verace intelligenza de' Canoni; che per ciò? Nulla percerto deducesi a vantaggio loro. Attenghiamci pure al greco esemplare: *ὥσπερ ἐκκαλέσαμενος καταφύγῃ ἐπὶ τον μακαριότατον τῆς Ρωμαίον Ε'κκλησίας Ε'πίσκοπον*: ma non poi colla dura necessità di dipendere dall' Erveto, come dal

loro Maestro dipendevano i Pitagorici: Αὐτὸς ἔφα, *ipse dixit*. Che importa a me, se Genziano Erveto diede alla voce ὥσπερ il significato di *veluti*, o di *quasi*? Che possa ella generalmente aver questo significato non lo nego, sì veramente che mi si dia, che per ordinario abbia quello di *sicut*, corrispondente al *come* degl' Italiani: del che senza recare degli esempj (de' quali molti se ne potrebbero addurre) il Lessico greco n' è ottimo testimonio. A questo dunque io mi appiglio con più ragione: e dove a quelle parole ὥσπερ ἐκκαλεσάμενος fa corrispondere il Traduttore *veluti Appellans*, corrispondere faremo noi *sicuti Appellans*: e il greco testo più non c'incomoderà nè molto nè poco. Conciossiachè in questo caso la detta voce è tanto lungi dall'esser voce distraente l' Appello, che più tosto ne lo specifica. E di vero quella parola καταφύγῃ cioè *confugerit*, che ci esprime *Ricorso*, è parola generica, che di se sola nè Appellazione dinota, nè altra qualche sia cosa precisamente; potendo uno in diversi modi cercare l'ajuto altrui. Volendo pertanto adoperarsi il vocabolo di *ricorso* (*confugerit*) specificar bisognava la qualità del *ricorso*. Or in qual altra forma esprimersi meglio la necessaria specificazione, che con la greca particella ὥσπερ, o con la latina *sicut*?

Dissi, attaccarci noi *con più ragione* alla significazione di *sicut*: perciocchè essendo il testo greco per gli Avversarj una mera traduzione dal latino; e nel latino, che solo vuolsi originale (a), non iscorgendosi, che le voci *Appellare* (b) ed *Appellatio* senza aggiunta di restrizione; ognuno vede la preferenza, che l'accennata nostra interpretazione merita rispetto all' altra.

36 E' tempo ormai di spiegare il Sistema di certi Autori, che col Richerio concordi nell'affermare, che di

(a) Si esaminerà questo punto nel seg. Capo, dove si confuterà il sentimento degli Avversarj.

(b) V. il Canone IV. e V. secondo la lezione di Dionisio Esiguo da noi seguitata.

di *vera* e *propria* Appellazione in quei Canoni non si parli, ci danno per cosa certa, che il contenuto di essi tutto riducasi ad una pura e semplice Revisione di causa: nella quale il Pontefice non fa altro, che permettere al ricorrente, che si rivegga la causa da quegli stessi, che hanno sentenziato coll' aggiunta di altri giudici, tolti dalla Provincia vicina. Questo Sistema, che da un secolo in qua da' nemici della Sede Romana con gran calore si promuove, non è un Sistema nuovo, ma tanto vecchio, che malgrado il moderno rinnovamento tutt'ora sa di stantio: mercecchè è un ritrovato d' Incmaro Arcivescovo di Reims, che visse nel principio del nono Secolo. Costui ad operare con independenza dal Tribunale Romano, chiamò in ajuto i Canoni Sardicesi, interpretandoli secondo il senso, che alle sue mire tornava in miglior maniera. Veggasi la lettera da lui scritta a Giovanni VII. a nome di Carlo Calvo; ed in oltre i passi da Cristiano Lupo additati (a), nei quali va l' Autore spiegando l' escogitato Sistema. La manifesta falsità di esso fu, per mio avviso, cagione, onde più secoli tenebroso si giacque senza seguaci: finchè nel secolo scorso dalle profonde tenebre di oblivione il suscitò Pietro de Marca (b), e Quesnello (c), e Dupino (d), e Van-Espen (e). A tali ristoratori egregiamente si opposero il Signor David, Natale Alessandro, i Ballerini, ed altri eccellenti Scrittori, che con sode ragioni ne dimostrarono l' insussistenza. Dopo tante applaudite confutazioni non arrossì il Febbronio di porcelo anch' egli in mostra, ricantandoci stucchevolmente la nojosa canzone (f). Mal però gliene avvenne, che si abbattè in un ottimo Contraddittore: direi forse meglio, che tale incontro riuscigli a suo grandissimo pro-

(a) Christ. Lup. tom. VIII. Dissertat. I. cap. XV.

(b) De Marca de Concor. Sac. & Imp. lib. VII. cap. III.

(c) Quesnell. in S. Leon. Dissert. V. & VIII.

(d) Dupin De antiq Ecclesiæ Discipl. Diss. II. cap. I. §. 3.

(e) Van-Espen l. c.

(f) Febbr. l. supra cit.

fitto; perciocchè mediante i lumi opportunamente prestatigli, con ammirabile docilità si rimise nel diritto sentiero della schiarita verità.

37 Agli accennati dotti Confutatori dirizzare io potrei lo studioso Lettore. Con tutto ciò per soddisfare compiutamente all'oggetto di questa Opera ne dirò quanto basta. Ma che posso io dire a confutazione del Sistema più di quello, che sopra ho detto nella interpretazione de' Canoni? Mi contento dunque di additare soltanto le ragioni valevoli, che quivi leggonsi estese; e sono: Prima; Come può dirsi da' nostri Oppositori, che la finale decisione della causa si faccia sempre dentro i confini della Provincia del Reo? Il Canone quarto ne manifesta il contrario; per lo quale il Vescovo giudicato può dimandare, che la causa si tratti in Roma; e può per lo stesso Canone in Roma stessa la detta causa terminarsi assolutamente. Seconda: Come si afferma, che nel secondo giudizio necessariamente intervengano i primi Giudicatori? I Canoni terzo, e quinto rischiarati dall'annesso comento ci dimostrano tutt'altro: ci dimostrano la libertà, che ha il Papa di destinare a giudici persone del tutto nuove: libertà, che appalesasi, e per l'illimitata espressione *det Judices*, e per la giusta provvidenza verso colui, che i primi Giudici tien per sospetti; e per le ampie formole di rispettosa deferenza al sentimento, e volere del Pontefice, nel quinto Canone adoperate. (a) Terza ragione, che scende dalle antidette, e che raccogliesi da tutto quanto il contesto de' medesimi Canoni: e finalmente attaccando tutto il Sistema, totalmente lo atterra: cioè; Come dirsi pura, e semplice Revisione di causa un giudizio, che può farsi da' Giudici in tutto nuovi? Come non dirsi verace Appellazione un Ricor-

(a) *Si justum putaverit &c. erit in potestate, quid velit, & quid aestimet. Faciet quod sapientissimo consilio judicaverit*, V.Can.V.pag.116. e seg.

so, che ben due volte col nome di *Appellazione* ci viene qualificato, sospensivo dell' intimata esecuzione? Ricorso, in vigore del quale possa il Giudice *ad quem*, qualora ragionevole il creda, benignamente ascoltare il Reo, o definire la causa di per se in Roma; o fuori di Roma per mezzo de' suoi Legati, e del Concilio della Provincia vicina, o del Concilio della Provincia propria dell'Appellante; o in qualunque altro modo, che giudichi più convenevole? Per le quali cose non occorre, che in un punto sì chiaro più lungamente ci fermiamo.

38. Non posso bensì preterire senza censura (ciò che nel titolo di questo Capo io proposi) il sentimento del più volte citato Canonista Van-Espen da me sopraccennato, e confutato di passaggio nella spiegazione del III. Canone a pag. 114, e seg. Egli dunque a rovesciare sin dal suo fondamento la precipua ragione, da noi stabilita nel IV. Canone, ricorre alla greca lezione, in latino recataci dal summentovato Erveto, (consueto ricovero de' Richeristi) e preferendola a quella di Dionisio Esiguo, si lusinga in tal modo di sottrarsi alla forza degli argomenti dell' adottato Sistema distruggitori. Ci espone Erveto (a) il suddetto Canone in questa guisa: *Si quis Episcopus fuerit depositus ... & dicat, rursus sibi responsionis negotium competere, non priùs in cathedram alius subsituatur, quàm Romanus Episcopus, causa cognita, sententiam tulerit*: laddove Dionisio scrisse; *Cum aliquis Episcopus depositus fuerit ... & proclamaverit, agendum sibi negotium in urbe Roma; alter Episcopus in ejus cathedra post* APPELLATIONEM EJUS, QUI VIDETUR ESSE DEPOSITUS, *omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani* DETERMINATA. Or dunque il Van-Espen per due capi rigetta la lezione Dionisiana, e si attiene alla prima. Il primo Capo è la molesta espressione di quelle voci, POST APPELLATIONEM EJUS, che atterrano sin da

(a) Presso Labbè tom. II. Conc. ed. Ven. 1728. col. 659. e 660.

suoi fondamenti l' adottato sentimento . Il secondo è quella clausola , che gli riesce forse più disgustosa : *Nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani* DETERMINATA : dove l' ultima voce DETERMINATA dà chiaramente a divedere , che la sentenza , la quale dal Romano Vescovo si attendeva , ponesse termine alla causa ; che tanto suona quel dire CAUSA DETERMINATA . E tal di certo non era , giusta il sentir del Van-Espen ; perciochè non poneva termine alla causa una sentenza , che , secondo lui , aveva sol per oggetto ; se dovesse , o no la detta causa trattarsi la terza volta (a) .

39. Ridicolissimi sutterfugj : Io non mi curo di quell' indebita preferenza , che al testo greco si dà in confronto del latino (dico indebita per la ragione assegnata nel num. 33.) Via si seguiti il greco : la verità saprà farsi largo : e ritornando al IV. Canone escludiamo le odiose parole POST APPELLATIONEM *ejus , qui &c.* Si escluderà perciò dal Canone l' intelligenza *di vera , e propria Appellazione ?* E in qual maniera si prova ? Quanto si è poco avanti detto di tutto quanto il contesto ci manifesta il contrario . Anzi , senza scostarci da esso Canone solo , troviamo lì dentro tutto il fondamento di riconoscervi *Appellazione verissima , e proprissima* . Di grazia non ci si dice ancora nel greco , che , pendente la causa in Roma , non possa per

(a) Van-Espen t. VII. Schol. in IV. Can. Sard. *Lectio Gentiani Herveti, & Græcorum. . . verior apparet : in primis enim recte hic omittuntur hæc verba* POST APPELLATIONEM , *quia non agitur his Canonibus de* VERA *Appellatione , sed de renovatione Iudicii, quæ correspondet hodiernæ Revisioni, quæ instituitur contra sententiam supremi Senatus regii .*

Ad hæc (ecco il secondo capo , onde non torna a genio la lezione Dionisiana) *Lectio Dionysiana , cui consonat Isidoriana , insinuat, causam ipsam in judicio Episcopi Romani esse terminandam , cum ex præcedente Canone sat pateat , solum judicium deferri Romano Episcopo , utrum renovandum existimet judicium , vel non : atque super hac sententiam Romani Episcopi expectandam esse , antequam alius in locum Episcopi depositi substituatur .*

niun modo altro Vescovo surrogarsi? Che altro è questo, se non se una sospensione dell'effetto, che la sentenza data partorirebbe? Sospension tale per comune sentimento de' Canonisti è il carattere proprio d' indubitata Appellazione. Ond' è, che il Vescovo, innanzi che pronunzii il Papa la finale sentenza, non possa dirsi *realmente ed assolutamente deposto* : ma deposto, in quanto appare a' Giudici esser meritevole di tale gastigo; e però acconciamente il testo latino ci dice: *Post Appellationem ejus*, QUI VIDETUR ESSE DEPOSITUS (motivo anche questo, onde nausea il Van-Espen la lezione Dionisiana).

40. Ma passiamo al secondo Capo, onde la detta lezione si fugge; cioè quel finimento: *Nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani* DETERMINATA. Or io sostengo, che ugualmente spiacevole riuscire debba ai seguaci del Van-Espen il finimento della greca lezione. E quì, anzi che tener dietro all'interprete Genziano Erveto, voglio io far capo immediatamente al testo greco, quale sta, cioè: Μὴ πρότερον εἰς τὴν καθέδραν αὐτοῦ ἕτερος ὑποκατασῆναι, ἐὰν μὴ ὁ τῆς Ρωμαίων Ἐπίσκοπος ἐπιγνοὺς περὶ τούτου Ὅρον ἐξενέγκῃ: che l'Erveto così tradusse: *Non priùs in cathedram alius substituatur, quàm Romanus Episcopus, causa cognita*, SENTENTIAM TULERIT. Il punto sta nelle ultime due parole Ὅρον ἐξενέγκῃ il cui significato espresso viene con quel SENTENTIAM TULERIT. Se Genziano Erveto non ha il privilegio privativo di tradurre i Canoni greci, ho l'arditezza di tradurli ancor io, e di pretendere, che la forza delle due greche succennate parole, giusta il rigore della lingua, non si esprima dall' Interprete adeguatamente: con che di mostrare intendo, che l' adeguata espressione vada a colpire dirittamente la stiracchiata interpretazione del Van-Espen. Conciossiachè Ὅρος, secondo il greco idioma, significa *fine, termine*; onde poi ne nasce Ὁρίζω, che vale *definio*; e però quell'

Ὅρον ἐξενέγκῃ è lo stesso, che *finem attulerit*. Quindi è, che si dinoti sentenza definitiva, cioè che mette fine, o termine alla causa. Tradotto il Canone in questo modo, ecco il greco suonar di accordo col latino: dicendo l'uno *causam determinaverit*, dicendo l'altro, *terminum causæ attulerit*: ed ecco insieme sfumare la cavillosa inettissima spiegazione del mentovato Canonista.

Potrebbe pure in conferma di questo vero qualche altra riflessione soggiungersi: ma bastando le cose dette fin quì, non voglio più continuar questo capo; la cui lunghezza, se dal bisogno della materia rimane giustificata, dall'aggiunta di ciò, che meno abbisogna, potrebbe per avventura divenire biasimevole.

CAPO VII.

Dagli antichi Codici della Chiesa Latina, e Greca nulla deducesi in disfavore de' Canoni Sardicesi. Insussistenza degli Argomenti contrarj fondati in paradossi, e in supposizioni meramente chimeriche.

1 DAl senso di questi Canoni ci chiamano gli Oppositori ai Codici della Chiesa: e, se col primo lor tentativo, nel precedente Capo considerato, a tutto potere si studiano di scemarne la forza; intendono col secondo, che quì a considerare proponghiamo, di tornela affatto. Si fa avanti il Richerio col famoso Codice de' Canoni, che Dionisio cognominato l'*Esiguo* formò, mille, e dugent'anni sono.

2. Per l'intelligenza della materia uop'è il sapere, che l'illustre nominato Autore, altamente lodato da Cassiodoro (a) per virtù non meno, che per sapere,

(a) Cassiodorus L. Divinarum Litterarum cap. 23. *Fuit nostris temporibus & Dionysius Monachus, Scytha natione, sed moribus Romanus omnino, in utraque lingua valde doctissimus,*

la formazione intraprese di questo Codice, non per forza di pubblica autorità, ma per privato impulso degli Amici, e singolarmente di Stefano Vescovo di Salona. La maniera da lui tenuta nell' intrapreso lavoro fu a norma della preghiera, che istantemente gli si faceva, come diremo da quì a poco. Or dunque dedicando egli a Stefano questa sua Opera, gli fa una lettera, che va avanti al Codice a maniera di Prefazione. Di questa lettera dichiaratrice dell' idea dell'Opera si serve il nostro Avversario, per secondare le mire sue. Pertanto, dovendo noi rispondere, di essa riporteremo quei passi, onde egli deduce i capi dell' objezione. Ecco: *Abbiamo*, così Dionisio (a) a Stefano si fa a parlare, *trasferiti dal greco primieramente i Canoni, che diconsi degli Apostoli .... In secondo luogo abbiamo disposte secondo l' ordine de' numeri, quale nel greco esemplare si osserva, le regole del Concilio Niceno; ed in seguito quelle di tutti gli altri Concilj, che si tennero prima, e dopo sino al Concilio de' cencinquanta Vescovi, che convennero in Costantinopoli. Quindi soggiugnendo i Decreti del Santo Sinodo Calcedonese dichiariamo, che con questi si mette fine ai Canoni greci. Oltracciò, per non parere, ch'io voglia a notizia vostra alcuna cosa sottrarre; veggonsi ancora in questa nostra Raccolta distinti*

reddens actionibus suis. quam in Libris Domini legerat, æquitatem.

(a) Dionys Exig. ep. ad Steph. *In principio Canones, qui dicuntur Apostolorum de græco transtulimus... Deinde Regulas Nicanæ Synodi, & deinceps omnium Conciliorum, sive quæ ante eam, sive quæ postmodum facta sunt, usque ad Synodum CL. Pontificum, qui apud Constantinopolim convenerunt .... sub ordine numerorum, idest a primo capite usque ad 165, sicut habetur in græca authoritate, digessimus. Tum Sancti Chalcedonensis Concilii decreta subdentes; in his græcorum Canonum finem esse declaramus. Nequid præterea notitiæ vestræ credar velle subtrahere, statuta quoque Sardicensis Concilii, atque Africani*, QUÆ LATINE SUNT EDITA, *suis a nobis numeris cernuntur esse distincta.*

co' proprj numeri gli Statuti del Sardicese Concilio, e dell' Affricano, che in latina lingua furono pubblicati.

3 Fin quì la lettera dell'Esiguo, dalla quale argomenta il Richerio (a), che i Canoni disputati non avessero luogo infra quelli, che dalla greca lingua trasferì il Collettore nella latina; e però nel Codice greco, di cui quegli servissi a fare la traduzione, non v'avea un jota di essi: ed innoltre, che in latino dal Concilio di Sardica si fossero pubblicati, ma in greco no; anzi neppure a' tempi di Dionisio esistesse nel Mondo la greca lezione: e finalmente conchiude, che niun conto facesse la Chiesa greca nè del Concilio di Sardica, nè de' suoi Canoni: e che sia falsissimo, essere stato Concilio generale, o un' Appendice del Niceno. Potrebbe aggiugnersi a tutto questo, a vieppiù avvalorare l'obbiezione, che il Codice Dionisiano non prima dalle private persone, a beneficio delle quali lavorato si era, cominciò a maneggiarsi, e leggersi; che la Chiesa Romana con piacere l'accettò, e facendol suo, grandemente l'autorizzò. Imperocchè Cassiodoro contemporaneo di Dionisio ci fa sapere, che sì fatta Collezione *celeberrimo usu complecteretur Ecclesia Romana.*

4 E per ciò, che alla medesima Chiesa Romana si aspetta; ci adduce Richerio l'autorità di Leone IV, il quale *Dist.* 20. *Can. de Libellis* noverando i Canoni de' Concilj, osserva l'ordine stesso, che si scorge nel Codice riferito, e pone in ultimo luogo il Concilio di Sardica a guisa de' Concilj particolari: senza che tra i particolari pure vien collocato espressamente nella Distinzione XVI. *Can. Prima Adnotatio* §. *Quarta Sardicensis.*

(a) Richer. cap. III. n. V. *Epistola, quam Dionysius Exiguus mille ab hinc annis Codici Canonum Romanæ Ecclesiæ præfixit, & Stephano Episcopo nuncupavit, declarat, quo tum in pretio Synodus Sardicensis haberetur, & Canones Sardicos non fuisse græce editos.* E più sotto nel num. stesso. *Ex quo relinquitur Sardicum Concilium neque pro Appendice Nicæni Concilii, neque pro Synodo Oecumenica habitum, neque etiam græcum extitisse tempore Exigui.*

5 Non si discosta punto da' sensi Richeriani in questa parte Van-Espen: *Dionisio Esiguo* (dic'egli) *formando in Roma il Codice de' Canoni, non conobbe il Concilio di Sardica per generale, avendolo posto in compagnia del Cartaginese appresso a tutti i Concilj generali*. Quindi con aria di evidenza raccoglie, che i Canoni di esso, non che presso ai Greci, ma neppure presso ai Latini reputati fossero come Appendice del Concilio Niceno; perciocchè, se così fosse, si sarebbono a questo attaccati a maniera di Appendice (a).

6 Molti sono, e varj, come vedete, i Capi, che sopra il Testo Dionisiano ci si adducono contra: ai quali, per evitar la confusione, che dalla moltitudine, e varietà nascer suole, risponderemo a parte a parte. E lasciato per ora ciò, che della *sola* lezione latina ci si dice, e quanto al Codice greco si vuole far credere; parliamo in prima, seguitando la traccia di Richerio, del Codice della Chiesa Latina. L'Autorità di Dionisio Esiguo in questo particolare vale sì poco, che non potrebbe a mio giudizio dirsi cosa tanto fuor di proposito, quanto l'è questa. E affè ci reca maraviglia, come Uomini, che si spaccian per critici Ragionatori, argomenti ci adducano così frivoli, e impertinenti allo stato della quistione, come l'è di presente l'Opera Dionisiana. E a vero dire, dove mai nell'opposta Raccolta leggiamo divisione tra Concilj, e Concilj; generali i primi, particolari i secondi? Dove in essa la preferenza, che (eccetto il Sinodo Niceno) gli uni abbiano sopra gli altri? Dove, a dir corto, quel distintivo di posto, che ci ad-

(a) Van-Espen Disser. in Syn. Sard §.V. *Dionysius Exiguus Romæ Canonum Codicem colligens, Concilium Sardicense pro generali nequaquam agnovit, illud post omnia generalia cum Concilio Carthaginensi collocans.*

E più sotto nello stesso paragrafo: *Ex testimonio Dionysii Exigui evidens est, nec apud Græcos, nec apud Latinos, Canones hujus Synodi reputatos fuisse pro Appendice Concilii Nicæni, quia alioquin Concilio Nicæno, per modum Appendicis immediate adjuncti fuissent.* Corcorda nel resto co' sentimenti del Richerio.

dita il caratere del Sardicese? Io veggo in questa Collezione i generali Sinodi alla rinfusa locati co' particolari: l'Ancirano, il Gangrese, il Laodiceno ... anteriori di luogo all' Ecumenico Costantinopolitano: e ciò che è più, posteriore a tutti quanti gli Orientali il grande, l' Ecumenico Calcedonese. Qual mira dunque egli ebbe il saggio Raccoglitore? Ecco l' idea dell' Opera: la quale non prima si presenta alla vista, che fa sparire del tutto la difficoltà. L' idea dell'Opera fu conforme all'oggetto della richiesta. L'oggetto altro non fu, che un'esatta, e pura Traduzione de' Canoni greci: conciossiachè spiacesse quella barbarie, che nell'antica Versione incontravasi presso i Romani esemplari. Ascoltiamolo da lui stesso: *Quamvis*, (così nella lettera recata) *Carissimus frater noster Laurentius*, (era uno degli amici) *assidua*, *&* *familiari cohortatione parvitatem nostram regulas Ecclesiasticas de græco transferre pepulerit, confusione, credo, priscæ translationis offensus; nihilominus tamen ingestum laborem tuæ Beatitudinis* (parla col Vescovo di Salona) *consideratione suscepi*. Conosciuto lo scopo del suo lavoro, passiamo a vedere il modo, o sia l'ordine, col quale egli dispose i Canoni: l'ordine è tal quale nella Collezione greca il trovò: *Sicut habetur in græca Auctoritate, digessimus*: ordine cioè, che non riferivasi alla maggiore, o minore dignità de' prodotti Sinodi: siccome il Codice stesso ce ne chiarisce. L'avere poi annesso i Sardicesi, e gli Affricani era una cosa di soprappiù, che da lui non si domandava; era un effetto di speciale sua diligenza su l'idea, che con quell' aggiunta compiacerebbe agli amici a soprabbondanza: era in fine un'Appendice dell' Opera per altro compita, come ben lo dinota l'espression di quelle parole: *Nequid præterea notitiæ vestræ credar velle subtrahere, statuta quoque Sardicensis Concilii etc.*

7 Da tutto ciò si arguisce, qual forza abbia l'autorità dell' Esiguo per negare l' Ecumenicità al nostro Con-

cilio; e quanto male a proposito affermi il Signor Van-Espen, che in supposizione d'essere i Canoni un' Appendice del Niceno, ai Niceni Canoni si vedrebbono aggiunti seguitamente in quella Raccolta: *immediatè adjuncti essent*. (a) La pretesa congiunzione sarebbe stata un Irco-cervo, una mescolanza di quadrati, e rotondi: doveano i Canoni greci tradotti accoppiarsi fra loro senza intramessa de' latini.

8. Ma la Chiesa Romana con subito gradimento approvò il Codice Dionisiano, e facendone uso frequente, se l'adottò. Sì l'approvò, il confesso pur io, ma solo in ciò, che riguardava una più netta, e più chiara interpretazione de' Canoni greci. Ne fece uso, è verissimo, ma in quella parte di Canoni solamente, che alla comune Occidental Disciplina non si opponeva. Chi da tale approvazione, ovver uso dedurre intendesse una dichiarazione della Chiesa Romana; che quanto in quella Raccolta si conteneva, sia per riguardo alla materia, sia per riguardo alla disposizione, fosse stato il modello de' suoi pensieri, e delle sue determinazioni, a dirla in breve, che quello fosse stato, e non altro, il Codice della medesima, s'ingannerebbe a partito, e dell'antiche Romane Leggi Ecclesiastiche imperito molto si mostrerebbe: essendo che certissima cosa sia, che alcuni Canoni nella Raccolta sieno racchiusi, a cui la Chiesa Romana non diede consentimento, se non trascorsi, dopo l'età di Dionisio, degli anni molti. Per esempio i Canoni del I. Sinodo Costantinopolitano, comechè da Dionisio registrati nel Codice, esclusi erano da Roma a' tempi del Pontefice S. Gregorio. (b)

9 Del rimanente qual fosse stato il verace Codice antico della Chiesa Romana, si è mostrato nel Capo V. n. 3. e 4. cioè un Codice, in cui leggevansi i Cano-

(a) Loc. cit.
(b) S. Greg. lib. VI. ep. 31. *Romana Ecclesia Canones Synodi illius non habet, nec accipit.*

ni Sardicesi sì strettamente uniti a' Niceni, che gli unì a gli altri sotto lo stesso titolo di *Niceni*, e in una serie continuata di numeri, e senza alcuna distinzione tra questi, e quelli sembravan tutti lavoro di uno stesso Concilio. E quì non posso tenermi, ch'io non ritorni al Van-Espen, e a se medesimo il contrapponga. Che cosa egli richiede a poter dire, che il Sinodo Sardicese sia un'Appendice del Niceno? Che i Canoni dell' uno, e l'altro sieno congiunti insieme? Eccoli in questo Codice congiuntissimi. Negherà egli forse a questo la veracità? Mai no: anzi fermamente cel dà per veracissimo: (a) anzi di magnifica lode ricolmane il suo diletto Reverendissimo P. Quesnello, che il ritrovò, ed alla pubblica luce cel diede il primo. Lo stimerà egli forse meno autorevole del Codice Dionisiano? Oibò! E come può coerentemente ciò dire, se il Codice dal suo Quesnello trovato, e pubblicato ce lo propone, come norma sicura, per ravvisarvi, qual fosse stata ab antico la Disciplina della Chiesa Romana (b)? Poteva dunque risparmiarsi di dire nel tomo VII, che i Canoni Sardicesi considerati non erano neppure presso i Latini, *nec apud Latinos* Appendice al Sinodo di Nicea, perchè non veggonsi uniti a questo immediatamente nel Codice Dionisiano (c). Poteva in somma risparmiare a se la trista figura di pugnar seco stesso in maniera sì vergognosa.

10 Si ripigli il filo delle opposizioni Richeriane, e all'autorità di Leone IV. da Graziano cavata rispondasi;

(a) Tom. VI. Dissert. III. De Pristino Codice Ecclesiæ Romanæ §. V. *Si characteres Pristini Codicis Romani supra §.2. relatos huic Codici applicemus, fatendum erit, plausibili fundamento asseri, hunc esse* SINCERUM, ET GENUINUM *Codicem, quo Ecclesia Romana.... usa. latius deducit, & explanat Quesnellus, qui deinde summa eruditione satisfacit argumentis, quibus vel Codicis sinceritas, vel ejusdem usus apud Ecclesiam Romanam impeti posset.... Plurima antiquitatis canonicæ arcana erudite, ac utiliter elucidata.*

(b) Ivi verso il fine del §. *Hæc*

(c) V. num. 5. di questo Capo pag. 155.

che seguendo Leone l' ordine Dionisiano, e però mettendo prima i Canoni greci, poscia i latini, senza riguardo alcuno al maggiore, o minore grado de' Sinodi, non è da fare alcun caso, che appresso a tutti gli Orientali il Sardicese Sinodo collocasse. Più tosto era a far caso dell' autorevole detto, col quale Leone IV. l'obbiettata testimonianza conchiude. Avendo egli additati secondo l'ordine accennato i Canoni, così termina: *Isti omnino sunt, & per quos judicant, & per quos Episcopi simul judicantur, & Clerici.* Vaglia pure l' autorità di questo Pontefice, ma vaglia solo a mostrare, che tra le Regole de' giudicj così Vescovili, come Chericali contò la Chiesa latina le Regole Sardicesi.

11 Si risponda in fine alla decima sesta Distinzione, là dove il nostro Concilio va tra i particolari notato nel quarto luogo. A conoscere il peso dell'obbiezione basta riflettere all'avvertimento, che ci diede Antonio Agostino correttore accurato del Decreto di Graziano (a): cioè dovere quest'Opera valutarsi non più de' fonti stessi, onde i Canoni si sono prodotti. Or è certissimo, che molte cose quì recate da Graziano, si sono tolte da monumenti poco sinceri, e segnatamente dalla Prefazione, che va dinanzi alla Raccolta d' Isidoro Mercatore (b) o dir si voglia Impostore: e di fatto varj falli ci colsero i correttori Romani, riserbando di altri la correzione alla diligenza del leggitore (c).

Fin quì per ciò che riguarda il Codice della Chiesa latina. Le quali cose, comechè nel Capo IV. o V. potcano avere il suo luogo; pure più opportunamente

(a) Præfatione in Canones Pœnitentiales.

(b) Van-Espen t. VIII. Comment. in I. part. Gratiani ad Dist. XVI. *Quæ . . . de Distinctione, & de tempore quo singulæ Synodi habitæ fuerunt, pleraque sunt ex parum authenticis monumentis, & notanter ex Præfatione Collectioni Pseudo-Isidori præfixa.*

(c) Nelle note a detta Distinzione, dove si parla del Concilio di Sardica. *In his .... multa sunt emendata . . . nonnulla etiam Lectoris diligentiæ sunt reservata.*

ci è sembrato, a maggiore distinzione della materia, al presente Capo trasferirle, dove ex professo ragionasi de' Codici antichi dell' una, e l'altra Chiesa, latina, e greca.

12 Quanto è alla Chiesa greca, più grave impaccio gli Oppositori ci danno colle sofistiche loro specolazioni. E prima si fanno avanti con quel passo della Lettera Dionisiana: *Decreta quoque Sardicensis Concilii, quæ* LATINE' SUNT EDITA, dalle quali ultime parole deducono, essersi i nostri Canoni dal Concilio scritti solamente in latino: ed in oltre ignoti essere stati in greco eziandio nel tempo, che Dionisio scrivea (a), vale a dire nel sesto secolo. Richerio passa più avanti, e ad onta di chiarissimi contrarj monumenti s'innoltra al nono secolo, e vuole, che prima di Fozio non era al Mondo comparsa la lezion greca: a Fozio egli dunque attribuisce la prima origine de' Canoni in lingua greca: *Photium puto, cum Nomocanonem texeret, tandem græcos fecisse* (b).

13 Prima che l' assurdissima opinione del nostro Istorico si confuti; vediamo con quale fondamento dalle addotte parole dell'Esiguo si ritragga, non essere stati i Canoni nè dal Concilio scritti in greco, nè in greco ancora sapersi nel sesto secolo. Il fondamento sembrami molto dubbio, ed arenoso. Se mi dicesse Dionisio, *latinè SOLUM sunt edita*, non darei tanto torto alla sentenza degli Avversarj: (avvegnacchè ci sarebbe ancora molto da dire in contrario) ma dicendomi esso precisamente, *latinè sunt edita*, con quale Logica si deduce: *græcè non sunt edita?* Ma perchè dunque, (sento quì oppormisi) avvertirci Dionisio, essere stati quei Canoni pubblicati in lingua latina? La risposta è ben pronta, e persuasibile a chi pone mente allo scopo dell' Opera, dissopra ricordato. Intese egli per la richiesta

(a) Van-Espen Diss. in Syn. Sard. §. V.
(b) Richer. lib.I. cap.III. n.V.

degli amici restituire ai Canoni greci la vera, e propria intelligenza, che dall'antica, barbara Traduzione erasi tolta, od oscurata: de' Sardicesi trattandosi non occorreva prendersi questa briga disutile al fine inteso: perciocchè correndo in latino la lezione primitiva, non richiedevasi altro: e però egli appose quella nota, *quæ latinè sunt edita*: quasi dire volesse: non ho io tradotto dal greco i Canoni di Sardica; perchè già voi l'avete in latino nella nativa sua purità. E di fatto gli Emendatori di Graziano nella nota alla Distinzione LV.cap.IX. ricordando l'addotto passo di Dionisio sono sì lungi dal trarne la conseguenza Richeriana, che espressamente ci dicono: *Hujus Concilii Canones a Latinis latinè, & GRAECIS GRÆCE' A PRINCIPIO scriptos fuisse*, appoggiati all'autorità di Nicolò I, che più sotto riporteremo.

Che se alcuno volesse ostinatamente contendere, che nel Codice greco dall'Esiguo traslatato, i Sardicesi Canoni non si trovassero, io non voglio su ciò piatire inutilmente più a lungo, il contenda pure; solo che non faccia comuni col dotto Raccoglitore le proprie idee, prive d'ogni buon senso.

14. E in verità chi ha fiore di senno in capo, e mediocre notizia della Storia, come potrà mai pensare, che non fossero stati quei Canoni da principio publicati in greca favella ancora? Diasi un' occhiata al fine del Sardicese Ragunamento; il fine fu in gran parte, ristorare l'ordine de' giudizj rovesciato dai Vescovi Orientali. I precipui motori erano quei Vescovi, che di tale rovesciamento risentivano i danni nella propria persona; un Atanasio di Alessandria, un Asclepa di Gaza, un Paolo di Costantinopoli, ed altri compagni a questi, che per iniqua forza spogliati d'ogni loro sussistenza implorarono il sostegno del Papa Giulio; Uomini tutti, o quasi tutti di nazione greca; de' quali molti al Concilio si trovaron presenti, e in mezzo al sacro consesso consultori de' Canoni furono anch' essi,

ed insieme compositori. La pubblicazione poi di tali Canoni, se conduceva al vantagio de' buoni Vescovi, ed innocenti dell' una, e dell' altra Chiesa, Orientale, ed Occidentale; a quelli sicuramente caler doveva più forte, che non a questi: perocchè quelli erano più esposti alle crudeli ingiustizie dell' ariana malvagità, la quale, vivendo allora Costante, non avea pur anco sì largamente diffuso per l'Occidente il mortifero suo veleno. Essendo così le cose, se, come il chiaro lume della ragione ci persuade, averne i Vescovi Greci solennemente fatta la pubblicazione; così la Storia dei fatti antichi a dispetto del tempo i documenti tutti uno per uno ci porgesse; io mi do a credere, che non andrebbe tant'oltre la libertà di pensare ne' nostri Contraddittori. Con tutto ciò da quello, che a memoria nostra è rimasto, abbiamo quanto ci basta a non dubitarne. Fozio stesso, che negò al Pontefice Nicolò I., ritrovarsi de' Canoni alcuna copia nelle greche contrade; sì egli appunto ci afferma di Atanasio (a) che da Sardica facendo il Santo in Alessandria ritorno (ciò che sopra si narrò), nel passare per la Siria, e Gerusalemme notificò a S. Massimo insigne Vescovo di questa Città le cose in Sardica stabilite: e questi a se chiamando più Vescovi della Palestina in un solenne congresso confermò insieme con essi le Sardicesi Ordinazioni. E Fozio ancora ci dice, che Atanasio medesimo in Alessandria pervenuto, raccolse tosto a Concilio i Vescovi dell' Egitto; e quivi gli Atti concordemente approvaronsi e del Concilio di Sardica, e di quello di Gerusalemme. Oltrechè di parecchi altri Sinodi nell' Egitto tenuti allo stesso oggetto fan menzione Socrate, e Sozomeno greci Scrittori.

15. Ciò supposto, può egli mai cadere in mente ad uom ragionevole, essersi tal publicazione da' Greci Ve-

(a) Phot. in excerptis ex vita S. Athan.

Vescovi nelle greche Provincie, fatta in latino linguaggio ignoto a' molti, disconvenevole a tutti? Che stravaganza ormai sarebbe, a cagion di esempio, che nel Regno di Francia a' Francesi una legge si promulgasse in lingua spagnuola; o nel Regno di Spagna agli Spagnuoli in lingua francese? La cosa non sembra affatto credibile. Epperò egualmente incredibile sembrar dee, che non sieno usciti dal Concilio medesimo due originali, l'un greco, l'altro latino, e che di essi sparse non se ne sieno le copie e per l'una, e per l'altra Chiesa. Il solo Fozio potè (per ciò che ne parve al Papa Nicolò I.) asserire, che in greco non ve ne avesse niuna: *Non esse apud vos Sardicenses Canones*, così Nicolò a Fozio in una lettera, *tu solus adstruere poteris, quando non solùm a latinæ, verùm etiam cum aliis a græcæ linguæ hominibus statuti sunt, & promulgati. Qua de re*, ottimamente conchiude, *credibile non est, quod ibi definitum est, unumquemque ipsorum minimè* PROPRIÆ LINGUÆ *tradidisse*. Della qual testimonianza acconciamente il Baronio si servì, a dimostrare l'antichità dell'edizione greca emulatrice di quella della latina.

E quì, prima che illustriamo con altre chiare memorie il sentimento savissimo di Nicolò, ci sia permesso guardar di transito la condotta del Richeristico ragionare in proposito di questo detto. Un sentimento così contrario al pensare del nostro Scrittore (chi il crederia?) stranamente questi il rivolge in suo favore: ascoltatene la maniera: *Profectò*, così egli dice nel sopraccitato luogo, *Epistola Nicolai Papæ ad Photium, qui in Episcopatum Constantinopolitanum invaserat, nos clarè docet, Græcos tum non habuisse Canones Sardicos græcè*. Notate: rimprovera il Papa a Fozio l'infedeltà nell' asserire una cosa contraddicente a' primi lumi della ragione: e Richerio del detto stesso rimproverante fa uso, per asserire con Fozio, che niuna copia greca in Oriente esistesse, con dire; *Epistola Nicolai nos clarè docet*.

Ma su qual fondamento questa lettera ce ne istruisce? Su la fede di Fozio, uomo di niuna fede massimamente in ciò, che serviva a nutrire la nota sua diabolica ambizione; *qui in Episcopatum Constantinopolitanum invaserat*. Un dementato potrebbe discorrer peggio? Ma la più bella è, come spiega quelle parole di Nicolò: *Credibile non est, quod ibi definitum est, unumquemque ipsorum minimè propria lingua tradidisse*. Attendete alla bella spiegazione: *Nicolaus non asseverando dicit Canones Sardicos græcè scriptos: sed credibile esse, quæ sunt Sardicæ definita a PP., græcè, & latinè edita fuisse. Unde hæc est conjecturalis ratio, non firma, atque indubitata assertio Nicolai* (a). Dunque non è, che una pura conghietturale ragione, e una maniera di dire propria di chi parla dubitando più tosto, che asseverando, la ragione, e maniera di dire adoperata da Nicolò? E lo stesso è dire: *Non è credibile, che non fossero stati i Canoni scritti in greco*; che dire: *E credibile, che fossero stati i Canoni scritti in greco*? E chi fia mai sì mal fornito d'intendimento, che nella prima espressione non senta tutta la forza di una morale certezza; nella seconda non più, che quella di una scarsa probabilità, o, a dir meglio, di una semplice possibilità? Se io volessi significare, esser cosa moralmente certa, che, mentre io scrivo di giorno nell'amplissima Città di Roma, siavi almeno una persona in Roma, che sta parlando; in qual altro modo più acconcio fare il potrei, che dicendo: *Non è credibile, che mentre io scrivo, niuno in tutta Roma dica parola*? Per verità cotesta forma di ragionare sarebbe anco vergogna a' Logici di primo pelo. Le regole della Dialettica su la *Equipollenza* delle proposizioni ne additano il paralogismo; senza che la stessa Logica naturale ne rende ogni uomo avvertito. Ma lasciamo queste inezie, che non servono a nulla, fuorchè a conoscere la frodolenza dell'Autore unita colla scempiag.

(a) Rich. l. c.

gine: e passiamo a considerare l'assurdità dell'assunto sull'epoca del Testo greco: cioè, che Fozio fosse stato di esso il primo Autore.

16 Negare al Testo greco l'antichità contemporanea del latino è certamente un errore alla natura intrinseca della cosa, siccome abbiamo veduto, assai ripugnante: ma il voler poi differirne l'origine al nono secolo, è uno sproposito sì madornale, che muove a riso la stessa serietà; e dal fatto stesso apertamente è convinto di falsità; in quanto che, avanti che Fozio l'immaginaria prima traduzione ci desse; dalle Memorie Orientali raccogliamo avervi avuto secoli prima tra' Greci greco esemplare.

17 In prova di che potrei primieramente addurre la Raccolta de' Canoni di Teodoreto Vescovo di Ciro, Scrittore del quinto secolo: la quale conservasi nella Reale Libreria di Francia a caratteri greci con questo titolo: *Συναγωγὴ Κανόνων εἰς ν τίτλους διῃρημένη παρὰ Θεοδωρίτου Ἐπισκόπου Κύρου*: cioè, *Synagoga, sive Collectio Canonum redacta in quinquaginta titulos a Theodoreto Episcopo Cyri*; dove tra gli altri Canoni leggonsi i Sardicesi. Ma siccome Richerio (a) si affatica moltissimo, per contare nel numero delle apocrife questa scrittura, io non vo' perdere il tempo nell'esame delle ragioni, che ei ne adduce: sono bensì a dire, che Uomini non meno critici di lui, ma certamente men pieni di pregiudizj ci dan per vera, e sincerissima la memorata Raccolta. Tali sono Pietro de Marca (b), il Cardinal di Perron (c), Giovanni Morino, Francesco Florente (d), il P. Le Quien Domenicano (e), ed altri. A torre dunque di mezzo ogni scampo all'Avversario, vegnamo ai documenti sicuri, ed irrepugnabili.

(a) Richer. lib. I. c. III. n. XVII.
(b) De Marca Conc. lib. III. cap. III.
(c) Card. di Perron. lib. I. Responsionis ad Regem Magnæ Britanniæ cap. 53.
(d) Apud Christ. Lup.
(e) Oriens Christ. Tom. I.

18 E noto agli Eruditi del Canonico Diritto antico il Codice, che compose Giovanni, detto Scolastico al Patriarcato di Costantinopoli promosso dal' Imperadore Giustiniano; Opera del sesto secolo, nella quale tengono il proprio luogo i Canoni Sardicesi in numero di XXI, che non avrebbe Giovanni sicuramente riposti nella Raccolta, se non fossero stati prima ricevuti nel Nomocanone de' Greci (a). Visse costui trecent'anni in circa prima di Fozio. Non fu dunque Fozio il primo Autore del Testo greco: seppure alcun bello Spirito non voglia ridevolmente pretendere, che dentro al Corpo de' Canoni formato ad uso degli Orientali si leggessero quelli in latini caratteri in mezzo a' Greci. Io so benissimo, che la Raccolta, ossia Codice di Giovanni giacea sepolto nel cieco obblio infra i vetusti MSS; finattantochè alla luce il traesse Arrigo Giustello, e nella sua Biblioteca del Gius Canonico antico inserisselo nel Tomo II: ciò che avvenne, passati di già più anni, dacchè il Richerio era mancato di vivere: per la qual cosa poteva questi senza colpa ignorarlo (sia detto in grazia di coloro, che dell'onore di Richerio vivon gelosi). Ma io non vo' ricercando, se sia colpevole, o no cotale ignoranza; intendo solo di mostrare la falsità di quell'ardita Proposizione, *Photium puto cum Nomocanonem texeret*, (Canones Sardicos) *tandem græcos fecisse*: ardita, dico, anzi arditissima, e sopra modo stolta, independentemente dalla detta scoperta, per gli argomenti di sopra esposti.

19 Del resto, se non è reo di non avere saputo l'ignoto Codice, come scolparlo di reato gravissimo per avere ignorato, o (a dir più giusto) maliziosamente dissimulato il secondo Canone del Concilio Trullano? Ci si presenta in questo la serie de' Concilj, della cui

(a) Come può vedersi presso il Van-Espen Diss. IX. de Codice Ecclesiæ Orient. aucto §. I., ed innoltre presso Beveregio nella Prefazione ad Pandectas Can. græc. n. IX.

autorità valersi debba la Chiesa nella condotta del suo governo: e in mezzo a' Canoni espressamente si nominano i Sardicesi (I). Il Sinodo è Orientale, la Disciplina, che ad osservar si prescrive, appartiene alla Chiesa greca: in greco dunque correr doveano a quel tempo, a quel tempo, io dico, in cui non erano ancora spuntati al Mondo i Bisavi di Fozio, e forse gli Avi degli stessi Bisavi, perciocchè cade il Concilio Trullano nel settimo secolo, viveva Fozio nel nono.

20 Fin quì quanto è al Richerio. Del rimanente l'antichità del Testo greco, come a principio mostrossi, non la cede punto all'antichità del Concilio stesso, che ordinò i Canoni, per sovvenire precipuamente alle gravi urgenze de'greci Vescovi travagliati da'perfidi Eusebiani. Gli eruditiss. Ballerini l'odierna greca lezione confrontando colla latina cotali segni ravvisanvi di notabile differenza tra l'una, e l'altra, che ci conducono a credere, non avere la prima potuto nascere dalla seconda per via di traduzione. Leggonsi per esempio in tutti quanti gli esemplari latini (dicono (a) i Ballerini) alcuni Canoni, che ne' greci non si ritrovano: e per l' opposto alcuni altri veggonsi ne' greci, che ne' latini non compariscono. Secondariamente, quantunque l'ordine de' Canoni del Testo greco in tutti i manoscritti sia uniforme; quantunque altresì uniforme sia l'ordine del latino in tutte le Collezioni latine da diversa origine procedenti; nondimeno in sì esatta rispettiva conformità diversissimo è l'ordine de' primi dall' ordine de' secondi. Cosa ella è questa certamente aliena dalla natura di semplice ver-

(I) Nel citato Canone, dove si leggono i Sardicesi, è da notare, che s' intima con tutto il rigore l' osservanza de' Canoni quivi nominati, dicendosi: *Nulli licere prius declaratos Canones adulterare*, *vel* NON ADMITTERE &c. Quanto ben si accorda quel *Nulli licere non admittere*, col detto Richeriano *Canones Sardici apud Graecos nullo in pretio habiti*, sin a' tempi di Fozio, e di Nicolò I.!

(a) Ballerini tom. III. Operum S. Leonis p. XXXI.

sione. Più aliena è quella, che in terzo luogo soggiungono; perciocchè appartiene alla differenza de' sentimenti. Secondo il Testo greco il giudizio dell' appellante Cherico inferiore commettesi al Metropolitano della propria Provincia, e in mancanza di questo al Metropolitano della Provincia confinante: laddove, giusta il Testo latino, di Metropolitano non fassi mica parola, ed al giudizio secondo deputati sono i Vescovi convicini. La diversità quì è su di punto sostanziale; nè giugne a tanto per ordinario la varietà delle lingue, che di alterare il senso sostanzialmente sia cagione a colui, che la scrittura d'una in altra lingua traduce, quando non sia inabilissimo Traduttore: ciò che non dee presumersi di leggieri, e che altronde bisognerebbe provarsi; massimamente che in sì fatta discordia concordi sieno i rispettivi esemplari, comechè per varj canali ci fossero derivati. Dalle quali cose unite insieme raccogliesi con fondamento l'independenza dell'un Testo dall'altro, e quindi l'originale proprietà che ha ciascuno per se; e finalmente l'egualità di amendue in ragione di tempo: egualità, che dall' ultima osservazione sul divario de' sentimenti si rende anco più chiara per altro capo. Perciocchè tal divario colla varietà della disciplina fra l'una e l'altra Chiesa in tempo, che il Concilio si radunò, mirabilmente conviene. Appresso a' Latini non era allora istituita la dignità di Metropolitano, nell'Italia specialmente, e nella Gallia, e nella Spagna; laddove appresso a' Greci si era di già introdotta. Il perchè dovevano i Canoni adattarsi al costume proprio delle Chiese; e ben con questa diversità si adattavano.

21 Il Sig. Ab. Marchetti nella citata Dissertazione non approva il pensare de' Ballerini; e vuole, che tutta questa varietà rifondasi nella corruzione del Testo greco nata da imperizia di chi fece la Traduzione, o di chi la trascrisse. (a) Io però schiettamente confesso, che non ho il coraggio di condannar facilmente l'opinione de' due

(a) Marchetti Diss. del Conc. di Sardica part. II. §. I.

noti Letterati, la quale, se non porta il carattere di certezza, ha quello almeno di verisimiglianza. La corruzione del Testo essendo un vizio prodotto dall'ignoranza, o negligenza, non può, regolarmente parlando, partorire l'effetto di una saggia accortezza nel conformare i diversi Canoni al diverso sistema delle due Chiese; seppure non vogliam dire, che sì adattata convenienza sia un effetto del caso.

22 Non si è finora toccata la principale difficoltà, che in tale materia dalla parte de' Contrarj si suole proporre, a giudizio loro, incapace di scioglimento. Si pretende per essa, che il generale Concilio di Calcedonia abbia decisa la lite, a chiare note mostrandoci, che di tai Canoni la Chiesa non tenne conto. Imperciocchè dovendo il Sinodo giudicare di certe gravi contese, che tra Vescovi, e Vescovi si agitavano; prese per norma del suo giudizio il Codice delle leggi conciliari. Or egli è cosa indubitata, (così essi dicono) che nel Corpo di queste leggi non v'erano le Sardicesi. Se dimandasi loro, quale argomento ne abbiano; ci rimandano tosto al Codice Dionisiano, di cui si è ragionato finora; e ci additano certe note di conformità dell'uno coll'altro Codice, per le quali finalmente inferiscono, che non trovandosi nel Codice Dionisiano i Canoni Sardicesi nella serie de' Canoni greci; non abbiano essi avuto neppure luogo nel Codice Calcedonese.

23 Le note poi di conformità sono tre. La prima: che in amendue detti Codici, sono i Canoni disposti sotto una serie di numeri continuata. La seconda: che questi numeri hanno principio dal Concilio Niceno. La terza più considerevole è un'esatta corrispondenza, che i medesimi numeri hanno fra loro; di sorte che, a cagione di esempio, i numeri *95* e *96* nel Codice usato da' Padri Calcedonesi rispondano per l'appunto a' numeri *95* e *96* nel Codice scritto da Dionisio *Esiguo*: i quali additano due Canoni Antiocheni cioè il *16*, e'l *17* come

avvertì Baronio all' anno 341, e Labbè nella nota marginale all'Azione XI del Concilio Calcedonese (a). Chi desidera sapere, in qual modo dagli Atti del Concilio citato si cavi la triplice dinotata conformità consulti il Van-Espen Tom.VI. Dissert. IV. *de prisco Codice Canonum Græcorum*.

Sopra tal fondamento definisce il Richerio (b), che la Chiesa Universale congregata nel Sinodo Calcedonese in tempo di S. Leone non contava tra i Canoni disciplinari i Canoni Sardicesi.

24 Di qual fermezza sia il fondamento delineato, il vedrem da qui a poco. Intanto è bene il premettere, che l'artifizioso discorso non è già frutto del Richeristico pensamento; ma è stato tolto di peso dall' Opera di Cristoforo Giustello, intitolata *Codex Universæ Ecclesiæ* pubblicata per la prima volta l' anno 1610, cioè pochi anni avanti, che il Richer lavorasse la Storia de' Concilj generali. Ed era ben dovere, che volendo questi nella sua Storia i nostri Canoni discreditare, seguitasse le tracce di un Calvinista, siccome il Giustello era; il quale fin dalla sua giovinezza diede ottimo saggio dell' odio, che a questi Canoni fieramente portava. Conciossiachè Baluzio nella Prefazione agli Opuscoli di Piero de Marca di lui riferisce, che scorgendo in un Codice vetustissimo essere i Canoni di Sardica immediatamente posti dopo i Niceni, da giovanil furore sospinto con un temperino staccò dispettosamente da quel luogo le odiose carte, che contenevanli, e rigettolle nel fine della pregevol Raccolta. (II.) Quindi si può arguire,

(a) Tom. IV. Concil.col.692.

(b) Richer.lib.I. cap.III. n.V. *Consequenter tempore Synodi Chalcedonensis, atque Leonis Magni Papæ, Canones Sardicos nullo in numero habitos ab Ecclesia Universali congregata in Chalcedonensi Concilio.*

(II) Il fatto è indubitato. Il citato Baluzio attesta, che di esso ne sia stato testimonio lo stesso Pietro de Marca come colui, che diceva averlo saputo per bocca del medesimo Cristoforo Giustello. Senza che abbiamo un frammento di lettera scritta dal de Marca al Papa Alessandro VII, e a Luca

qual giustizia abbia Giustello renduto al merito di questi Canoni nel Codice da lui pubblicato, e qual fede dovuta sia a un Codice di questa fatta: e finalmente qual concetto formare da noi si possa della proposta difficoltà, che scaturisce da fonte così sospetta.

25 Nè si creda già, che per sola prevenzione contro l'Autore voglia dell'Opera giudicarsi. L'Opera stessa con sottilissimo esame hanno ponderata dei Valentuomini, e l'hanno trovata molto manchevole di peso. Dicon di essa, che sia un lavoro non tanto formato co' documenti del fatto, quanto tessuto dall'arbitrio, e sul modello della immaginazione: che, mentre spaccia Giustello con quel titolo sì specioso, essere il Codice, di cui la Chiesa Universale servivasi anco avanti al Concilio Calcedonese; non si ritrovi, leggendosi, verun antico monumento, su cui si appoggi e la Raccolta de' Canoni, e la distribuzione de' numeri: distribuzione ordinata in modo, che non si lasci alcun luogo a' Canoni Sardicesi: che quelle piccole, e poche note di conformità, che sembrano ravvisarsi nel Codice Dionisiano confrontato con quello, del quale usarono i Padri Calcedonesi, sieno prove assai scarse, ed insufficienti a stabilire sì grande assunto. Senza che oltre alle molte difficoltà, che in queste note medesime ad ora ad ora s'incontrano, non sono prove da tanto, che possan reggere al conflitto con altre grandemente più poderose, le quali atterrano da capo a fondo l'architettato sistema. Si leggano su di ciò i Ballerini nell'Appendice all'Opere di S. Leone T.III.P.I.cap.I., il P. Coustant nella Prefazione al tom. I. *epist. Rom. Pont.*, e sopra tutti il Signor David nel Tratt. *Des Jugement Canoniques des Eveques*, dove confuta egregiamente i pensieri di Giustello.

26 Ma non abbiamo noi che fare col Giustello; veniamo al Richerio, che senza tante minute riflessioni

Olstenio, per cui confermasi questo fatto: che si legge altresì nella Prefazione sopraccennata.

adottando alla cieca i sensi Giustelliani suppone per cosà certa, che il Codice per Dionisio trasferito dal greco sia stato il Codice della Chiesa *Universale* : *Primum est* (sono parole dello Scrittore nel citato luogo) *Codicem* ECCLESIÆ UNIVERSALIS, *quem Dionysius ex græco in latinum vertit, certis numeris &c.* E permettendo noi, che tal Codice tradotto dal greco non comprendesse i Canoni di Sardica (del che potrebbe per la ragione addotta nel num. 13. prudentemente dubitarsi) esaminiamo questa supposizione.

27 Per dirsi Codice della Chiesa *Universale* abbisogna per certo, che gli statuti comprenda sì della Chiesa Occidentale, come dell'Orientale; e quelli massimamente della Romana di tutte quante le Chiese particolari Madre, e Regolatrice: nè gli statuti comprenda, che la medesima non approva, anzi rigetta positivamente. Or via facciamci ad aprire, e leggere questo Codice. Appena io l'ho aperto, che mi corrono agli occhi i Canoni Antiocheni. Ma io so, che i Canoni Antiocheni da Innocenzo I. furono ributtati gagliardamente, come alieni dallo spirito de' Niceni, come Canoni dagli Eretici escogitati; e però indegni di essere annoverati infra i cattolici, e saggi regolamenti (a). Appresso a questi vi trovo i Canoni Costantinopolitani. Ma contra il terzo de' detti Canoni parmi ascoltare la voce di S.Leone, che altamente risuona: non essere questo Canone a notizia della Sede Apostolica pervenuto giammai: essere un Canone, sin dal suo nascere, privo d'ogni va-

(a) Innoc. I. ep.VII. ad Clerum, & Populum Constantin. apud Coustant. col.799. *Sin autem a quibusdam alii preferantur, qui a Nicænis Canonibus dissentiant & ab Hæreticis compositi esse arguantur, hi ab Episcopis Catholicis rejiciuntur. Nam quæ ab Hæreticis sunt excogitata, ea Catholicis regulis adjungere non licet . . . . . hos igitur Canones* (Antiochenos) *non solum non sequendos, verum etiam una cum Hæreticis & Schismaticis condemnandos esse dicimus, quemadmodum etiam in Sardicensi Concilio jam condemnati sunt ab Episcopis, qui nos præcesserunt.*

lore (III). Nè S. Leone soltanto; ma S. Gregorio eziandio, che governò la Chiesa circa ad un secolo, e mezzo appresso, si sa, essersi dichiarato, che la Sede Apostolica sin a quel tempo accettati ancora non li avea. E un Codice di questa fatta diremo noi, essere stato prima del Calcedonese il Codice della Chiesa Universale, Occidentale, Romana? Passiamo innanzi. Se tale fu, qual si pretende, che stato sia; perchè altri Canoni fuori degli Orientali non comprendeva? Non v'ebbe forse nell'Occidente insino a quella stagione niun Concilio? Niun ve n'ebbe nelle Gallie, nelle Spagne, nell'Italia, nella gran Roma, o altrove? O la Chiesa Romana, dove il sommo Pontefice risedeva, e le altre Chiese dell'Occidente più volentieri a' Greci ubbidivano, che a' Latini; quasi che con maggiore prontezza, e più savio accorgimento alle necessità speciali delle Provincie latine provveduto avessero gli stranieri lontani, che i proprj vicini Pastori? Posson siffatte cose senza noja, senza stomaco, senza rabbia leggersi, od ascoltarsi? Ma a che più ravvolgerci in esse, se di presente universal persuasione sia degli Eruditi (a), per confessione eziandio di molti nostri Avversarj, avervi avuto altro Codice nella Chiesa Romana, ed in altre Chiese Occidentali? come si è dissopra al numero 3. e 4. del Capo V. sufficientemente dichiarato.

28 Ma se non era egli il Codice, onde la Chie-

(III) Per questo Canone terzo si dà al Vescovo di Costantinopoli il Primato dopo la Sede Romana: stabilimento contrario al Canone VI. Niceno. Or Anatolio Vescovo di Costantinopoli procurò, che i PP. nel Concilio Calcedonese confermassero l'accennato Canone terzo. Quindi S. Leone in una lettera ad Anatolio ne riprende l'ambizione ne' seguenti termini: *Persuasioni tuae in nullo penitus suffragatur quorumdam Episcoporum, ante sexaginta, ut jactas, annos facta subscriptio, nunquamque a Praedecessoribus tuis ad Apostolicae Sedis transmissa notitiam, cui ob initio sui caducae, dudumque collapsae sera nunc & inutilia subjicere fomenta voluisti.* S. Leo ep. LIII. ad Anatolium: apud L. p.

(a) V. Van-Espen tom. VI. Dissert. de prist. Codice Eccl. Romanae.

sa universalmente prendeva i regolamenti; come di esso, e non d' altro, l' Universale Chiesa medesima a Concilio ragunata servirsi volle per ultimare le cause, e comporre le differenze?

La risposta è facile, e persuasibile. Le cause, che quivi allora si agitarono, erano tra Greci e Greci; che maraviglia per tanto, che a giudicarle si prendesse la norma da quelle Regole, che appresso loro accettate si rispettavano dall' una parte, e dell' altra dei Vescovi contendenti? Del resto è tanto falso, che il Codice decisivo fosse stato comune alle Chiese dell' Universo, quanto è vero dagli Atti stessi Calcedonesi, che di esso leggendosi diversi passi da' Padri Greci ad oggetto di stabilire or questa, or quell' altra cosa fortemente si opposero i Legati del Papa, Lucenzio, e Pascasino, dicendo, altramente leggersi nel Codice loro: (a) ciò che conferma la nostra proposizione per quel mezzo stesso, stessissimo, per cui vorrebbesi contraddetta, intendo dire, per gli Atti del Concilio Calcedonese.

29 Se comune non era il Codice agli Occidentali, (potrebbe replicarsi) dovette esserlo almeno agli Orientali: e tanto basta a sconfitta de' Canoni Sardicesi. Imperocchè essendo esso conforme a quello dell' Esiguo, e non trovandosi nell'Esiguo i Canoni litigati, ne segue necessariamente, averli almeno la Chiesa greca tenuti dal Corpo delle sue leggi lontani a' tempi del Sinodo di Calcedonia, anzi a' tempi eziandio dell'Esiguo: mercecchè se i Greci nel lungo spazio, che dal Concilio sin all' età di Dionisio si frappose, incorporati gli avessero nella Raccolta lor propria, non è da credere che gli avrebbe Dionisio nella sua negligentemente dimenticati.

30 Rispondo, e colla stessa animosità, colla quale si nega aver potuto quel Codice appartenere alle Chiese di tutto il Mondo Cattolico, io nego ancora, e con fondamento mi persuado; che la negante mia proposizione sia

(a) Van-Espen l. c.

ferma, ed incontrastabile, nego, essere stato quel Codice, eziandio per la sola Chiesa greca un Codice Universale per due ragioni. Ecco la prima: Se la Chiesa greca nel suddetto Concilio non riconobbe altro Codice fuori di quello, che escludeva i Canoni di Sardica, come pretendono Giustello, Van-Espen, Richerio ed altri; contraddisse col fatto a se medesima nel primo Canone, che stabilì. Nel primo Canone si legge: *Regulas SS. Patrum per singula nunc usque Concilia constitutas proprium robur habere decrevimus*. In questi singoli Concilj vengono eziandio compresi i Sinodi particolari; nè cel possono gli Avversarj negare; perciocchè nel Codice da loro preteso ci stanno i Canoni del Gangrese, dell' Ancirano, del Laodiceno: Dunque, non esprimendosi alcuna eccezione per lo Sinodo Sardicese, vienci compreso ancor esso; e però i suoi Canoni debbono avere in vigor del decreto il proprio loro valore, ed averlo con più ragione, perchè Canoni di Sinodo generale. Dunque o l' universal Chiesa greca col fare uso di quel Codice non intese riconoscerlo per Codice Universale, o nel fare quel primo Canone evidentemente col fatto si contraddisse.

31 La seconda ragione è questa: Nella Raccolta Dionisiana, per quanto voi vi fate a rileggerla, non mi troverete i Canoni del Generale Concilio tenuto in Efeso; per conseguente neppure in quella contenersi dovevano, che adoperata fu nel Concilio Calcedonese. Or mi si dica; era egli forse l' Efesino da meno, che il Concilio Gangrese, Laodiceno, Neocesareese, ed altrettali, che quivi son registrati, Concilj particolari, e di scarso numero di Padri; o non più tosto Ecumenico, e numeroso, e dal Pontefice S. Gregorio, quasi un de' quattro Evangelj venerato? O eran forse i suoi Canoni da non curarsi da' Greci, Canoni tutti per altro opportunamente ordinati ad arrestare i progressi del pestifero errore Nestoriano? Insensatezza sarebbe l'immagi-

narlo; e il non credere, che, se Codice allora vi aveva comune agli Orientali, conservare dovesse gli Efesini alle loro contrade necessarj più, che non ad altre, per esser quivi la malvagia dottrina bestemmiatrice pullulata, e cresciuta. Maggiore poi l'insensatezza sarebbe, se si volesse ancor credere, che neppure dopo il Calcedonese, neppure a tempo di Dionisio gli avessero i Greci ascritto nel Gius Canonico. Pure inghiottire a forza questo sproposito bisogna a coloro, i quali vogliono aver Dionisio trascritti i Canoni tutti, che nel Codice Universale de' Greci si contenevano.

32. E quì poichè de' Canoni Efesini si fa parola, permetta il Lettor cortese, che uscendo io di strada un tantino, faccia una breve digressione sul Codice del menzionato Cristoforo Giustello.. Leggonsi in questo gli Efesini avanti a' Calcedonesi. Perchè ciò mai, se ne' due Codici cioè Dionisiano, e Calcedonese, sopra i quali egli fonda principalmente il suo *della Chiesa Universale*, non appariscono? Non per altro, io mi credo se non, perchè reputò giustissimo, che nel supposto Codice doveanci essere ad ogni patto, nè in altra parte, che in quella essere collocati; dando più fede al dettame della ragione, che a' Codici mentovati. Nel che se operò giudiziosamente, diede bensì a divedere che nel formare l'Opera sua non attese tanto alle antiche Collezioni, corrotte in parte, e manchevoli (vizio comune a' vetusti Scritti per mille copie tramandatici) quanto al proprio giudizio. Era però da desiderare nell' Uomo accorto; che, siccome a suo luogo v' inserì gli Efesini, così a suo luogo i Sardicesi pur v'inserisse: e siccome la mancanza di questi nell' antica Raccolta da ciò far no'l ritrasse; così ritrarre pur no'l dovesse la mancanza di questi. Ma non era Giustello dal genio verso di questi portato: (a) seguì più presto il genio, che la ragione.

(a) Veggasi il numero 24. di questo Capo p. 168.

33. Ma si riprenda il corso dell' argomento, a cui la stessa digressione va finalmente a ricondurci. Quanto il Richerio delle Regole Sardicesi ci vuol far credere, possiamo noi similmente adattare alle Efesine. Di queste possiamo noi per parità di ragione dire altresì ciò, che di quelle egli disse, come ebbe fatto il confronto del Codice Dionisiano col Codice Calcedonese. Disse egli di quelle per via d' illazione così; *consequenter tempore Synodi Chalcedonensis, atque Leonis Magni Papæ Canones Sardicos nullo in numero habitos ab Ecclesia Universali congregata in Concilio Chalcedonensi ... Porro Corpus Canonicum græcæ Ecclesiæ eumdem ordinem, & seriem Conciliorum servat, quem supra ex Dionysio Exiguo ... exhibuimus*. E diremo noi parimente dell' Efesine: *Tempore Synodi Chalcedonensis, atque Leonis Magni Papæ Canones Ephesinos nullo in numero habitos ab Ecclesia Universali congregata in Chalcedonensi Concilio*: e aggiungeremo di più *nullo in numero habitos tempore Dionysii Exigui*. Se assurdo sembravi, come l'è di certo tal conseguente, pur conviene accordare, che del pari discenda dall' antecedente, onde l' altro conseguente si vuole dedotto. Che se a negarlo altro scampo non apparisce, fuor di negare quel peso di autorità, che al Codice si attribuisce, e confessare ingenuamente, o che non fosse in realtà Codice della universal Chiesa greca; o se il fu, scorretto, e mancante fosse di molti importanti Canoni, o per difetto de' Copisti, o per altra cagione, che piaccia addurre; io non veggo, perchè altrettanto di esso rispetto a Canoni Sardicesi non si possa affermare.

34. Se non che ad asserire, che il Codice Calcedonese non poteva essere un Corpo di canoniche Leggi, di cui la Chiesa Oriental tutta quanta era tenuta a valersi, abbiamo ragione assai più soda delle antidette; perchè fondata in una espressa, e formal dichiarazione de' medesimi Greci, fatta nel quinto secolo. Per

essa dunque venghiamo bastevolmente istruiti; che se non è quel Codice, qual si vorrebbe, per ciò, che in esso vi manca; molto più non l'è per ciò, che vi si contiene. Vi si contengono i Canoni Antiocheni; e questi appunto, se a certissimi fatti debbesi prestar credenza, non dovevano in quello aver luogo alcuni anni prima del Sinodo Calcedonese; quando si vuole, che il Codice si fosse composto.

Alcuni anni prima del Sinodo Calcedonese, cioè cominciato già il quinto secolo della Chiesa, ci si presentano dagli Annali le dolenti sciagure di S. Giovangrisostomo. Quivi si legge, che Teofilo Alessandrino procacciando appoggio all'iniquità del giudizio pronunziato contro il santissimo Patriarca, sollecitamente mandati aveva a Costantinopoli i Canoni Antiocheni; de' quali il quarto proibisce al Vescovo, o Prete, o Diacono deposto il ripigliare l'uso interdetto del proprio ministero senza nuova sentenza conciliare, che lo reintegri, sotto pena di perdere affatto ogni speranza di ristabilimento in altro Concilio (a). A questo Canone ed egli, e con esso lui fermamente insistendo gli arrabbiati nemici del Patriarca innocentissimo, reo il volevano ad ogni patto; come colui, che contro a tal costituzione senza che altro Concilio gliel consentisse, ripigliati avea gli esercizj Vescovili. Che rispondevano a ciò l'incolpato Grisostomo, e col Grisostomo i Vescovi più incorrotti suoi difensori? Con eguale fermezza replicavano, esser quei Canoni di niuna forza, e indegni d'esser prodotti, siccome opera degli Ariani, disegnata a rovina del loro debellatore Atanasio. Grave fu oltremodo, e strepitosa su di ciò la

(a) *Si quis Episcopus* (così il IV. Canone Antiocheno) *depositus a Synodo, vel Presbyter, aut Diaconus a suo Episcopo ausi fuerint aliquid de ministerio sacro contingere .... nullo modo liceat ei, nec in alia Synodo restitutionis spem, aut locum habere satisfactionis &c.*

la contenzione fra' Vescovi Orientali: *Aliis* (cioè i Vescovi, che dalla parte si stavano di Teofilo) *contendentibus Orthodoxorum esse* (sono parole di Palladio, onde è tratto il racconto) (a) *Aliis* (cioè coloro, che al Grisostomo meritamente aderivano) *Arianorum esse demonstrantibus*. E crebbe a tale il romore, che arrivato alle orecchie d'Innocenzo I. volle il Pontefice, che si togliesse ogni lite con una sua decisione indirizzata per lettera al Clero, e Popolo Costantinopolitano: nella quale dichiarasi per la parte del Grisostomo colle seguenti parole: *Cotali Canoni da Cattolici Vescovi sono rigettati. Perciocchè non è lecito accoppiare a' cattolici regolamenti cose dagli Eretici escogitate.... Noi adunque dichiariamo, non solamente non doversi seguire, ma doversi anzi condannare in quella guisa che cogli eretici, e scismatici dogmi far si conviene*. (b)

35. Io non intendo, che a decidere questo punto si dia retta al parere di questo per altro esimio Pontefice, e dalla Chiesa venerato fra' Santi. Vo', che si attenda al giudizio de' soli Vescovi Greci: e tutte insieme si pongano dinanzi agli occhi dell' innegabile fatto le circostanze: le persone, io dico, i sentimenti, il tempo; e poi si giudichi senza prevenzione, se ben convengano al Codice, di che si parla. Si parla quì di un Codice autorizzato da tutta la Chiesa Greca per l'uniforme consenso di tutti i Vescovi Greci, che in alcun loro Concilio, o fuori di esso approvandolo, alla osservanza obbligaronsi delle leggi quivi dentro comprese: che tanto vale essere un Corpo di Canoni legittimo, pubblico, Universale. Il Codice controverso comprende i Canoni Antiocheni, Di questi che ne pensan colo-

(a) Pallad. cap. VIII. p.79.

(b) *Hi* (Canones Antiocheni) *ab Episcopis Catholicis rejiciuntur. Nam quæ ab Hæreticis sunt excogitata ea Catholicis regulis adjungere non licet .... Hos igitur Canones non solum non sequendos, verum etiam cum hæreticis & schismaticis dogmatibus condemnandos esse dicimus*. Vedi Coustant nella Nota alla lettera d'Innoc. I. col. 799.

ro, che all' osservanza del Codice Universale tenuti sono? Gli osservanti più esatti; (che tal di certo dee sopra tutti reputarsi S. Giovangrisostomo, e dopo lui gli aderenti suoi) ne pensano, e parlan male; e ciò nel quinto secolo stesso, in cui fu celebrato il Concilio Calcedonese. Or può mai sembrare credibile, stando così le cose, che abbia il Santo co' suoi Colleghi assolutamente, e senza alcuna eccezione contraddetto in quel modo ad una Legge nel comune pubblico legittimo Codice contenuta? Non è credibile.

36. Cerca il nostro Richerio uscire dall' imbarazzo, e disbrigarsi da sì molesta opposizione fatta dal Baronio, e promossa dal Binio (a) con dire, *che verisimilmente in tempo di S. Giovangrisostomo i Canoni de' Concilj non eransi ancora uniti, ed ordinati in maniera, che formassero un Corpo o sia Codice, e conseguentemente la Cattolica Chiesa, vivente il Grisostomo, non avere ancora approvati gli Antiocheni: avere bensì ciò fatto circa a' tempi del Concilio Efesino, dal quale i detti Canoni vengon citati*. (b) E con questa risposta il Valentuomo lusingasi di avere già conquisa ogni forza all'argomento Baroniano.

37. Vane lusinghe di chi discorre a norma del suo volere. E come egli ci prova, che circa a' tempi dell'

(a) Ex Annal. Baronii ad an. Christi 341.

(b) Rich. c.IV. de Conc. Antioch. Hist.n.11. *Respondeo, esse verosimile, tempore B. Chrysostomi nondum Canones Conciliorum compactos fuisse in unum corpus, & Codicem, & certis numeris distinctos: & consequenter Ecclesiam Catholicam Antiochenos Canones minime adhuc approbasse vivente S. Chrysostomo: hoc enim dehinc factum arbitror circa tempora primæ Synodi Ephesinæ, a qua, ut supra docui, Antiocheni Canones laudantur. Qua responsione vastissimus Baronii impetus omnino ruit.*

La citazione vien fatta nell'Azione settima: e si riporta nel tomo secondo del capo IV. della Raccolta di Binio nell'Appendice: eccone le parole, *Sancta Synodus dixit: Memor sit Sancta Synodus Canonis SS. Patrum in Nicæa congregatorum, qui conservat unicuique Ecclesiæ suam dignitatem: sic etiam memor sit Antiochiae.*

Efesino si formò questo Codice? Qual documento ne arreca? La citazione de' Canoni Antiocheni, fatta nel Sinodo di Efeso è un argomento così ridicolo, che non può dirsi di più. Se qualche cosa valesse, dovremmo dire del pari, che la formazione del Codice si fosse fatta almeno un secolo prima, cioè circa a tempi del Sinodo di Antiochia; perchè nel Sinodo di Antiochia veggiamo citati più di una volta i Canoni Niceni: Anzi dovremmo assegnarle un' epoca anteriore, sormontante al Concilio Niceno stesso, perciocchè nel Niceno più fiate ci si citano i Canoni detti *Apostolici*. Anche S. Paolo predicando agli Ateniesi citò il detto del Poeta Gentile Arato: *Ipsius enim & genus sumus* (a), nè con ciò intese d' inserire nel Canone delle divine Scritture i versi di Arato.

38. L' argomento finora addotto è un argomento negativo in quanto mostrasi, non potersi provare dall' Avversario, avere la Chiesa Greca in quel tempo unite ordinatamente in un Corpo le Regole de' Concilj. Ma questo è poco rispetto al positivo argomento valevolissimo, per lo qual si dimostra, essere cosa incredibile, che in quel tempo abbia la Chiesa pensato alla formazione di un Corpo tale, che dovesse comprendere le Regole dell' Antiocheno. Io non credo, che volendo idearci una stagione la più disadatta all' opera, la più a detti Canoni disfavorevole, possiamo altra idearcene fuori di questa. Mancò di vita il Grisostomo l'anno 407. seguì il Concilio di Efeso l' anno 431, voglionsi i Canoni di Antiochia sublimati all' onore di una solenne approvazione, e di un posto cospicuo nel legittimo, e universale Codice della Chiesa; quando? In quel piccolo intervallo di anni, che dalla morte del Santo all' adunazion del Concilio si frappose: vale a dire quando tutt'ora nella parte incorrotta de' Vescovi Orientali era viva la rimembranza della crudele oppressione del Santo,

(a) Act. Apost. cap. 17. v. 28.

seguita per quei Canoni, che con veemenza di affetto avverso si erano rigettati: quando avevano sotto gli occhi la forte lettera del supremo Pastore della Chiesa Innocenzo, diretta al Clero, e Popolo Costantinopolitano pochi anni avanti; che con formale dichiarazione condannavali, come opera di gente scismatica e miscredente; e però immeritevoli di aver luogo in mezzo a' sacri statuti della Cattolica Società. Chiunque hà fior di ragione in capo, può giudicare competentemente del peso della Risposta dataci dal Richerio.

39. Diremo dunque, che neppure a' tempi del Concilio Calcedonese esistesse tal Codice? I Ballerini (b) non incontrano alcuna difficoltà nel permetterne la conseguenza: epperò pensano, che quella qualche si voglia Raccolta ordinata in più numeri, di che il Concilio fece uso, non per pubblica autorità, ma per privato studio lavorata si fosse; nè obbligatoria forza di sorte alcuna indotto avesse di per se stessa, essendo tale appunto, quale fu da principio in Roma la Dionisiana. Per la qual cosa io mi do a credere, che i Canoni in diverse Azioni del Concilio prodotti da sì fatta Raccolta bastanti fossero al giudizio delle cause non in vigore di essa Raccolta, ma in vigore di se medesimi, che in convenevole senso interpretati accrescevano peso alla ragione de' litiganti.

40 Dico, in *convenevole senso interpretati* per riguardo a' suddetti Canoni Antiocheni. Conciossiachè, se i Canoni Antiocheni in diritto senso si prendano, e non in quello, che contro a S. Atanasio appose loro di Eusebio la fazione, o la fazione di Teofilo contro (IV) a S. Giovangrisostomo, sono essi buoni per verità, ed

(a) Append. ad ep. D.Leonis.

(IV.) Del quarto Canone Antiocheno abusarono gli Eusebiani contro di S. Atanasio; e i partigiani di Teofilo contro di S. Giovangrisostomo estendendone il senso a una deposizione notoriamente ingiusta, come fu quella del primo nel Sinodo di Tiro, e del secondo nel Sinodo *Ad quercum*. In fatti Palladio, che racconta la Storia del Grisostomo nel recare l'addotto Canone, badando più to-

inreprensibili: nè altronde fu, che S. Giulio Papa nel primo caso rigettasseli, e nel secondo il poco fa nominato S. Innocenzo, se non perchè di essi abusando la iniqua gente se ne servì, come di mezzo per isfogar la vendetta. Portano essi un sembiante di doppia fronte, degni egualmente, dirò così, di approvazione, che di biasimo, detti però da Cristiano Lupo *Ambidextri ad bonum, & malum* (a) (artifizio degli Ariani, che ci ebbero parte, per ottenere de' Cattolici il gradimento, e secondare ad un'ora i proprj (b) corrotti appetiti). Poteva dunque di essi convenevolmente spiegati valersi bene il Concilio Calcedonese: come potè la stessa Chiesa Romana, che riprovati aveali dianzi, in decorso di tempo, rimosso già il pericolo dell'abuso, guardarli accettevolmente, ed inserirli ancora nel proprio Codice. Alla qual cosa, io non nego, aver molto contribuito il saggio uso, e discreto, che de' medesimi fece il Concilio di Calcedonia.

41 A vista delle ragioni divisate finora, e in mezzo a tante, e sì fondate difficoltà si giudichi posatamente, qual forza abbia l'objezione proposta contro de' Canoni Sardicesi, quasi gli avesse la Universale Chiesa tenuti a vile, e la Greca particolarmente, come il Richerio pensò, e col Richerio tutti coloro, che seguendo le orme del Giustello dalla greca Raccolta li vollero rimossi affatto.

42 Nel rimanente, giacchè il potissimo argomento loro al suddetto Concilio si appoggia tutto; io voglio liberalmente concedere ciò, che fin quì ragione-

sto al senso datogli da' nemici del Santo, che alle parole così cel rapporta: *Si quis Episcopus* JURE, AUT INJURIA *depositus*, dove quel JURE, AUT INJURIA sono parole intruse; leggendosi nel Canone semplicemente: Εἴ τις Ἐπίσκοπος ὑπὸ Συνόδου καθαιρεθεὶς: *Si quis Episcopus a Synodo depositus &c.*

(a) Christian. Lup. tom. VIII. de Rom. Appell. p. 90. col. 2.

(b) V. Cap. I. n. 7. pag. 9.

volmente ho negato. Voglio io di accordo con esso loro, che il Codice adoperato da'Vescovi Calcedonesi sia stato un Codice pubblico, legittimo, comune a tutta la Chiesa Greca. Che otterranno eglino con ciò? Nulla per certo. Imperciocchè allora ci proverebbono in qualche modo l'esclusione de' Canoni da loro pretesa, quando potessero dimostrarci una perfetta rassomiglianza del Codice Calcedonese al Codice Dionisiano. Or sì fatta necessaria rassomiglianza può apparire soltanto col paragone, non già di una parte sola coll'altra parte, ma del tutto col tutto. Facciamne dunque il paragone richiesto. Ma come farlo, se i numeri corrispondenti a'Canoni non oltrepassano i numeri degli Antiocheni cioè *95.* e *96.* (a) dovechè i numeri Dionisiani montano a *165.*? E chi potrà assicurarci, che i susseguenti corrispondessero del pari nell'uno, e nell'altro Codice? Posson due strade per lunghissimo tratto collimare talvolta allo stesso termine, e poi nel meglio l'una dall'altra scostandosi, questa piegare a destra, quella a sinistra. Chi ci toglie di mente il dubbio, che appresso agli Antiocheni non venissero i Sardicesi? I motivi da dubitarne non sarebbono frivoli, sì perchè i Canoni di Sardica formaronsi dopo, e 'l Codice (tranne i Niceni) segue l'ordine di antichità, sì perchè i medesimi nella *Prisca* Versione dal greco, usata prima della Dionisiana vi si leggevano, come dimostrano i Ballerini (b), e Monsignor Giuseppe Asseman (c). Adunque finattantochè positivamente non provasi dagli Avversarj una pienissima conformità dal principio sin al fine abbiamo noi l'incontrastabile dritto di negare assolutamente la voluta mancanza: e di negarla con maggior aria di verità, che non è quella, con la quale eglino l'asseri-

(a) V. Van-Espen Tom. V. Diss. IV. De prisco Codice Canonum græcorum.

(b) Baller. l. supra cit.

(c) Biblioth. Juris Orient. Tom. I. L. I. Cap. V. a num. 81. & seq.

scono; avendo noi dalla nostra parte positiva ragione. Perciocchè oltre alla *Prisca* Versione accennata, sta in favor nostro l'osservanza de' medesimi Canoni presso i Greci nel tempo appunto, in cui si vogliono esclusi dal loro Codice; come più sotto faremo toccar con mano.

43 Finalmente se alcuno dalla scienza, ed industria di Dionisio il piccolo inferire volesse, che il Codice da lui trascelto a trasferire dal greco in latino, si dovesse stimare il più veridico, e il più autorevole, e però il più conforme al Codice Calcedonese; io in primo luogo rispondo; che l'ottima riuscita d'un intrapreso lavoro non dipenda unicamente dall'abilità dell' Autore: vi ha delle Opere molte di tal natura, che a renderle nella sua sfera perfette, vi abbisogni il corredo di certi estrinseci ajuti dall' umano sapere, e dall' industria independenti. A questa sorta di Opere io son di avviso appartenere quella dell'Esiguo. Quali e quante Raccolte, e quanto fra loro discordi in quella età corressero, noi nol sappiamo. Da ciò però, che a dì nostri in somiglianti ricerche vediamo avvenire, ci è lecito argomentare, che molte fossero, e varie. Quale fra esse sia stata quella, che cercavasi, chi ci assicura, che abbia potuto l'Autore discernerla infallibilmente, massimamente che era un secolo scorso dal Sinodo di Calcedonia; e la distanza del tempo somministrava campo alla varietà delle copie, e alla multiplicità degli errori? A queste cose si aggiunga, che il principale scopo, come sopra si ricordò, era una esatta traduzione dal greco; che di questa Dionisio fu ricercato, non una scelta del Codice più veritiero da eseguire con critica la più severa.

44 Quanto è alla diligenza, dico in secondo luogo, non essere a tal segno arrivata, che molte cose affatto non gli sfuggissero dalla penna (a). Non parlo

(a) V. Charlas Tract. de Libert. Eccles. gallic. L. I. Cap. VIII.

solo de' Canoni greci, de' quali, oltre gli Efesini, ommise gli ultimi due Costantinopolitani; ma de' latini massimamente, quasi che fuori di quelli di Sardica, e di Cartagine non ve ne avesse degli altri molti. Che dirò poi della seconda parte del Codice, che contiene i Decreti de' Romani Pontefici, raccolti ad istanza di Giuliano Prete del titolo di S. Anastasia? Protesta per altro il Raccoglitore nella Prefazione a questa seconda parte, di avere usata ogni possibile diligenza: *Præteritorum Sedis Apostolicæ Præsulum Constituta, qua valui cura, diligentiaque collegi*; ma intanto osservasi, che ne mancan di molti, e di molta considerazione ben degni. Onde poscia convenne, che per altra mano il difetto se ne supplisse (a). Al quale difetto riflettendo Coustant (b) pieno di maraviglia ebbe a dire: *Mirari subit Virum, ita, uti erat Dionysius, monimentorum veterum sagacem, & curiosum indagatorem, commorantem Romæ ..... tam pauca tamen Apostolicæ Sedis præcepta .... reperisse*. Ne è a dire, che tai precetti, o Lettere decretali, che mancano, fossero di fede dubbia. Imperciocchè (segue il citato Scrittore) *extabant id ætatis in Collectionibus aliis epistolæ aliæ longè plures, quarum auctoritas, ac fides extra omnem controversiam posita est*.

Che se vi sembra un po duro di tal difetto tutta rifonder la colpa nell' Autore del Codice, e più presto piace ne' Copisti gittarla, che colla loro imperizia, o indiligenza offuscassero la primitiva purezza di questo Codice, o ne scemassero l'integrità; dicasi pure così, ch'io nol contrasto; sol che da ciò si conosca, con quanta sobrietà, e con quale circospezione dobbiamo usare de' Codici per questo stesso, che vantano anti-

(a) V. Cristoforo Ginstello nella Prefazione *ad veterem Codicem Ecclesiae universae*, dove notansi i Decreti de' Papi ommessi da Dionisio, che poscia furono aggiunti.

(b) Præf. in Epist. Rom. Pontificum p. XCII.

chità ; e gli argomenti, che diconsi negativi dal silenzio dedotti, cioè dall' omissione di questi Canoni, o quelli; di queste, o quelle Decretali non valere gran fatto, quando altre ragioni ne persuadano l'uso, e l'estimazione: ciò, che a un di presso in questo luogo avvertì il dinanzi citato Benedettino: *Inde admonemur .... sobriè omnino utendum esse argumentis ex hujusmodi silentio, vel prætermissione ductis, præsertim si alia desint, quæ faciant fidem*. Del quale critico avvertimento, da lui dato in proposito della mancanza notata nella Raccolta Dionisiana, voglio io servirmi acconciamente alla conchiusione di questo Capo: che tutto, qual da principio vi proposi, si rivolge sul Cardine: *se da' Codici antichi della Chiesa Latina, e Greca inferiscasi alcuna cosa a disfavore de' Canoni Sardicesi*. Gli argomenti prodotti da' Richeristi non sono, che negativi. Negativo argomento è, che del Testo greco menzione espressa non facciasi nella Storia de' tempi al Concilio di Sardica più vicini. Negativo è, che in qualche Codice i controversi Canoni non si veggano. Se argomenti cotali valesser punto contro all' antichità del greco Testo, contro all'autorità, ed uso de' Canoni; nè più nè meno varrebbono a disfavore di altre Regole molte, e reverende alla Chiesa spettanti così greca, come latina; perciocchè di esse altresì in certi Codici antichi non si fa motto. Che se a favore di queste fortemente prevalgono i positivi certissimi monumenti, che ne contestano l'autorità; altrettanto di quelli dire si può, e si deve sì in riguardo all' antichità della greca lezione, come in riguardo al pregio, e valore de' Canoni. In riguardo all' antichità della greca lezione, perchè fondata nel fine, per lo quale il Concilio si radunò; nella pubblicazione degli Atti, che per le greche provincie dopo il Concilio ne seguì; e finalmente nella natura stessa del Testo, che originale il dimostra pari al latino. In riguardo al pregio, e valore de' Canoni, per-

chè memorie positive, ed irrefragabili ci rendon chiaro testimonio della loro osservanza presso le Chiese Orientali sì bene, che Occidentali. Delle quali memorie la più viva, e la più autorevole è l'uso delle Romane Apellazioni dopo il Concilio di Sardica per ogni parte rendutosi più frequente.

Più frequente dich' io, per dinotare, che anco prima di esso ne' primi secoli si osservò; e conosciuto fu sin d'allora universalmente nella Sede Romana l'incontrastabil Diritto di ricever gli Appelli. Ciò che intendo io di por sotto gli occhi, innanzi che a quelle Appellazioni vegnamo, che dopo il Sinodo di Sardica furono a Roma soventemente portate.

CAPO VIII.

Si dimostra col Fatto, che il Diritto delle Appellazioni Romane da' Canoni dichiarato preesista all' origine di essi Canoni.

1 Il Signor D. Pietro Tamburini in tuon decisivo dalla sua cattedra di Pavia altamente ci fa sentire: *Che il Concilio di Sardica tenuto nel IV. Secolo è il primo titolo, che i Papi possono allegare, per stabilire il diritto di revisione de' giudizj de' Vescovi.* Con qual coraggio potremo noi in questo capo opporci a un sì celebre Professore di Teologia? Con quello appunto, con cui a un altro non meno celebre di lui, e di più illustre Università ci siamo opposti, e ci opponghiamo; voglio dire, Edmondo Richerio, del quale egli in questa parte fedelmente seguita gli erranti passi: e ciò facciamo affidati non alle proprie forze, che tenuissime sono, ma alla vera Idea della santa Sede, non quale nella mente si pinge del Tamburini (a); ma quale splen-

(a) Si allude all' Opera del Tamburini intitolata *Vera Idea della Santa Sede*: divisa in due parti, e stampata in Pavia nel

de nell' animo di tutti quelli, che senza nebbie di pregiudizj miran la base, su cui si appoggia fermamente quel titolo. Ella è il Primato dall'Uomo-Dio conferito al Principe degli Apostoli, e da questo di mano in mano a'Successori suoi tramandato. Conciossiachè per tal dignità il Romano Pontefice in ciò, che la Chiesa concerne, soprastando a tutti; la giudizial podestà nelle cause ecclesiastiche giustamente possiede sopra di tutti. Per la qual cosa, siccome a chi è gravato da inferior tribunale, lecito è l'appellare al superiore; così rimane indubitato, che abbia il Papa independentemente da' Canoni l'autorità di ricever gli Appelli, di giudicare le cause, di terminare le liti. Lasciamo, che altri l'accennato argomento a parte a parte svolgendo ne metta in chiaro la forza. La Storia Richeriana, che a confutare abbiam presa, non riguarda, che il Fatto: dal Fatto vuole il nostro Istorico misurare il Diritto. A questo dunque bisogna, che tenghiamo dietro ancor noi; e con questo altresì dimostriamo, quanto sia falsa la origine, che alle Romane Appellazioni dal Richerio, dal Tamburini, dal Quesnello, e da altri si attribuisce: ciò che farassi dalla Storia medesima ben manifesto; in quanto che prima dell' Epoca Sardicese ci additerà la Storia sicuramente i luminosi vestigj della contesa giudiziaria Podestà. Con che verrà a confermarsi il vero senso de' Canoni nel Capo VI. spiegato, e dimostrato.

2 Assai anni avanti al Concilio di Sardica l'autorità del Sommo Pontefice si rese al Mondo ben chiara nel ritrattare i giudizj sia di Vescovi, sia di altre Persone Ecclesiastiche d'inferior grado da rimote parti appellanti, ed annullare, o confermar le sentenze de' Sinodi

1784. Il testo allegato si legge nella seconda parte a pag. 255. Chi desidera un esatto giudizio di quest' Opera, potrà leggere il chiaris. Sig. Abate Bolgeni nel suo libro: *Esame della vera Idea della Santa Sede*.

provinciali. Vero è, che l'antichità de' primi Secoli della Chiesa, unita alla condizion di quei tempi non può di tali fatti gran copia somministrare. *Non omnia*, diceva in altro proposito S. Agostino de' tempi di S Cipriano (a), *Non omnia, quæ illo tempore inter Episcopos gesta sunt, memoriæ, literisque mandari potuerunt; aut omnia, quæ mandata sunt, novimus*; e pure dall'età dell'uno a quella dell'altro non più, che un secolo e mezzo in circa era trapassato. Che diremo de' fatti dopo il corso di secoli quasi diciotto? Quante notizie ne ha il tempo distruggitore corrose! Quante impedir dovette, che si scrivessero, la Persecuzione mossa dagl' Infedeli; quando il Popolo Cristiano, anzi che pensare alla istruzione della Posterità cogli scritti, la maggior parte a salvar se stessi pensavano nei più secreti nascondigli, e nel bujo delle caverne? Con tutto ciò quelle, avvegnachè scarse memorie, che per puri canali dopo sì lungo spazio derivate a noi sono, ci danno prove sufficientissime a garantire un Diritto fuor di ragione sì contrastato.

3 Il primo esempio di Appello, che dagli avanzi di vetustissimi monumenti si è raccolto, ci vien per mano del S. Padre Epifanio (b), avvenuto in persona di Marcione l'anno 142. Costui nato in Ponto, e un viver casto, e divoto nella primiera sua gioventù mostrando, uscì poi del retto sentiero, e un'incauta donzella per frodolenti maniere a disoneste voglie sospinta seco trasse a rovina. Non prima ebbe udito il fallo dello sciagurato Giovane il Padre suo, zelante Vescovo di Sinope; che posto giù ogni riguardo alla carne, e al sangue, de' ministerj privollo del grado Sacerdotale, a cui promosso avevalo egli medesimo; e dalla Chiesa innoltre il discacciò. Tentò più volte l'animo del Genitore il commosso Giovane cogli occhi molli di pianto, e con umili prieghi standogli intorno per ottenere condiscendenza,

(a) S. Aug. lib. II. de Baptismo contra Donatistas.
(b) S. Epiph. Hæres. XLII.

e racquistare ciò, che perduto aveva. Ma nulla valse. Per la qual cosa all'estrema desolazione non reggendo, tanto più che alla repulsa del Padre i rimbrotti amari si aggiunsero de' Popolani, secretamente fuggissi, e prese il cammino per Roma, sperando ivi ottenere coll'Appellazione ciò, che dal Padre non aveva potuto. Ecco un esempio di Appello alla Santa Sede non da Chiesa vicina, ma lontanissima, non da Occidente, ma da Oriente: Appellazione di prima istanza. Non si richiama egli già dal proprio Vescovo al Vescovo di Apamea Metropolitano, non all' Esarca di Cesarea (I), non al Concilio Orientale; ma senza alcuna intramessa alla Chiesa Romana volge i pensieri, e i passi: sicuro, che dove questa a suo pro guadagni; niun' altra possa ritorgli ciò, che per lei venissegli restituito: sicurezza, che non d'altronde poteva in lui provenire, che da ferma persuasione, esser vero ciò, che del Romano Pontefice pronunziò poi S. Gelasio: cioè, che *de omni Ecclesia fas habeat judicandi, neque cuiquam liceat de ejus judicare judicio*: persuasione fondata o in simili Appelli anteriori, di che memoria veruna non sia rimasa; o radicata nell'animo de' Fedeli per dottrina Apostolica. Imperocchè Apostolici dirsi potevano ancora gli anziani maestri di quella età, essendo stati instruiti dagli stessi Discepoli degli Apostoli (II); dottrina per ciò, nella quale non può aver luogo usurpazione alcuna di Roma, perchè dettata per bocca degli Apostoli, che è quanto dire, dichiaratrice di un Diritto,

(I) Erano gli Esarchi superiori a' Metropolitani, ma inferiori a' Patriarchi. Furono tre nella Chiesa Orientale solamente, cioè i Vescovi di Efeso, di Eraclea, e di Cesarea. All'Efesino stava soggetta la Diocesi dell'Asia: al Cesareese quella di Ponto, all'Eracleese quella di Tracia. La dignità degli Esarchi spirò colla fondazione del Patriarcato Costantinopolitano stabilita da' Greci.

(II) In fatti così di essi parla nel citato luogo Epifanio. *Eo* (cioè a Roma) *statim ac Marcion pervenit, ac Seniores adiens, qui ab* APOSTOLORUM DISCIPULIS EDOCTI ADHUC SUPERERANT; *ut in communionem admitteretur, ab iis frustra petiit.*

di cui ne fu Donatore lo stesso Cristo, che ammaestrolli. E a dir vero quale scempiezza sarebbe stata di Marcione intraprender sì lungo, sì disagevol cammino da Ponto a Roma, se di sì fatto insegnamento non era il Mondo Cattolico ben persuaso!

4 Appellazione cotanto splendida han procurato di annebbiare con vane cavillazioni oltre gli Eretici Ittigio, (a) e Walchio, (b) e parecchi altri, cioè Launojo (c), de Marca (d) Dupin (e) e innoltre Natale Alessandro, il quale, ancorchè alle Romane Appellazioni favorevole sia, pur non consente, che il ricorso di Marcione debba tra quelle annoverarsi; e però villanamente taccia il contrario sentimento del Venerabile Bellarmino (f). Checchè costoro ne dicano; gli Amatori del vero, e Scrittori ottimi con solidissime ragioni hanno dimostrato l'opposto. Veggasi Cristiano Lupo (g), e'l Mansi (per tacer d'altri egualmente illustri) nella Nota, che fa alla II. dissertazione di Natale del Secolo II. Alle opposizioni risponderemo, compiuto che sia il racconto.

Pervenuto adunque Marcione a Roma; e non trovato infra i vivi il Pontefice S. Igino, senza attendere il Successore, al Romano Clero fece il ricorso, domandando non solo la comunione della Chiesa, ma l'uso ancora della sacerdotal podestà nella stessa Roma. Ma e dell' una e dell' altra cosa ne fu la istanza da quel savissimo Clero meritamente rigettata, che così gli rispose: *A noi non è lecito di secondare cotal richiesta sen-*

(a) Ittig. Dissert. de Hæresiarchis Sect II. c. VII.

(b) Wal. Hist. Eccl. tom. I. pag. 850.

(c) Laun. ep. VIII.

(d) De Marc. de Conc. l. VII. cap. III.

(e) Dupin de Antiq. Discipl. Diss. II.

(f) Così costui contro il Bellarmino: *Ex his constat, quae Bellarmino Cardinali sit adhibenda fides, qui inter exempla eorum, qui Romanam Sedem, & Pontificem maximum ante Concilium Sardicense appellarunt, primo loco recenset Appellationem Marcionis.*

(g) Lup. tom. VIII. de Rom. Appellat. Diss. I. pag. 71. & seq.

za il piacere del vostro Padre venerando; *nè contra un Uomo rispettabilissimo, siccome è il Padre vostro, possiamo alcuna cosa attentare* (a). Ecco in sostanza il fatto. Venghiamo a' cavilli degli Oppositori.

6 Intendono essi dalla petizione del Reo, ed insieme dalla risposta del Clero di rilevare, che nè quegli veramente appellasse; nè questo alcun diritto in se di ricever l'Appello riconoscesse. Non domanda, dicono, Marcione, un nuovo giudizio, ma sol richiede la comunione della Chiesa, e la restituzione del grado: il Clero dall'altra parte si dichiara manchevole di podestà: *Nobis non licet*: *Non possumus*.

7 Ma io rispondo per ciò, che al Petitore si aspetta: poteva egli richiedere di essere nella Chiesa, e nel primiero stato rimesso, senza volere ad un'ora, che la sentenza del Padre giuridicamente si ritrattasse? No certamente. Perciocchè non poteva il Clero Romano consentire all'inchiesta a capriccio: il rigore della canonica disciplina gliel proibiva. (II) E ben ciò Marcione il dovea sapere: che altro dunque egli intese con quel ricorso; se non che provocare dalla condanna ad un Giudice superiore, il quale, esaminate le circostanze del fatto, potesse almeno mitigar la sentenza dell'inferiore? Che se il Clero rispose di non potere; bene, e saggiamente rispose. Imperocchè la legittima autorità del Giudice *ad quem* non si estende oltre ai limiti della giustizia: la quale vuole, che, avantichè si proceda ad annullare, o a moderare la sentenza data; ad esame richiaminsi gli atti giudiciali, e diasi orecchio non solo alle parole del reo, che appella; ma similmente alle ragioni, onde mosso il primo Giudice l'ha condannato.

(a) *Nobis injussu venerandi Patris tui facere istud non licet . . . Neque contra spectatissimum Patrem tuum moliri quidquam possumus*. Epiph. l. c.

(II) Secondo i Canoni non poteva il Vescovo di una Chiesa ammettere nella sua comunione alcun Prete, o Diacono di altra Chiesa, il quale senza lettere commendatizie del proprio Vescovo la domandasse.

Il che tanto più era nel presente caso a fare, quanto che il Vescovo di Sinope (a) (siccome dall'espressione del Clero apparisce) fosse Uomo di conosciuta probità. Cristiano Lupo (b) è di avviso, che il vigilante Pastore, udita appena la secreta fuga del figlio, e sospettando ciò, che realmente era, avesse fatto precorrere a Roma la notizia dell' affare. Comunque siasi, io dico: O era il Clero previamente informato, o no: se non l'era; non doveva alla cieca l' Appellante prosciogliere della pena: se l'era, dovea più tosto confermare il giudizio rettamente pronunciato. Nell'uno dunque, e nell' altro caso ottimamente disse: *Nobis non licet: non possumus*: non per mancanza di giudiziaria podestà nella Sede Romana, ma per debito di coscienza, non potendo ciò effettuarsi nè senza oltraggio della ecclesiastica disciplina, nè senza onta gravissima del venerando Vescovo, Padre dell'Appellante. Aggiungasi a tutto questo, che qualche mitigazione della durezza del Padre, domandata per grazia (come avvertì il Sig. Abate Zaccaria (c)) potea dal Papa accordarsi, qualora fosse stato eletto; ma non dal Clero di Roma in tempo della Sede Vacante: la quale allora non poteva veramente dirsi Sede Romana.

8 Dall'Appellazione di un Prete passiamo a quella di un Vescovo, e dall'Asia nell' Affrica facciamo tragitto; dove altro simile avvenimento nell' anno 250. ci si presenta. Un certo Vescovo nella Colonia Lambesitana, che Privato avea nome, fu in un Concilio di Vescovi giuridicamente condannato come eretico, e come reo di più altri eccessi (d); e ciò che più avvalorò il merito della condanna, fu la conferma fattane non solamente da Do-

(a) *Neque contra spectatissimum Patrem tuum* &c. dove la voce *spectatissimum* dinota la cognizione, che il Clero ne aveva.

(b) Lup. tom. VIII. l. c.

(c) Antifeb. tom. III. par. II. lib. II. cap. II.

(d) Tom. I. epist. Rom. Pont. col. 180.

Donato Vescovo di Cartagine, e Primate di tutta l'Affrica, ma eziandio dal Papa S. Fabiano. Or addivenne, che passato Fabiano dopo illustre martirio a gloriosa immortalità, entrò l'astuto Privato nell' ardita speranza di ricuperare la comunione negata col ricorrere al Clero della vacante Chiesa Romana, l'esempio di Marcione imitando, in ciò solo dissomigliante da Marcione, che, dove questi recato erasi a Roma egli in persona, Privato colà mandasse a suo nome (ad usare i termini del Clero Romano) *un cotal banderajo della malvagia sua compagnia* (a). Proccurò il furbo inviato per via di frodolenti rigiri di carpire dal Clero lettere di pace; che quando queste riuscissegli di procacciare, si riderebbe Privato degli anatemi di tutti i Vescovi dell' Affrica; e la sentenza contro di se proferita conterebbe per nulla. Temette il grave disordine S. Cipriano: onde a far sì che la frode non potesse aver luogo, mandò a Roma una lettera subitamente, per la quale veniva il Clero avvertito a non lasciarsi sorprendere dalle ingannevoli rappresentanze. Ma di tal premurosa prevenzione non fu bisogno. Aveva il Clero (b) già prima conosciuto il ribaldo messo, e la ribalderia di colui, per lo quale si maneggiava; onde la sfrontata richiesta anteriormente aveane rigettata. Da questo fatto meritamente raccoglie il chiarissimo P. Coustant; (c) qual fosse stata sin da quella stagione l' autorità della Chiesa Romana. E a vero dire, che altro mai sarebbe stato in tal caso il conceder lettere di pace, che annullare un giudizio di ben novanta Affricani Vescovi;

(a) *Vexillarium ex ipsius nequitiæ coborte*. Inter epist. Cyprianicas XXX. ed. Bal.

(b) Così scrive il Clero di Roma a S. Cipriano: *Nos etiam ante litteras tuas fraus callidi hominis latere non potuit. Nam cum antehac quidam ex ipsius nequitiæ coborte venisset vexillarius Privati, & furto, ac fraudulenter literas a nobis elicere curaret, nec, quis esset, latuit, nec litteras, quas volebat accepit*: l. c.

(c) Coustant tom. I. ep. Rom. Pontif. col. 223. *Unde Ecclesiæ hujus auctoritas magis, ac magis commendatur*.

(che tanti, e non meno erano stati i giudici) che d'unanime sentimento in un solenne Concilio avevanlo condannato?

9 Senza partirci dall'Affrica, un altro più memorando esempio ricaviamo dalla Storia due anni appresso. Eletto a Vescovo di Cartagine l'anno 248. S. Cipriano, erano insorti contro all' elezione cinque Preti per i loro esecrabili pprtamenti già dianzi in un Concilio condannati. Or i medesimi uniti ad altri pochi di simil pasta sotto la scorta di un certo Felicissimo giunsero a tale perversità, che con folle ardimento trascelsero altro a Vescovo in luogo di S. Cipriano: e questi fu un di loro, che Fortunato nominavasi. Come ebbe il Santo saputo il fatto, radunò i suoi Colleghi, e in un Concilio scomunicò l' eletto cogli elettori. Nulla perciò gli scellerati Uomini sgomentandosi, in Roma si rifuggirono, lusingandosi, che ritrattata ivi da S. Cornelio Papa la causa, in quel modo proposta, che la sottile malizia suggerirebbe, riuscir ne dovessero vincitori. L'Appellazion di costoro cade nell'anno 252., e non ebbe altro effetto, che quello di rendere più nota al Mondo la loro malvagità.

10 Non può quì negare il Richerio la realtà dell' Appellazione: perciò cangiatole il nome di *Appellazione* in quello di *scellerato ricorso* (quasi possa il nome a capriccio apposto alle cose alterar la natura delle medesime, o quasi un ricorso scellerato non possa essere insieme una vera Appellazione) tutto rivolgesi a negare il Diritto della Sede Romana, al cui giudizio si provocò. A tal effetto chiama in ajuto l' autorità del medesimo Cipriano, recandoci un frammento di lettera mandata dal Santo a Papa Cornelio su tale affare in questi termini. *Essendosi*, (a) dic' egli, *stabilito da tutti Noi* (intende i

(a) Cypr. ep.LV. *Cum statutum sit omnibus nobis, & aquum sit pariter, ac justum, ut uniuscujusque causa illic audiatur, ubi est crimen admissum, & singulis Pastoribus portio gregis sit*

Vescovi Affricani) *giusta le regole dell' equità, e della giustizia, che di ciascuno colà si tratti la causa, dove commesso si è il delitto, ed essendosi a' singoli Pastori assegnata la porzione della greggia, cui debba ciascuno di essi reggere, e governare per rendere poi al Signore conto de' fatti suoi; fa certamente di mestieri, che i nostri sudditi non vadano in quà, e in là a guisa di corrieri vagando; e che non rompano la stretta unione de' Vescovi con frodolenta, ed ingannevole temerità. Ma conviene, che la loro causa si faccia in luogo, dove possano avere gli accusatori, e i testimonj del loro misfatto*. E poco appresso: *Già la causa di essi si è discussa; già su di essi la sentenza si è data*. Da tali sentimenti di Cipriano inferisce lo storico (a) Ragionatore, non doversi le cause ne' Sinodi provinciali decise portare a Roma: e per la lettera di Cipriano venir chiaramente ripreso Cornelio Papa, come colui, che accettasse ricorsi di questa fatta, e ai nequitosi Uomini aprisse l' adito di perturbare il comune dritto, e di sciorre i legami della concordia nella Chiesa. Col Richerio ne va di accordo il Quesnello (b) ed altri.

11 Ma dichiarandosi il passo addotto, viene tosto a svanire l'opposizione. Bisogna dunque in primo luogo avvertire, essersi a' tempi di Cipriano, per le ragioni dal Santo nella lettera recate, dalla Chiesa Affricana determinato, che i Cherici d'ordine inferiore, cioè

adscripta, quam regat unusquisque, & gubernet, rationem sui actus Domino redditurus: oportet utique eos, quibus præsumus, non circumcursare, nec Episcoporum concordiam cohærentem subdola, & fallaci temeritate collidere: sed agere illic causam suam, ubi & accusatores habere, & testes sui criminis possent ..... Jam causa eorum cognita est: jam de iis dicta sententia est.

(a) Richer. Hist. Conc. gen. c. VI. n. IX. *Hercle, qui hanc Cypriani epistolam recte considerat, statim cognoscet, illum non obscure Cornelium Papam reprehendere, quod ejusmodi perfugia admitteret, atque hominibus sceleratis ansam, & accessionem praberet juris communis turbandi, & concordiam cohærentem Ecclesiæ scindendi.*

(b) Presso Lupo tom. VIII. Diss. II. cap. XVII.

Preti, Diaconi ec. non potessero appellarsi a Roma. In secondo luogo, che gli Appellanti a Cornelio non erano di Vescovil dignità insigniti, salvo che Fortunato. In terzo, che Fortunato stesso, ancorchè Vescovo in realtà, non era da Cipriano considerato per tale, siccome quegli, che con temeraria usurpazione fosse salito a quel grado, ed essendo suddito, tentato avesse sceleratamente di soprapporsi al suo vero, e legittimo Superiore. Senza che, come notò Cristiano Lupo, era stato l' indegno (a) dagli Eretici consagrato: circostanza, che nella mente di Cipriano da pregiudizio compresa gliel dipingeva qual Vescovo immaginario. E ben vero, il confesso, che l' errore del Santo nell' estimare invalidi i Sacramenti, conferiti per mano degli Eretici, non era ancora ventilato, ciò che poco appresso addivenne sotto il Pontificato di Stefano: ma non pertanto verisimile cosa è, che nell' animo di Cipriano profondate avesse di già bastantemente le sue radici; avendo egli dinanzi agli occhi l' istruzione de' suoi Predecessori, che succeduti erano ad Agrippino, primo Autore nell' Affrica di quella erronea novità. In effetto veggiamo, che nella letteraal Papa chiami egli più volte Fortunato col titolo di *Pseudo-Vescovo*, e lo metta nel numero de' sudditi suoi (b). E in questa nostra opinione ci conferma vieppiù Cipriano stesso; il quale scrivendo al Clero Romano di Privato Lambesitano, tenuto da lui per vero Vescovo, non risentissi, che di causa già diffinita nella Provincia Affricana si cercasse in Roma la ritrat-

(a) Christian. Lup. l.c.p.223. *Sanctus Cyprianus assidue urget Fortunatum fuisse consecratum ab Hareticis, ideoque non esse, nisi* FALSUM, AC IMAGINARIUM EPISCOPUM. *Etenim non solum ab Hareticis Baptisma, sed etiam impressos ab ipsis Ordines censebat irritos, & nullos*.

(b) Cyprian.ep.LV. *Scire debes Frater Carissime*, sono parole di Cipriano a Cornelio, *Fortunatum, posteaquam* PSEUDO-EPISCOPUS *ab Hareticis factus &c*: e alquanto dopo: *Posteaquam viderunt illic* PSEUDO-EPISCOPUM *factum*: e più sotto: *Legati a Fortunato* PSEUDO-EPISCOPO *missi*.

tazione: ma tutto il suo giusto zelo tendeva solo ad impedire un disordine da temere prudentemente, qualor la frode dell' inviato fellone riuscisse all' effetto desiderato.

12 Da tutto ciò apparisce, non apportare pregiudizio ai diritti della Sede Romana la lettera di questo Padre. Conciossiachè da un lato si lascia a' Vescovi la libertà di appellare: dall' altro si toglie a' semplici Preti non per difetto di autorità nella prima Sede, che avendola sopra (III) i primi, con più ragione dee averla sopra i secondi; ma per una prudente economia spettante all' ottimo correggimento del gregge, e all'armonia scambievole infra i Pastori (a)

13 Ma potevano fare i Vescovi dell' Affrica uno statuto contro l' autorità della prima Sede? Negando ai semplici Preti l' appellare, diminuiscono a quella nel tempo stesso la podestà di ricevere le Appellazioni. Anzi, se in lei risiede il diritto di accoglier tutti, tutti han diritto di ricorrere a lei; e però non che alla Sede Romana, ma sippure agli stessi rei si viene a far torto.

14 Sento la forza dell' opposizione, e ben conosco la reciproca relazione del dritto, che avvi tra quella, e questi. Nulladimeno in difesa degli Affricani possiamo dire, che formando eglino l' antidetto regolamento non intendessero la podestà del Pontefice diminuire; ma solamente fermando l'occhio negli sconcerti gravissimi, che nelle loro provincie, più che altrove, dalla frequenza di tali ricorsi seguivano (di che S. Cipriano fa te-

(a) V. sopra, Ep. LV. Cypr.

(III) Lo statuto riguardava i Preti, e Cherici inferiori; e non già i Vescovi per più ragioni: 1. perchè essendo di gran lunga maggiore il numero di quelli, che di questi, assai più grave sconcerto dalla loro Appellazione seguivane. 2. Perchè la sublimità del carattere Vescovile meritava in ciò qualche distinzione. Crist. Lupo (t. VIII. *de Africanæ Ecclesiæ Rom. Ap.* pag. 223.) ne aggiunge la terza; ed è, che l' Appellazione de' Vescovi a Roma sia un degli articoli fondamentali della Cattedra Apostolica secondo ciò, che disse Cristo a San Pietro: *Confirma fratres tuos*.

stimonianza) presupponessero un tacito consentimento della Sede Romana , fondato in quel principio , che l' Apostolo Paolo ci dichiarò , quando disse divinamente : *Omnia mihi licent , sed non omnia expediunt* (a) ; principio , che con ottima discrezione inculcò S. Bernardo al suo discepolo antico Eugenio III. (b)

15 Che se ad alcuno per avventura questa risposta non piaccia , io di ciò non prenderò molta pena , che non siam poi tenuti a giustificare un decreto di una Chiesa particolare contrariante il costume delle altre Chiese . Nel rimanente qualche altra cosa di più , che per rapporto al decreto potrebbe dirsi , in favore degli Affricani , si toccherà nel capo X , dove *ex professo* si spiegheranno i loro sentimenti , racchiusi nella lettera al Papa S. Celestino .

16 A dimostrare più chiaro , quanto sia lungi dal pensare di S. Cipriano il negare a' Vescovi l' appello a Roma gioverà non poco il fatto di Basilide , e Marziale , ambidue Vescovi della Spagna , avvenuto l'anno 254., che vale in oltre a confermare l'assunto di questo Capo . Deposti essi per delitti gravissimi ricorrono al Pontefice Santo Stefano , il quale , uditane la discolpa , rimetteli nel grado antico , per nulla avendo l'elezione di Sabino , e Felice sottentrati alla carica di quelli due . Conturbò i fedeli delle due Chiese , dall' uno , e l' altro Vescovo governate l' immatura Papale decisione ; ed avendo dall' un canto rispetto al supremo Giudice , e dall' altro ribrezzo alla comunione co' Vescovi degradati , di cui tenevano per fermo essere stata giustissima la condanna , si volgono a Cipriano , per avere da lui qualche (IV) *sollievo* , *ed ajuto* ; esponendogli per via di

(a) 1.Cor. 6. 12.

(b) Lib. III. de Consider. ad Eug. c. II.

(IV) L' ajuto , che potevano sperare da Cipriano , non poteva in altro consistere , come il Baronio avvisò , che nel farsì , che Sabino , e Felice avvalorati dalla favorevol sentenza del Santo , si portassero a Roma per difendere il loro diritto . Onde così spiegar debbonsi le parole del

lettera l' indegnità di Basilide, e Marziale. Or quì stiamo a vedere, che cosa egli faccia, e che risponda. Chiama egli a consiglio i suoi Colleghi, esamina il processo de' Rei, qual dalla Spagna gli era venuto, ed insieme con essi determina, la sentenza di Stefano doversi stimare invalida, perchè da quelli carpita per via d' inganno (a). Chi non iscorge da questo i veraci sensi di Cipriano? La nullità del giudizio donde mai si rileva? Dal solo inganno de' furbi raggiratori. Si avanza, è vero, Cipriano ad incolpare leggermente il Papa Stefano; ma tutta quanta la colpa, di cui vien questi accusato, rifondesi in un difetto di avvedutezza, nel prestar fede a'loro detti più che non bisognava, e nel permettere l' adito alla sorpresa: dove che se in lui niun diritto di ritrattare le cause Vescovili riconosciuto avesse Cipriano; non avrebbe per certo omesso di censurarlo (serbando il debito riguardo) di una colpa gravissima positiva, siccome in tale caso sarebbe stata l'usurpazione di un dritto molto lesivo dell' autorità de' Sinodi provinciali. Oltrechè la condotta in questo affare da lui tenuta non è argomento sicurissimo de' sensi suoi? A che radunare i Vescovi suoi Colleghi? A che ricercare il merito della causa? Senza tante consul-

Santo nella risposta agli Spagnuoli: *Desiderantes rescribi ad hac vobis, & justam pariter, ac necessariam sollicitudinem vestram vel* SOLATIO, *vel* AUXILIO *sublevari*. ep. LXVIII. ed. Bal.

(a) Ecco l' intero testo di Cipriano nella lettera cit. „ Nec „ rescindere ordinationem (cioè di Sabino sostituito a Basilide) „ jure perfectam potest, quod „ Basilides (prima ha parlato „ similmente di Marziale) post „ crimina sua detecta, & con„ scientiam etiam propria con„ fessione nudatam, Romam „ pergens, STEPHANUM COL„ LEGAM NOSTRUM LONGE „ POSITUM, ET GESTÆ „ REI, AC VERITATIS I„ GNARUM FEFELLIT, ut „ exambiret reponi se injustè in „ Episcopatum, de quo fuerat „ jure depositus. Hoc eò per„ tinet, ut Basilidis non tam a„ bolita sint, quàm cumulata „ delicta, ut ad superiora pec„ cata ejus etiam FALLACIÆ, „ ET CIRCUMVENTIONIS „ CRIMEN ACCESSERIT. Ne„ que enim tam culpandus est „ ille, cui negligenter OBRE„ PTUM EST, quàm hic exe„ crandus, qui FRAUDULEN„ TER OBREPSIT „.

te, senza tante ricerche la nullità di giurisdizione in colui, che aveva quelli reintegrati, non era un titolo evidentissimo, onde conoscere la nullità della sentenza di questo? Or chi potrà da sì fatto procedere non ravvisare la mente di S. Cipriano; e tutt' insieme non rimaner persuaso dell' antichissimo uso nella Chiesa di *potere i Vescovi, che si credevano ingiustamente gravati da' suoi Colleghi, provocare da parti eziandio rimotissime al Vescovo di Roma, come a Capo primario della Chiesa universale*; ho parlato co' termini non già di un Bellarmino (che si vuole sospetto) ma di un Baluzio, a cui non ardiscono gli Oppositori di dar somigliante taccia. Egli dunque nella Nota, che fa alla lettera di Cipriano, approvando il sentimento giustissimo di Baronio su questo fatto, così dice: *Rectè ex hoc loco collegit Baronius, antiquissimum in Ecclesia usum esse, ut ex remotissimis Orbis partibus Episcopi, qui se injusta perpessos esse a Collegis suis crederent, provocarent ad Romanum, tamquam primarium Ecclesiæ Universalis Antistitem.*

17 Se non che ella è questa una verità così palpabile, che fu pur nota a' gentili Imperadori, che di quei tempi reggevano l' Universo. E' celebre nella Storia della Chiesa la condotta di Aureliano nella causa di Paolo Samosateno. Costui deposto per l'empia sua dottrina nel Sinodo di Antiochia non volea cedere a Domno consagrato in sua vece la Vescovile abitazione. Pervenne ciò all' orecchio di questo Principe; e avvegnachè pagano egli fosse, rispettò i diritti della Sede Romana, e non ardì nè decidere da se stesso la quistione, nè rimetterla al senno de' suoi Ministri, ma ordinò, che ne fosse l' Arbitro il Vescovo della Chiesa di Roma, ancorchè rimoto di luogo, e di straniero linguaggio, con adoperare il consiglio de' suoi Colleghi i Vescovi Italiani (a) Ignorando questo Imperadore il sistema fondamentale della Religion Cristiana ignorare non sep-

(a) Euseb.lib.VII.cap.30.

pe, che sedesse fra' Cristiani un supremo Giudice accessibile a tutti, ed inappellabile; e che tal Giudice colui fosse, che la Romana Chiesa spezialmente governava: cognizione, che acquistar non potè in altra guisa, che dall'usato costume de' fedeli, in simiglianti casi osservato da lui medesimo, o saputo in tal circostanza per altrui opportuna suggestione. L'una o l'altra cagion, che si fosse, è un ottimo testimonio del comun senso, e pratica de' Cristiani Orientali.

18 Un altro ancora molto più illustre Imperadore, e sopra tutti di quella età memorando, cioè il gran Costantino, (il quale se gentile non era, quando seguì quel fatto, che sono a dire, neppure, a tutto rigor parlando, Cristiano dirsi poteva, perchè colle acque battesimali non ancora regenerato) (V) ci lasciò alquanti anni appresso un più valevole monumento nella famosa causa de' Donatisti. Ceciliano Arcidiacono della Chie- Cartaginese era stato a Vescovo di Cartagine legittimamente ordinato da Felice di Aptonga. Gli ambiziosi, che a quella Cattedra onorevolissima con ardore aspiravano; a render vana la promozione, sparsero malignamente, non aver potuto ciò fare il Vescovo Aptongitano, come colui, che bruttato avesse il proprio carattere colla macchia di *Traditore* (VI): ed a tal segno avanzaronsi, che con l'ajuto di Secondo Tigisitano Primate, e di altri settanta Vescovi, i quali fomentavan lo Scisma, fecero in modo, che l'innocente Ceciliano in un Concilio fosse deposto, ed in sua vece intruso Maggiorino. Ma nulla valse al loro proponimento il calunnio-

(V) Il Battesimo di Costantino avvenne secondo la sentenza dagli odierni Critici più seguitata, essendo egli vicino a mancar di vita in un sobborgo di Nicomedia. Leggasi su questo l'erudita Dissertazione di Natale Alessandro sæc. IV. Hist. Eccl. grandemente commendata dal chiarissimo Papebrochio.

(VI) *Traditori* dicevansi coloro, che in tempo della persecuzione di Diocleziano per paura de' tormenti consegnavano i libri sacri del Cristianesimo, per essere buttati nel fuoco; avendone l'empio Imperadore pubblicato l'editto.

so artificio. La stretta congiunzione del legittimo Vescovo Ceciliano colla Chiesa Romana, palesata (a) abbastanza per le scambievoli lettere di comunione tra questa, e quello; come atterrava le macchine de' nemici, così costui rendeva immobilmente fermo nella sua Sede. Per la qual cosa i Donatisti, (che cosi essi chiamaronsi da Donato (VII.) lor capo) veggendo andare a vuoto le fallaci speranze, porgono a Costantino la supplica: si degni loro accordare, che i Vescovi Gallicani sieno giudici in questa causa. Temeraria richiesta! Come poteva un Principe non che laico, ma neppur battezzato, destinare giudici a suo talento in un affare puramente di Chiesa, e tali giudici contra l'espressa proibizione di Canoni? Qual diritto avean questi di tenere ragione su di una causa, che per niun modo poteva loro appartenere? Pertanto l'Imperadore con più saviezza, e religione correggendo col fatto la costoro ingiustissima petizione, rivolge il suo pensiero verso colui, che legittimamente potea decidere quella causa, cioè verso Melchiade Papa; e perchè insieme la concordia delle Chiese avea grandemente a cuore; contentar volle i supplichevoli, per quanto gli era permesso. Scrive pertanto al Pontefice, e mostragli, essere suo piacere, che per troncare ogni capo di amara divisione, giudichi egli su questo affare in quel modo, che pensi essere più adattato a ben terminarlo: ed in oltre lo avvisa, avere già a tre Vescovi della Francia ordinato, che si portassero a Roma per far da giudici anch' essi.

(a) August. ep XLIII. „ Posset non curare (Cæcilianus) „ conspirantem multitudinem „ inimicorum, cum se videret „ & Romanæ Ecclesiæ, in qua „ semper & Apostolicæ cathedræ viguit Principatus, & cæteris terris, unde ipsum Evangelium ad Africam venit, per „ communicatorias litteras esse „ conjunctum, ubi paratus esset „ causam dicere, si Adversarii „ ejus ab eo illas Ecclesias alienare conarentur „.

(VII) Donato, detto a *Casis nigris*, non già Donato, che fu poi Vescovo di Cartagine Donatista, come prima stimò S. Agostino, il quale poscia ne ritrattò l'errore, lib. I. Retr. c. 21.

Che argomento è questo dell'alta idea, e vantaggiosa, che del Primato del Romano Pontefice rilucea sin d'allora in capo all'Augusto Principe! Non richiedevano quelli per loro Giudice il Papa; che anzi questo non avrebbon voluto, perchè sapevanlo strettamente attaccato a Ceciliano. Ma il Papa principalmente venne loro destinato; perchè sapea Costantino, non potere altrimenti quel giudizio riuscire legittimo, e, come egli bramava, definitivo. Volevano quelli un giudizio da farsi in Francia, ma Costantino vuole, che facciasi in Roma, perchè lì dimorava il Capo, che dovea sopra tutti autorizzare la decisione. E' ben vero, che per condiscendere a' Donatisti, e agevolare il trattato dell'unione, deputati fossero i richiesti Vescovi della Francia; ma è a riflettere in prima, che gli eletti da Costantino non fossero più di tre: secondariamente, che i medesimi al Patriarcato Romano appartenessero. Nè con ciò pretese punto l'Imperador circoscrivere l'illimitata podestà del Pontefice; ma quell'arbitrio, che in ciò fare si prese, fu piuttosto un effetto delle sue brame per amore della pace, che un esercizio d'imperiale giurisdizione. La qual cosa è sì vera, che lasciò egli nella pienissima libertà di Melchiade l'aggiungere a' deputati, quanti altri giudicasse di soprappiù; e in effetto altri quindici Vescovi Italiani ne aggiunse Melchiade, che unendoli ai tre Francesi, con esso loro, e facendola egli da Presidente diede a favore di Ceciliano la finale sentenza: (a) sentenza, che, sebbene da tutto il Corpo de' Giudici pronunziossi; nulladimeno a Melchiade massimamente si attribuì, non solamente da' Donatisti, che

(a) ,, Majores vestri (S. Agostino, che scrive a' Donatisti) ,, Causam Cæciliani ad Imperatorem Constantinum detulerunt. Sed quia Constantinus ,, non est ausus de causa Episcopi judicare, eam discutiendam, atque finiendam Episcopis delegavit. Quod & ,, factum est in Urbe Roma, ,, PRÆSIDENTE MELCHIADE Episcopo illius Ecclesiæ, ,, cum multis Collegis suis ,,.

perciò di sacrilega tradizione (a) calunniosamente incolparonlo; ma da due Padri illustrissimi, che confutarono invittamente la setta di questi eretici, ciò sono i Santi Agostino (b), ed Ottato Milevitano, come confessa eziandio lo stesso Pietro de Marca. (c)

19 Tal fatto, che per le sue circostanze, divisate fin quì, dona un mirabil risalto alla dignità della Santa Sede, travisato viene dal Richerio, e dal brutto velame della menzogna studiosamente ricoperto. Leggasi il capo VI. del Libro I. al XII. numero, e si vedrà, se al vero io mi apponga. Ivi l'astuto Scrittore dopo recata l'origine della discordia, e gl' inutili sforzi dei Donatisti per isbalzare dalla Sede Cartaginese Ceciliano; e la loro domanda a Costantino, per avere a Giudici i Vescovi oltremmarini; ecco in qual modo ci espone il provvedimeuto dato da questo Principe. *Primùm dati in Gallia Episcopi Judices, qui secundùm causam Cæciliani pronunciarunt, quorum judicio cum Donatistæ non acquiescerent; dehinc datus & ab Imperatore Melchiades Papa cum octodecim Episcopis, quos recenset Optatus.* Fermiamci quì a riflettere sopra tal passo. Chi mai leggendolo attentamente non crederà per certo (se altronde non sia informato del fatto) essersi allora ragunati due Sinodi: il primo *in Francia dai soli Vescovi Francesi* senza intervento del Papa: *Primùm dati in Gallia Episcopi judices*, i quali diedero sentenza favorevole a Ceciliano, *qui secundùm causam Cæciliani pronunciarunt*: il secondo altrove, (giacchè Roma non si vuole affatto nominata) da Melchiade Papa, e diciotto altri Vescovi, *tutti assegnati dall'Imperadore: dehinc datus et ab Imperatore Melchiades Papa cum octodecim Episcopis?* Lascio star tutto il resto del citato numero; che questo

(a) In quel senso sopra spiegato nella nota intorno i *Traditori*.

(b) Aug. ep. 162. *Ipsius Melchiadis ultima est prolata sententia*.

(c) De Marca c.III. *Sententia sub Melchiadis nomine concepta est apud Optatum.*

piccolo tratto solo ci dà materia soprabbondante per desiderar con ragione nel nostro Autore la buona fede, che desidera egli senza ragione nel Bellarmino (VIII.) In quale archivio ritrovò mai l'eruditissimo Uomo, che egli è, o in qual Padre, o altro Scrittore egli lesse, che al giudizio di Melchiade un altro ne precedette, fatto dai Vescovi in Francia? Si legga, e si rilegga posatamente quanto Agostino, e quanto Ottato Milevitano ci lasciarono scritto in proposito dei Donatisti, e troverassi tutto il contrario: ch'è quanto noi poco avanti abbiamo riferito; avendolo da essi tratto, come tratto pur l'anno tutti coloro, che le memorie del fatto ci han tramandate. Di più in quale anecdoto pregevolissimo discoperse egli ciò, che prima di lui s'ignorò sempre mai, perchè mai non vi fu: cioè che i diciotto Vescovi, che con Melchiade in Roma diffiniron la causa, destinati si fossero interamente da Costantino? A smentire l'impostura, che ha molto del grossolano, riporteremo la lettera, che al Pontefice l'Imperadore mandò incaricandolo dell'affare, tal quale, e nella lingua medesima che appresso Eusebio si legge.

(VIII) In più luoghi della sua Storia temerariamente accusa l'innocentissimo Cardinale di mala fede: di lui dice nel L.I. cap.III. n. IX, che voglia ,, ut ,, ait Scriptura, in circuitu ambulare, & cavillari, non directè, & BONA FIDE respondere ,,. E nel c.VI.n.VII. ,, Hinc CLARET, BELLARMINUM NON AD VERITATEM, SED AD FALLENDUM SCRIBERE, dum ait &c. Ma l'esimia pietà del Ven. Bellarmino è superiore agli oltraggi, che in questo particolare, e da lui, e da Launojo, e da altri di simil pasta, dichiarati nemici della Santa Sede Apostolica gli si fanno. A confusione di tali penne recherò quì la protesta giurata, che egli fa nel preambolo alla Revisione delle sue Opere. ,, Jam senex, & morti ,, proximus scripsi, DEO TESTE, quod verum esse existimavi, non gratiam hominum, vel propriam utilitatem, sed honorem Dei, & ,, Ecclesiæ commodum respiciens. Neque in scriptis meis ,, aliquid a Divinis Litteris, aut ,, Sanctorum Patrum regulis alienum SCIENS posui ,,. Secondo i pensamenti Richeriani sarà stato il Bellarmino un esecrando spergiuro.

20 Κωνςαντῖνος Σεβαςὸς Μιλτιάδῃ Ἐπισκόπῳ Ῥωμαίων καὶ Μάρκῳ. (IX)

Ἐπειδὴ τοιοῦτοι χάρται παρὰ Ἀνυλίνου τοῦ λαμπροτάτου ἀντυπάτου τῆς Ἀφρικῆς πρὸς με πλείους ἀπεςάλησαν, ἐν οἷς ἐμφέρεται, Καικιλιανὸν τὸν Ἐπίρκοπον τῆς Καρταγενησίων πόλεος, παρά τινων κυλλήγων ἀυτοὺ τῶν κατὰ τὴν Ἀφρικῆν καθεςώτων ἐν πολλοῖς πράγμασιν ἐυθύνεσθαι, καὶ τουτὸ μοι Βαρὺ σφόδρα δοκεῖ, τὸ ἐν ταύταις ταῖς ἐπαρχίαις, ἃς τῇ ἐμῇ καθοσιώσει ἀυθαίρετος ἡ δεία πρόνοια ἐνεχείρισε, κᾀκεισε πολὺ πλῆθος λαοῦ, ὄχλον επι το φαυλότερον ἐπιμενόντα ευρίσκεσθαι ὡσανεὶ διχοςατοῦντα, καὶ μεταξὺ Ἐπισκόπους διαφωρὰς ἔχειν; ἔδοξέ μοι ἵν' ἀυτὸς ὁ Καικιλιανὸς μετὰ δέκα Ἐπισκόπων τῶν ἀυτὸν, ἐυθύνειν δοκούντων, καὶ δέκα ἑτέρον οὓς ἀυτὸς τῇ ἑαυτοῦ δίκῃ ἀναγκαίους ὑπολάβοι, εἰς τὴν Ῥώμην πλῷ ἀπιέναι, ἵν' ἐκεῖσε ὑμῶν παρόντων, ἀλλὰ μὴν καὶ Ρετικίου, καὶ Ματέρνου, καὶ Μαρίνου τῶν κολλήγων ὑμῶν, οὓς τούτου ἕνεκεν εἰς τὴν Ῥώμην προσέταξα Ἐπισπεῦσαι, δυνηθῇ ἀκουσθῆναι, ὡς ἂν καταμάθοιτε τῷ σεβασμιωτάτῳ νόμῳ ἁρμόττειν. ἵνα μέντοι καὶ περὶ πάντων ἀυτῶν τούτων πληρεςάτην δυνηθῆτε ἔχειν γνῶσιν, τὰ ἀντίτυπα τῶν ἐγγράφων τῶν πρός με ταρὰ Ἀνυλίνου ἀποςαλέντων γράμμασιν ἐμοῖς ὑποτάξας πρὸς τοὺς προειρημένους κόλληγας ὑμῶν ἐξέπεμψα. οἷς ἐντυχοῦσα ἡ ὑμετέρα ςεῤῥότης, δοκιμάσει ὃν τινα χρὴ τρόπον τὴν προειρημένην δίκην ἐπιμελέςατα διευκρινῆσαι, καὶ κατὰ τὸ δίκαιον τερματίσαι. ὁπότε μὴ δὲ τὴν ὑμετέραν Ἐπιμέλειαν λαρθάνει, τοσαύτην με αἰδῶ τῇ ἐν θέσμῳ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ ἀπονέμειν, ὡς μηδέν καθόλου σχίσμα ἢ διχοςασίαν ἔν τινι τόπῳ βούλεσθαί με ὑμᾶς καταλίπειν. ἡ θειότης ὑμᾶς τοῦ μεγάλου Θεοῦ διαφυλάξοι πολλοῖς ἔτεσι, τιμιώτατε.

(IX) Chi sia questo Marco si controverte fra gli Eruditi. Valesio crede, che sia stato un Prete della Chiesa Romana, che fui poi Papa, successore immediato di S. Silvestro. Contro di questa opinione sta il Coustant *ep. Rom. Pont.* col. 326. in Not., e con ragione: perchè se ciò fosse, non si direbbe nel fine della lettera Τιμιώτατε in numero singolare; cioè *Carissime*. Oltre-

20 Costantino Augusto a Milziade, (o Melchiade) Vescovo dei Romani, e Marco. (IX)

Essendomi state mandate dall'Illustrissimo Uomo, Anulino, Proconsole dell'Affrica molte scritture, nelle quali contiensi, che Ceciliano Vescovo della Città di Cartagine fosse incolpato di più delitti da parecchi suoi Colleghi dimoranti nell'Affrica, e riuscendomi oltremodo gravoso, che in quelle Provincie, che la divina Providenza per mera liberalità sua alla mia servitù appoggiò; Provincie, nelle quali la moltitudine del popolo è grandissima, veggasi la plebe quasi divisa in due fazioni piegare al peggio, e i Vescovi aver tra loro delle differenze; ho stimato bene, che lo stesso Ceciliano insieme con dieci Vescovi, che sembrano essere accusatori, e con altri dieci, che egli giudicherà necessarj in difesa della sua causa, s'imbarchi per Roma; acciocchè alla presenza vostra, e di Reticio, e Materno, e Marino vostri Colleghi, (ai quali ho io ordinato, che a questo effetto a Roma si rechino prestamente) possa egli essere ascoltato: cosa, che, come Voi ottimamente sapete, alla Legge santissima si conviene. Per aver poi di tutto questo affare pienissima cognizione, ho trasmesso ai sopraddetti Colleghi vostri gli esemplari delle scritture da Anulino mandatemi, piegandoli sotto la mia lettera. Li quali, come avrete letti, potrà la vostra Gravità posatamente considerare, in qual maniera l'antidetta controversia, trattata colla possibile accuratezza, risolversi debba, e a tenore della giustizia condursi a fine. Conciossiachè la vostra saggia avvedutezza conosca bene professarsi da me verso la santissima Cattolica Chiesa rispetto sì grande, che niuno scisma affatto, niuna divisione io voglia, che in qualche parte del mondo da Voi si lasci senza riparo. La Divinità del grande Iddio per molti anni vi conservi, o mio Carissimo.

chè dirizzandosi nominatamente ancora a costui, sarebbe stato Marco uno de' giudici; eppur questo Marco non si nomina da S. Ottato, il quale nomina tutti i giudici. Baronio all'anno 313. n.33. pensa, che sia un trascorso di penna nel testo greco di Eusebio; dovendosi ivi leggere in vece di *Καὶ Μάρκῳ*, la pa-

21 Ecco tutto il tenore della Lettera Costantiniana, per la quale a chiaro lume si scorge: 1. che il Concilio alla prima istanza de' Donatisti ordinato da Costantino si fece in Roma, e non in Francia. Imperciocchè l'esposta lettera fu un effetto della preghiera, che a lui la prima volta porsero i Donatisti per mezzo del Proconsole nominato; siccome ci assicurano costantemente in più luoghi Agostino, ed Ottato. 2. Che tennesi alla presenza del Papa, il quale vi presedette, e con premura spezialissima sopra tutti n'era stato dall' Imperadore incaricato; siccome certa fede ne fa l'espressiva forma di scrivere, che quì si adopera. 3. Che i Francesi accordati per giudici da Costantino a tenore della supplica de' Donatisti furono quei tre, di cui si fa menzione cioè Reticio, Materno, e Marino: il primo Vescovo di Autun, il secondo di Colonia, il terzo di Arles. 4. (Che è conseguente da tutto ciò) che i Concilj tenuti non furon due, (come il Richerio insinuarci vorrebbe) l'uno in Francia, *primùm dati in Gallia Judices*, e l'altro altrove: il primo, come si vuol far comparire, non assistendo Melchiade, il secondo, assistendovi lui con altri Vescovi; *dehinc datus & Melchiades &c.* ma gli stessi Vescovi dati più tosto *ex Gallia*, che *in Gallia*, si portarono a Roma per giudicare ivi la prima volta, non avendo ancora esercitato verun giudizio; e giudicarono unitamente a Melchiade, che con voce diffinitiva pronunciò la sentenza (a).

22 Dalla stessa lettera pure argomentasi, quanto sia

rola l'ἱεραρχῆ, che vale *Hierarchæ*; e'l Cardinal di Perron vi sostituisce *καιρὸν μάκρον*, *multos annos*.

(a) La sentenza di Melchiade fu conceputa ne' seguenti termini: (presso Ottato circa fin. L. 1.) *Cum constiterit, Cæcilianum ab iis, qui cum Donato venerunt juxta professionem suam non accusari, nec a Donato convictum esse in aliqua parte constiterit, suæ communioni ecclesiasticæ integro statu retinendum esse censeo.*

sia falso, che i Vescovi di questo Concilio fossero stati tutti dall' Imperadore destinati: ciò, che furbescamente esprimesi dall' Autore per quelle parole: *Datus ab Imperatore Melchiades* CUM OCTODECIM EPISCOPIS:dove quel CUM particella di congiunzione dinota fatta dal Principe l'elezione dell' intera giudicatrice assemblea. E in vero fuori de' tre Francesi nella lettera mentovati, non abbiamo documento, che gli altri quindici Vescovi fossero stati chiamati da Costantino. La lettera stessa porgeci anzi argomento fortissimo a crederli eletti da Melchiade. Perciocchè avvisandogli in essa l'Imperadore distintamente i Giudici da se trascelti ne nomina i soli tre: e perchè tacere quei quindici? Per le quali ragioni è comun sentimento degli ottimi Scrittori, che l'elezione de' quindici sopraggiunti dipendette dal mero semplice arbitrio del Papa Melchiade. Veggasi Cristiano Lupo Tom. VIII. dissert. II. Cap. IX. Antireb. Tom. III. pag. 470. ediz. di Cesena. Ronc. nelle Note a Natale Aless. &c.

Se un' ignoranza crassissima non può aver luogo nell' Istorico nostro, forza è, che l'abbia una voglia stemperatissima di alterare il racconto in cotale guisa, per offuscar l'antico splendore della Sede Romana. Ma non ostante l'ardito intendimento, risplende ella mirabilmente, e fa passare i suoi raggi per le tenebre della menzogna, e della nera cavillazione; invisibil rendendosi l'eccelsa sua autorità solo a coloro, che chiudono gli occhi ostinatamente per non vederla: autorità ne' primi secoli riconosciuta per ogni parte, venerata da ogni persona, e senza verun contrasto esercitata sopra i fedeli in quel tempo eziandio, che non erasi ancora dalla Chiesa con espressi decreti solennemente spiegata; non sapendo essi nell' animo separare l'idea del Diritto dall' idea del Primato. Gli Eusebiani, (seppure questi chiamar poteansi fedeli) furono i primi, e gli unici, che in quell' età a faccia scoperta dichiararonsi contro: ma

di qual tempra fosser costoro, l'abbiamo sopra veduto; nè occorre quì nojosamente ridire le irriverenti lor querimonie contra S. Giulio, come colui, che (a) a torto mettesse mano alle cause da loro trattate. Che se gli scismatici sentimenti di costoro non son da mettere al paragone co' sentimenti santissimi di Giulio Papa, di Atanasio, e di quei Vescovi, e Preti, che per lo zelo della Religione in mille guise straziati appellarono al Santo Padre, dobbiamo dire, che la ribelle dichiarazione di essi servì più tosto a somministrarci un altro attestato de' sopraddetti più splendido, e più parlante. E che attestato miglior di questo; veder gran numero di Ecclesiastici Orientali così Vescovi, come Cherici inferiori da lontani paesi venirne a Roma appellando; ascoltare Giulio le loro ragioni sedendo *pro tribunali* in un Concilio a tal effetto ordinato, deciderne l'innocenza, ristorarne la perdita (b): nè di ciò contento rimproverare per lettera (c) agli Eusebiani l'iniquità de' giudizj, e la trasgressione delle Leggi Nicene? Sì fatte cose, io dico, che altro sono, se non riprove convincentissime di quel vero, che nel presente Capo a trattare ci siamo proposti. Le quali, quando nulla valessero le anzidette, (che certamente valevolissime sono) bastano sole a smentire i nostri Contraddittori, e dichiarare agli amici della verità, che il Diritto delle Romane Appellazioni fosse di origine più antica, che non è l'epoca del Concilio Sardicese: Concilio, che per questo appunto si congregò, cioè perchè vedevasi, che un Diritto intrinsecamente annesso alla Primazia, e per tale sin a quel tempo dalla pratica stessa autenticato, venisse non che a negligersi, ma a conculcarsi in quel modo per opera degli Ariani.

Vengano ora il Richerio, il Dupino, il Quesnello,

(a) V. Cap. I. n. 10. pag. 12.
(b) V. Cap. I. n. 12. pag. 13.
(c) V. il cap. stesso num. 13. pag. 14.

e ultimamente il Signor Don Pietro Tamburini , e quanti altri si sono sotto le loro bandiere arrolati, e si van tuttodì arrolando o per amore di novità, o per odio verso la Sede Romana; e ci dicano, che sia egli un Diritto inudito affatto, prima che i Padri della Chiesa convenissero in Sardica a stabilirlo, graziosamente donato al Papa per riguardo alla Cattedra di S. Pietro. Potranno essi con tali ciance la credenza riscuotere degl' ignoranti, ma dagl' istrutti competentemente in ciò, che a queste materie si appartiene, si attendano solo risate per gli artificj puerili, e severi rimproveri per le cattive loro intenzioni, di cui danno tutto il sospetto.

CAPO IX.

Il valore de' Canoni Sardicesi nell' estimazione della Chiesa Universale si rende chiaro dal frequente uso, e costante, fattone dopo il Concilio. Ridicoli sutterfugj dello Storico per iscansarne la forza.

1 SUperflua cosa sembrare a prima fronte potrebbe il proposto Capo a chi mira nel precedente. Imperocchè, se l'autorità della Santa Sede fu ampiamente esercitata, quando la Chiesa non avevala ancora dichiarata colle sue leggi; chi di tale esercizio frequente, e insieme costante può a ragione dubitare, dappoichè in un Concilio generale adunata ciò fece con la maggiore solennità, ed universale approvazione; onde poi non debba argomentare la stima, e 'l valore de' Canoni? Così è, quando trattasi l'argomento con pace, e senza nemici a vista: ma non così, quando v'ha de' fanatici Contraddittori, che non contenti di attribuire l'origine del Diritto a mera umana disposizione, questo Diritto medesimo in tal maniera avvilito cel' annientan del tutto col negarne a dispetto dell' evidenza ogni esercizio. E in effetto, qui vanno a battere, come abbiamo finor ve-

duto, le stravaganti spiegazioni de' Canoni; quì le ricerche de' Codici latini, e greci. Noi pertanto non a vincere la costoro inflessibile pervicacia, ma sibbene a rimuovere la seduzione dalle inesperte menti, ed incaute, veniamo col fatto a mostrare la vanità de' cavillosi raggiri. Lasciati dunque riposare i Codici negli archivj, e dimesse le sottigliezze nel comentare le canoniche ordinazioni, alla pratica ci attenghiamo, che tanto vale ne' dubbj sopra il senso di qualche Legge, quanto il migliore interprete di essa Legge. La pratica inalterabile deciderà del vero senso de' nostri Canoni, e medesimamente ci guiderà con sicurezza a conoscere, qual forza abbia l'autorità de' Codici antichi. E' in vero, che altro intese il Richerio co' Libri della sua Storia se non confermare col fatto il suo infelice Sistema? Col fatto dunque ancor noi, secondando il metodo dell' Autore, lo verrem confutando.

2 Ma che? Vogliamo forse produrre distintamente una per una le Appellazioni seguite dal quarto Secolo in quà? Converria in tal caso in vece di un Capo formare un Tomo, e di fatto un Tomo (per tacer d'altri) e Tomo in foglio ne mise fuori il P. Cristiano Lupo, che ne prese l'assunto (a). Per altro non abbisogna di tanto, mentre gli stessi Avversarj negar non possono certi fatti, che son più chiari del Sole di mezzodì; e però disperando d'inviluparli colle loro vanissime sofisterie, rabbiosamente rivolgonsi or contra quelli, che appellarono, or contra i Papi, che ne accettarono gli appelli, non perdonandola eziandio ai più autorevoli, ed ai più Santi, siccome oltre al Richerio uso è di fare l'impudente Quesnello contra il Pontefice S. Leone. Che faremo dunque? Faremo ciò, che indispensabilmente richiedesi all' intendimento. Siccome i Capi della Storia Richeriana, che a confutare abbiamo presi, ci producono molte appellazioni a solo oggetto

(a) Tom. VIII.

di rigettarle come illegittime ; e molte ancora, perchè non sa l'Autore, che si dire, astutamente si dissimulano;è indispensabil dovere,che delle prime facciamo noi parola, per garantirle: delle seconde ne diamo un prospetto ; prospetto bensì compendioso, per adattarci alla strettezza di un Capo : sforzandoci in ciò d'imitare lo studio di un Dipintore, che obbligato ad esprimere dentro i confini di angusta tela un immenso spazio , da molti oggetti occupato, diversi nella spezie, ed ineguali per la distanza ; va regolando i tratti del suo pennello in maniera , che co' colori or vivi, or languidi, ed or di mezzo si esprima tutto, per modo che comprendasi colla mente ciò, che coll' occhio non si discerne . Ecco il disegno del Capo. All' esecuzione venendo , per non istancare i Leggitori colla prolissità , e non indebolire l'imagine, che si presenta, ciò che avverrebbe, qualora nel divisare gli appelli or in uno, or in altro fermandoci per isciorre le objezioni, il filo ne interrompessimo, reputiamo pregio dell' Opera le objezioni tutte ridurre a certi capi generali , sotto cui sono comprese , e ā questi capi rispondere adeguatamente dopo la serie divisata.

3 Eccoci dunque al primo esempio di appellazione, trapassati appena dal Conciiio di Sardica diciott' anni. Eustazio Vescovo di Sebasta, deposto come Ariano dal Concilio Militinese, appellò al Papa Liberio ; e presentatagli una scrittura, in cui mostrava esecrare l'ariana perversità, fu da Liberio assoluto, e alla sua Sede restituito. Rispettarono i Padri del Concilio Tianese la pontificia sentenza, e consentirono di buon grado,che la perduta dignità riavesse. Anzi essendo di bel nuovo nell' antica perfidia notoriamente Eustazio caduto, condannare nol vollero, prima che non ne avessero il Papa fatto avvisato, e insiememente pregato a permettere,che il ricaduto Reo alla vendetta de' Canoni si consegnasse. (l)

(l.) Tutto ciò costa dalla lettera 74. di San Basilio scritta

4 A Liberio succede S. Damaso, ed ecco sotto a S. Damaso l'appellazione seconda, seguita non più, che trent'anni appresso al Concilio Militinese. Eletto Pietro a Vescovo di Alessandria con pieni voti del Clero e Popolo Alessandrino dopo la morte di Santo Atanasio; il quale, conosciuto il merito di quest'Uomo, aveane prima di morire raccomandata l'elezione, viene scacciato dalla sua Sede da Euzojo Ariano, Vescovo di Antiochia, ed in sua vece surrogasi un certo Lucio non meno, che Euzojo, per ariana empietà esecrando. Si fugge Pietro di nascosto, e montato in nave ne viene a Roma, implorando l'ajuto del Pontefice succennato. Questi informato del fatto gli rende la tolta Cattedra Vescovile, e con lettera piena di stima, e commendazione del Soggetto, il rimanda agli Alessandrini (a). Ebbe tal forza nell' animo di costoro la determinazione di Damaso, che non curando la fierezza dell' Ariano Imperadore Valente, principale Autore dell' enorme attentato, rimuovon Lucio dall' usurpata dignità, e vi rimettono Pietro legittimo Possessore.

5 Tralascio altri ricorsi fatti al medesimo Papa, che posson leggersi appresso il citato Lupo; e passo a'tempi d'Innocenzo I, al quale, come nel Capo VI. n. 31. pag. 37. si ricordò, ebbe ricorso il Grisostomo dall' iniqua sentenza de' suoi fieri Persecutori, veramente, e propriamente appellando; checchè ne senta in contrario il partito de' Richeristi: le cui ridicolissime opposizioni, secondo l'idea propostaci, più sotto saremo a sciorre. Intanto la cominciata narrazione proseguendo senza

a'Vescovi Occidentali, dove, sebbene lagnasi di Liberio, che non abbia mandata la professione di fede fatta da Eustazio, e le condizioni, colle quali era stato reintegrato, non però tacciало, quasi arrogato siasi un diritto non competente. Anzi esponendo la pronta ubbidienza del Sinodo Tianese, ci mostra i sensi di rispetto, che ebbero quei Padri per la Papale determinazione: V. Lupo T. VIII. p. 336. e Coustant. Ep. Rom. Pont. col. 451.

(a) Socr. L. IV: cap. 37.

interrompimento, diciamo, che ad Innocenzo ancora, alcun tempo dopo, circa al quattrocento, e quattordici appellarono Bubalio, e Tauriano, ambidue Vescovi condannati nel Sinodo di Macedonia. Vero è, che non ebbero questi il Papa così disposto a favore della loro causa, come prima di essi S.Giovangrisostomo avevalo sperimentato. Era quella così cattiva, e i delitti così palpabili, che convenne al Pontefice sostener le doglianze de' Vescovi di Macedonia, come colui, che riveduta avesse una causa immeritevole di nuovo esame. Giuste, o no, che si fossero queste doglianze (alle quali per altro Innocenzo saggiamente (a) rispose) fu la sentenza conciliare raffermata da lui, tornando a più grave smacco, e perpetua confusione de' Rei la stessa appellazione; e rilusse egualmente l'alto Diritto così nel confermare la sentenza giusta contro Bubalio, e Tauriano, come nell'annullare l'ingiusta contro S.Giovangrisostomo.

6 Che diremo di Zosimo Successore d'Innocenzo? A Zosimo (b) appellò dal Concilio Cartaginese l'Eresiarca Celestio complice di Pelagio per ottenere con finta professione di fede l'annullamento di sua condanna: alla cui mira se fu dapprima in alcuna parte propizia la benigna credulità di quel Santo Papa, ne fu poscia contraria la finale deliberazione, quando meglio istruito dagli zelanti Vescovi dell'Affrica, discoperta l'eretica ciurmeria, avvalorò col suo giudizio la sinodale sentenza.

A Zosimo appellò Patroclo Vescovo di Arles nell'anno stesso. Aveva il Sinodo di Torino aggiudicate a

(a) La risposta d'Innocenzo fu la seguente. *Grave non oportuit videri piissimis mentibus vestris, cujuscunque retractari judicium; quia veritas exagitata sepius magis, & magis splendescit in luce, & pernicies revocata in judicium gravius, & sine illius, qui primum judicavit penitentia condemnatur.* T. I. Epist. Rom. Pont. col. 841. e 842.

(b) V. Facondo Ermian. l. VII. c. III. p. 277. edit. Sirm. ed innoltre la lettera di Zosimo appresso Coustant. T. I. epist. Rom. Pont. col. 944.

Procolo di Marsiglia le ordinazioni della Provincia Narbonese seconda, le quali per gius antico al Vescovado di Arles appartenevano. Ascolta Zosimo la querela dell' Appellante, e biasimando forte la presunzione di Procolo nel carpire con frode da quel Concilio la bramata aggiudicazione, cassa il decreto conciliare, e rende a Patroclo illesa l'autorità. (a)

A Zosimo appellò pure, come sopra accennammo, e nel seguente capo lungamente ne parleremo, l' Affricano Prete Apiario.

7 Di due altri appelli sotto il Pontefice Sisto III. fa menzione la Storia all'anno di Cristo 437. l' uno da Euterio Vescovo di Tiana, e da Elladio di Tarso portato a nome de' Vescovi dell' Eufratesia delle due Cilicie, della Cappadocia seconda, della Bitinia, della Tessaglia, e della Mesia: l'altro da Iddua Vescovo di Smirne. Intorno i quali leggasi Coustant T. I. ep. Rom. Pont. col. 1252. 1266. Cristiano Lupo Tom. VIII. de Appell. dissert. IV. Cap. III. e diss. I. Cap. XXXIV.

8 Degno è di speciale ricordanza il luminoso governo del Pontefice S. Leone. Succeduto egli a Sisto nella Cattedra di S. Pietro fece ben tosto conoscere a tutto il Mondo i pregi dell' animo suo. Alla qual cosa la circostanza de' tempi molto contribuì, e la lunghezza del suo Pontificato al valore delle azioni aggiunse la copiosità, per modo che appena sia, che, toltone S. Gregorio, memorie tante, e tanto per la Sede Apostolica gloriose leggiamo di altro Pontefice negli Annali della Chiesa, delle quali sol quelle ricorderemo, che riguardano il soggetto presente.

Ci si presenta in prima l' appellazione di Chelidonio. Egli Vescovo della Provincia di Vienna deposto fu in un Concilio provinciale, a cui S. Ilario Vescovo di Arles presedette come Metropolitano. Due capi

(a) Ep. Rom. Pont. col. 959.

formavano tutto il processo di questa causa, amendue spettanti al preterito stato di secolare. Primo l' averstolta per moglie una Vedova. Secondo l' aver come Giudice criminale sentenziato all' ultimo supplizio un malfattore. Le quali cose, quando mai verificate si fossero, incapace il rendevano, giusta il prescritto de' Canoni, del Vescovile ministero. Chelidonio dalla sentenza del Sinodo appellò a S. Leone, conducendo seco in Roma i testimonj di sua innocenza. In Roma S. Ilario ne viene anch'egli, mal comportando, che quivi si rinnovasse il Giudizio, e ne palesò il risentimento: anzi come prima conobbe, che la Papale decisione fosse per esser propizia all' Appellante, senza neppure prender commiato dal Pontefice disparve di Roma. Che fa Leone? Mal-grado le proteste d' Ilario, annulla il Giudizio del Sinodo, assolve il Reo, riponendolo nel grado primiero, e ad Ilario per la condotta biasimevole toglie il diritto di Metropolitano su la Provincia di Vienna (II)

9 Degradato il Vescovo Lupicino in un Concilio della Mauritania; non ostante il richiamo, che egli fa al Tribunale di S. Leone, vien surrogato un' altro in luogo di lui contra il Canone quarto del Sardicese. Insiste il Santo Pontefice all' osservanza del Canone, e l' ordinazione del nuovo Vescovo vituperando, impone

(II) Dupin, Quesnello, e Febbronio, dicono non essere stato Ilario legalmente punito per difetto di autorità nel Pontefice S. Leone. Ma non basta il dirlo, bisogna provarlo, ciò che essi non fanno. Per altro Ilario stesso, dappoichè del fatto si ravvide, e i Gallicani Vescovi ancora, che avean deposto Chelidonio, riconobbero nel Santo la contrastata autorità, come ben dimostrano i Ballerini t. II. Op. S. Leonis col. 1057. Che se si vuole aver Leone per falsi rapporti aggravata la punizione: ciò sol vale a scemar la colpa del Vescovo di Arles, non a negare al Pontefice il Diritto giudiziale. *Quis nesciat*, scrisse in difesa di S. Ilario il saggio Cardinal Baronio ad an. Chr. 464. *Quis nesciat, sepe accidere, ut falsis accusationibus, & subreptionibus aures Pontificum repleantur, & cum putent agere, quod justum appareat, exagitent innocentem*. Chi dirà perciò, aver Baronio negata al Papa la podestà di giudicar quella causa?

per sua lettera (III) che discacciato questo dalla Sedia Vescovile, Lupicino vi torni, fintantochè, riveduta la causa, il merito se ne chiarisca.

10 Sorgendo intanto l'Eresia di Eutichete, largo campo si aperse all' immortale Pontefice, onde spiegare i Diritti della sua Sede: Convocazione di Sinodi generali; dommatiche Definizioni, Trattati cogl' Imperadori concernenti la pace universale della Chiesa, e la fermezza della Cattolica Fede, e somiglianti altre cose rilevantissime. La circostanza di esse fece infra gli altri Diritti quello delle Romane Appellazioni spiccare maravigliosamente. Tre io ne scelgo a lui portate nel memorabile corso degli alti affari. La prima è di Eutichete, la seconda di S. Flaviano, la terza di Teodoreto.

Condannato Eutichete l'anno quattrocenquarantotto nel Sinodo di Costantinopoli porta le sue doglianze a S. Leone, rappresentandogli, che da gente faziosa accusato indebitamente portava il danno dell'altrui malivoglienza nella sua ingiusta condannagione; e nel prega istantemente, che risarcitolo, non permetta per l' avvenire che la calunnia da tali Uomini ordita abbia luogo contro la sua (a) persona. Conosciuta il Santo per veraci relazioni la ribalderia dell' ipocrito Eresiarca accresce il peso della sentenza coll' autorità della sua conferma. Nel quale fatto non è tanto da considerare l'appello di Eutichete, o il Giudizio di S. Leone, quanto è ciò, che S. Flaviano Patriarca di Costantinopoli, anzi il Concilio generale di Calcedonia ne sentì. Si ascolti prima

(III) Quesnello ci dà questa lettera per apocrifa. Ma oltre il P. Roncaglia, Cristiano Lupo, ed altri; ultimamente i Ballerini nella nuova edizione delle Opere di S.Leone, l'han rinfrancata dalla sospetta penna Quesnelliana, per modo che dell'autenticità di essa non siane affatto da dubitare.

(a) Oper. S.Leonis edit. Ball. ep.XXI. col.741. *Obsecro, nullo mihi præjudicio facto ex his, quæ per insidias contra me gesta sunt, quæ visa vobis fuerit super fidem proferre sententiam, & nullam deinceps permittere a factiosis contra me calumniam procedere.*

ciò, che Flaviano, udito il ricorso di questo perfido Archimandrita, scrive a Leone: *Sanctissime Pater* (a) *solita fiducia utere, sicut Sacerdotio convenit, & vindicans communem rem, sanctarumque, Ecclesiarum compositionem, dignare per proprias quidem litteras suffragari depositioni canonicæ adversus eum factæ*. Non si lagna cruccioso, quasi ricorrasi a un Giudice non competente, ma gli domanda a maniera di supplichevole, che la canonica deposizione autorizzare si degni col suo suffragio, apportatore della comune utilità, e della pace scambievole delle Chiese. Poteva scriversi in favore della pontificale podestà più decorosamente di quello, che quì si faccia da un Patriarca di Costantinopoli? E ognuno sa, quanto la Sede Costantinopolitana abbia voluto estendere i suoi Diritti, emulando, per quanto possibil fosse i Diritti della Romana. Di considerazione più degno è il sentimento dei Padri del Concilio Calcedonese: Rappresentando eglino a S.Leone gli enormi falli nell'Efesino latrocinio commessi dal famoso Dioscoro, contano in questi l'avere lui ridonata ad Eutichete la dignità di Archimandrita, della quale era stato dal medesimo S. Leone spogliato. Reputavano dunque esser delitto, (b) e delitto gravissimo il non curare un Giudizio fatto dal Romano Pontefice, comechè di causa agitata dagli Orientali, e definita dal Vescovo Costantinopolitano. Può darsi prova più magnifica della testimonianza di un Sinodo generale?

11 Eppure v'ha di più magnifico nell' Appellazione dell'or ora nominato S. Flaviano. Imperciocchè, se l'autorità della Sede Apostolica grandemente risalta dal testimonio di un generale Concilio, più grandiosa mostra ella fa di se nell'appellazione dal Giudizio non di

(a) Ep. XXVI. edit. Ball.

(b) *Eutichen pro impietate damnatum suæ tyrannidis decretis innoxium statuit; & dignitatem, quæ a vestra illi ablata fuerat Sanctitate .... restituit.* Così i Padri Calcedonesi a S Leone. Inter Op.S.Leon. ep.XVIII. col.1092. edit.Ball.

un Sinodo particolare siccome fu il Costantinopolitano, che condannò la prima volta Eutichete, ma di un Sinodo, che spacciavasi per generale, e che per tale doveva oggi venerarsi cogli altri, se l'infame Dioscoro non avesse un' assemblea di Vescovi rispettabili convertito in combriccola di assassini, intendo l'Efesino II. Arrogandosi egli la dignità, e l'esercizio di Presidente, unito a'partigiani di Eutichete condannò l'incolpabile Flaviano. Dall'ingiusta sentenza provocò subitamente il Santo Vescovo al Giudizio di S. Leone presentando a' Legati, da lui spediti per sostenerne le veci, il libello di appellazione *Flavianus autem* (così Liberato Arcidiacono della Chiesa Cartaginese) *contra se prolata sententia, per ejus Legatos Sedem Apostolicam appellavit libello*: (a) e più ampia di Liberato è l'attestazione, che ne fa Valentiniano Augusto in una lettera scritta all' Imperadore Teodosio l'anno 450 (b): senza che l'afferma lo stesso Leone in una delle sue pistole al detto Imperadore (c) (IV)

12 Dall' Efesino medesimo appellò pure Teodoreto Vescovo di Ciro, ed all'appello seguì l'effetto desiderato: ciò che avvenir non potè con S. Flaviano, a cui la stessa appellazione costò gravi strazj, anzi la morte violentemente datagli dagli Eutichiani. Quanto è a Teodoreto, o attendasi al modo, col quale egli si esprime nello strumento di sua appellazione, o si rifletta all' espressione, colla quale il Giudizio di S. Leone

(a) Liberatus in Breviar. capit. XII.

(b) Leggasi la lettera LV. ed. Ball. col. 962. in forza della quale afferma Piero de Marca de Conc. lib. VII. c. VII. n 2. *Flavianum ad Leonem Papam provocasse, tradito legatis ejus libello, manifeste probatur ex epistola Valentiniani*.

(c) Ep. XLIV. col. 915. *Ut, quia, & nostri fideliter reclamarunt, & ejusdem libellum Appellationis Flavianus Episcopus dedit*.

(IV) Intorno all' Appellazione di S. Flaviano veggasi ciò che egregiamente ne scrisse il Padre Bianchi nella *esterior Polizia* della Chiesa t. V. par. II. lib. III. cap. V. dove confuta gli argomenti contrarj di Launojo, Quesnello, Gerbais, Dupino, Giannone &c.

fu commendato dal Sinodo Calcedonese, non può per la Sede Romana facilmente recarsi documento più splendido, e più glorioso. Chi ha vaghezza di leggere l'accennato strumento faccia capo alla Lettera LII. tra le Opere di questo Pontefice, (a) che non è tempo di rilevarne i tratti più speciosi. E per ciò, che alla seconda cosa appartiene, consultisi l'Azione ottava del Concilio suddetto; e si vedrà, che essendosi avanzata da' Giudici la domanda, (b) perchè *ricuperasse la sua Chiesa a tenore del Giudizio fattone dal Santissimo Arcivescovo Leone: con plauso dei PP. ad alta voce seguì la subita risposta; Teodoreto* (c) *è degno della sua Sede .... Leone ha giudicato divinamente*. Intorno all' Appello di Teodoreto leggasi la Dissertazione di Cristiano Lupo, quinta del Tom. VIII. nella quale sodamente combatte gli errori di Pascasio Quesnello su questo punto.

13 Sarebbe certo non finirla giammai, se in somigliante maniera commemorare io volessi tutti i ricorsi di Appello a' Successori di S. Leone fatti frequentemente. Ne dirò dunque alcuni in guisa di chi più tosto l'argomento propone di una materia, che a maniera di chi la svolge, e la tratta. Dirò, che a Papa Simplicio appellossi Giovan Talaja, Vescovo di Alessandria ingiustamente deposto per la superbia di Acacio Vescovo di Costantinopoli: e che lo stesso Talaja, morto Simplicio, rinnovò l'appello a Felice III: e che a questo Pontefice ebbe sippure ricorso un certo Prete, che Salomone chiamavasi, dal detto Acacio degradato. Accennerò di passaggio, che scacciato dal Vescovado di Larissa Stefano Metropolitano della Tessaglia cercò giustizia dal Pontefice Bonifazio; perchè annullasse la sentenza del Vescovo Costantinopolitano Epifanio, che deposto lo avea: e che in favore di Stefano scrissero tre altri Vescovi

(a) Secondo l'ediz. citata.

(b) *Ut Ecclesiam suam reciperet, sicut & sanctissimus Leo Archiepiscopus judicavit*.

(c) *Theodoretus dignus est Sede ... post Deum Leo judicavit*.

Elpidio Tebano, Timoteo Cesareese e Stefano Laminese, ajutando la causa dell'innocente appresso il medesimo Bonifazio. Che nella Francia Contumelioso Vescovo di Riez essendo stato in un Concilio provinciale condannato da Cesario di Arles, Metropolitano; come il Papa Giovanni II ne fu dai Vescovi giudicatori avvisato (secondo il terzo Canone Sardicese) ne confermò la sentenza; e che Agapito, Successore di Giovanni ad istanza dello stesso Reo, in forza del citato canone, ordinò la revisione della causa. E in Francia pure due Vescovi, Salonio, e Sagittario, degradati dal Sinodo di Leone provocarono al Papa Giovanni III. In questi, e cento altri esempj, che potrebbonsi addurre, è a considerare non solamente l'uso della giudiciaria podestà ne' Papi, ma principalmente la venerazione, ed ubbidienza dei Vescovi nel riconoscerla, e sottoporvisi. Le quali cose mirabilmente rilevano gli Apologisti del Diritto conteso, sopra in più luoghi allegati, ed in oltre il P. Stefanucci *de Appell. ad Rom. Pont.* Per lo che io mi astengo di tirare più avanti la mia ristretta descrizione per non mancare al fine propostomi, che non esige più oltre. Le Appellazioni recate appartengono tutte ai secoli più vicini al Concilio Sardicese; ond'è, che rimanga provato bastantemente contro il Richerio, quanto la Chiesa i Canoni di esso grandemente apprezzasse, e ad esecuzione puntualmente mandasse. Conchiuderò per tanto coll' esempio del gran Pontefice S. Gregorio, dalla cui ricordazione in questo luogo astenermi giudicherei un delitto non escusabile. La singolare di lui dottrina disposta a ben distinguere i limiti della propria autorità, l'incontrastabile Santità incapace di trasgredirli, e la rara moderazione nel fare uso di essa son tre caratteri, che nella opinione dei buoni, e saggi Uomini lo han distinto fra i Papi più reverendi. Per la qual cosa l'esempio solo di lui, quando degli altri mancassero, basterebbe a decidere la quistione. Le cause alla sua Sede

portate per via di Appello nel tempo del savissimo reggimento furon moltissime, e di ogni maniera: vennero da ogni parte, dall' Italia, dall'Affrica, dalla Grecia, dalle Spagne, e da altre rimote Regioni: riguardarono ogni ordine di Ecclesiastica Gerarchia, Patriarchi, Metropolitani, Vescovi, Cherici inferiori. Gli esami giudiciali altri in Roma si tennero, altri nella Provincia dei Rei coll' intervento dei Pontificj Delegati. Le sentenze parte furono confermative della condanna, parte assolutorie, e del tutto reintegranti. In somma quanto al Romano Pontefice vien deferito dalle Costituzioni di Sardica, e in tutte quante le circostanze comprese dalle medesime, tutto, ed in tutte mandò ad effetto Gregorio nella più ampia maniera, e per la Sede del Principe degli Apostoli la più onorevole (a)

14 E dopo ciò potè il Richerio avere quel gran coraggio di dire, che dei Canoni Sardicesi la Universale Chiesa nulla curò? Pur egli il disse, e replicatamente affermollo: anzi tant' oltre avanzossi, che non dubitò di asserire, che fin al secol o nono, cioè fin al tempo di Nicolò I. niun dei Vescovi nella Scienza Canonica esercitati lasciò di sorgere alla difesa del Diritto comune con andar contro alle Sardiche Determinazioni. *Conspicuum redditur, nullum extitisse tempus usque ad Nicolai I. tempora, in quo jus commune contra Canones Sardicos ab Episcopis versatis in scientia Canonum vindicatum non fuerit.* (b) Vedrem or ora chi furono cotesti Vescovi. Vediamo intanto, che grande onore faccia egli al Clero Gallicano, di cui vanta seguitar la Dottrina. Un celebre Francese, (intendo Pietro de Marca) Arcivescovo di Parigi, il cui nome in Francia conta

(a) V. ep. S. Greg. lib. I. ep. 19. 20. 82. lib. II. ep. 6. lib. III. ep. 53. lib. IV. ep. 14. 15. 16. lib. V. ep. 24. 62. 63. lib. VII. ep. 12. lib. X. ep. 88. lib. XI. ep. 52. 55. 56. lib. XIV. ep. 8. E innoltre Du Mesnil Doctr. & Discip. tom. III. lib. XXX.

(b) Lib. I. cap. III. n. VI. verso il fine.

moltissimo, ci assicura, come *cosa certissima* (a) *essersi da Romani Pontefici in occasione di varie Appellazioni ritrattati i Giudizj dei Vescovi Gallicani: e tal costumanza avere avuto principio, o acquistata fermezza dal Concilio di Sardica*. Bisogna dire, che in Francia sin al secolo nono una ignoranza supina di ciò, che a Canoni si appartiene, signoreggiasse nel Clero, mentre così bonariamente permise in grazia de' nostri Canoni la lesione del Diritto comune.

15 Ma lasciato star questo, passiamo a vedere, in che modo a tanti esempj di Appelli risponda egli (b). Nega esser vere, e proprie *Appellazioni*; e però egli dice, a torto chiamarsi tali. Conciossiachè non sieno, nè altramente chiamarsi debbano che *Ricorsi*. I quali, se ven-

(a) De Marc. Opusc. de Veter. Canonum Collect. c. III. §. VIII. ,, Constat Gallicanorum judicia ,, per varias Appellationes a Romanis Pontificibus retractata ,, fuisse; quod INITIUM, AUT ,, ROBUR HABUIT A CONCILIO SARDICENSI.

(b) Richer. cap. VI. num. IX. ,, Magnum esse positum discrimen inter Appellationes, atque Perfugia Clericorum. Sanè Episcopi Africæ .... nunquam APPELLATIONIS, ,, SED IMPROBI PERFUGII ,, nomine hujusmodi Sacerdotum vitiligationes donarunt... ,, Causa autem, cur hæc titulo ,, Appellationis non cohonestentur, est, quia juri communi, ,, quod Nicænis Canonibus consecratur, & explicatur, repugnant. Accedit, in more ,, positum esse sceleratis .... ,, neque juri Divino, neque humano parcere, ut pœnas sceleribus suis debitas effugiant: ,, & eam ob rem undequaque ,, possunt, jure, vel injuria sibi ,, factiosè subsidia parare; ac ,, vera rerum vocabula permutare, ut suæ iniquitati colorem aliquem justitiæ alliniant: sic Apiarii pervicacia ,, contra disciplinam vocatur ,, Appellatio. Procul dubio nullus potest inficiari Ecclesiam ,, Romanam tutissimo perfugio ,, extitisse BB. Athanasio, Chrysostomo & aliis PP. afflictis: (che tal rifugio tenda solo alla convocazione di un Concilio vien poco appresso spiegato dall'Autore, di cui a suo luogo ne riporteremo le parole) ,, Sed ,, dum Bellarminus ejusmodi ,, perfugia nomine Appellationis donat *lib. II. de Rom. Pont.* ,, *cap.* 21. obtenditque insuper, ,, Fortunatum, & Felicem Presbyteros depositos a S. Cypriano appellasse ad Cornelium, ,, & Basilidem Episcopum ad ,, Stephanum Papam certè PERFUGIUM PRO APPELLATIONE usurpat, atque vocis ,, æquivocatione frustratur Lectorem ,,.

vengon fatti da Persone ingiustamente sentenziate, non hanno altro oggetto, fuorchè ottenere dal Papa l' unico sovvenimento, che di quei tempi poteva egli prestare, cioè adoperarsi, acciocchè un Concilio si radunasse, da giudicare di nuovo la loro causa. Che se però vengon fatti da Persone ribalde, che con quel mezzo cercan sottrarsi con frode dall' ordinato gastigo; cotali *Ricorsi* in questo caso son tanto lungi dal meritarsi il nome *di Appellazioni*; che anzi per la nequizia, che in sè contengono nel calpestare l' umano, e Divin Diritto, furon da' Vescovi dell' Affrica non altrimenti appellati, che *Improba Perfugia*. *Avervi dunque gran differenza tra i Ricorsi, e gli Appelli, e chi confonde quelli con questi, e scrivendo usa l' una voce per l' altra, come fa il Bellarmino; colla equivocazione della voce inganna i suoi Leggitori*. Fin quì Richerio: che così va a suo modo per tutto il citato numero ragionando.

16 Questo in succinto è tutto il nerbo di sua confutazione, la quale tutta si fonda su di un Principio falsissimo; cioè, che le Appellazioni dal Concilio di Sardica favoreggiate, onninamente sieno contrarie al Diritto comune; e, come in più luoghi si esprime, sieno contrarie a' Niceni Statuti; anzi contrarie alla Legge Divina, nella quale principalmente lo stabilisce (a): e questa contrarietà ossia Principio lo va egli ricantando pel capo terzo, e singolarmente quasi ad ogni pagina per tutto il Capo sesto con sì nojosa, e stomachevol maniera, che la *Crambe* (b) di Giovenale era men crudele verso i miseri maestri di quel, che sia l' accennato principio verso coloro, che si fanno a scorrere pazientemente il citato Capo.

A risponder con metodo, è distinzione proporre-

(a) Così nel c. III. n. VIII. lo chiama: *Jus commune a Deo institutum*. E nel cap. VI. n. VII. *Ius commune, quod Lege Divina naturali constitutum est.*

(b) Juven. Sat. 7. v. 155 *Occidit miseros crambe repetita Magistros.*

mo quattro riflessioni, che condurranno allo scioglimento di tutte le opposizioni. La prima mirerà i *Ricorsi* alla Sede Romana, presi genericamente, cioè in quanto sono *Ricorsi* fatti da ogni genere di Persone, innocenti sieno, o colpevoli, sentenziate da' Tribunali meritamente, o immeritamente. La seconda specificamente riguarderà la sola Classe de' Ricorrenti colpevoli, e perciò a ragione condannati. La terza con eguale specifica restrizione la sola Classe comprenderà de' Ricorrenti incolpevoli condannati contro ragione. La quarta più importante dell'altre farà sottil notomia dell'indicato Principio fondamentale.

RIFLESSIONE PRIMA

Sopra i Ricorsi presi genericamente.

17 Se i mentovati *Ricorsi* non sono, nè posson dirsi *Appellazioni*; come potè S. Leone in una lettera diretta a Vescovi di Vienna parlar nel seguente modo (a)? *Nobiscum vestra Fraternitas recognoscat, Apostolicam Sedem pro sui reverentia a vestræ etiam Provinciæ Sacerdotibus innumeris relationibus esse consultam*, & PER DIVERSARUM, *quemadmodum vetus consuetudo poscebat*, APPELLATIONEM CAUSARUM AUT RETRACTATA, AUT CONFIRMATA FUISSE JUDICIA. Si parla quì di *Ricorsi* fatti all'Apostolica Sede, non solamente per consultarla ne' dubbj, ma altresì per domandare da essa nuovo Giudizio sopra le cause altrove giudicate; e questi secondi, fatti da persone giustamente, o ingiustamente condannate (che l'una e l'altra classe di Uomini viene compresa in quelle ultime parole, AUT RETRACTATA, AUT CONFIRMATA FUISSE JUDICIA) sono chiamati col nome di *Appellazione*, e sotto a tal denominazione autorizzati si dicono dall'uso antico: *quemadmodum vetus Consuetudo poscebat*. Vorrei pur dichiarato quel celebre passo di S. Gelasio Papa nell'epistola a' Vescovi di Dardania (b):

(a) Edit. Ball. epist. X. col. 634.
(b) Edit. Mansi epist. XIII. to. VIII. col. 54.

Ad illam (Sedem Apostolicam) de qualibet mundi parte Canones APPELLARI *voluerunt*. Gli stessi termini *Appellatio* , *ed Appellare*, quandochè occorra fare di tali Ricorsi parola, veggiamo usati e in altre Decretali de' Papi, e ne' Canoni de' Concilj, e negli scritti de' Padri, e in tutte l'altre memorie della Chiesa. Or la voce concorde di tutte queste testimonianze non è la voce della Chiesa, che per bocca di esse si fa sentire? La Chiesa dunque, la Chiesa stessa avrà voluto ingannarci col Bellarmino: e sarà stato il Richerio qual altro Matison (V) inviato a posta dal Cielo per emendarne gli errori.

RIFLESSIONE SECONDA,

Che specificamente riguarda la sola Classe de' Ricorrenti Colpevoli giustamente condannati.

18 Ricorsi di cotal gente furon da' Vescovi dell' Affrica nominati *Improba perfugia*: Ricorsi scellerati. Benissimo; ma l'esser tali esclude forse la realtà, e la propria denominazione di *vere Appellazioni*? Concediamo pur noi, che simiglianti Ricorsi sieno veramente iniqui, perchè per opera della frode si cerca schermo all'iniquità. Ma quinci forse ne segue, che un malfattore, a cagion di esempio, sentenziato a morte meritamente nel laico Tribunale, se da questo ricorra a un Tribunal superiore, ed insieme legittimo, e da esso procuri per via di falsi testimonj strappar sentenza favorevole; non possa egli con verità dirsi *Appellante*; e'l suo Ricorso chiamarsi *vera Appellazione*? All'essenza di essa non si esige nè innocenza nel Reo, nè ingiustizia nel Giudice che l'ha condannato. Se l'innocenza di quello, e l'ingiustizia di questo si supponesse per base fondamentale al vero Appello; L'Appello nelle cause almen criminali non avrebbe mai luogo. Perciocchè a voler la co-

(V) Matison era uno de' Capi della Setta degli Anabattisti: si spacciava tra loro per un Profeta straordinario, inviato dal Cielo a correggere la Chiesa traviante.

sa sottilmente considerare, coll'Appellazione al Giudice Competente si domanda un secondo, o un terzo Giudizio; e però un secondo, o terzo esame della causa. Or questo esame suppone in riguardo al Giudice l'incertezza del merito della causa; per conseguente la possibilità di essere la medesima in riguardo a chi appella, buona, o cattiva. E perciò disse bene il Pontefice S. Leone nel testo sopra allegato: *per* APPELLATIONEM . . . *confirmata fuisse judicia*: dove la conferma della sentenza di condannazione dimostra bene la malizia della causa; e non ostante ciò, il Ricorso va col nome di *Appellazione*.

19 Nel rimanente qualunque vizio si trovi in un Ricorso di questa fatta; onde giusta non sia l'Appellazione; che vale ciò in difesa degli Avversarj? Dimostrerà al più, che colui, che provoca, non ha giusto motivo di provocare, ma non potrà dimostrare per niun modo, che il Giudice, a cui si volge, non ha, universalmente parlando, diritto di giudicare: (intendiamoci, questa, e non altra è la questione) anzi dimostrerà tutto il contrario. Conciossiacchè, io dimando, a che fine un Basilide, un Celestio, un Eutichete, un Apiario, e somiglianti scelleratissimi Uomini richiamaronsi al Vescovo di Roma, e non ad altri; se non perchè lui credevano aver sopra tutti ampissima giurisdizione di annullar le sentenze ne' Sinodi pronunziate? Anzi perchè tenevano di sicuro, che la stessa credenza nell'animo fosse di quei medesimi Vescovi, che avevanli condannati? Altrimenti che sarebbe loro giovata l' assoluzione del Papa, e le lettere di comunione da lui ottenute, se da' Vescovi della Provincia dovevan essere non curate, nè più nè meno, che se venissero da qualunque altro Vescovo, che non aveva tale autorità? Or questa ferma credenza, ed universale persuasione in ogni parte, ed in ogni tempo, non è argomento dimostrativo ad inferire la competente giudizial podestà del sommo Pon-

tefice? argomento dedotto dagli stessi *Ricorsi* caratterizzati col titolo *d' Improbità*.

RIFLESSIONE TERZA,

Che solamente riguarda i Ricorsi degl' Innocenti, e però condannati contro ragione.

20 Tali Ricorsi, dice Edmondo Richerio, non si fanno al Papa come a supremo Giudice di Appellazione, ma come a semplice Mediatore per l'adunazione di un Concilio, dove la causa dal comune suffragio dei Vescovi si decida. A provar ciò si fa avanti con in mano la Storia, ma leggendola come a lui piace; e ci propone le due famose Appellazioni dei Santi Padri Atanasio, e Giovan Grisostomo, delle quali più volte abbiamo fatta menzione. Storica dunque sarà la presente Riflessione, per la quale si daranno a conoscere nuovamente la mala fede dell'Autore, e la viziosità della sua Logica, e massimamente la falsità della sua Proposizione.

Prima dunque di S. Atanasio ragionando così egli scrive (a): *La Storia del Concilio di Sardica bastevolmente ci spiega, cosa noi del fatto di Atanasio tener dobbiamo: essendosi egli portato in Occidente ad oggetto che coll'ajuto di Giulio Papa, e degli altri Vescovi Occidentali potesse essere alla sua Sede per via di un Concilio canonicamente restituito, come in effetto lo fu nel Concilio Sardicese.* Fin qui di Atanasio; e col ristretto di queste poche parole crede di aver persuaso ai Leggitori, che il Santo non appellò al Papa Giulio, che Giulio non giudicò di Atanasio immediatamente, e che la reintegrazione di esso non seguì, che nel Sinodo Sardicese. Ma quai Lettori potrà egli ingannare, se non coloro, che nella Storia di quei tempi son troppo indietro? Perchè dis-

(a) Richer. cap. VI. num. IX. „ Historia Synodi Sardicensis „ satis explicat, quid de facto „ Athanasii tenere debeamus: „ cum sese in Occidentem contulerit, ut ope Julii Papæ, „ & aliorum Episcoporum Occidentis synodicè, & canonicè „ restitui posset; ut revera Synodo Sardica restitutus est „.

simula l'Uomo di buona fede, ch'egli è, essere il Santo venuto a Roma per dire le sue ragioni dinanzi al Tribunale di Giulio, ed al medesimo Tribunale essere stati ancora per Pontificia intimazione citati a comparire gli Avversarj suoi dentro un termine stabilito? Perchè ci tace, che il Papa chiamati seco a consiglio cinquanta Vescovi (VI), giudizialmente sedendo, cassò le ingiuste sentenze degli Eusebiani, e restituì alle loro Sedi Atanasio, e gli altri deposti Vescovi? Son queste cose tutte notorie, da noi narrate, e dimostrate, ed in più luoghi accennate, cui non senza rincrescimento la necessità a ripetere ci costringe. E che vuol dire quella lettera dagli Eusebiani scritta a S. Giulio piena di sfrontato ardimento, quasi egli abusasse del suo potere, giudicando le cause da loro decise? Sì questa lettera (a) vien condannando il silenzio del nostro Istorico infedelissimo. E mentre quelli si lagnano contra Giulio di un diritto, che dicon essi, usurpato; noi ci lagniamo contra Richerio di una verità con maligno silenzio da lui tradita. Ma dissimuli pur, quanto voglia, e con quel dire *Synodo Sardica restitutus est* escluda pure per via di tacita preterizione il Giudizio e la sentenza Romana: che grideranno sempre a dispetto di tal silenzio gli antichi monumenti del fatto; i quali a Giulio, ed alla Sede Romana attribuiscono la resituzione del Santo. A Giulio l'attribuisce Sozomeno (b) a Giulio l'attribuisce Socra-

(a) Vedi cap. I. n ro. p. 12.

(b) Sozom. lib. III. cap. VIII. „ Episcopus Romanus cum sin- „ gulorum (cioè di Atanasio, e „ degli altri Vescovi) causas co- „ gnovisset .... quoniam propter „ Sedis dignitatem omnium cu- „ ra ad ipsum spectabat, SUAM „ CUIQUE ECCLESIAM RE- „ STITUIT „.

(VI) E' a notare, che il Sinodo Romano, dove Giulio discusse, e definì la causa di Atanagio era l'usato Tribunale del Papa secondo il costume di quei tempi: il che non pregiudica nulla al supremo Diritto del Pontefice sommo. Perciocchè come disse Cujacio ad tit. Digest. de Appell. „ Quoties Princeps appellatur, solet, vocatis „ Proceribus, consultationem „ habere „.

te, (a) alla Sede Romana il Papa S. Celestino (b), alla medesima S. Gelasio (c): ed Atanasio stesso non dice, che in Roma per sentenza giudiciale fu assoluto come innocente? (d)

21 Ma, s'è così, (sento più d'uno, che replica) perchè volere, che in Sardica un generale Concilio si radunasse? Ritorniamo alla Storia, colla quale il nostro Avversario ci ha voluto sfidare, che ben ella ci aprirà l'adito alla risposta. Per la Storia sappiamo, che non potendo recarsi ad esecuzione la sentenza di Giulio (e) nel Concilio Romano pronunziata a favore di Atanasio, e degli altri Vescovi per l'opposizione del contrario partito, e massimamente dell'Ariano Imperadore Costanzo, si rivolse l'animo del Santo Papa alla convocazione di un Sinodo generale: mercecchè per questo convenendo la Chiesa tutta a decidere su tal causa, si torrebbe il pretesto degli Eusebiani, fondato in ciò, che non avesse il Papa Diritto alcuno di ritrattare le cause nell'Oriente ultimate: nè a sostenerli più accorrerebbe Costanzo; perciocchè dovendosi coll'assenso di lui tal Concilio convocare, si farebbe egli da parte, e permettendo ai Padri la libertà del giudizio, non osterebbe all'eseguimento della sentenza, che dalla Chiesa Universale veniva ad autorizzarsi. Oltrechè altre ragioni ancora intervennero poderosissime a dovere quel

(a) Socrat. lib. II. cap. XV. „ Cum Julio Romanæ Urbis Episcopo causam suam exposuissent, ille, quæ est Romanæ Ecclesiæ prærogativa .... in Orientem REMISIT, SINGULIS SEDES SUAS RESTITUENS „.

(b) Epist. Rom. Pont. col. 1143. „ Fugatus illinc in nostris partibus (cioè in Roma) recreatus est: DENIQUE HIC EI REINTEGRATUS EST STATUS

(c) Epist. XIII. „ Athanasium ..... Sedes Apostolica, „ quia damnationi Græcorum „ non consensit, absolvit „.

(d) Athan. Apol. II. „ Judicatum est non semel secundùm nos, sed sæpius. Primùm quidem in nostra Provincia ...; secundò Romæ nobis, cæterisque Adversariis Eusebii ad ejus criminosas litteras in judicio comparentibus. Tertiò iterum in magno Sardico Concilio „.

(e) V. capo I. n. 14. p. 19.

Sinodo congregare. Doveasi rendere l'onore alla prima Sede tolto dagl' inobbedienti colla forza dei sacri Canoni, e dissipare la massima perniciosa al governo di santa Chiesa: e di più domare lo spirito perturbatore colla punizione dei Capi della Setta scelleratissima: in somma restituire la pace al Popolo Cristiano, ed assicurarne la Fede. Gli Atti del Concilio Sardicese, e dopo questo il desiderato ritorno di Atanasio, e degli altri Vescovi alle loro Chiese felicemente eseguito ci danno chiaro a conoscere, quale sia stato il fine di questa convocazione.

22 Se non potè, ripiglierà il Richerista, la sentenza Romana ad esecuzione mandarsi, e sola ebbe effetto la Sardicese, a torto l'Autore incolpasi d'infedeltà, quando asserisce di Atanasio; *Synodo Sardica restitutus est.*

Rispondo: L' infedeltà non consiste nell'avere lui detto ciò, ma nell' aver taciuto, che la restituzione prima fu fatta in Roma: perciocchè di Roma uscì primamente la favorevol sentenza., e tanto bastò a' testimonj poc'anzi addotti per affermare, essere stato in Roma reintegrato. *Hic ei*, disse Celestino, *redintegratus est Status*. Che se l'invincibile violenza ne impedì l'esecuzione, non tolse per ciò il Diritto di chi la diede.

23 Dall' Appellazione di Atanasio passiamo a quella del Grisostomo, e ascoltiam le ragioni, che si producono per negarla. Segue il Richerio immediatamente dopo quel passo: *Par quoque judicium Chrysostomi*; cioè (a) dobbiamo di S. Giovangrisostomo dire lo stesso,

(a) „ Par quoque judicium „ Chrysostomi, qui litteris suis „ ad Innocentium I. auxilium, „ sed quale tum Ecclesia suppeditare consueverat, petit; „ nempe ut Synodus habeatur: „ unde nominatim dicit, se ad „ Synodum & justum judicium „ provocasse, & manifestas inimicitias Theophili Alexan„ drini, quem Eudoxia Imperatrix in Chrysostomum in„ cendebat, fugisse. Sicque „ epistolam concludit: Neque „ Scythas, neque Sauromatas „ unquam judicasse, dandum ju„ dicium uni parti, absente ea, „ quæ accusatur: & vitante non „ judicium, sed inimicitias, & „ invocante multa millia Judi-

che di S. Atanasio. E noi del pari adoperando la frase dell'Autore, benchè in senso diverso, altresì diciamo, *Par quoque Judicium Richerii*: e intendiamo, che, se il Richerio nel rigettare l'Appellazione di Atanasio si valse di un silenzio di mala fede, di egual silenzio si vale quì per rigettare quella del Grisostomo con questo solo divario, che nel secondo la mala fede sembra un po più aperta, e sfacciata. Vediamo, se sia così. Riporterò interamente il passo Richeriano. *Dimanda* (così nel citato numero) *il Grisostomo in una lettera ad Innocenzo I. soccorso, ma quel soccorso, che allora solea la Chiesa prestare; vale a dire, che si tenga un Concilio. Quinci espressamente dice, aver lui appellato al Concilio, e ad un giudizio, che proceda con rettitudine; ed avere l'aperta nimistà scansato di Teofilo Alessandrino divampante d'odio, che in lui fomentava Eudossia Imperadrice contro il Grisostomo. E così conchiude la lettera: Neppure gli stessi Sciti, neppure i Sarmati stessi avere mai giudicato sì fattamente, che si tratti la causa in grazia dell'una parte, essendo lontana l'altra, ch'è l'accusata, e che sfugge non il giudizio ma gli effetti della nimicizia; ed invoca insieme più migliaja di giudici, e protesta in faccia a tutto il mondo di esser pronta a mostrare che non sia rea, a discolparsi degli apposti delitti, e la sua innocenza mettere in chiaro lume. Ai quali detti da Innocenzo rispondesi nella lettera 29. al Clero, e Popolo Costantinopolitano: esser di molta necessità, che l'affare si agiti in un Concilio, la cui convocazione è sì un buon pezzo,* (egli dice) *che abbiamo stimato do-*

„ cum, & protestante coram toto orbe declaraturam, se non esse ream, depulsuramque crimina, & ostensuram suam innocentiam: Quibus & Innocentius ep. 29. ad Clerum, & Populum Constantinopolitanum respondet, Synodali cognitione peropus esse: quam dudum etiam cogendam esse censuimus, quia sola illa talium procellarum motus sopire potest, inquit. Quæ pariter a Sozomeno confirmantur. lib. VIII. cap. XXVIII.

versi fare: perciocchè quello solo può i movimenti comporre di sì fiere procelle. Le quali cose sono ancor da Sozomeno confermate nel lib. VIII. Capo 28. Ecco l'intera Opposizione di Richerio; per la quale intende, che l'appellazione del Santo non si fosse fatta al Tribunale d'Innocenzo I., e tal persuasione mostra egli di avere per così ferma, che menando trionfo insulta i sostenitori del contrario sentimento, con dispregio appellandoli gli *Scrittori della Curia Romana* (frase adottata da' suoi seguaci) e di essi dice: *aver dovuto costoro desiderare grandemente, che tutti quanti gli antichi Libri sia di Storie, sia di Concilj si cancellassero, si espurgassero a genio loro, o non vedessero mai la luce; onde per quel tempo che nascose si stettero, poteron quelli a suo bell'agio far credere agl'ignoranti le loro bubbole in grazia dell'Assoluta Monarchia del Papa.* (a)

24 Manco male, che questa volta parlasi con rispetto, e con lode dell'Opere de' Concilj, e di altri ecclesiastici monumenti. Perciocchè poche pagine prima le stesse Opere dallo stesso Scrittore furono condannate come officine di errori, e d'imposture; intantochè del più profondo cordoglio lo ricolmarono per puro zelo della Sede Apostolica, a cui di *danno più presto riescono, che utilità* (b). Ma scordiamci di quello, che poco avanti ha scritto; siccome pare, che se ne sia pur egli scordato; e ritornando a quello, che ora dice rendia-

(a) Richer. l.c. ,, Hercle, ut ,, Curiæ Romanæ Scriptores sua ,, commenta pro absoluta Papæ ,, Monarchia facilibus defigerent; ,, illis maximè exoptandum e- ,, rat, omnes antiquos libros, ,, Historias, & Concilia deleri, ,, expurgari, aut nunquàm edi ,, in lucem, unde quandiu la- ,, tuerunt, multa contra verita- ,, tem ignaris persuaserunt, & ,, supposuerunt ,,. ,, Equidem cum maximo animi ,, moerore dicere cogor, nullos ,, extare libros, in quibus tot, ,, tantaque fictitia, & adulterina ,, scripta, quàm in Tomis Con- ,, ciliorum legantur; & illos, ,, qui ejusmodi ambiguis, & ,, suspectis scriptionibus, et epi- ,, stolis auctoritatem Sedis A- ,, postolicæ tueri nituntur, ei- ,, dem non mediocriter incom- ,, modare ,,.

(b) Richer. cap. II. num. VI.

mo grazie a Dio, che a discoprire la verità, risorsero finalmente alla luce le vetuste memorie, che nell'oscura ignoranza stavan sepolte (come se la Lettera del Grisostomo, e la Risposta d' Innocenzo non si sapessero, quando scriveva il Bellarmino, il Du Perron, il Duval . . . contro cui aguzza la penna di fiele intinta). Facciamo intanto sapere, agli eredi de' sensi Richeriani, qualora nol sanno, che i difensori non già dell'Assoluta Monarchia, ma del vero Primato (VII), i quali scrissero dopo il Richerio, quando quelle due lettere oltre ad essere note nella Republica letteraria, erano state dal nostro Scrittore dottissimo interpretate; senza curarsi di questo, bravamente sostennero la contrastata Appellazione. Tali furono il Signor David (a), il Pagi (b), il Lupo (c), il Bianchi (d), e mille altri ragguardevoli Autori antichi, e moderni: e n'ebber tutta la ragione: perciocchè assai prima di loro dichiarato avea questo punto S. Gelasio Papa per confessione ancora di Febbronio (e). Anzi udite cosa, che mostra, non so dir quale più, se l'ardire, o la stolidezza del nostro Istorico; ebbero essi ragione di farlo in forza della Lettera, che ci si oppone. Io non comprendo, come il Richerio potette sì francamente porcela dinanzi agli occhi, essendo questa il più bel monumento, e 'l più sicuro di quanti mai recare si sogliono in favore degli Appelli: monumento, che se ei non conobbe, fu il più balocco Uomo del mondo, quando intendeva di fare su tale Lettera

(VII) E' una calunnia il dire, che gli Anti-Richeristi sieno difensori della Monarchia del Papa *Assoluta* nel senso di Richerio. Veg. sopra il capo VI. n.12.

(a) Des Jugem. Canoniq. chap. VII. art. 5.

(b) In Critic. ad an. 404. n. 16. e seg.

(c) De Appell. Diss. I. c. XVII. in altri luoghi.

(d) Esterior polizia della Chiesa tom. V. part. II. pag. 81. e seg.

(e) Cap. V. §. 9. pag. 348. edit. sec.,, Concludunt Romani, praeeunte hic GELASIO Papa, appellatum a Chrysostomo ad ,, Innocentium, huncque rogatum, ut pontificia sua auctoritate judicia in Oriente lata ,, irritaret ,,.

fondamento: se il conobbe, e scorgendo ostacolo al suo disegno, si lusingò, che non sarebbe altri per avvertirlo, fu balocco egualmente che temerario. Intendo io quella parte di Lettera, in cui dirizzasi la preghiera; che a rimuovere il sospetto di alterazione riporterò nella lingua dal Santo adoperata, qual da Palladio tramandossi (a). Ἐπιστεῖλαι, (ecco le parole di S. Giovangrisostomo ad Innocenzo) παρακαλῶ, τὰ μὲν οὕτω παρανόμως γεγενημένα ... μηδεμίαν ἔχειν ἴσχυν, τους δὲ τοιαῦτα παρανομήσαντας ἐλεγχομένους τῷ ἐπιτιμίῳ ὑποβάλλεσθαι τῶν ἐκκλησιαστικῶν τῶν νόμων. ἡμᾶς δὲ τοὺς οὐχ᾽ ἁλόντας, οὐκ ελιλεγμένους, οὐκ ἀποδειχθέντας ὑπευθύνους, τῶν γραμμάτων τῶν ὑμετέρων δότε απολάυειν συνεχῶς, καὶ τῆς ἀγάπης, καὶ πάντων τῶν ἄλλων, ὥσπερ καὶ ἔμπρόσθεν. *Io vi prego ad ordinare per lettera, che atti cotanto ingiusti non abbiano vigore alcuno, e che gli Autori di cotali attentati contro le leggi alla pena soggiacciano delle leggi dalla Chiesa intimate. E noi, che nè convinti siamo stati, nè redarguiti, nè dimostrati colpevoli, noi de' caratteri vostri fate sì, che assiduamente godiamo, e della vostra dilezione, e di tutte le altre cose nè più nè meno, che avanti*. Si domanda prima al Pontefice, la cassazione della ingiusta sentenza, γεγενημένα μηδεμίαν ἔχειν ἴσχυν. In secondo luogo la punizione de' giudici prevaricatori: παρανομήσαντας ἐπιτιμίῳ ὑποβάλλεσθαι. In terzo la recuperazione della propria dignità, colla conservazione della grazia, e pontificia comunione: Δότε ἀπολάυειν καὶ τῆς ἀγάπης, καὶ πάντων &c. E tutto ciò non dinota un Appello alla Santa Sede de' più rimarchevoli, e più solenni?

25 Ma come ciò si accorda colla richiesta, che il Grisostomo fa di un Concilio generale, di cui ne riconosce Innocenzo la necessità, e ne pensa l'esecuzione?

Eccoci alla Risposta: la quale a mettere bene in chiaro, fa di mestieri esporre prima il contesto di quella Let-

(a) Pallad. In Dialogo de Vita S. Joannis Chrysostomi.

tera. Dico adunque, che in essa impegnandosi il Santo a dimostrare l'enormissima iniquità del Giudizio Orientale va ad uno ad uno rilevando i capi, onde tutto il procedere si appalesi difforme non che da' Canoni della Chiesa, ma dai Diritti ancora della Umanità: mancanza di autorità ne' Giudici, eccezione di notoria nimistà riguardo a' medesimi, assenza sua dal Giudizio, per cui seguì la condanna senza udirsene la difesa; assenza nata non mica da contumacia, ma da un giusto riguardo di non voler soggiacere a un Tribunale sì irregolare, sì barbaro, che nè la *Scizia stessa, nè la stessa Sarmazia non aveva giammai ne' giudizj suoi la nativa barbarie tant'oltre estesa*: questi, e somiglievoli altri capi va il Santo colla usata eloquenza in questa Lettera svolgendo: e nell'atto di svolgerli, ad Innocenzo ridice l'aperta protestazione, che agli Avversarj fece, quando il citarono a comparire: Non ricusare lui già la comparsa al cospetto di mille, e di più Giudici, anzi volerli, ed invocarli; che ben saprebbe al cospetto di tutto il Mondo far chiara la falsità delle coloro accuse, e la verità della sua innocenza: ma rifiutare sibbene cotali Giudici, quali essi erano: in breve, scansare i trasporti dell'odio, non i regolamenti della Ragione (a).

Dichiarato il contesto, rispondiamo a Richerio. L'avere il Santo riferita al sommo Pontefice l'antidetta protesta, dite di grazia, è lo stesso che domandare ad Innocenzo il ragunamento di un Sinodo? E come mai? Domandò un *Sinodo giusto* agli Avversarj nel fervore della contesa; lo concedo benissimo: dunque perciò lo domanda ad Innocenzo? nego la conseguenza. Altro è raccontare di averlo chiesto, altro è chiederlo di presente. Tutt'altra fu la richiesta, che porse al Papa, richiesta vera, ed innegabile, e fu quella di sopra addot-

(a) Chi vorrà accertarsi meglio della verità potrà leggere interamente la lettera del Santo presso il Coustant. col. 771. e seg., la cui lunghezza non ci consente il recarla quì.

ta, ma dal Richerio taciuta: cioè che annullasse gli atti detestabili, punisse i giudici perversi, e se nel primiero stato interamante tornasse. Dalle quali cose inferiamo contro il cattivo Ragionatore, che se tacendo con malizia tal preghiera dichiarossi mancante di buona fede, riferendo soltanto i recati passi, bisognoso mostrossi di buona Logica.

Men cattivo per certo sarebbe stato il discorso, se in vece di proporci quei testi, un altro ei ce ne avesse proposto, che ora soggiugnerò, e che segue appresso la testè memorata petizione. Eccolo (a): *Che se vorranno gli Autori di cotali misfatti* (intende i suoi Persecutori) *porre avanti, ed esplicare i delitti, onde ci hanno contro ragione sbandeggiati, noi, datici prima gli atti, e le scritture contrarie, e uscendo in mezzo gli Accusatori alla presenza di un incorrotto Giudice, noi siamo pronti ad aringare, e difendere la nostra causa, e dimostrare che siamo, com'è di fatto, innocenti*. Men cattivo, io diceva, sarebbe stato il discorso; perchè almeno quì si tratta di una proposta immediatamente diretta al Papa: men cattivo sì; ma pure cattivo. Perciocchè tal proposta nettampoco giova all'intendimento: prima perchè il progetto del Grisostomo non è assoluto, ma condizionato; ed è più tosto un'accettazione del Giudizio dai suoi nemici richiesto, che una domanda assoluta, che egli faccia rispetto al modo da tenersi. Secondariamente perchè nel chiedersi un Giudice veramente incorrotto non escludesi il Papa: il quale secondo il Canone quarto dei Sardicesi potea da per se terminare in Roma la causa, o destinare secondo il Canone quinto altri Giudici a suo

(b) Così leggesi secondo l'interpretazione latina fattaci dal Bigozio, e recataci dal citato Coustant col. 786. „ Sin autem „ voluerint horum facinorum „ Auctores proponere, & ex„ plicare crimina, ob quæ nos „ injustè ejecerunt; datis nobis „ actis, libellis, & accusatori„ bus in medium prolatis, in„ corrupto Judice sedente, cau„ sam dicemus, ac defendemus, „ nosque ostendemus, ut revera „ sumus, insontes.

piacere ; di sorte che, in qualunque modo piaccia di dire, rimanga sempre inconcusso, che il Santo non appellasse immediatamente al Concilio, ma sibbene al Romano Pontefice, per fare ciò, che a tenore dei Canoni secondo il suo savissimo accorgimento giudicato avesse più acconcio alle circostanze: *faciet quod sapientissimo consilio judicaverit*. (a)

26 Giudicò di fatto Innocenzo acconcia cosa alle circostanze, anzi necessaria dover essere, che l'affare in un Concilio si esaminasse: *Necessaria est Cognitio Synodi* (b) e Concilio generale, come più sotto si esprime nella Lettera stessa; *Diu multumque agitamus, quonam modo Oecumenica Synodus congreganda sit*. Ed eccoci all'altra parte della difficoltà tolta dalla Risposta Innocenziana; per la quale intende l'Avversario, non avere Innocenzio riconosciuto in se Diritto di giudicar quella causa.

27 Alla quale rispondo: Se così fosse, come accettò l'Appellazione di Giovanni in ciò, che all'annullazione degli Atti giudiciarj si apparteneva; e condannò che altri in luogo del Grisostomo si ordinasse contro il divieto (c) di Sardica? Chi ha' Diritto di sospender l'effetto della condanna, *a fortiori* ha Diritto di giudicare sul merito della causa; Perciocchè il primo Diritto nel Giudice di Appellazione è più limitato del secondo, dandosi in certi casi stabiliti dai Canoni l'Appellazione in ordine all'effetto devolutivo, ma negandosi in ordine al sospensivo (d). Non mancò dunque ad Innocenzio il secondo Diritto; benchè non ne volle far uso, considerando il Concilio in causa così scabrosa, come unico mezzo a sedare quei torbidi movimenti; (e) *quia sola talium procellarum motus sedare potest*.

(a) Canon, V. Sardic.

(b) Epist. ad Cler. & Popul, Const. n. 4.

(c) Can. IV. Sard.

(d) C. *Romana* 3. §. *Si autem* de Appell. In Sexto. Pignat. Consult. Can. tom. VIII, Consult. 61. num. 4.

(e) Epist. Innoc. apud Coustant.

18 E certamente onde mai muoveva si furiosa procella, che tutta mise in iscompiglio la Chiesa dell' Oriente, se non se da un partito poderosissimo? Molti erano i Vescovi Orientali, che o per umano riflesso nato da imbecillità, o per trasporto di violenta passione si collegarono col fiero Capo della congiura, Teofilo: Teofilo, che per l'altezza del grado sopra gli altri innalzavasi, come colui, che sedea sulla cattedra Alessandrina, e per la fama del suo sapere in Occidente ancora reputavasi illustre, testimonianza rendendone le pregiate sue lettere su la Pasqua. La gravità della causa, e la scabrosità della decisione oltremodo accrescevasi dall' impegno, che in questo affare avea preso l'Imperiale Corte eziandio. Or in sì fatti cimenti qual frutto potea promettersi dal suo giudizio il dubbioso animo del Papa? Sperar potea con facilità, che ceduto avrebbe la presunzione del Vescovo Alessandrino, animata dall'odio, nudrita nella ingiustizia, avvalorata dalla prepotenza? E non cedendo il Capo, ed il Motor principale, che sariane avvenuto di tutto il resto? Non eran troppo lontani i tristi esempj della Eusebiana temerità. Laddove per lo contrario in un Concilio generale da Sovrana Potenza assistito, e favoreggiato, giudicatrice sedendo la Chiesa tutta, nè alcun luogo alla violenza restando; libero pienamente riuscirebbe il Giudizio, ed incapace d'esser tacciato dagli emoli come sospetto: trionferebbe l'Innocenza splendidamente manifestata: e l'iniquità in ogni sua parte convinta condannerebbe la propria bocca a un silenzio di confusione. Tali cose in veduta di quel saggio Pontefice presentandosi, giudicò sul Grisostomo in quella parte, che riguardava la forma dell'iniquo giudizio adoperato; (VIII) ma si astenne di

(VIII) La nullità del giudizio era patente per se medesima, come ben dimostrano le ragioni addotte dal Santo. Perciò il Papa come ebbe ascoltato i Legati dell' una, e dell'altra parte, senz'altro cassò gli atti del Sinodo. Onde, come attesta

di farlo in quell' altra, che concerneva i delitti falsamente appostigli, e al Tribunale di un Sinodo generale ne rimise l'affare.

Cessino adunque i seguaci di Richerio, cessi il Dupino, (a) e dietro l'orme del Dupino il Febbronio (b) di opporci i sensi del Papa Innocenzo I.; che da quanto fin ora si è ragionato, non può rivocarsi in dubbio nè l'appellazione del Grisostomo, nè la giurisdizione d'Innocenzo.

29 Ritornando al nostro Richerio, che bisogno avea egli per ispacciar le ardite sue massime, di ricorrere alle due lettere surriferite? Poteva egli spedirsi dall' imbarazzo per via più corta, e da lui le mille volte battuta: cioè ricorrere all'usurpazione, e dire, che, se Innocenzo alcuna cosa operò da Giudice di Appellazione, l'autorità distese fuor dei confini; siccome di S. Leone arditamente affermò, anzi di più altri Santi Pontefici, dei quali parimente asserì, che quante volte assolvettero i rei condannati dai Sinodi, ciò fecero non per diritto, ma solo per via di fatto. Odasi come egli parla nel cap. VI. n. IX di tutti cotesti rei: *Omnes.... a Pontificibus Romanis non jure, sed via facti restituti sunt*: e per la frase *via facti*, che cosa intende? lo spiega subito: *quod enim contra jus commune, et Canones patratur, vis, non jus est secundùm illius temporis disciplinam*. Questo è il diletto ricovero, a cui si volge, quando convinto non trova modo a rispondere. L'antica pratica, che si adduce, si vuole essere stata un abuso, una usurpazione, una violenza: E perchè? L' avete or ora sentito, perchè contraria al Diritto comune, e ai Canoni; Diritto, che, come sopra accennai, stabiliscesi dall'Autore nella Legge Divina, naturale: onde dicesi

Palladio nel Dialogo, diede a Teotteno Prete della Chiesa di Costantinopoli inviato a Roma per notificare le violenze usate, lettere di comunione per Giovanni, e per li Vescovi aderenti a lui.

(a) Dupin de Antiqua Eccl. Disc. Diss.II. cap.II.

(b) Febb. cap.V. §.9.

Jus commune a Deo institutum (cap. III. n. VIII.) *Jus commune, quod Lege Divina naturali constitutum est* (cap. VI. n. VII.) E quì siamo alla quarta, ed ultima Riflessione.

Riflessione Quarta

Sopra il Principio fondamentale di Richerio, cioè che l'uso de' Canoni Sardicesi è contrario al Diritto comune fondato nella divina Ordinazione: ed innoltre contrario a' Canoni Niceni, che tal Diritto ci dichiararono.

30 Ricerco in primo luogo l'origine della pretesa contrarietà al Diritto comune, ed insieme Divino; ed altra io non ne trovo, che l'Istituzione di Gesù Cristo Fondator della Chiesa; per la quale Istituzione non essendo il Papa, secondo il dogma Richeriano, altro che un Capo Ministeriale (a), non ha veruna reale superiorità, onde si ascriva la podestà di ritrattare le cause provinciali. Io non nego, che qualora fosse vero il sistema, il potere del Papa non sarebbe più quello, che la verace Chiesa universalmente venera, e riconosce, anzi crollando ogni fondamento di vera giurisdizione, rimarrebbe un'ombra, un fantoccio. Che si debba decidere di un tal sistema, l'hanno già discusso il Petavio, e col Petavio altri Teologi dottissimi, che ne han dimostrata l' abbominevole assurdità (b), oltre la condanna fattane dalla Chiesa. A me questa discussione non appartiene, appartiene bensì la confutazione dell' Istoria; e però da questa non dipartendomi, ricerco in secondo luogo l'oggetto di questa Istoria. Qual mira ebbe

(a) Richer. de Eccles. & Polit. Potest. Cap. I. *Tota Jurisdictio Ecclesiastica primario, proprie, & essentialiter Ecclesiæ convenit: Romano autem Pontifici, atque aliis Episcopis instrumentaliter, ministerialiter, & quoad executionem tantum.*

(b) Claudio Durando, Dottor Teologo di Parigi Bacherio, Giacomo Sirmondo, Spondano, e principalmente Andrea Duval Dottor di Sorbona, e regio Professore Primario di Teologia nella Università Parigina, Charlas, Faure, Veith &c.

l'Autore nel lavorarla, e produrla? Odo da tutti rispondermi, (e dicon bene) che pretese egli di far vedere col fatto la verità del sistema universalmente combattuto. E in effetto ad ogni pagina di quest'Opera da' varj avvenimenti, che va a suo modo raccontando, invariabilmente deduce l'esclusione totale della Monarchia. Senza che il suo precipuo intendimento distintamente ci vien mostrato nella Prefazione della sua Storia, e nel titolo di essa Prefazione, dirigendola a tutti quelli, *qui veritatem*, *unitatem* (a), *&* *concordiam justi regiminis Ecclesiæ Catholicæ a Christo instituti adamant*. Dal fatto adunque vuol, che argomentiamo quale sia il diritto di ciascun membro componente la Chiesa, per inferire quindi la qualità del governo istituito da Gesù Cristo. E per ristringere la materia al punto, che trattiamo; dall' antica, e costante pratica della Chiesa intorno alle Appellazioni egli vuole, che deduciamo, qual diritto abbiano per divina Istituzione i Vescovi particolari delle Provincie, quale ne abbia il Pontefice della Chiesa Romana. Orsù percorriamo la Storia, e osserviamo, che v'abbia quivi su questo particolare. Io quivi leggo, gente d'ogni maniera buona, e cattiva appellare a'Papi dalle condanne riportate, accettare i Papi l'Appellazione; e le sentenze date parte approvare, e confermarle, parte cassarle, e rimettere gli Appellanti nel suo primiero possesso. Or di questi che ne dice Richerio? *A Pontificibus Romanis* NON JURE, SED VIA FACTI *restituti sunt*. *Via facti restituti sunt?* (ripiglio io) dunque *jure restituti sunt*: (IX) La conseguenza scende direttamente dal fine della sua Storia,

(a) Richer. Tom. I. Histor. Conc. Præf.

(IX) Quando si dice: *jure restituti sunt*, non s'intende giustificare la sentenza del Papa, che avesse involontariamente per errore di fatto reintegrato il colpevole; ma sol s' intende, che nell'accettare il ricorso dell' Appellante, e nel giudicarlo ha fatto uso di un Diritto, che per ragion del Primato gli competeva.

che ad ora ad ora ce la caccia negli occhi per contrapporla al Diritto delle Appellazioni. Bisogna dunque avanti ad ogni altro riportare il suddetto Canone in quella parte, che concerne la controversia. *De his* (così comincia secondo la lezione di Dionisio, conforme nella sostanza alla greca) *De his, qui communione privantur seu ex Clero, seu ex* (a) *laico ordine ab Episcopis, per unamquamque Provinciam sententia regularis obtineat, ut hi, qui abjiciuntur ab aliis, ab aliis non recipiantur.* Quì si tratta del caso, in cui alcun Cherico, o Laico (notisi bene, che non si parla della causa di un Vescovo) sia scomunicato dal proprio Vescovo; e si ordina, che tal reo non possa essere nella comunione ricevuto dagli altri Vescovi. Ma non potrebbe darsi, che la scomunica per difetto del Vescovo condannatore sia stata ingiustamente pronunziata? Appunto. Per ciò volendo il Concilio provvedere al disordine non impossibile ad accadere, stabilisce, che si esamini, onde il Vescovo alla determinazione della pena siasi condotto. *Requiratur autem,* (segue il Canone) *ne pusillanimitate, aut contentione, vel aliquo quolibet Episcopi vitio videatur a congregatione seclusus.* Venendo poscia alla singolare deliberazione su la maniera da praticarsi, dicesi: *Bene placuit annis singulis per unamquamque Provinciam bis in anno Concilia celebrari: ut communiter omnibus simul Episcopis Provinciæ congregatis, discutiantur hujusmodi quæstiones. Et sic, qui suo peccaverunt evidenter Episcopo, excommunicati rationabiliter ab omnibus æstimentur, usquequo vel in communi, vel eidem Episcopo placeat humaniorem pro talibus ferre sententiam.* La causa dunque del Cherico, o Laico esaminare si dee nel Concilio Provinciale da convocarsi due volte l'anno, per conoscere, se la sentenza sia stata giusta; e conosciutane la ragione, abbiasi da tutti in conto di scomunicato; finattantochè a tutti in co-

(a) V. Van-Espen T. VI. Scholia in Canones Nicænos.

mune, o al proprio Vescovo piaccia di mitigar la sentenza. Ecco tutto relativamente a ciò, che si va cercando. Riflettiamo adesso su questo Canone.

32 Primieramente il Canone si raggira soltanto sopra i Cherici inferiori, o sopra i Laici dal suo Vescovo condannati. In secondo luogo la rinnovazione della loro causa, se ascoltiamo Van-Espen, non è quì un effetto di Appellazione (a): *Hinc patet*, così questi nel comento del Canone, *quæstiones*, *quas Clerici*, *vel Laici contra suum Episcopum habebant*, *delatas fuisse ad judicium Synodi Provincialis* NON PER MODUM APPELLATIONIS, SED PER MODUM SIMPLICIS, ET HUMILIS QUERELÆ. E veramente non si dice nel Canone: *Se il Cherico*, *o Laico appelli al giudizio del Sinodo &c.*; ma assolutamente, e generalmente si vuole, che per maggior contentamento del Reo se ne rivegga la causa dall' intero Corpo de' Vescovi della Provincia, e si tolga ogni capo di dissensione (b) tra le pecore, ed il Pastore.

Checchè ne sia di ciò, che il citato Canonista asserisce; è certo almeno, che, se le dette persone abbiano dal Sinodo riportata la molesta conferma del fulminato gastigo, e sentano avere ricevuto aggravio; invano voi vi affannerete per esse, ricercando dal Canone alcun sollievo; che di ricorso a maggior Tribunale il Canone non dice parola. Innoltre, se avvenga mai, che dal Sinodo (ciò che non di rado è avvenuto) alcun Vescovo si condanni, e si deponga, creda egli intanto di essere innocentissimo, quale forse il sarà; che dee far questo povero disgraziato? Notomizzate il Canone quanto vi piace, neppure un jota vi si ritrova, che gli faccia la guida ad un Giudice superiore. E che? Penseremo noi forse, che un Concilio sì venerando ab-

(a) V. nel citato Tomo.

(b) *Ut*, *omni dissensione sublata*, *munus offeratur Deo purissimum*, nel fine del Canone. V. Van-Espen to. VI. Can. V. Nic.

bia spogliati gli oppressi di quel diritto, di cui forniti gli ha la Natura stessa? Pazzia sarebbe il semplice immaginarlo. Bisogna dunque, malgrado che se ne abbia, convenire in ciò, che il Concilio Niceno della pienezza del diritto di Appellazione, espressamente almeno, non ci parlò (x). Nè ciò dee punto recarci ammirazione: *i Canoni*, acutamente disse Pelagio II. in una lettera ad Elia Vescovo di Aquilea, *sono leggi buone nate da cattivi costumi*. Gli abusi soventemente, e le abbominevoli scostumatezze fanno la strada alle Leggi più sacrosante. Or sin al tempo del Concilio Niceno si rispettò nella Chiesa inviolabilmente, e si riconobbe coll'opera il Diritto del supremo suo Capo: perciò non si credette allora necessario il dichiararlo minutamente, finattantochè la ribelle setta degli Eusebiani comparve. Allora fu, che la Chiesa stessa radunandosi in Sardica non potè dispensarsi dalla dichiarazione di ciò, che nel Primato del Papa essenzialmente fondandosi, da niuno per l' innanzi s'era conteso.

33 Stringiamo ormai l' argomento infra i termini della forma dialettica: I Padri Niceni ne' loro Canoni non hanno espressamente parlato del Diritto di Appellazione, almeno per ciò che riguarda le cause de' Vesco-

(X) *Fateor*, (dice ottimamente il P. Cristiano Lupo T. I. Schol. in Can. III.Sard.) *nullum Nicænum Canonem diserte statuisse de Romanis Appellationibus. Canones enim, uti ad Eliam Aquilejensem Episcopum scribit Pelagius II, sunt nata ex malis moribus bonæ leges*.

Vero è, che i Romani Pontefici alcune volte nelle loro lettere adducono per le Appellazioni il Concilio Niceno. Ma ciò o dee intendersi del Sardicese, che confondono col Niceno, come sopra si è veduto; o se realmente parlano del Niceno; non alludono a' Canoni, ma agli Atti del medesimo. Conciossiachè dagli Atti rileviamo, che la causa di Melezio Vescovo di Nicopoli condannato da S. Pietro Vescovo di Alessandria fu agitata di nuovo nel Concilio Niceno alla presenza de' Legati Apostolici. E a questo fatto alluse probabilmente S. Giulio Papa nella lettera agli Eusebiani da noi recata nel Capo I. n. 13. pag. 14. quando lor disse; che il *Sacro Sinodo di Nicea permetta, potersi bene le azioni di un Sinodo, senza recargli onta di sorte alcuna, in altro Sinodo sottoporre ad esame*.

vi. Or i medesimi, non è a credere per questo, che abbiano voluto negare un Diritto di Natura: dunque hanno supposto il Diritto di provocare a un Giudice competente. Che il Papa non sia Giudice competente, non l'asseriscono in verun luogo: dunque il dire, che i Canoni Sardicesi, che l'uso delle Romane Appellazioni sieno cose a'Niceni Canoni ripugnanti è un fungo nato portentosamente nel cerebro Richeriano. E così rimane atterrato il Principio fondamentale in tutte e due le sue parti; in quella, che dice contrarietà al Diritto comune, naturale, e Divino, ed in quest'altra, che dice opposizione a' Niceni stabilimenti.

34 Potrà sembrare a taluno per le cose antidette, ch' io voglia dare alla Storia del nostro Autore un aspetto odioso più del dovere. E quanto alla prima parte, quel circolo vizioso, che gli si appone, esser pretta caricatura, e un tratto ardito di penna calunniatrice. Non ascriver lui punto ad usurpazione, e violenza de' Papi, se non quel fatto, che vien ripreso da' Padri della Chiesa gravissimi, i quali uniformente ci han dichiarato, che il Diritto comune, naturale, e Divino sia del tutto alle pretese Appellazioni contrario, e ci hanno pure contestato la ripugnanza, che v' ha tra' Niceni Canoni, e' Sardicesi.

Io non ho mai preteso di aggravare il Richerio; temo bensì, che chi vorrà in sì fatta guisa prenderne le difese, non traggalo, come suol dirsi, dalla padella per buttarlo nel fuoco. Chi son questi Padri gravissimi della Chiesa, *quorum Sanctiones non sunt aliquæ novæ Constitutiones, sed juris divini, & naturalis declarationes* (a)? Sono massimamente i Vescovi dell'Affrica nel Concilio sesto Cartaginese. Perciò non v' ha, quasi dissi, articolo della Storia, alla presente materia relativo, in cui non escano nella scena, e a questi egli consacra interamente

(a) Sono parole dell'Autore, e specialmente nel Comento al Canone sopra allegato; alludendosi a' Vescovi dell'Affrica.

il sesto Capo per deprimere i Papi, ed avvilire la Chiesa Romana. Or sappiasi da chi non è molto nella Ecclesiastica Istoria esercitato, che gli Affricani di fare tal dichiarazione non si sognaron giammai. Resistettero, è vero, in qualche modo all'appello del succennato Apiario, ma che poi cotale resistenza sia presa per una dichiarazione, che l' appellare alla Santa Sede sia contro il comune Diritto naturale, e Divino è una solenne impostura dall'Autor messa fuori a sostegno del suo sistema, e tale noi nel seguente Capo la daremo a conoscere. Or essendo così, non sono i Vescovi dell'Affrica, che colla loro additata resistenza c' interpretano il Diritto; ma è il Richerio, che colla supposizione del Diritto c'interpreta la resistenza: ed eccoci al circolo un' altra volta, e alla petizion di principio sopra notata.

35 Ma via per ora supponiamo in grazia dell'Avversario, che la Chiesa dell'Affrica abbia pensato secondo il gusto Richeriano, qual preferenza ella merita sopra tutte le altre Chiese accoppiate insieme? Che vale mai una Chiesa particolare rispetto all' universale? Universale Chiesa fu quella, che in Sardica si radunò: Ella decise, qual fosse la podestà a' Successori di Pietro conveniente, e qual'onore si dovesse alla memoria del Principe degli Apostoli. Perchè dunque ha da starsi al sentimento degli Affricani, e non a quello de' Sardicesi? Oltrechè il sentimento de' primi è ripugnante all' uniforme pratica delle altre Chiese e prima, e dopo il Sinodo tenuto in Sardica: dirò meglio, è ripugnante alla pratica della lor Chiesa medesima e prima, e dopo il Concilio VI. Cartaginese: ripugnante all' autorità di più Romani Pontefici venerati fra' Santi, i quali e coll'opera, e colla voce diversamente insegnarono, e praticarono. So benissimo, che Richerio, e l' odierna sua Setta tenendo dietro alle orme de' Novatori l'autorità de' Papi ancorchè Santi non valuti per niente, cioè di un S. Leone, di un S. Gregorio, di un S. Gelasio ec. perchè ope-

ratori, e testimonj in *causa propria* (a): come se la causa propria, essendo essi distinti per Santità, dalla causa di Gesù Cristo separar si potesse: e la Santità potesse collegarsi col fasto, e l'ambizione, e far divorzio dall' umiltà, che per detto dell' Incarnata Sapienza è il necessario, ed essenzial fondamento della perfezione Cristiana: come se la Chiesa onorare fra' Santi volesse quelli, che a servile giogo la sottomisero (X), sacrificandone la libertà alla loro scorretta pretensione: e finalmente Cristo Signore singolarmente glorificar volesse coloro, che le più sante, ed importanti di lui disposizioni sul reggimento della sua Chiesa ardirono di sconcertare.

36 Sia dunque, come vuole l' Autore; e però lasciate queste riflessioni per chi ricerca il fondo della pietà Richeristica, si ammetta l'eccezione, ch'egli dà a' Pontefici eziandio canonizzati per Santi. Ma sappiano i Richeristi, che, se per le ragioni dette l'autorità de' Vescovi dell'Affrica valeva poco, da questo punto non val nè

(a) Sia per esempio tra'molti detti, che tratto tratto s'incontrano nella Storia di Richerio, quello, che leggesi al capo II. n. XIV. (*Absurdum est, ex Romanorum Pontificum Decretalibus* IN SUA CAUSA, *ut B. Leonis, Gregorii* &c. *velle persuadere* &c.) o quell'altro del capo VIII. n. XLIV. del medesimo libro I.) *Gelasium in multis contra veritatem Historiæ ampullate loqui, ut hinc discamus* ROMANIS PONTIFICIBUS IN SUA CAUSA NON ESSE FACILE CREDENDUM.

(X) Richerio considera il presente stato della Chiesa, come uno stato di dura oppressione per opera di coloro, che ne hanno esclusa l'Aristocrazia da lui segnata. Epperò si avanza a dire, che possa ella oggidì di santa ragione rivendicare gli antichi diritti suoi: e guai per quelli che ne impediscono l'esecuzione. Li costituisce egli rei di peccato grave. (Poveri noi Peccatori!) Sentimento scellerato, che tende apertamente allo Scisma. Odansi le sue parole cap. III. n. IX. nel fine: *Nullam esse temporis præscriptionem, quæ possit Ecclesiam impedire, quominus jus illud* (Aristocraticum &c.) *recuperet, atque in integrum restituat: &, si qui voluerint impedimento esse, ut in Constantiensi, & Basileensi Concilio factum est* (povero Eugenio IV!) *graviter peccaturos, & tamquam justi regiminis Ecclesiæ violatores, atque oppressores de hac re rationem reddituros Christo, si forsan ab hominibus cogi nequeant in ordinem.*

molto, nè poco. E perchè? perchè quanto eglino e dissero, ed operarono, *fu in causa propria*. E come no? In qual circostanza protestarono essi, a parlar col Richerio, contro le vane pretensioni di Roma? In circostanza, che il condannato Prete Apiario ebbe ricorso al Giudizio del Papa Zosimo: cioè in circostanza che la giurisdizione usata dal Romano Pontefice veniva a diminuire la giurisdizione pretesa da loro, di terminare la causa, senza veruna dipendenza dal Papa, nel ristretto della loro Provincia: contendevasi dunque da amendue le parti su i limiti della propria giurisdizione. Se era dunque sospetto il Papa Zosimo *in causa propria*, se sospetti S. Gregorio, S. Leone, S. Vittore, S. Gelasio, S. Cornelio, S. Stefano etc. da lui nominatamente accusati, perchè non sospetti ancora *in causa propria gli Affricani? Romanis Pontificibus in sua causa non est facilè credendum*, così egli nel citato luogo; ed io qui gli rispondo: *Africanis Episcopis in sua causa non est facilè credendum*. Addio Vescovi Affricani. Ecco il discorso Richeriano dove infin ci conduce.

37 Per la ragione stessa *non est facilè credendum* agli Africani in ciò, che risguarda la loro dichiarazione su la contrarietà a' Canoni di Nicea. Pur io di questo argomento, che vale di ritorsione, e come suol dirsi, *ad hominem* non vo' servirmi: altro io ne soggiungo, che assolutamente convince, e per ciò, che a me ne sembra, non ammette replica veruna. Chi furono i Vescovi, che nel Concilio di Sardica si trovarono? Quelli in gran parte furono, che parecchi anni avanti nel Concilio di Nicea trovati si erano. *Iidem Patres*, cel disse sopra il Cardinale Bellarmino, *magna ex parte in utroque Concilio interfuerunt* (a) e ciò, che più è a riflettere, chi fu e dell' uno, e dell'altro il Capo, anzi l'Anima? Osio; quell' Osio stesso, che abbiamo veduto nel Capitolo VI. disporre, e proporre in Sardica i sacri Ca-

(a) Bell. de Rom. Pont. lib. II. cap. XXV.

noni. Chi dunque meglio di Osio, e de' Colleghi delle Nicene Leggi penetrò lo spirito, e 'l significato? Se cercasi per avventura il migliore interprete, che v'abbia al mondo d'una Legge oscura, ed ambigua; miglior di certo non trovasi dello stesso vivente Legislatore: *Quis enim hominum scit quæ sunt hominis; nisi spiritus hominis, qui in ipso est?* (a) Legislatori de' Canoni di Nicea furon coloro, che ordinarono in Sardica i tre combattuti Canoni. E sarà il senso di questi Canoni direttamente opposto al senso, e spirito di quelli? Oibò! Il dire ciò è fare un torto gravissimo a' Santi Padri Niceni, che autori furono così degli uni, come degli altri. Per la qual cosa forza è ridurci all' inevitabil disgiunto: che i PP. Affricani o non furono buoni interpreti delle Nicene Costituzioni, o che di fatto (ciò, che io stimo verissimo) non si sognaron giammai di opporsi al Diritto delle Romane Appellazioni, come contrario alle Costituzioni suddette.

38 Se non sono i Vescovi dell'Affrica, chi saranno dunque quei bravi *Vescovi*, *versati nella scienza de' Canoni*, *che in ogni secolo sino all'età di Nicolò I.* vendicarono il Diritto dal Richerio preteso contro la forza de'Canoni Sardicesi (b)? Leggo, e rileggo i due Capi della Storia, in cui tratta l'Autore questo argomento; e di tali vantati Vendicatori, (oltre gli Affricani) non trovo altro che Incmaro, a cui, dal contesto appare, che voglia alludere. Questi è quell' Incmaro Arcivescovo di Reims, che nel capo 6. mostrammo primo Inventore del bizzarro sistema su la *pura Revisione di causa* dissotterrato nel secolo antecedente, ed abbracciato anche oggi da' nemici delle Romane Appellazioni. Il quale quanto sia strano, e dalla chiara verità dissonante, abbiamo in

(a) 1. Cor. 2. v. 11.

(b) *Conspicuum redditur nullum extitisse seculum usque ad Nicolai I. tempora, in quo jus commune contra Canones Sardicos ab Episcopis versatis in scientia Canonum, vindicatum non fuerit.* Rich. l. cit. V. p. 225.

quel capo al num. 37. e seg. bastevolmente provato: non occorre pertanto dirne di più; solamente mi giova dar di questo Arcivescovo il verace carattere. Conciossiachè i traboccanti encomj, onde viene ricolmato, potrebbono far qualche illusione negli animi deboli, e poco illuminati.

39 Se deesi credere al Richerio (a), e ad alcuni Francesi, era Incmaro un uomo, che alla perizia de' Canoni accoppiò e prudenza, e fortezza d'animo, e non volgare pietà. Se però ascoltasi la maggior parte de' savj, e veramente addottrinati, non è così. Di lui disse l'erudito Francese Charlas, che la scienza nel diritto canonico *degenerò spesse volse in cavillazioni*, *la prudenza in astuzia*, *in pertinacia la fortezza* (b): e se si vuole anche un saggio della sua rara pietà, cel'accenna Cabassuzio (c), nel farci di lui sapere: aver con barbara fierezza cavati gli occhi al Nipote, perchè alle ingiuste voglie dello Zio ricusava di ubbidire. La dottrina riguardo a' Canoni non gli si nega. Ma la dottrina, se all' uomo è di grande ajuto a conoscere i suoi doveri, non basta sola per adempierli; vi si richiede la buona dis-

(a) Lib. I. c. III. n. VI.

(b) Charlas Tract. de Libert. Ecclesiæ Gallicanæ lib. III. c. III. *Antistitem illum* (Hincmarum) *doctrina*, *prudentia*, *&* *fortitudine præditum fuisse non negabo*; *sed ejus doctrina in cavillationes*, *prudentia in astutiam*, *fortitudo in pertinaciam frequenter decesserunt*; *præsertim ubi privatæ illius causæ interfuit*. Lo stesso afferma Roncaglia in sæc. IX. Hist. Natal. Alex. cap. III. art. XXIII. Peggio ne dicono Baronio, Spondano, Binio, Duval per confessione dello stesso Richerio.

(c) Notit. Concil. Lugdun. I. *Idem Rhemensis Hincmarus proprium Nepotem suis injustis desideriis non obtemperantem, cognominem Hincmarum Laudunensem Episcopum in altero Episcoporum malignantium Concilio Duziacensi deturbavit Episcopali Sede*, *carcere inclusit provocantem ad Romanum Pontificem*, *eique barbarica immanitate oculos effodit*, *ut fidem faciunt eorumdem temporum Concilia gallicana*. Checchè ne sia del merito della causa, intorno al quale Nat. Alessandro (sæc. IX, & ex Diss. IX. difende Incmaro di Reims; non è certamente conforme alla pretesa pietà dello Zio quella sì barbara crudeltà verso il Nipote.

posizione della volontà, senza la quale diviene le più volte nociva, non che all'Uomo, che la possiede, ma sippure all' umana Società, che ne ascolta le lezioni, non altrimenti che una spada tratta dal fodero da chi propone di farne cattivo uso. E tal di certo nella persona d' Incmaro avvenne in diversi accidenti. Parliamo quì solamente della causa di Rotado Vescovo di Soissons, perchè di essa sola nel capo III. della Storia ci fa parola il nostro Scrittore.

40 Avea Rotado Vescovo di Soissons canonicamente dannato un Prete (a) per delitto gravissimo, e surrogato altro nell'uffizio del deposto. Or il deposto profittando della nota malevolenza, in che era Rotado appresso Incmaro suo Metropolitano, a lui si porta, lagnandosi di aver ricevuto aggravio. Incmaro il rende tosto all'antico grado, e l'innocente sostituito caccia in prigione. Alla ingiusta determinazione non potè fare a meno di non opporsi da giusto zelo spronato il Vescovo di Soissons. Ma una sì fatta opposizione tirogli addosso la più grave indignazione del fiero Metropolitano. Egli dunque dapprima in un Sinodo di Vescovi suoi partigiani lo priva della comunione quasi reo di contumacia, e disubbidiente agli ordini suoi: e quindi, essendosi l'infelice alla Santa Sede appellato, per questa nuova colpa nuova scomunica fulminandogli, in prigionia trattenutolo, gli chiude l'adito a Roma. Scrisse, e riscrisse all' ostinato Incmaro il Papa Nicolò I. rimproverandogli la violazione di quei Canoni (b), di cui spacciavasi difensore, e chiamandolo nuovo Dioscoro, finchè la forte minaccia di sospensione, e'l timore di più aspro gastigo obbligollo a rimettere in libertà l'oppresso Rotado, e dare il corso all'Appellazione in-

(a) V. Du Mesnil Doctr. & Disc. Eccl. lib. XXXIX. Charlas I. sopra cit., e'l tom. VIII. Conc. pag. 78.

(b) Cioè i Canoni di Sardica interpretati da lui nel senso travolto da noi sopra comemorato; e confutato.

terposta. Abbiam veduta la decantata fortezza d'animo nel sostenere il preteso comun Diritto, e l'osservanza dei Canoni. Ma questo zelo, questa osservanza fu poi costante? Tale di certo conveniva che fosse, se da retto principio, e da sincero animo veniva. Ma tale in vero non fu, qualora trattossi dei suoi privati personali interessi. Domandò egli, ed ottenne dal Papa Benedetto III, e dal medesimo Nicolò I. il privilegio di soggiacere immediatamente alla giurisdizione del solo Pontefice; (a) avvegnachè per li Canoni nono, e decimo settimo del Concilio Calcedonese (b) il primo giudizio sul Metropolitano si riserbasse al Primate. Or egli tal privilegio sì ardentemente difese, che senza punto esitare dichiarò essere quei Canoni d'ogni vigore spogliati (c) per averli i Papi rigettato, ed in prova ne reca il testimonio dei SS. Leone, Gregorio, e Gelasio. Che ammirabile metamorfosi! L'Uomo medesimo tutto fuoco di zelo per la osservanza dei Canoni a suo talento male spiegati resistere con pertinacia a' replicati comandamenti del Papa, e vilipenderne l'autorità: eccolo adesso tutt'altro, tutto fuoco di zelo per

(a) Il privilegio accordato ad Incmaro dal Papa Nicolò I è del tenore seguente: *Nullius excommunicationis, vel obligationis, seu condemnationis sententia* SINE DECRETO *Romani Pontificis tenearis adstrictus, sed si a quocumque, vel undecumque fueris compellatus, ut debeas judicari, Apostolici Papæ judicio te reservari, nostra, imo B. Petri auctoritate decernimus: nec alterius cujuscunque juri, vel judicio te subjici, excepta potestate Sedis Romani Pontificis, nec ad alterius Provinciæ Primatis Synodum nisi ex communi placito posse convocari mandamus*. In somiglianti formole sta espresso il privilegio datogli da Bened. III. V. Charlas Tract. de Libert. Eccl. Gallic. lib. III. cap. VI. n. 7.

(b) Così nel Canone IX. del Calcedonese si legge (V. Lup. tom. II. p. 78.) *Si adversus Provinciæ Metropolitanum Episcopus, vel Clericus habet querelam, petat aut Primatem Diœceseos, aut Sedem regiæ Urbis Constantinopolitanæ, & apud ipsam judicetur*.

E nel Canone XVII. (pag. 95.) *Si quisquam a suo Metropolitano læditur, apud Primatem Diœceseos, aut apud Sanctam Constantinopolitanam Sedem judicetur, sicut superius dictum est.*

(c) Hincmarus in Opusc. 55. capitum, scilicet cap. 23. & 24.

la Papale giurisdizione vilipendere i Canoni di un Concilio generale, perchè dai Sommi Ponteñci non accettati. La primiera fortezza d'animo per lo sostegno dei Canoni, bisognava, che alla Prudenza cedesse, perchè così richiedeva l'altiero spirito d'indipendenza. Lo spirito d'indipendenza nella causa di Rotado il mosse contro del Papa in favore dei Canoni: lo stesso spirito per riguardo al proprio Primate il muove quì contro dei Canoni in favore del Papa.

41 Questo è quell' Incmaro, che ci propone il Richerio qual esemplare (a) *di virtù e di costanza, Prelato piissimo da Baronio, e dai Baroniani, da Binio, da Spondano, da Duval ... ad ora ad ora, ed a gara nominato Scismatico, ed alla Sede Apostolica nemico infesto non per altro reato, che per avere il comune gius propugnato in quel tempo appunto; che dal Pontefice Nicolò I. i fondamenti gittavansi dell'assoluto monarchico reggimento.* Sono tutte parole, e sentimenti del nostro Istorico; ai quali mi piace aggiugnere per compimento della lode: un Uomo, che in Santità sorpassò i Leoni, i Gregorj, ed altrettali Pontefici, mentre di questi non dee la voce ascoltarsi, qualora parlano in *causa propria* (b); ma d'Incmaro si ascolti pure. Della qual differenza io non trovo altra cagione; se non che la Santità di questo Arcivescovo Arcisantissimo salì tant'alto, che superiore ad ogn' alito di terreno privato amor di se stesso poteva

(a) Richer. lib.I. c.III n. VI. *Virtus, & constantia Archiepiscopi Rhemensis in jure communi tuendo .... grandem invidiam conflavit Hincmaro erga Baronium, Binium, Spondanum, Vallium, & alios Baronii Simias: qui piissimum Rhemensem Archiepiscopum passim, atque certatim Schismaticum, & hostem infestissimum Sedis Apostolicæ vocant: non alia certe de causa, quam quod jus commune eo tempore propugnaret, quo absoluta Monarchia fundamenta jaciebantur a Nicolao Pontifice.*

(b) *Romanis Pontificibus* IN SUA CAUSA *non esse facile credendum*. V. n. 35. di questo capo p. 249. e 250.

teva egli *in causa propria* parlare senza pericolo di restare ingannato, o di essere ingannatore.

42 Dal fin qui detto giudichi l'imparziale leggittore, qual forza abbia l'autorità dell'addotto Incmaro nella presente disputazione. Del resto si sappia ciò, che il Richerio non dice: cioè, che Incmaro stesso, non ostante l'odio verso Rotado, e la durezza nel negargli l'appello, non sentendo in se più coraggio di far fronte alla verità, protesta in una lettera a Nicolò nei seguenti termini: *Nullam habere possumus verecundiam de restitutione illius* (Rothadi), *quia omnes Senes cum Junioribus scimus, nostras Ecclesias subditas esse Romanæ Ecclesiæ, & nos Episcopos in primatu B. Petri subjectos esse Romano Pontifici .... & ob id nobis est vestræ Apostolicæ auctoritati obediendum* (a). Non so se il nostro Istorico Ragionatore a tal protesta sarebbesi facilmente accordato. Tirate intanto Voi da essa le conseguenze: e se il ritratto d'Incmaro vi è dispiaciuto in sembianza di altiero, e ricalcitrante, non vi dispiaccia in sembianza di umile, ed ubbidiente.

CAPO X.

I veri sensi dei Vescovi dell'Affrica difesi dalla ingiuriosa spiegazione dell'Avversario, e dei Novatori. Non sono contrarj all'autorità del Sinodo, e suoi Canoni.

1 ECcoci finalmente ai Padri Affricani, le cui testimonianze con magnifica lode dallo Storico ad ogni passo ci si ricordano. Commendate ancor sono ad ora ad ora da tutti i Novatori là, dove a faccia scoperta investono il Primato del Papa. Cotal sì affettata commendazione è, a vero dire, una ingiuria la più insolente, che alla rispettabil Chiesa dell'Affrica far mai

(a) Presso Sirmondo tom. II, epist. 35.

si possa. Io per ciò intendo in questo Capo di difendere egualmente la causa della Sede Apostolica, che della Chiesa Affricana; e a un tempo stesso così promuovere i Diritti di quella, come rimuovere la calunnia da questa.

2 Il capo della famosa contenzione tra'l Papa, e gli Affricani fu, come abbiamo più di una volta accennato, l'Appellazione di Apiario Prete, scomunicato da Urbano Vescovo di Sicca nella Provincia Proconsolare. Aveano i Vescovi dell' Affrica nel Concilio Cartaginese del quattrocento e diciotto proibito ai Preti, e Cherici inferiori l'appellare ai Giudizj oltremmarini, cioè alla Chiesa Romana (che questa intender solevano gli Affricani con quel parlare). Or disperando Apiario per la sua conosciuta ribalderia di ricuperare dalla Chiesa dell' Affrica la perduta comunione, appellò al Papa Zosimo. Nè da ciò fare arrestollo il decreto proibitivo poco fa ricordato: anzi è a sospettare, che di questo appunto scaltritamente intese di profittare, come di circostanza alle sue mire favorevolissima: mercecchè considerandolo come un'audace restrizione della Papale autorità si lusingasse impegnare Zosimo più agevolmente ad accettare il ricorso, per vendicare il Diritto della sua Sede. Checchenesia di ciò, il certo è, che Zosimo spedì nell' Affrica tre Legati; cioè Faustino Vescovo di Potenza, e Filippo, ed Asello Preti della Chiesa Romana: a i quali diè l'incombenza di giudicar quella causa unitamente ai Vescovi convicini. All' istruzione lor data a bocca altra ne aggiunse in iscritto, che negli Atti del Concilio VI Cartaginese si nomina *Commonitorio*. Quattro erano gli Articoli nella scrittura contenuti. Uno di questi era il Canone V. del Sinodo Sardicese spettante ai Vescovi, siccome sopra si disse, i quali sentendosi dal Giudizio della Provincia gravati appellassero al Vescovo di Roma: nel quale caso si ordina; che possa questi, qualora il giudicasse opportuno, mandare uno,

o più Legati nei rispettivi luoghi per fare un nuovo Giudizio di quella Causa. Sotto altro Articolo veniva il Canone XVII. dello stesso Concilio, per lo qual si permette al Prete, o Diacono, o altro Cherico l'appellazione dal suo Vescovo ai Vescovi confinanti. Degli altri due Articoli non occorre far motto; poichè sopra di essi non pare, che gli Affricani abbiano mossa difficoltà; e per altro alla presente materia non appartengono. Or dunque, siccome si è da noi riferito nel Capo V. n.11.p.96. i Canoni riportati nel Commonitorio non Sardicesi dicevansi, ma Niceni: e quì fu, ond'ebbe principio la diuturna contesa, della quale a dire ordinatamente ciò, che nel citato luogo sol di volo toccossi, diamo un breve necessario ragguaglio. (a)

3 Pervenuti nell'Affrica gl' Inviati Romani, si raccolse tosto un Concilio per intimazione fattane dal Primate, e Vescovo di Cartagine Aurelio. Ed entrando quelli nel luogo dell'Adunanza dopo esposto il fine di loro legazione presentano il Commonitorio. La nescienza di quei Canoni, e'l rispettabile nome di Niceni, che portavano in fronte, produsse grande sorpresa nell' animo di quei Prelati: la quale tosto in forte dibattimento cangiossi, quando, ricercati gli Atti del Concilio Niceno nell'Affricano Archivio conservati, degli addotti Canoni alcun vestigio non apparì. Per quanto e quinci, e quindi si disputasse, la verità rimase egualmente oscura. Perciò, siccome l' affare, di che trattavasi, indifferente non era, si pensò rimetterne l' esame ad un plenario Affricano Concilio da radunarsi per l'anno appresso. Intanto quai sudditi pieni di rispetto per la suprema Ecclesiastica Podestà ne protestarono l' osservanza, fino a tanto che una più esatta perquisizione le cose mettesse in chiaro. Del che ne rendono avvisato per

(a) V.tom.I.epist. Rom.Pont. Zosimi ep.V.col.981.e segg.e nel tomo stesso ep. II. Afrorum ad Bonifacium col. 1000. e segg.

lettera il Papa Zosimo. Ma Zosimo in quel tempo cessò di vivere, e succedettegli Bonifazio. (a)

4 Il plenario Sinodo si aprì di fatto in Cartagine il seguente anno quattrocendiciannove coll'intervento di dugento, e diciassette Vescovi, e dei Legati del Papa. Si agitò in prima la causa di Apiario. Costui, confessati i suoi falli, e chiestane perdonanza, ne fu assoluto, e alle funzioni Sacerdotali abilitato; con questo però, che lontano da Sicca fermasse altrove il soggiorno, ovunque a grado gli tornasse, e non gli fosse altronde divietato. Si passa quindi alla determinazione dell' affare, che sopra tutto gli avea colà in sì gran numero radunati. Si conferma l'ossequio di ubbidienza alla Sede Romana per rapporto ai Canoni ricevuti: e poichè Niceni dicevansi, vuolsi accertata l'asserzione colla consulta delle Sedi primarie di Oriente. Perciocchè (dicevan essi) essendo stato il Concilio Niceno nella Grecia celebrato, da quelle Sedi più, che da altre gli autentici esemplari di esso sperar potevano. I Vescovi di Alessandria, di Antiochia, di Costantinopoli essere in grado di poter soddisfare la loro ansiosa ricerca. Tutto ciò si raccoglie dalla lettera, che al nuovo eletto Pontefice Bonifazio mandarono: nella quale pregano Sua Santità, perchè si adoperi allo scoprimento del vero in un punto sì necessario per dar termine a questa lite. Scriva ella ai Vescovi delle Sedi accennate; e ad altri ancora, che giudichi a proposito per tal fine (b).

5 In tal guisa scrissero a Bonifazio, ma non omisero intanto di fare da per se stessi ciò, che al Pontefice con umiltà suggerivano. Perciò a Costantinopoli inviaron Marcello Suddiacono ad Attico Vescovo di questa città; e in Alessandria Innocenzo Prete al Vescovo S. Cirillo: per via de' quali ebbero, non andò molto, le copie desiderate, cui confrontando con quella, che nell'archivio loro si conservava; vi ravvisaron perfetta

(a) V. le citate lettere. (b) Ivi.

conformità. Per la qual cosa nella loro idea rassicurati l'orientali copie sollecitamente mandarono a Bonifazio (a). Nota quì Van-Espen, che il frettoloso avviso datone al Papa equivaleva ad una dichiarazione di non essere più legati all'osservanza promessa, rimanendo sciolto il legame dalla cognizione de' veraci esemplari. E di fatto (l'Autor soggiugne) nell'Africano Codice (b) leggiamo segnato esattissimamente il dì, che le dette copie si spedirono a Roma; verisimilmente (siegue egli a dire) (c) ad oggetto, che si sapesse in qual dì spirava la loro obbligazione. Avvenne ciò nel Novembre del quattrocendiciannove. Cosa quindi ne sia seguita, gli esistenti Atti non ne fan parola fin all'anno quattrocenventicinque.

6 In quest'anno addivenne, che la gran lite con maggiore vivezza si riaccese, governando la Chiesa il Pontefice S. Celestino. Quello sciagurato Apiario, che attaccò il fuoco da principio, lo ravvivò nuovamente con maggior fiato. I nuovi rei portamenti suoi nella Chiesa di Tabraca, ove da Sicca erasi trasferito, lo reser degno di nuova condannazione; e l'esito fortunato della prima Romana Appellazione sotto di Zosimo diedegli l'incentivo a provarcisi per la seconda. Ne venne dunque a Roma altra volta; e appresso al detto Pontefice i suoi misfatti seppe sì ben coprire; e contro a' Vescovi dell'Affrica ritessere delle calunnie, che il buon Celestino benignamente accoltolo in Affrica il rimandò: e poco appresso vi spedì colà in qualità di Legato quel Faustino medesimo, che anni prima col carattere stesso per l'assoluzione del Reo si era quivi ad-

(a) Cod. Can. Afr. tom. I. Conc.

(b) Van-Espen tom. VII. Dissert. in Syn. Afr. art. IX.

(c) Ivi: *Verosimile autem est hanc transmissionis epocham tam sollicite ab Africanis notatam fuisse, ut sciri, & probari posset tempus, quo promissa observantia Canonum Sardicensium sub nomine Canonum Nicanorum a Zosimo allegatorum finem habuisset, utpote se protendens duntaxat quousque per diligentiorem Nicanorum statutorum inquisitionem de veritate Canonum allegatorum constaret.*

operato. Irritò gli animi degli Affricani a Concilio radunati la condotta biasimevole di Faustino, il quale (come dagli Atti apparisce) (a) anzichè eseguire le parti di Giudice, a sostener prese quelle di Avvocato; e col pretesto di garantire i Diritti della Sede Apostolica con imprudenti modi chiedeva cieca ubbidienza in favore del Reo. Ma Iddio discopritore del vero impose termine all'aspra contenzione. Mise egli in veduta al ribaldo con lume celestiale l'enormità del suo vivere sì fattamente; che il misero divenuto quasi in odio a se stesso, e di se stesso quasi vendicatore, spontaneamente in mezzo al pieno Concilio tali e tante vomitò laidezze da se commesse, che di orrore colmando l'ascoltante adunanza ne trasse dagli occhi il pianto (b). La confessione di Apiario, se confuse il Legato, improvido patrocinatore, incoraggiò i Vescovi giusti condannatori a scriver tosto una lettera a Celestino, in cui si scorge bene il fuoco Affricano nella veemenza dell'espressioni, e in certo stile vibrante. In questa rappresentan gli abusi, ed inconvenienti, che nascer sogliono dalle Appellazioni.

7 Questa è la famosa Lettera, di cui si sono i nemici della Chiesa Romana grandemente abusati: di essa il nostro Istorico estesamente tratta nel capo VI, facendole un ampio comento adattato all' uso dei Protestanti, per isfogare il maligno loro talento contro la santa Sede; e ben si sa, che se ne sieno serviti infra loro quelli, che all'età di Richerio son succeduti. Io non nego ritrovarsi in essa dell'espressioni, come testè diceva, alquanto forti, e a prima vista un poco avanzate (conciossiachè il dissimulare che giova?) intanto chè abbian dato sospetto ad alcuni Uomini letterati di averla in conto di spuria: così tragli altri ne parve a Marco Antonio Capello nell'erudito Opuscolo *de Romanis*

(a) Ep.II. Africanorum ad Cælestinum tom.I. epist. Rom.Pont. col. 1058. (b) Ivi.

Afrorum Appellationibus: ad altri poi sembrò non essere stata Opera di tutti i Vescovi, ma solamente di alcuni aderenti al Primate Aurelio, come si studia di provar dottamente il P. Lupo Agostiniano (a). Io non ardisco di sentire co' primi: gli Atti del VI. Sinodo Cartaginese colla lettera annessa vengonci recati da Dionisio Esiguo, dal Codice Affricano antico, da più Sinodi gallicani, dal Trullano, e dall' ottavo Concilio generale. Nettampoco m'impegno co' secondi; comechè gli argomenti, su cui Lupo si fonda, non sembrino dispregevoli. Una causa buona per se medesima non ha bisogno di molti appoggi; e l' estrinseco ajuto studiosamente cercato per sostenerla fa disonore all' intrinseca sua fermezza. Che sia scritta la lettera con qualche ardore, l' ho confessato pur io; e se volete, ne scuso ancora l' estensore. Le circostanze di un Prete scelleratissimo, che doppiamente si serve dell' appellazione per raddoppiare l' iniquità, la cattiva condotta di un Legato, che obbliando il fine di sua legazione prende a proteggere un reo così malvagio, conosciuto per tale universalmente nell'Affrica; e ciò in faccia agli stessi autorevoli conoscitori; qual maraviglia, che spronasser la penna ad oltrepassare alquanto i limiti della moderazione? dico bensì, e lo sostengo a piè fermo, che riguardandosi la sostanza di questa Lettera, non v'abbia cosa, onde gioirne la setta de' Richeristi; anzi molto, onde possane restar confusa.

8 Prima però di comentarne i passi con sottil guardo richiamiamo la mente all' oggetto di nostra disputazione. Intendiam noi difendere, l'autorità, e l'uso de' Canoni Sardicesi. Che intendono i nostri contraddittori? Intendon essi abbattere così l' una come l' altro col preteso favore della Chiesa Affricana; siccome quella, che ne ristrinse il tempo della osservanza fin alla certa cognizione degli autentici Niceni esemplari. Or si dimanda: Avevan essi notizia della vera origine di quei Ca-

(a) T.VIII. Disser.II. de Africanæ Eccl. Appell. c.XXX. p.272.

noni: o no? Se non l'avevano (come non è da dubitare per quella stessa premurosa ricerca, che allor ne fecero) degna é di scusa la ritrosia nell' accettarli; ma non è valevole il lor giudizio per reputarli men degni di accettazione. Imperocchè, se conosciuti gli avessero come Canoni di un Concilio sì rispettabile, come si prova, che non avrebbonli sicuramente accettati? Anzi chi può (ripiglia quì saggiamente il Coustant, Autore quanto avveduto, altrettanto in ciò men sospetto) chi può ragionevolmente dubitar del contrario? (a) Non si eran essi religiosamente dichiarati nel decimo Canone del secondo Concilio Cartaginese, e no'l ripetono nel terzo decimo del loro Codice (b) di dovere osservare gli statuti de' Padri Predecessori? *A nobis veterum statuta servari debere*. I Canoni, per cui muovevano difficoltà, statuti erano de'Padri antichi da trentacinque Provincie, e più, come disse Atanasio, convenuti (c), o, come affermò Liberio, raccolti da tutte parti (d), da Grato un tempo Primate loro, e dagli stessi loro Nazionali ed approvati, e sottoscritti. Dunque se in fare l' addotta religiosa protesta parlavano di cuore schietto, eran di certo disposti ad osservare quei Canoni, quando gli avesser saputi. Il pensare altrimente è un torto ingiuriosissimo alla dovuta venerazione verso la Chiesa Affricana: è un trattarla da infedele prevaricatrice nel disprezzare una legge, che avea poc'anzi a se medesima imposta, è un dichiararne i Vescovi quai detestabili Farisei, che mentre spacciano con affettate perquisizioni l'osservanza de' Canoni, trasgrediscono un Canone fondamentale, da loro stessi dianzi raccomandato.

9 Pure il Richerio conseguenze così oltraggiose o non vede, o non cura. Si appiglia all'altra parte del dis-

(a) Coustant tom.I. ep. Rom. Pont. in Notis ad Commonitor. Zosimi col.982. *Si igitur hoc tam gravi in Synodo constitutum reperissent, eos statim Zosimi voluntati obsecuturos fuisse quis dubitet?*

(b) Var-Espen to.VII.col.77.

(c) V.cap.III. n.4.p.41.

(d) V.ivi n.12.p.50.

giunto proposto. Ei vuol, che i Vescovi Affricani avesser contezza del Sinodo, e de' suoi Canoni (a), ma che mostrasser col fatto di non averla: e ciò per una *somma Provvidenza di Dio, affinchè la posterità premunita fosse contro le adulazioni, e le usurpazioni di coloro, che l'assoluta Monarchia vogliono nella Chiesa introdurre*: di modo che a detta del temerario Scrittore, l'indegna simulazione de' Vescovi fu un effetto di zelo per lo diritto naturale, e Divino, che sostenevano: e la Provvidenza di Dio se in questa loro condotta influì positivamente, siamo noi costretti a confessare, che gli zelanti Vescovi dell'Africa riconoscessero co' Manichei oltre il Dio buono, il dio cattivo, cioè lo spirito della menzogna: perciocchè dallo spirito mossi della Verità non avrebbon potuto scrivere a Celestino ciò che scrissero di fatto: *In nulla invenimus Synodo constitutum, ut aliqui tamquam a tuæ Sanctitatis latere mittantur* (b).

10 Un' altra breve riflessione soggiungo: ed è: a che tanta difficoltà ne' Vescovi per non ammettere i Ca-

(a) Richer. cap. VI. n. XVIII. *Si B. Augustinus cum aliis PP. Africanæ Ecclesiæ Synodum Sardicam legitimam agnoverunt*: (come si è inutilmente sforzato di mostrare) *quidni Legatos Zosimi Papæ uno verbo absolvebant, atque rem, ut sese habebat, declarabant? Rependo, hoc ab illis* CONSULTO, ET SUMMA DEI PROVIDENTIA FACTUM, *ut posteritati contra assentationes, & usurpationes hominum, absolutam Monarchiam invehere volentium in Ecclesiam consuleretur*. Notinsi quelle parole: HOC AB ILLIS CONSULTO FACTUM: per le quali si esprime, che a bella posta, ed avvertentemente finsero col silenzio di non sapere come andava la cosa.

E quì si avverta un' orrenda contraddizione dello Scrittore. Avendo egli nel medesimo capo al numero XV. spiegato quel detto della Lettera, *in nulla invenimus Synodo constitutum, ut aliqui tamquam a tuæ Sanctitas latere mittantur*, apertamente ci dice: *Quo ex effato elicimus PP. Africanos ... neque Sardicos Canones agnovisse*. Nè può cotal contraddizione conciliarsi con dire, che avesser contezza del Sinodo, ma non de' Canoni. Perciocchè l'affettato silenzio, che quì si vuole, poteva solo aver luogo, quando sapessero che i Canoni loro proposti erano i Canoni del Concilio di Sardica.

(b) V. p. 99.

noni del Commonitorio? Ci si risponde; perchè son distruttivi dell' Aristocrazia, e non giovano ad altro, che a fomentare le adulazioni, e le usurpazioni. Ripiglio: ma spiegati in quel senso, e con quelle restrizioni, che dà loro il Richerio, e che abbiamo noi confutate nel capo VI, distruggono l'Aristocrazia? fomentano le adulazioni, e le usurpazioni? No certamente; perciocchè per evitare appunto cotale scoglio lo zelantissimo nostro Scrittore si rivolse a quel senso stravagantissimo, e pieno di contraddizioni. Dunque tiro io quì l' inevitabile conseguenza contro il misero Ragionatore: il senso dato da Richerio a' Canoni Sardicesi diametralmente si oppone al senso, che loro diedero gli Affricani; quegli Affricani di cui tanto si spaccia fedel seguace. Finiamola: Chi rivolta le spalle alla verità, e per l'opposta parte intraprende, ragionando, il cammino, quanto più in questo s' innoltra, tanto più cade frequentemente in paralogismi, in antilogie, e in paradossi enormissimi. *Incidit in foveam, quam fecit*.

11 Senza più venghiamo alla Lettera: della quale riporteremo fedelmente quella parte soltanto, in cui consiste principalmente la forza dell' opposizione. Adunque i Vescovi dell' Africa avendo in essa esposti a Celestino i loro giusti risentimenti contro del Legato Faustino, e la spontanea, umile, e pubblica confessione del sozzo Prete Apiario; argomento, che abbraccia la prima parte della Lettera; passano all' altra parte, che in sostanza riducesi a una preghiera dirizzata al detto Pontefice, nella quale esprimono i loro sensi intorno alle Appellazioni. Eccola qual si legge negli Atti del sesto Sinodo Cartaginese.

Vi preghiamo, che da ora innanzi non vogliate con tanta facilità dare orecchio a coloro, che da queste parti a Voi ne vengono: nè ricevere nella vostra comunione quelli, che da Noi sono stati scomunicati; essendo questo, come ben può avvertire Vostra Santità, un punto

eziandio deciso nel Concilio Niceno. Perciocchè, sebbene in quel Concilio apparisca, che la precauzione sia in riguardo a' Cherici inferiori, od a' Laici; quanto più, è da credere, che si voglia ciò osservato ancora riguardo a' Vescovi, permodochè essendo questi sospesi dalla Comunione della propria provincia non vegganst dalla Santità vostra alla comunione renduti O CON TROPPA FRETTA, O SENZA LA DEBITA CIRCOSPEZIONE.

In oltre, quanto è agli scellerati ricorsi de' Preti, e de' Cherici, Vostra Santità li rigetti assolutamente, come conviene. Conciossiachè da un canto per niuna determinazione de' Padri si è in ciò derogato all' uso della Chiesa Affricana; e dall' altro canto i Niceni Decreti apertissimamente commisero al Giudizio de' rispettivi Metropolitani le cause sia de' Cherici di minor grado, sia de' Vescovi stessi; provveduto avendo con somma rettitudine, e con prudenza somma, che qualche si voglia affare si conchiuda nel luogo, dove ebbe l' origine (a).

Nell' esposta supplica si contiene tutto quanto egli è il sistema degli Affricani. Tocca ora a noi, ragionandoci sopra, il vedere se sia (come con aria di sicurezza vantar si suole) all'idee Richeristiche accomodato. Il che faremo penetrando il midollo della preghiera.

(a) T.I.epist.Rom.Pont.ep.II. ad Cælestinum col. 1058. *Deprecamur, ut deinceps ad vestras aures hinc venientes* NON FACILIUS *admittatis, nec a nobis excommunicatos in communionem ultra velitis excipere: quia hoc etiam Niceno Concilio definitum facile advertet Venerabilitas tua. Nam etsi de inferioribus Clericis, vel Laicis videtur ibi præcaveri, quanto magis hoc de Episcopis voluit observari, ne in sua provincia Communione suspensi a tua Sanctitate* VEL PRÆPROPERE, VEL INDEBITE *videantur communioni restitui.*

Presbyterorum quoque, & sequentium Clericorum improba perfugia, sicuti dignum est, repellat Sanctitas tua: quia & nulla Patrum definitione hoc Ecclesiæ derogatum est Africanæ: & Decreta Nicæna, sive inferioris gradus Clericos, sive ipsos Episcopos suis Metropolitanis apertissime commiserunt. Apertissime enim, justissimeque providerunt quæcunque negotia in suis locis, ubi orta sunt, finienda.

12 Primieramente da! tenore di essa si rende chiaro distinguersi dagli Africani le Appellazioni de' Vescovi dalle Appellazioni de' Preti, e Cherici inferiori: e diversa maniera di favellare adoperarsi nell'une, che nell'altre. Nel primo articolo della supplica si fa parola de' soli Vescovi; e di loro si chiede al Pontefice, che non ammetta il ricorso CON TROPPA FACILITA': *Non faciliùs admittatis*. Che di essi soli si parli quì, ce lo dimostra il periodo, che viene appresso; in cui si allega la definizione del Concilio Niceno, e si fa un argomento a *minori* ad *majus* in questo modo: Se la Nicena Costituzione parlò de' Cherici inferiori, *a fortiori* comprese nel suo parlare i Vescovi ancora: che ridotto a forma dialettica si esporrebbe così: *La Costituzione parlò de' Cherici: dunque intese molto più parlare de' Vescovi*: dove il conseguente è il solo assunto, che a provar si prefigge: l'antecedente entra sol come un mezzo, che conduce alla prova. Oltrechè a dimostrare che in primo luogo parola facciasi dell' Ordine Episcopale, n'è prova convincentissima la maniera, colla quale più sotto all' inferiore Chericato si fa passaggio. Così comincia l'istanza riguardo a questo: *Presbyterorum quoque, et sequentium Clericorum improba perfugia, sicuti dignum est, repellat Sanctitas Sua*. La particella *quoque* significante un'aggiunta a quello, che avanti si è detto, significa un altro articolo della preghiera; e però dà ella a divedere, che de' Preti, e de' Cherici nell'articolo anteriore non erasi direttamente trattato.

13 Osserviamo secondamente la differenza notabile tra l'una e l'altra richiesta. *Non vogliate*, così essi dicono nella prima riguardante i Vescovi, *Non vogliate lor dare udienza con tanta facilità*: *Ne faciliùs ad vestras aures venientes hinc admittatis*: e poco appresso; *Non veggansi dalla Santità vostra alla Comunione renduti o con troppa prestezza, o con maniera disconvenevole*. *Ne a tua Sanctitate vel præproperè vel indebitè videantur com-*

munioni restitui: di modo che non dimandasi, che i loro Appelli sieno ributtati affatto; ma si accusa l'eccesso della frequenza, la celerità del giudizio, l'improprietà della esecuzione etc. in una parola non si contrasta il Diritto, ma si condanna l'abuso, non attaccasi la sostanza, ma se ne biasima il modo. Volgiamo adesso lo sguardo all' articolo de' Preti, e Cherici di minor grado. O quì si che non si parla di condizioni, si vuole esclusa onninamente, e rigettata ogn'istanza, sia frequente, sia rara, o si faccia il giudizio con immatura diliberazione, o colla debita maturità. *Presbyterorum, & sequentium Clericorum improba perfugia repellat Sanctitas tua.*

14 Checchè abbiano gli Affricani su di costoro pensato e dichiarato (la cui mente più sotto si spiegherà); non pare almeno dal fin qui detto, che possa mettersi in dubbio, aver essi riconosciuta nel Papa l'autorità di supremo Giudice competente circa le cause de' Vescovi. Eppure non si è per noi rilevata finora tal verità, che dal nudo testo della Lettera scritta a S. Celestino. Che sarebbe ormai, se ad ajutare sì fatta interpretazione l'Affricana Storia medesima indubitabilmente si collegasse? Oh allora sì, che la cosa al grado ultimo di morale evidenza monterebbe senz' altro. Or dunque la stessa Chiesa dell'Africa, se deesi fede agli Annali, palesò in ogni tempo colla sua pratica quai sentimenti portasse in questo punto. Dico *in ogni tempo*; perchè ogni tempo comprende la detta pratica: il tempo, che precedette alla contesa co' Romani Pontefici, il tempo, che accompagnolla, il tempo, che la seguì. Il tempo, che precedette alla contesa. Testimonio ne sia il gran Padre S. Agostino: confutando egli i Donatisti, così di Ceciliano, e de' Vescovi collegati imprende in una lettera (a) a dire: *Neque enim de Presbyteris, aut Diaconis, aut inferioris ordinis Clericis, sed de Collegis agebatur, qui possent aliorum Collegarum judicio, præsertim Apo-*

(a) Aug. ep. 43. altrove 162.

stolicarum Ecclesiarum causam suam integram retractare. Si noti la distinzione che si dà all'Appello de' Vescovi sopra quello de' Preti, e la pienissima facoltà, che nell' Affrica aveano i Vescovi, di appellar massimamente al Giudizio della Chiesa Romana (perciocchè questa intendeva il Santo per quelle voci *Apostolicarum Ecclesiarum*, come ben argomentano i Ballerini (a) dal contesto, e da altre sue testimonianze). Si discorre qui de' tempi di Ceciliano, il quale fu eletto a Vescovo di Cartagine circa all'anno 312. vale a dire più di cent' anni prima della insorta quistione. Dunque in quella stagione, per sentimento di Agostino, il Diritto della Romana Sede Apostolica nell'Affrica si venerava. Avanti: Antonio Vescovo di Fussala essendo stato per i suoi rei portamenti castigato, mediante l' opera del Santo stesso, dal Sinodo provinciale; in modo che, lasciatogli semplicemente l'onore del Vescovado, gli fosse tolto il governo di quella Chiesa; mal sofferendo la pena, appellossi al Pontefice Bonifazio, e morto questo, pendente tutt'ora la causa, rinnovò l' appello al Successor Celestino. Contendeva egli nel Tribunale Romano, non dover soggiacere a cotale ammenda; se conservava di Vescovo la dignità. *E che?* diceva *Aut in mea cathedra sedere debui, aut Episcopus esse non debui* (b). (come se un delitto di minor gravità o restar dovesse invendicato, o riportare vendetta maggior del merito) Scrive dunque S. Agostino al Papa testè nominato, e nella lettera ribattendo la vanità della ragione di Antonio reca più esempj di Africane Appellazioni portate a Roma con simile pretensione per simil pena. *Existunt*, (c) sono parole del Santo, *exempla, ipsa Sede Apostolica judicante, vel aliorum judicata firmante, quosdam pro culpis qnibusdam, nec episcopali spoliatos honore, nec relictos omnimodis impunitos*. Di tali esempj suppone altri remotissimi da' tempi suoi, ed al-

(a) Ball. S. Leonis Oper. p. 958.
(b) Tom. I. ep. Rom. Pont. ep. Aug. ad Cælestinum p. 1051. n. 7.
(c) Nella stessa lett. n. 8.

tri come recenti va espressamente commemorando (a). Dunque per attestato del più gran Padre tra gli Affricani fin da tempi più lontani si appellava a Roma da' Vescovi dell'Africa, e la Romana Chiesa giudicava di loro, o gli altrui Giudizj confermava, nè più, nè meno di quello, che vien prescritto ne' Canoni del Concilio di Sardica.

15 Venghiamo al tempo; che accompagnò la contesa: il quale estendesi dal quattrocento, e diciotto sin al quattrocenventicinque. Mi si dirà, non doversi di esso far molto caso: conciossiachè essendosi gli Affricani spiegati appresso i Papi Zosimo, e Bonifazio di permetter gli Appelli sin a tanto che una migliore ricerca de' più sinceri esemplari discoprisse la verità; egli ne segue, che qualunque esempio di Appellazione in detto tempo accaduta vogliasi addurre, non sia valevole punto a sciorre la controversia. Eppure non è così; l' indicata conseguenza non discende, siccome or ora dimostreremo. Serva di esempio, e di prova l'Appellazione del Vescovo Fussalense poco fa ricordata: e alla memoria si richiami ciò che nel numero 5. di questo Capo ci fe avvertire il Van Espen: cioè, che capitate appena in Cartagine le copie de' Canoni domandate, senza indugio si spedirono a Roma dagli Affricani, ed innoltre segnossi il giorno di questa spedizione, per potersi sapere, e insiememente provare il termine della loro obbligazione. Or in qual anno, e in qual giorno seguì la spedizione? Cel' addita egli stesso accuratamente, egli la dice seguita a 26. Novembre dell'anno 419, anno, in cui si tenne l'Affricano Concilio generale surriferito; e lo prova (b) dal titolo del plico mandato in Roma a Bonifazio, contenente le due lettere di Attico, e di Cirillo co' veri Canoni di Nicea:

(a) *Quæ, ut a nostris temporibus remotissima, non requiram, recentia memorabo.* Ivi.

(b) Van-Espen Dissert. in Synodos Africanas tom. VII. artic. IX.

espresso in questi termini : *Incipiunt exemplaria Concilii Nicæni directa sub die VI. Kalendas Decembris post Consulatum gloriosissimorum Imperatorum Honorii XII & Theodosii VIII. Augustorum Bonifacio Vrbis Romæ Episcopo*: e in verità l'additata epoca del Consolato di Onorio, e Teodosio si estende dal 418. sin al 419. come può scorgersi nella Tavola Cronologica delle successioni de' Consoli (a). Pertanto al dire del Van-Espen dovevan essere già sciolti gli Affricani dall' obbligazione contratta. Eppure abbiamo dall' Affrica, che il sopraddetto Vescovo Antonio appellò a Celestino successore di Bonifazio, e ciò che è da osservare, che S. Agostino nella lettera succitata scrivendo di tale Appellazione al Pontefice dopo la nota scoperta de' veri Canoni, anzichè riprenderlo di arrogarsi un diritto, che non avea, è tutto inteso a dar conto della sentenza da lui, e da' suoi Colleghi profferita contro di Antonio, come farebbesi a un Giudice superiore, e competente. Anzi ho detto poco : è tanto lungi Agostino dal contrastare il diritto, che, come sopra accennai, positivamente l'approva, e replicatamente il conferma, adducendo più esempj di Appellazioni : *ipsa Sede Apostolica judicante, vel aliorum judicata firmante*. Che ve ne pare? Non prova bene, e ad evidenza in favor nostro l'esempio addotto; ancorchè in tempo, che tuttavia durava la controversia?

16 Ma risponde il Fleury con dire, che, quando scrisse S. Agostino, i *Vescovi dell' Affrica rispettavano ancora le Appellazioni portate a Roma, aspettando di essere meglio informati de' Canoni di Nicea* (b). Dio buono! come ciò dir potea Monsignor Fleury, se le copie degli

(a) Dion.Petav.Ration.Temp. tom. II. pag. 470. edit.Ven.1749.

(b) Secondo la Traduzione dal Francese, stampata in Siena. Fleury lib. XXIV. num. XXXV. cette lettre de S. Augustin est ecrite dans le temps où les evéques d'Afrique déferoient encore ceux appellations à Rome, attendant qu' ils fussent mieux eclaircis des Canons de Nicee.

gli esemplari fedeli, che si attendevano, erano in Affrica pervenute, e dall'Affrica trasmesse a Roma, vivendo ancora Bonifazio; e la lettera del Santo non a costui, ma al successor Celestino fu indirizzata? Sì accorse, cred' io, l'Autore di sì strignente risposta, che potea darsi: onde a mettersi in salvo, ripiglia subito nel periodo susseguente: *Egli è vero, che aveano ricevuti gli esemplari fedeli di Nicea dal suo tempo, e che il giorno ventisei di Novembre del medesimo anno 419. erano stati a Bonifazio mandati; ma i Vescovi dell' Affrica dichiararono, che non volevano più soffrire le Appellazioni oltrammarine con una lettera sinodale dirizzata a Papa Celestino qualche tempo dopo quella di S. Agostino* (a). Confesso ingenuamente, che abbattendomi a questo passo feci un sorriso, immaginando un topo nella pece impicciato, o un uccello arrestato nel panione, che l'uno, e l'altro quanto più co' piedi, o coll'ale ajutar si vuole, tanto più raddoppia i legami della sua misera prigionia. Si vuole prima, che si fissi il tempo dell' osservanza fin a più esatta informazione: ma questo mezzo non giova per torre forza all' Appellazione del Vescovo Fussalense, un altro adunque si adoperi, e 'l detto s'abbia per non detto. Qual' è quest' altro? Si dica, che la protesta de' Padri di non volere d'indi innanzi riconoscer gli Appelli a Roma sia stata fatta posteriormente alla lettera di Agostino. Ma quì s'impiccia pur peggio, perchè Van-Espen ci fa sapere, che tale protesta si era fatta già prima, cioè sin da quando si dichiararono con Zosimo, e l'anno appresso con Bonifazio, di osservare quei Canoni per poco tempo fin alla perquisizione de-

(a) Lo stesso Autore ivi. Il est vrai qu' on recut les exemplaires fidelles de Nicee des son temps, & qu' ils lui furent envoyez le vingt sixieme de Novembre de la meme annee 419. mais les Evêques d'Afrique declarerent qu' ils ne vouloient plus souffrir les Appellations outre-mer pour une letre synodale adressée au Pape Celestin quelque temps apres celle de S. Augustin.

gli statuti del Concilio Niceno. *Jam priore anno* (così essi nella lettera a Papa Bonifazio) (a) *Jam priore anno etiam litteris nostris ad eumdem Venerabilis memoriæ Zosimum Episcopum datis insinuare curavimus, ut ea servare sine ulla ejus injuria* PAULISPER *sineremus usque ad* INQUISITIONEM STATUTORUM CONCILII NICÆNI. La ricerca degli Statuti Niceni s'era compiuta: che più dunque si aspettava a ritirarsi dalla permissione fatta con limiti sì ristretti *paulisper usque ad inquisitionem &c.* E ben di fatto (segue il Van-Espen) dimostrossi la risoluta loro volontà col segnare e l'anno, e il giorno, in cui trasmisero le copie a Bonifazio. Con una volontà a tal segno risoluta, ed impaziente di soffrire più a lungo il giogo, è credibile, che a sdossarselo aspettassero almeno altri sei anni (b)?

17 Da tutto ciò si raccoglie, che il ricorso di Antonio fatto nel tempo dell' agitata contesa mostri assai bene, anzi più, che se in altro tempo fosse accaduto, quale in riguardo all' Appellazione de' Vescovi sia stato il senso degli Affricani nella loro lettera a Celestino; cioè per niuna guisa contrario alla sostanza dell' autorità Pontificia giudiziale. Ho detto *più, che in altro tempo*; perchè, quando contendesi di giurisdizione, allora più gelosamente che mai, si sta guardingo a non permettere alcuno, ancorchè menomo atto, che possa apparir lesivo.

18 Eppure non ho finora dichiarata una circostanza del divisato ricorso, la quale assai favorisce la nostra causa. Egli dunque è a sapere, che l'Appello di Antonio al Tribunale del Papa fu secondato, e promosso da Valentino Primate della Numidia, quel Valentino, che si legge in capo della lettera dal plenario Sinodo a Bonifazio mandata, la quale così comincia: (c) *Domino*

(a) Epist. Rom. Pont. Tom. I. Ep. II. Afrorum ad Bonifacium col 1010.

(b) Cioè dal 419. quando fu scritta la lettera a Bonifazio fin al 425. anno della lettera mandata a Celestino.

(c) Tom. I. Ep. Rom. Pont. loc. cit.

Beatissimo, & *Honorabili Fratri Bonifacio Aurelius, Valentinus primæ Provinciæ Numidiæ*, & *cæteri*: lettera, in cui rinnovossi la sopraddetta protesta dinanzi fatta a Zosimo predecessore. Or quel buon Vecchio raggirato dalle parole dell' astuto Vescovo Fussalense, che nel chiedea, s'interpose a favor di lui, raccomandandolo al Papa Bonifazio con una sua. (a) Su questo fatto ditemi, vi par possibile, che, se allora negavasi dagli Affricani alla Santa Sede il Diritto sopra i giudizj Vescovili, un Primate dell' Affrica favoreggiasse l'Appello? Un Primate, io dico, che tra i primi fece al Pontefice la contraria rimostranza, un Primate, a cui, secondo il Canone VII. del Concilio III. Cartaginese, si doveano le cause degli (b) accusati Vescovi riportare, e però che tanto perdeva di autorità, quanto al Pontefice ne si dava? No, che non sembra possibile. Nè si ricorra al solito sutterfugio dell' osservanza de' Canoni permessa in tempo della lite: perchè altro è permettere di mal animo l'appellazione, altro è promuoverla spontaneamente.

19 E quì non so trattenermi sì, ch' io non tocchi un' amara invettiva dal nostro Istorico fatta (c) contro Baronio, e Bellarmino, per averci essi recato in prova del contrastato Diritto l'appellazione di Antonio. *Un esempio di questa fatta*, dice egli, *Baronio*, e *Bellarmino non dovevano ricordare, ma in un profondo silenzio seppellirlo più presto*; *perciocchè appartiene alla via del fatto, non alla questione del dritto: e dà a divedere, per quali, e da quali persone sia provenuta la*

(a) Tom. stesso col. 1049.

(b) *Quisquis Episcoporum accusatur ad Primatem Provinciæ ipsius causam deferat Accusator*. V. Van-Espen Schol. in Canones Africanos. Can. XIX. T. VII. p. 81.

(c) Rich. Hist. Conc. L. I. Cap. III. n. XVII. *Hoc exemplum* (*Antonii Fussalensis*) *potius silentio obrui, quam a Bellarmino*, & *Baronio commemorari debuisse; quoniam ad viam facti, non ad quæstionem juris attinet. demonstratque, per quos*, & *a quibus juris communis*, & *Canonum corruptela extiterit*.

corruttela del gius comune , *e de' Canoni* (per diritto comune intende quello, che altrove chiama *naturale*, *e Divino*: per autori, e mezzani della corruttela intende i Papi, e coloro, che egli chiama adulatori de' Papi). Ma potea bene l'insolente Scrittore l'accesa bile alquanto sedare, se riflettuto avesse, che la lesione del diritto *comune*, *naturale*, *e Divino*, veniva fatta, o insinuata da un Primate dell'Affrica, da un de' Capi del *diritto comune*, *naturale*, *e Divino* acerrimi difensori.

20 Trattiam di passaggio del terzo tempo; cioè di quello, che alla contenzione succedette. Perlochè senza scostarci da quel secolo stesso, in cui la lite agitossi, abbiamo trent' anni appresso sotto il governo di S. Leone il ricorso di Lupicino, sul quale abbiamo veduta nel Capo IX. n. 9. la zelante condotta del gran Pontefice nell'esigere da' Vescovi della Mauritania l'osservanza del quarto Canone di Sardica, senza che intanto di usurpazione si dolessero gli Affricani. Ciò poi, che fonda un argomento fortissimo, è a mio parere il Compendio de' Canoni di Ferrando Arcidiacono della Chiesa Cartaginese, Autore, che vivea nel principio del sesto secolo. Or egli in questa sua compendiosa raccolta v'inserisce di molti Canoni Sardicesi, spezialmente di quelli, che riguardano l'Appellazione de' Vescovi; leggendosi (Cap. 59. e 60.) *Ut adjudicatus Episcopus ad Apostolicam Sedem, si voluerit, appellet. Ut si appellaverit, alius in cathedra ipsius non ordinetur*: ed espressamente distinguelì per Sardicesi (a). Tal collezione ci fa sapere l'erudito Francesco Florente (b) essere stata composta sull' esemplare dell' antica versione latina de' Canoni greci, che in Affrica era in vigore, avantichè comparisse la Dionisiana: e soggiunge, aver avuto gran peso di autorità massimamente appresso gli Af-

(a) Veggasi Cristiano Lupo T. VIII. de Afric. Eccl. Rom. Appel. pag. 285.

(b) Dissert. de Orig. Art. & auct. Juris can.

fricani. La conseguenza, che quindi trar se ne dee, ben la vedete : non avrebbe Ferrando nell' Opera sua rinchiusi tali Canoni, se confaccenti non erano alla disciplina della sua Chiesa : nè gli Affricani avrebbon l'Opera di Ferrando molto apprezzata, se conteneva de' Canoni, per la cui osservanza portavano abborrimento.

21 Il solo spirito del più insensato Pirronismo, o della più ostinata contraddizione può ripugnare a tante ragioni, ma senza verun profitto. L'apertissima luce, che seco portano, ne dissipa ogni nero sofisma. Non può uom ragionevole nei monumenti recati non ravvisare la perpetua pratica degli Affricani; e ravvisandola, non può altrimenti da quello, che abbiamo fatto, interpretare i passi della lettera a Celestino.

22 Essendo adunque così, rimane intatta dagli Affricani Padri l'autorità del Papa rispetto a'Vescovi, di cui precipuamente discorresi in questo luogo. Non già ch' io intenda, averla essi voluto assolutamente negare rispetto a'Preti, ed a' Cherici: su de' quali tutta la loro opposizione non si appoggiava a mancanza di autorità, che nel Pontefice supponessero (siccome altrove (a) notai) ma ad una lor propria disciplina, non contraddetta (essi dicono) da veruna determinazione de' Padri: *Repellat Sanctitas tua*, (b) *quia nulla PP. definitione hoc Ecclesiæ derogatum est Africanæ*: disciplina per loro giustificata dalla difficoltà de' viaggi, dalla lontananza de' testimonj, dal pericolo delle frodi, della impunità &c. Vero è, che i motivi addotti varrebbon pure per li Vescovi; ma la maggiore dignità del Vescovado, e le altre ragioni sopraccennate (c) si meritavano qualche risguardo di più; di sorte che de' Vescovi non si chiedesse un'esclusione assoluta, ma una giusta moderazione in quella guisa, che si è dichiarato.

23 Contro a sì fatta distinzione potrebbe opporsi

(a) Cap. VIII. n. 14. p. 197.
(b) Epist. ad Cœlestinum cit.
(c) Nella nota III. del c. VIII. al n. 12.

l'Affricano Canone XXVIII; per lo quale proibendosi ai Preti, e Cherici l'appellare ai Giudicj oltrammarini, ed accordandosi solamente la facoltà di avere ricorso ai Primati delle Provincie rispettive, o al Concilio Universale dell'Affrica, si soggiunge: *Siccome ancora più volte dei Vescovi si è stabilito*.

Ma non è da fare alcun caso di questa clausola per due ragioni: prima, perchè si crede fondatamente illegittima, e da privata penna posteriormente al Canone sopraggiunta, come, oltre i due Cardinali Baronio, e Du Perron, con valide conghietture dimostrano il Sig. David (a), Natale Alessandro (b), il Cardinale Orsi (c), ed altri non pochi: e lo stesso Van-Espen (d) ottimamente avverte non ritrovarsi tal clausola nel Canone XXV. del medesimo Codice Affricano: Canone non consistente in altro, che in una ripetizione dell'opposto XXVIII. nettampoco leggersi nel Breviario di Cresconio Vescovo dell'Affrica. Seconda Ragione: Sia pur questa clausola legittima; dico, non ostare all' intendimento, qualora spieghisi nel senso adattatole dai Ballerini, senso verisimile, e naturale: all' intelligenza del quale fa d'uopo riportare il Canone stesso. *Placuit*, così leggiamo, *ut Presbyteri, Diaconi, vel cæteri inferiores Clerici in causis, quas habuerint, si de judiciis suorum Episcoporum questi fuerint; vicini Episcopi eos cum consensu sui Episcopi audiant .... Quòd si & ab eis provocandum putaverint, non provocent ad transmarina Judicia, sed ad Primates suarum Provinciarum, aut ad universale Concilium*; SICUT ET DE EPISCOPIS SÆPE CONSTITUTUM EST &c. Vegnamo al senso. Cominciandosi da quelle parole, *Si ab eis provocandum putaverint* sin al fine, trattasi, come ognun vede, del terzo Giudizio, che i Preti, Diaconi,

(a) Des Jugemens des Evêques chap. XII. art. 2.
(b) In sæc IV. Diss. XXVIII.
(c) Istor. Eccl. tom. XII. lib. XXVII. n. 36.
(d) Van-Esp. Schol. in dictum Canonem.

e Cherici domandano. Or quì destinandosi il tribunale, a cui debbono indirizzarsi; convien distinguere due parti: l'una negativa, che è la prima: *Non provocent ad transmarina judicia*: l'altra positiva, in quanto loro concedesi l'appellare *ad Primates suarum Provinciarum, aut ad universale Concilium*. Questa concessione è un' ampliazione della facoltà di appellare, che prima era ristretta dentro i limiti del giudizio de' Vescovi confinanti. La proibizione espressa dal Canone di ricorrere a Roma meritava un compenso per contentarli: il compenso parve bene che fosse l'aprire un nuovo tribunale di ricorso, proprio per l'addietro de' soli Vescovi. Ciò presupposto, si può l'obbiettata clausola interpretare benissimo, in modo che alla parte positiva unicamente si riferisca: dicendosi potere i Preti da indi innanzi nè più nè meno che i Vescovi provocare al Primate, o all'Affricano Sinodo Universale. Una tale spiegazione, che, riguardandosi alla sola tessitura gramaticale del testo, sembra naturalissima, diviene ancora necessaria per due potissime ragioni; l'una, che in tutto il Codice Affricano non leggerete alcuno stabilimento su questo particolare: l'altra, che la perpetua disciplina della Chiesa Affricana c'insegna tutto al contrario; come si è dimostrato.

24 E' tempo ormai di rispondere all' altro punto intorno ai Canoni Niceni, che nella lettera comentata voglionsi opposti all'Appello non solamente dei Preti, ma eziandio de' Vescovi, anzi più a quello dei secondi, che non dei primi. *Hoc etiam*, dicono gli Affricani, *hoc etiam Nicæno Concilio definitum facilè advertet Venerabilitas tua. Nam etsi de inferioribus Clericis videtur ibi præcaveri, quanto magis hoc de Episcopis voluit observari!* Dalle quali parole inferiscesi in primo luogo, che la distinzione fin quì da noi divisata tra Preti, e Vescovi sia meramente arbitraria; e dalla stessa pistola sia chiaramente contraddetta. In secondo luogo; aver con

ragione asserito il nostro Istorico; che gli Affricani solennemente dichiarassero la contrarietà dei Canoni Sardicesi a i Niceni. Confermasi tutto ciò da quell'altro passo della medesima lettera, dove dicono, che gli statuti di Nicea alla giurisdizione commisero dei loro Metropolitani non meno i Vescovi che i Preti; e che con somma rettitudine, e savizzza provvidero, doversi tutti gli affari della Provincia terminare lì, dove nati sono (a).

25 Rispondiamo colla possibile brevità, e precisione. È fuor di dubbio, no'l disdico, che gli Affricani sull'autorità del Concilio di Nicea si dichiararono ritrosi alle Appellazioni e dell'uno, e dell'altro ceto di Ecclesiastici. Ma la pretensione, che ebbero sopra i ricorsi dei Vescovi già si è a bastanza conosciuta. Altra non fu, che di togliersene la frequenza, e di regolarsene l'esercizio. *Ne faciliùs admittatis, ne præproperè, vel indebitè &c.* Vogliam noi credere, che l'aggiunta di tali avverbj sia posta a caso, o a renderne il periodo più armonioso? Voci per altro, nelle quali rinchiudesi il midollo della lor premurosa petizione.

26 Replicheranno i nostri Contraddittori, che l'argomento *a minori ad majus* non permette alcun adito alla risposta. Quel dire, che la precauzione usata dal Sinodo di Nicea per impedire a' Preti, e a' Cherici il ricorso debba presumersi maggiore in rapporto a' Vescovi è una dichiarazione, che se essi vogliono affatto esclusa l'Appellazione de' primi, molto più voglionla esclusa per li secondi.

(a) *Decreta Nicæna sive inferioris gradus Clericos, sive ipsos Episcopos suis Metropolitanis apertissime commiserunt: Prudentissime enim justissimeque providerunt, quæcumque negotia in suis locis, ubi orta sunt, finienda* Ep. II. ad Cælestinum, apud Coustant. Quindi Richer. cap. VI. n. VI. & VII. *Hinc perspicue colligimus, neque Episcopis neque Presbyteris licuisse a jure communi desciscere ... Jus commune quod lege naturali Divina constitutum est ex æquo universos perstringit*; e più sotto nel numero stesso: *Ex quo fit, ut omnes Canones jubeant, quæcumque negotia iis in locis, ubi nascuntur, definiri oportere.*

No, io rispondo: altro è, che i Padri Affricani neghino a' Cherici assolutamente l'appellare a' Giudicj oltremmarini; perchè così hanno essi determinato; altro è, che il nieghino; perchè così il Concilio Niceno determinò. La prima causale è vera, la seconda è falsissima. Vera la prima, perchè la ragione, che adducono è tutta propria loro: *Nunquam hoc Ecclesiæ derogatum est Africanæ*: ragione, che insieme addita la falsità della causale seconda. Perciocchè, se avessero mai creduto, che la proibizione di appellare fossesi determinata dal generale Concilio di Nicea, non avrebbono a giustificare la lor domanda prodotto il solo costume della Chiesa Affricana; ma piuttosto la disciplina, a cui la Chiesa Universale in tal caso doveva esser tenuta. Quindi si spiega felicemente la forza della objettata argomentazione *a minori ad majus*; cioè, essendo che la frequenza delle Appellazioni de' Vescovi, e l'immoderata condiscendenza verso di essi sia più nociva, che non è in riguardo a' Preti, ed a' Cherici, a misura dell'ufficio di Pastori, che quegli esercitano, la cui lontananza dalla Provincia, ed impunita perversità grave danno alla greggia partorirebbe; maggiore precauzione per essi adoprar si deve. In questa guisa dicendosi, ottimamente si salva, che secondo il sentire degli Africani voglia il Concilio Niceno, che sieno più da scansare le Appellazioni de' Vescovi, che de' Preti: e ciò non ostante permettano essi, le Appellazioni de' Vescovi benchè di rado, ma quelle de' Preti, per una *singolare loro disciplina* rigettinle onninamente.

27 Ma che diremo a ciò, che nella lettera si soggiunge: *Decreta Nicæna sive inferioris gradus Clericos, sive ipsos Episcopos suis Metropolitanis apertissimè commiserunt: prudentissimè enim justissimeque providerunt, quæcunque negotia suis in locis, ubi orta sunt, finienda*. Asserzion tale chiude ogni scampo, e dimostra, dice Richerio, interdetta del pari ai Vescovi, che ai Preti l'Appellazione a Roma.

Oppposizione in vero ridicolissima per se stessa: pregiudiciale all'Autore, che la propone, pregiudiciale ai PP. dell'Affrica di cui fassi comentatore. Prima dunque ridicolissima per se stessa. E che? L'avere i Canoni Niceni soggettato e Vescovi, e Preti, e Cherici ai loro Metropolitani impedisce forse, che non si possa dal giudizio dei Metropolitani appellare al Papa? E' soggetto al Parroco il parrocchiano; eppure può il parrocchiano, che si sente offeso dal Parroco portar la querela al Vescovo, Superiore dell'uno, e l'altro: e se vuolsi l'esempio torre dal reggimento politico; è soggetto al Governatore della Città il cittadino; e può benissimo il cittadino dal tribunale del Governatore appellare al trono del Principe. Nè il motivo soggiunto è di alcun peso: quella massima generale, che si fa derivare dal V. Canone di Nicea, e da altri Canoni dicesi confermata; cioè che gli *affari della Provincia nella Provincia stessa si debbano terminare*; se si prenda nel senso, che proibisca l'appello è certamente falsissima. Imperciocchè, se si parla del quinto Canone Niceno, già si è mostrato nel numero 32 del Capo IX, che non trattisi quivi per verun modo delle cause dei Vescovi; ma sol si regoli la disciplina su le cause dei Cherici, e dei Laici, mediante il Sinodo provinciale da convocarsi due volte l'anno. Se si parla di altri Canoni, onde tal massima si rafferma; rispondiamo, che raffermasi secondo l'intendimento del sagro Sinodo di Nicea, il quale non pretese giammai (ciò che sopra in più luoghi si è provato) negare un Diritto di natura, siccome l'è, l'Appellazione ad un Giudice Superiore.

28 In secondo luogo è pregiudiciale all'Autore, che la propone, pregiudiciale ai Vescovi dell'Affrica, della cui lettera fassi comentatore. Pregiudiciale all'Autore, che la propone, perchè il fa reo di aperta contraddizione. E non ci dice egli in più luoghi che può dal Sinodo provinciale appellarsi all'universale? Come

va la facenda? Non è questo un uscire dalla provincia? Se ad ogni patto le cause debbono avere lor termine, ove sortiron l'origine; in qual maniera si salva il quinto Canone ricantato? e quel principio generale, *Omnia negotia iis in locis finienda, ubi orta sunt*, che di là egli ritrae, non vien per detto di lui medesimo a falsificarsi manifestamente?

29 Ma il vizio di contraddirsi non è per Richerio un gran male; perchè ci si è accostumato sì bene, che ad ogni pagina ci casca. Il gran male si è, che voglia del suo reato consorti i venerabili PP. Affricani: e, che è peggio, li voglia tali dentro il brevissimo spazio della lor lettera. E come no? Nella lettera stessa per dimostrare al Pontefice S. Celestino, che non aveano i rei bisogno di far ricorso alla Sede Romana, a chiare note gli scrivono, (a) aver ciascheduno di essi, qualora offeso si reputasse dal giudizio dei conoscitori; la libertà di appellare al Concilio della propria Provincia, o eziandio al Concilio *Universale* dell'Affrica. Come? appellare al Concilio Universale dell'Affrica, e volere nel tempo stesso, che in grazia del quinto Canone sopraddetto si conchiudan le cause nel distretto della Provincia? Che contraddizione è mai questa? Domandano l'osservanza de' Canoni di Nicea, e nell'atto di domandarla, dichiarano di far tutt'altro da quello, che si domanda. Oh Dio! Che cattiva comparsa fa egli fare a quei PP., su la cui autorità tutto appoggia l'enfatico suo ragionare!

30 Altra dunque dovette essere la loro mente nel dare peso alla supplica colle Nicene costituzioni. Dall' altro lato se queste dell' Appellazione almeno de' Vescovi non trattano affatto affatto, come allegarle a sostegno della esposta di loro pretensione? Questo è quel

(a) Epist.cit. *Unicuique concessum est, si judicio offensus fuerit cognitorum, ad Concilia suæ provinciæ, vel* ETIAM UNIVERSALE *provocare*.

nodo, che a sciogliere ci rimane per dar perfetta dilucidazione al sentimento degli Africani. A sciorlo io proporrò l' opinion mia schiettamente, sommettendola al fino discernimento de' Savj: la quale, per quanto a me ne sembra, serba il decoro della Chiesa Africana, serba il diritto della Chiesa Romana; e non si oppone, almanco nella sostanza, al parere de' gravissimi Autori, che stan dalla parte nostra. Dico adunque, non dipartendomi dal fin quì detto, allegarsi bene, e laudevolmente i Canoni del Concilio di Nicea. Conciossiachè l' uso delle Appellazioni, qualora frequente fosse, e la troppa arrendevolezza alle istanze di persone sospette, che fan ricorso, e qualunque altra maniera impropria, che spiani, e slarghi la strada al Tribunale di Roma per gente di tutta sorte, son tutte cose incontrastabilmente opposte *allo spirito di quei Canoni*. Lo spirito di quei Canoni ebbe già per oggetto corroborare la disciplina dalle scissure Ariane infievolita moltissimo. La disciplina in qual altro modo migliore si stabilisce, e si conserva, che conservando il buon ordine della ecclesiastica Gerarchia, in guisa che gl' inferiori sieno soggetti a' superiori, e questi di grado in grado ad altri di lor maggiori, finchè al supremo di tutti si faccia capo? A tale oggetto il Concilio Niceno nel V. Canone determinò, che tutti, o Cherici, o Laici dal loro Vescovo dipendessero, e delinquenti portassero la ordinata punizione, e che insieme il Vescovo punitore di sei mesi in sei mesi chinasse il capo al Sinodo Provinciale, che doveva la causa del reo punito a disamina richiamare. A tale oggetto nel VI. Canone stabilì, e distinse le Sedi de' Patriarchi, la soggezione ad essi dovuta da' Vescovi, e Metropolitani, la superiorità de' Metropolitani sopra de' Vescovi. A questi Canoni allusero i Prelati dell' Africa per sentimento degli Avversarj: e lo accordo ancor io; e convengo ancor io, che con ragione vi allusero, ed animati da giusto zelo.

Conciossiachè un ordine così bello di gradual subordinazione verrebbe tutto dagli abusi sopraccennati a turbarsi, e scompigliarsi; e guastato l'ordine, verrebbe in seguito a dicadere la disciplina. Imperciocchè profittando il ribaldo di tali abusi, sotto il pretesto di vendicare le sue ragioni, scuote indomito il giogo del superiore immediato, ne disprezza gli ordini, e non curane le minacce. Il timore dell' imminente gastigo, efficace freno del vizio già si rallenta, nè fa più breccia nell' animo del vizioso: e la sicurezza di scorgerlo da se lontano, e la speranza ancora di non incorrerlo fan sì, che ei batta con maggiore franchezza le distorte vie della iniquità. Teme all' opposto il Superiore di esercitare secondo l' obbligo l' autorità vendicatrice del retto, per non esporsi alle inquietudini, ed alle ingiustizie nate da una sorpresa, che assolve il reo calunniatore. Cotali cattivissime conseguenze, che da un diritto abusato nascer potrebbono, alla considerazione di Eugenio III. enfaticamente espone lo zelantissimo S. Bernardo: *Appellantur boni a malis, ne faciant bona: appellantur Episcopi, ne illicita audeant matrimonia solvere, vel prohibere; appellantur, ne rapinas, ne furta, ne sacrilegia, & quæ ejusmodi sunt, punire ullatenus, vel cohibere præsumant: appellantur, ne indignas, & infames personas a sacris officiis beneficiisve repellere, seu amovere queant* (a). Per le quali cose ottimamente fecero gli Affricani, quando per metter argine a questi mali, di cui presente aveano dinanzi agli occhi l' idea nella persona di Apiario, i decreti Niceni opposero. Lo spirito di ubbidienza agl' immediati correggitori, che in quei santi decreti mirabilmente riluce, regolator della disciplina rimane estinto dalla stessa legittima, e incontrastabile autorità, qualora questa si adoperi smodatamente, e quì mi giova tornare al citato mellifluo Santo

(a) S. Bernard. lib. 3. de Consideratione.

Padre, e con ciò al presente capo, e a tutta questa controversia metter fine.

31 Chi mai leggendo di S. Bernardo il Libro III. *de Consideratione* al Papa Eugenio, antico discepol suo, non vi ravvisa una veemente energia nel declamare contro gli Appelli? Essa è sicuramente più forte che non è quella de' Vescovi dell'Africa nella lettera a Celestino con questo di soprappiù, che non è a dire avere avuto in ciò parte alcun proprio interesse del Santo, nè può aver luogo opinione veruna, che metta in dubbio l'autenticità di quel Libro, come l'è stato di questa lettera: o alcun riflesso, che ne scemi la forza, come sarebbe della medesima, l'essere stata da qualcheduno attribuita non a' Padri piu rispettabili dell' Africana adunanza, ma solo a certi, che al partito aderivano del Primate Cartaginese (a). Il libro terzo *de Consideratione* fuor di ogni dubbio è di S. Bernardo, vale a dire di un Santo alla Chiesa assai caro per la utilità egualmente, che per la soavità della sua dottrina. Or egli nel detto libro pone in veduta ad Eugenio con maggior libertà, e con più lunga enumerazione, che gli Affricani non fecero, i gravi danni, e molti, che dagli Appelli a Roma provengono: le spese de' viaggi, l' impunità delle più nere ribalderie, l'oppressione della giustizia, lo scandolo de' fedeli ec. e nell' atto di così forte aringa; *fate voi bene*, gli dice, *che negando il favore delle Appellazioni, o a dir meglio togliendo il sutterfugio, molte cause rimettete al giudizio di coloro, che ne sono informati, o sono in grado di esserlo più speditamente: perciocchè dove la cognizione della causa è più agevole, e più accertata; là può ottenersi una decisione più sicura, e tutt'insieme più presta* (b): sentimento, che accostasi a

(a) Vedi num. 7. di questo capo.

(b) D.Bernard.l.c.*Bene facis, quod, Appellationum negato suffragio, imo suffugio, multa remittis negotia ad cognoscentes, vel qui noscere citius possunt. Ubi enim certior, ac facilior notio, ibi decisio tutior, expeditiorque esse potest.*

quella massima generale, che le cause ne' rispettivi luoghi a fine conducansi, ne' quali ebbero cominciamento. Quai conseguenze da un parlare sì fatto trarremo noi? Per somigliante parlare degli Affricani conchiuse in aria diffinitiva il nostro Richerio; (ed a lui fa eco oggidì l' orgogliosa setta) negarsi da quei Vescovi ogni diritto alle Romane Appellazioni, e per ragion di Natura, e per ragion di Divina Istituzione. Che diremo noi dunque di S. Bernardo? Con un reciproco raziocinare concluderemo, che S. Bernardo sia il primo contraddittore fra quanti n' abbia il Richerio, e sialo appunto per l'accennata declamazione. Fatemi attenzione, mentr'io così la discorro. Quel Santo, che a disfavore dell' Appellazione sì alto grida, l'Appellazione stessa egli chiama un *bene grande*, *un bene universale al Mondo*, *e tanto necessario*, *quanto a' mortali necessario è il Sole stesso* (a). e in altro luogo del medesimo Libro il ricorso, che da ogni parte del Mondo al Capo della Chiesa si fa, lo tiene egli per argomento sicuro del singolare Primato, che in esso infallibilmente risiede: (b) una necessità di tal sorte non ci dinota un Diritto fondato nella Natura? e l' esser l'Appellazione un testimonio del pontificio Primato non è chiarissima riprova del Diritto Divino? Declama, è vero, e tutto acceso di zelo inveisce contro gli Appelli; ma riflettete all'oggetto dell'invettiva, condanna in essi l'abuso nato dalla moltitudine, e confusione: *Quousque non evigilat consideratio tua, ad tantam Appellationum confusionem, atque abusionem*? Ciò che in altra maniera, e per via d'umile preghiera i Prelati Affricani significarono: *Deprecamur ne faciliùs admittatis, ne præproperè, vel indebitè*. La sublime idea, che sul Primato del Romano Pontefice a' tempi di S. Bernardo

(a) Ivi: *Fateor grande, & generale Mundo bonum esse Appellationes, idque tam necessarium, quam Solem ipsum mortalibus.*

(b) Nel medesimo Libro. *Appellatur de toto Mundo ad te: id quidem in testimonium* SINGULARIS PRIMATUS TUI.

stampata era nell'animo d'ogni fedele, faceva sì, che da ogni Provincia, per ogni causa alla Santa Sede Romana si provocasse. *Appellatur de toto mundo in testimonium Primatus tui*. La moltitudine de' ricorsi necessariamente portava confusione: e la confusione traeva seco indispensabilmente gli accennati sconcerti. Cercava Eugenio di riparare al disordine, e ben di ciò vien in parte lodato dal Santo; ma tuttavia non era questi contento ancora; e però dallo zelo ardentemente sospinto; e dall' antica dimestichezza invitato esortavalo a raddoppiare i rimedj per quanto gli era possibile: *Appellationes ad legitimum, si fieri potest, usum revoces*, (per legittimo intende un uso discreto, ossia regolato dalla prudenza) e rinchiude il suo sentimento in queste poche, ma sugose parole. *Si hinc mea quæratur, vel potius curetur sententia, dico, Appellationes ut non contemnendas, sic nec usurpandas omnino*.

32 A qual fine abbia io quì recata l'autorità di S. Bernardo più tosto, che di qualunque altro Padre, Voi l'avvisate benissimo Lettor sagace; nè farebbe mestiere il diciferare, com'egli per l'additata sua declamazione sia divenuto il Padre più accomodato a questo luogo. La lettera degli Affricani, qual dal Richerio si comenta, ha formato il suggetto del nostro presente Capo. Or quì il Santo Abate di Chiaravalle ci fa conoscere apertamente la vanità del Comento Richeriano. Conciossiachè unendo egli invettive amare contro gli Appelli con espressioni splendissime della loro necessità; ad un ora c'insegna la concordia del forte suo declamare colla fermezza del Dritto usato convenevolmente: e con ciò viene indivisibilmente a mostrare in qual maniera contro l'ardito comentatore spiegar si possa felicemente, e si debba necessariamente la tanto vantata lettera degli Affricani (I).

CA-

(I) Dall' esposto comento può arguirsi, quanto male pensato abbia il Signor Tamburini nella sua Opera: *La Vera Idea*

CAPO ULTIMO

Conchiusione .

1 IL temerario impegno nel sostenere un assunto a forza di mala fede, di calunnie, paralogismi, ed aperte contraddizioni porge più volte un argomento validissimo in favore della dottrina medesima, che si combatte. Che cosa è in uno Storico la mala fede, se non se una cattiva volontà di alterare i fatti per coprire la verità? Che altro è la calunnia, se non un falso rapporto per opprimere l'innocenza? I paralogismi poi, e le contraddizioni sono compagni indivisibili dell'errore; non potendo mai la vera Dialettica ad altro fine condurci che al ritrovamento della bella verità, di cui, sillogizzando, si fa ricerca. Dalle quali cose inferiamo, che i vizj stessi del nostro istorico Ragionatore, già discoperti, concorrano mirabilmente a confermar la vera dottrina da lui medesimo contraddetta, rilevandola più chiaramente in quella guisa, che nella pittura le ombre stesse danno risalto alla luce, che in mezzo ad esse si frammette. Tra gli argomenti finora addotti in difesa del Pontificio Diritto possiamo dunque noi contare ancor questo: il quale, sebbene intendesi compreso nell' atto stesso dell' impugnazione de' dogmi Richeriani; pure può, anzi deve considerarsi separatamente, e ristretto sotto ad un colpo d'occhio. Imperocchè esteso partitamente ne'Capi non fa nell' intelletto in diversi oggetti divagato quella gagliarda impressione, che far dee

della Santa Sede, quando scrisse nella II. parte a pag. 254. *essere persuasi* (i Vescovi Affricani), *che il Diritto di ricevere gli Appelli non è del numero de' Diritti essenziali alla primazia della Sede Apostolica*. Il ripugnare all' abuso dell'Appellazioni non è negarne il Diritto: e può sibbene un Diritto *esser del numero de' Diritti essenziali alla primazia della Sede Apostolica*; e ciò non ostante, per esser male adoperato, vituperarsene l' esercizio.

necessariamente raccolto in uno. Gioverà pertanto a compimento dell' Opera un breve epilogo de' falli più rimarchevoli, rilevati fin qui dal discorso Richeriano, e commessi in gran parte da' Richeristi. Dico adunque:

1 Primieramente vuole il nostro Scrittore, che il Papa Giulio I. non abbia avuto autorità di convocare il Concilio generale, dandone per ragione la disubbidienza degli Ariani insuperabile dalle forze del Papa: come se l'autorità del Superiore dipenda dal volere de' Sudditi; e per conseguente possano i Sudditi non essere disubbidienti per questo stesso, che lo sono: non essendo più disubbidienti, qualora il Superiore per la loro invincibile ritrosia diviene affatto spogliato di autorità V. Cap. II.

Secondariamente pretende, che il Concilio di Sardica non sia stato Ecumenico; perchè mancarono i partigiani di Ario, ancorchè chiamati, ed invitati ad assistervi: come se il Concilio Costantinopolitano I., l'Efesino, il Tridentino etc. non fossero neppur essi stati Ecumenici; perchè mancarono i Macedoniani, i Nestoriani, i Luterani, e gli Scismatici greci etc. La ragione, che ne adduce, si è: che gli Atti di un Concilio sono sospetti, e di nessuno valore, qualora manca una delle due parti, che contendon fra loro; ragione, che proverebbe del pari non essere stato il Sinodo Sardicese neppure legittimo. Il Sinodo stesso, che per l' addotta mancanza si è preteso non essere generale, poche pagine appresso con ammirabile contraddizione, non ostante questa mancanza, si dice chiarissimamente generale; di modo che la contraddizione, giusta la frase degli Scolastici, è veramente *formale, e secundùm idem*. Conciossiachè il pregio della generalità, che parzialmente gli si toglie, non è più in riguardo all' assenza de' partigiani di Ario, ma in riguardo al rifiuto de' Canoni, che pretendesi fatto dalla Chiesa universale V. Capo IV.

In terzo luogo; il senso di tali Canoni si vuol ri-

stretto al solo uso di abbattere gli Ariani. Ma chi dava a' Canoni questa forza; se la presenza degli Ariani era necessaria, acciocchè il Concilio fosse Ecumenico, e gli atti fossero validi, e non sospetti? E poi, se questo era il senso de' Canoni inteso da' Padri, qual cosa più giusta, che ad esterminio dell'Eresia si abbracciassero da tutta la Chiesa? Come dunque avvenne, che non fossero stati dalla Chiesa universale accettati? In oltre si stabilisce, essersi fatti per un' estrema necessità di far fronte all' ariana fazione, necessità, che dicesi superiore ad ogni legge, necessità, che dovea durare, finchè durava l'infestazione della Setta. Che insipienza dunque era quella de'Padri di Sardica, limitare a capriccio l'uso de' Canoni sin alla morte di S. Giulio, di già vicino a finir di vivere per la sua canutezza! V. Capo VI.

In quarto luogo si passa a dire, che i detti Canoni non parlino propriamente di Appellazione, ma di un semplice rifugio al Papa, perchè si adoperi all' adunamento di un Sinodo, dove la causa de' ricorrenti si tratti altra volta. Si danno esempj di tal rifugio nella persona di S. Atanasio, e di S. Giovangrisostomo. Ma che imbroglio è mai questo? Atanasio ricorse al Papa Giulio, prima che uscissero al Mondo i Canoni Sardicesi: dunque se questi non permisero altro, che il nudo surriferito ricorso, nulla di nuovo stabilirono sopra di ciò, che era permesso avanti. Giovangrisostomo ricorse al Papa Innocenzo cinquant'anni in circa dopo il Concilio Sardicese: dunque l' uso de' Canoni non cessava colla morte di Giulio. Che catena orrenda di contraddizioni è mai questa! Ma non finisce quì: seguitiamo il filo, che troveremo di peggio. V. Capo I. VI. e IX.

In quinto luogo; come si mostra, che i Canoni Sardicesi non parlino di vera, e propria Appellazione? Colla greca lezione. Ma come ciò può mostrarsi, se la lezione greca mirabilmente si accorda colla latina? E poi non si è fissato dall' Autore, che la greca non ricono-

sce altra origine, che quella di pura traduzione uscita fuori alcuni secoli dopo al Concilio Sardicese; ed ignota eziandio sin al IX. secolo, quando Fozio viveva? Se la sola lezione latina è l'originale, deve la greca regolarsi con questa, e non questa con quella: e la dissonanza della tradotta essendo una deviazione dall' originale non può produrre altro, che l' allontanamento dal vero significato. Il buon senso così ci obbliga a pensare; ma l'accecante voglia di contrastare un diritto certissimo, ed evidente va con altri principj. Ecco i principj, che ne sono la scorta. Principio primo: Quando si tratta d' indebolire il valore de' Canoni, il testo greco è migliore del latino. Principio secondo: Quando si tratta di sbandire l'uso de'Canoni appresso i Greci, il testo greco non conta più: gli si nega l'originaria proprietà, gli si contrasta l'antichità: se l'una cosa non combina coll'altra, poco importa; basta che entrambe combinino nella direzione allo stesso termine, cioè ad annientare l'autorità della Santa Sede. Per altro il sostenere, che Fozio sia stato il primo Traduttore del latino è uno sproposito così rispettabile, che camminare non può senza l' equipaggio di altri molti spropositi: spropositi contro la Storia, spropositi contro il fine, per cui si fecero i Canoni, spropositi contro i principj della retta ragione. Contro la Storia; perchè la Storia ci ammaestra, che in più raccolte greche di Canoni fatte assai prima di Fozio si leggevano i Canoni Sardicesi. Spropositi contro il fine, per cui composti furono, e pubblicati: perciocchè per li Greci principalmente furon composti, e nelle greche regioni con maggiore impegno, che altrove, furono subito publicati. Questi son fatti innegabili; nè rimane altro scampo a salvare l'assunto Richeriano, che dire, essersi tal pubblicazione fatta in latino; ed in latino poi esserserne conservate le copie nelle loro collezioni; checchè ne fosse, se le dette collezioni tutti gli altri Canoni

contenessero scritti a caratteri greci; ed ordinate fossero a solo uso de' Greci; de' quali molti il linguaggio latino certamente ignoravano: cose, che neppure i fanciulli di poca età, ed a stento i soli pazzarelli si beverebbono, come opposte a' principj fondamentali dell'umana ragione. A tal segno arriva la cecità di chi si trova impegnato nella difesa del cieco errore: si esce fuori de' gangheri, e si prostituisce, per non dir altro, la propria riputazione V. Cap. VI. e Cap. VII.

Or dove va finalmente a mirare sì mostruosa catena di questi, e d' altri paralogismi? Già l' abbiamo veduto; a dimostrare, che i Greci non curarono di quei Canoni, e che appresso a i Latini incontrarono poca fortuna. Riclama intanto la pratica così dell'una, come dell'altra Chiesa: pratica, che nel Primato del Papa radicalmente stabilita ebbe principio coll' istituzione di esso, independentemente da' Canoni, e poi colla dichiarazione fatta per essi Canoni profondò più alto le sue radici, e si accrebbe, e si dilatò. Pure, non ostante cotesta pratica incontrastabile, non ostante l' innumerabile serie degli Appelli alla Santa Sede, che di secolo in secolo si son veduti; si ha l' indomabil coraggio di negarli tutti, per tutt'altro caratterizzandoli, che per Appelli veri, e legittimi. Siete voi stessi, o Lettori, testimonj de' cattivissimi raziocinj, delle insolenti maniere, de' paradossi incredibili, (condotta unica di chi nega scetticamente l' evidenza palpabile) a cui si sono appigliati sotto la scorta di Richerio i nostri contraddittori: veggansi interamente i capi VIII. e IX.; che non occorre più muover la bile a chi legge: e solamente accennerò di passaggio, quanto da noi si è trattato nel capo X. su i sentimenti de' Vescovi dell' Africa.

Dico pertanto, che il temerario Scrittore non si arrossì di chiamare in ajuto per la difesa di tante assurdità la veneranda Chiesa Affricana. Ci si fa questa comparire in aria di chi muove guerra alla Chiesa Romana,

Madre, e Maestra di tutte le altre Chiese: di chi ricusa di ubbidire al supremo Capo, e Pastore, Vicario in terra di Gesù Cristo in maniera sì petulante, ch' io non saprei decidere, se maggiore insolenza si adoperi contro alla Chiesa Romana, o se contro all' Africana. Imperciocchè quali armi si mettono in mano a questa? La simulazione, la prevaricazione, la contraddizione. La simulazione; mentre a sottrarsi dal giogo della debita ubbidienza si vuol, che finga di non sapere i Canoni, che ella sa. Di prevaricazione, mentre si fa dispregiatrice di una legge fondamentale, di cui poco tempo avanti promesso avea l' osservanza; ripugnando co' fatti alle parole. Di contraddizione contraddicendo colle parole alle parole; mentre si vuole che nella lettera stessa, in cui dichiara doversi assolutamente, secondo il Sinodo Niceno, ultimare le cause nel distretto della Provincia, nella lettera stessa, io dico, conceda al Reo la facoltà di appellare, quando che gli piaccia, al Concilio generale dell' Affrica. Ci gira il capo al mirare sì mostruoso ammasso di repugnanze; ma ci conforta l' amore della verità; che per ciò appunto vie maggiormente riluce: giustissima disposizione del Cielo a confusione de' traviati, e ad ammaestramento de' veraci fedeli; che da sì strani traviamenti rimangonsi nelle sante loro massime sempre più rassicurati, e confermati.

3 Si è fin quì esaminata una piccolissima parte, o sia un sol tratto della Storia dei Concilj generali scritta da Edmondo Richerio, e divisa in quattro Libri. Il prospetto di questa parte potrà servire ai miei Leggitori di saggio di tutta l'Opera; senza la pena di esplicarla tutta, e di chiamarne a sindacato ogni parte: siccome a giudicare di un drappo dallo stesso Artefice, e della stessa materia lavorato, non fa d'uopo svolgerlo tutto; una canna, e meno basterà per darne giudizio.

4 Eppure, chi il crederia? (felicità del nostro secolo illuminato!) *nel Dizionario Storico degli Autori Ec-*

clesiastici, contenente la vita dei Padri, e dei Dottori della Chiesa &c. stampato in Venezia appresso Gaspare Storti l'anno 1771. a pag. 44. del Tom.IV.Art. *Richer*, si legge: *Compose* (Richer) *la Storia dei Concilj generali tenuti nella Chiesa da S. Pietro sino al Concilio di Trento. Quest' Opera è di tre volumi, stampata nel 1680. Egli vi ha inserito una gran quantità d' atti, e documenti considerabili. Vi riferisce la Storia, e i decreti, e i transunti degli atti dei Concilj, e se ne serve per provare, che la Chiesa è sempre stata governata dai Canoni, confutando le induzioni, che Bellarmino, e gli altri Teologi venduti alla Corte di Roma, hanno tratte da qualche fatto irregolare, per fortificarne le loro pretese. Quest' Opera è utilissima non solamente per imparare la Storia dei Concilj, ma eziandio per formare una giusta idea dell' antico governo della Chiesa.* Così l'Autore del Dizionario; che per suoi privati interessi amò meglio nascondere il proprio nome. Qualunque egli sia, ben si dichiara di essere un Richerista. Ascoltiamo un altro Anonimo Francese, Autore del *Dictionnaire Historique, Litteraire, & Critique contenant une idee abregée de la vie, & des Ouvrages des Hommes illustres en tout genre de tout tems, & de tout pays. A Avignon* 1759. Costui animato dal medesimo spirito al Tom. V. Art. *Richer*, ci dice, *Acheva* (Richer) *en peu de tems l' Histoire des Conciles Generaux, qui fut imprimée en 8. vol. en 4. à Cologne, Ourage, qui a eté trés-utile dans les differends, que nous avons eu avec Rome en 1682. e les defenses de la Doctrine des anciens Docteurs de la Faculté de Paris.*

Così nel secolo presente, così nella presente stagione e si pensa, e si scrive della Storia Richeriana. *Ella è utilissima per imparare la Storia dei Concilj, utilissima per formare una giusta idea dell' antico governo della Chiesa: utilissima per confutare le induzioni del Bellarmino, e degli altri Teologi venduti alla corte di Roma,*

ed utilissima riuscì nelle differenze, che ebbero i Francesi con Roma: e finalmente utilissima per appoggiar le difese della Dottrina, e degli antichi Dottori della Facoltà di Parigi. Temerità incredibile, e sfrontatezza inudita nell' affermare cose evidentemente contrarie alla verità a sovvertimento degl' indotti disgraziati! Il saggio della Storia di Richerio, presentato nella nostra Opera, s' io non vò errato, dà lume sufficiente per ravvisare a quale specie si appartenga questa asserita grandissima utilità, senza che io stanchi i Leggitori col dirne di più.

5 Solamente mi si permetta una necessaria apologia della Dottrina di Francia temerariamente calunniata su questo punto dallo sciagurato Anonimo Francese. Servirà ella I. a dimostrare la male fede di questo perfido Autore: II. a render giustizia ai Dottori della Francia: III. (che è l'oggetto principale) ad abbominare vieppiù i perversi dogmi Richeriani.

Chi non sa, che il Sistema Richeriano, del quale poi la Storia dei Concilj fu prova; non prima in Francia sortì, che si allarmarono contro all'Opera gli stessi Francesi? Fu condannata in un Sinodo radunato in Parigi dal Cardinale Du Perron Metropolitano di Sens, come contenente proposizioni *false*, *erronee*, *scismatiche*, *e*, *atteso il suono delle parole*, *eretiche ancora &c.* Somigliante censura nell' anno stesso fu pubblicata per ordine di Monsignor Gondi, Arcivescovo di Parigi in tutta la sua Diocesi. A chi è ignota la condanna fattane altresì nell' anno medesimo dal Concilio di Aix convocato da Paolo Eraldio Metropolitano? Si vanta l'autorità dei Dottori Francesi e specialmente della Teologica Facoltà di Parigi: e in tanto noi sappiamo, che i più illustri Uomini di quei tempi, un Durando, un Bacherio, ambidue Dottori in Teologia di Parigi, un Andrea Duval Dottore Sorbonico, e regio Professore primario di Teologia nella Parigina Università: ed in oltre un Giacomo Sirmondo, un Dionisio Petavio, un

Enrico Spondano Vescovo di Pamiers, e Continuatore degli Annali del Baronio, ed altri aguzzaron tutti la penna contro l' ardito Scrittore: e la Sorbona non comportando più di avere a Sindaco dell' Università un Uomo di dottrina sì guasta con suo decreto il depose dalla carica, ordinandolo ancora il Re, i cui diritti Richerio coi suoi sediziosi principj rovesciava.

6 Ma come tante opposizioni, se le massime di Richerio, come ci dicono i Richeristi, sono di data antichissima nella Francia? Se Richerio nel sostenerle altro non fece, come egli stesso asserisce, che seguire le orme degli antichi Maestri della propria nazione (a)? Calunnia è questa, quanto può immaginarsi la più nera, la più sfacciata: che smentirei di buon grado co' documenti più autentici della Storia letteraria di Francia, se gli stretti confini di questa mia Operetta, che al prefisso termine si avvicina, mel permettessero. Per altro l'hanno più, e più volte smentita Uomini di acuto discernimento, e di profonda erudizione, qual io non sono; e ultimamente il chiarissimo Signor Abate Lorenzo Veith Dottore di Teologia, e pubblico Professore nella cattolica Università di Augusta, confutando il sistema Richeriano. Questi nella sua Opera di confutazione dal §. XXIII. sino al §. XXVII. solidamente dimostra, quanto sia stata la dottrina della Scuola Francese sempre mai opposta alle massime Richeristiche; cominciando da' tempi di Clodoveo, e di secolo in secolo scorrendo sino a dì nostri. Mi contenterò di notare, che l'Angelico S. Tommaso, cui si gloria la Francia di aver creato Dottore, ed averne più anni con ammira-

(a) Così egli nella prima dichiarazione, che fece intorno al suo Libro *de Ecclesiastica, & Politica potestate*: *Nullo alio unquam animo, proposito, consilio... scripsisse, quam ut breviter demonstrarem, quanam essent principia doctrinæ majorum Scholæ Parisiensis*. Veggasi il Continuatore del Fleury T. LV. pag. 105.

zione ascoltate le sublimissime lezioni di Teologia, e di sacra Scrittura stabilisce la sua dottrina su fondamenti per diametro opposti alla dottrina Richeriana: ciò che il Richerio medesimo, suo mal grado, costretto fu a confessare (a).

7 Non è però da dover preterire senza risposta la procace insolenza del Dizionario Francese, là dove dicesi essere stata la Storia de' Concilj di Richerio un Opera *tres-utile dans les differends, que nous avons eu avec Rome en 1682.* detto, per cui si allude alla dichiarazione del Clero Gallicano espressa per le quattro note proposizioni, pubblicata nell' anno indicato dall'Anonimo Scrittore. Io non intendo qui di mostrare, ciò che altri hanno fatto, la differenza notabilissima, che tra queste proposizioni nel senso lor proprio dichiarate, vi ha, e le proposizioni di Richerio: nettampoco di esporre altre sue massime perniciose, che alle quatro accennate proposizioni non han rapporto veruno: mi basta in primo luogo avvertire, che parecchi Teologi della Francia, i quali hanno difesa ne' loro libri, o scritti la dichiarazione suddetta, abbiano ad un' ora combattuta gagliardamente la perversissima dottrina di questo. In secondo luogo prego i Lettori a far meco alcune riflessioni su la medesima dichiarazione, che ci si objetta. I. Riflessione: L'Assemblea del Clero si raccolse in Parigi in tempo d'aspra discordia intorno alle Regalie tra il Re Luigi XIV. e'l Papa Innocenzo XI. quando i Vescovi, per sovrano comando convocati in Parigi, compresi erano da timore grandissimo,

(b) L. III. Defens. cap, 2. n. 1. & seq. dove tra l'altre cose dice: *D. Thomas primus omnium scholasticorum theologica argumenta ad propugnandam absolutam Monarchiam Papæ edolavit .... opinionem D. Thomæ totus ordo Dominicanorum mordicus tuetur*. D'onde ancora rileviamo, che a' tempi di Richerio l'Ordine raggnardevolissimo de' Predicatori nella Francia era contrario (come l'è di presente) a'sensi Richeriani.

che li spronava a secondare le voglie del Re adirato: timore, che conturbando la mente dell'Assemblea, ed indebolendone la volontà diminuiva notabilmente la libertà di esprimere i proprj sensi su l'autorità del Romano Pontefice. Seconda Riflessione: di cento trenta e più Vescovi, quanti allora ne contava la Francia, non intervennero all'intimato radunamento, che soli trenta quattro: e la voce di questi pochi può ella dirsi con verità esser la voce di tutto il Clero Gallicano? Nè si dica già che gli assenti o per lettera, o per legati mandato abbiano anteriormente l'assenso: perciocchè nè l'una, nè l'altra cosa vi fu. Che se dopo il congresso alcuni pochi aderirono, e nelle lor pastorali mostrarono l'adesione; tutti però convennero, che negli Atti stampati a nome del Clero la dichiarazione odiosa non s'inserisse (a). Terza riflessione: Molti di quei Prelati, che di tal dichiarazione erano stati gli Autori, cangiatesi le circostanze, co' più sinceri sensi di pentimento ritrattarono le loro proposizioni, siccome fede indubitata ne fa la lettera da essi scritta al Papa Innocenzo XII. l'anno *1692.* (b) Quali fossero stati sempre i sentimenti di un Clero sì rispettabile, ed incorrotto nella dottrina, non da quel tempo turbolentissimo deggiono rilevarsi, ma da altri tempi sereni, e tranquilli, quando il giudizio della mente non soffre alte-

(a) V. Charlas Tract. de Libert. Eccl. Gallic. Cardin. Sfondrati in Gallia Vindic. Lorenz. Veith Dissert. cit. § XXVI.

(b) *Nihil accidere*, ecco i sensi di questi Vescovi, *molestius nobis potuit, quam quod eo nunc loco res nostra sint, ut aditus in gratiam Sanctitatis vestra nobis hactenus interclusus videatur. Cujus quidem rei cum eum fuisse rationem perceperimus, quod nos Cleri gallicani Comitiis an. 1682. Parisiis habitis interfuerimus: idcirco ad pedes Beatitudinis vestræ provoluti profitemur, & declaramus, nos vehementer quidem, & supra id, quod dici potest, ex corde dolere de rebus gestis in Comitiis prædictis . . . ac proinde quidquid in eisdem Comitiis circa Ecclesiasticam potestatem, & Pontificiam authoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, & habendum esse declaramus.*

razione da qualche affetto men ordinato: rilevarsi deggiono dall' Assemblea generale raccolta nell' anno 1614. e 1615. in cui dichiarò i suoi veri sensi, apertamente contrarj a quelli del 1682. (a) dove si fe la contraria dichiarazione. Che se alcuni Francesi oggidì, o ne' tempi andati abbiano portato, o tutt'ora portino delle diverse opinioni, è questo un male comune a tutte le Nazioni eziandio più cattoliche, che non dee dirsi comune agl'individui Francesi; e molto meno quando si tratta de' dogmi Richeriani. Ma il bravo Richerista volle pescare nel torbido, e ci piantò nel suo Dizionario, come dottrina del Clero, e dell' antica Facoltà di Parigi l'esecranda dottrina sparsa ne' Libri della Storia di Richerio.

8 Rimane per ultimo a far parola della Ritrattazione, che il ravveduto Scrittore fece delle sue Opere: ciò che potrà servire a disinganno delle persone sedotte, e a confusione de' seduttori. Se fu Edmondo Richerio quel grand' uomo, che tanto oggi si vanta da' suoi fautori, di singolare dottrina, e di spirito penetrante; non dee per ciò valutarsene l'autorità: ho detto male; l'autorità di lui si valuti pure; mentre l'altezza pretesa del suo sapere, e la pretesa penetrazione del suo spirito coll' ajuto de' lumi soprannaturali gli valsero in fine a conoscere, quanto andasse lontano dalla verità, e benchè tardi, pure a tempo al diritto sentiero lo richiamarono. Le memorie di sua Ritrattazione si appoggiano a strumenti pubblici, ed innegabili (b): Ritrattazione, che rinnovò co' sensi più vivi di sincerissimo

(a) V. Charlas Tract. de Libert. Eccl. gallic. in Præfet.

(b) Veggasi il Dizionario di Ludovico Moreri stampato in Basilea 1733. Tom. VI. pag. 104. Contin. di Fleury Tom. LIX. La Fontaine Tom. III. Const. *Unigenitus* Theol. propug. edit. Rom. pag. 1143. & segg. Faure Dissert. adversus Richer. Roncaglia in notis ad Hist. Eccl. Natalis Alex. Sæc. I. Diss. IV. de Primatu D. Petri Tournely Tom. II. de Eccles. Q.V. art. 2. num. 2.

pentimento; quando vicino a morire, posto giù ogni umano riguardo, mirò con occhio attonito le conseguenze di una terribile eternità. Fremon di rabbia i partigiani, veggendosi abbandonati dal loro capo: e peró a tutto potere studiati si sono di qualificare la Ritrattazione di Richerio per una Ritrattazione finta, e da non doversi curare affatto. Io non ho tempo di rispondere ai loro vani argomenti; per altro non è al mio intendimento necessaria cosa che il faccia: anzi da questa loro pretensione trarrò piuttosto argomento a confonderli maggiormente. Udite, e così conchiudo: Se fintamente, e per umani riguardi ritrattò Edmondo Richerio i dogmi suoi; se questi dogmi egli sostenne; (come in effetto mostrò di sostenere nelle sue Opere) esser fondati nell' autorità de' Padri, nella Divina Scrittura, nell' istituzione di Gesù Cristo; deesi dire necessariamente, che l'indegno Uomo (ciò che io per dettame di carità cristiana giammai non accorderò) per umani riguardi rinunziò esternamente a' SS. Padri, rinunziò alle Divine Carte, rinunziò a Gesù Cristo. E un Uom che finge a costo di una rinunzia così oltraggiosa, e sacrilega meriterà egli fede nella sua Storia?

IL FINE.

Errori		*Correzioni*
contentatato	*p.* 77.*lin.*3.	contentato
da lui tenuto	*p.* 86.*lin.*6.	nel dialogo da lui tenuto
ἀγάμῃ	*p.*126.*lin.*32.	ἀγάπῃ
ἑτέρον.	*p.*206.*lin.*32.	ἑτέρων

INDICE DELLE MATERIE

IMPRIMATUR,

Si videbitur Rmo Patr. Sacr. Palatii Apostolici Magister.

F.Xav.Passeri Archiep.Larisien.ac Vicesgerens.

PEr commissione del Rmo P. Fra Tommaso Maria Mamachj Maestro del S. P. A. ho riveduta attentamente l'Opera del dotto Sig. Abate D. Pietro Ciminnita, che ha per titolo: *Il Diritto delle Romane Appellazioni &c.*, ed attesto di non avervi ritrovata cosa alcuna contraria ai dogmi della nostra santa Religione, o alle regole del buon costume. Anzi posso dire, che prevenuto io avere già sommi uomini valorosamente atterrato il perverso sistema di Edmondo Richerio su'l governo della Chiesa, e su l'autorità del Romano Pontefice, non sapeva io gran fatto lusingarmi di vedere prodotte in essa opera, nuove cose in difesa e conferma della dottrina Cattolica; ma debbo ora confessare, che nell'averla avuta sotto gli occhj e nell'averla esaminata ho dovuto molto ammirare l'acutezza dell'ingegno, e la profondità della dottrina di questo Scrittore, il quale ha saputo benissimo in una materia tanto trattata comporre un libro, quale credo che dovrà esser grato anche ai più dotti. Egli ha preso di mira l'impugnazione della di lui velenosa e deformata Storia de' Concilj Generali, ciò che comunemente non è stato fatto da altri exprofesso: e per darne ora un saggio, si è posto a esaminare ciò che il dannato Richerio temerariamente, e per illudere i fedeli scrisse trattando del Concilio di Sardica, ove si propose di gettare a terra il Diritto dell'Appellazioni alla santa Sede, per così distruggere il Primato del Papa, quale la Chiesa l'avea riconosciuto fino a' suoi giorni, riducendolo con novissime formule e titoli non mai da' cattolici sognati ad una

preminenza tutta diversa da quella che è. Quì il nostro Autore fa vedere quanto in vano i moderni seguaci delle ree massime Richeriane, che sono agl' infelici giorni nostri non pochi, si confidano in uno Scrittore di pessima fede, calunnioso, contradicente a se stesso, e pieno di paralogismi, quale esponendoci la sincera narrazione di quel celebre Concilio fa costare ai suoi leggitori. La giudico adunque degnissima della pubblica luce col mezzo delle stampe.

S. Callisto li 26. Agosto 1789.

P. L. Vescovo di Cirene.

IO infrascritto per ordine del Rmo P. Mamachj Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ho riveduta l'Opera intitolata: *Il Diritto delle Romane Appellazioni &c. di D. Pietro Ciminnita*, e non solamente non vi ho trovata cosa, che sia contro la fede, o i buoni costumi, ma ho anzi ammirato la chiarezza, e la sodezza della dottrina, e la copia della ecclesiastica erudizione, onde si confutano i sofismi, e gli errori di Edmondo Richer, e de' moderni seguaci suoi. Giudico dunque quest' Opera degnissima di essere fatta pubblica colle stampe.

Dal Collegio Romano adì 8. Giugno 1789.

Gio. Vincenzo Bolgeni.

IMPRIMATUR,

Fr. Thomas Maria Mamachius Ord. Præd. S. P. A. Mag.